

CA
E
CA

5192 641 1874

I

BATTISTA
—
NUOVO
CODICE
CIVILE

VI

BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

S
1874

6

MSR63299



BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

S
1874

6

MSR63299

NUOVO
CODICE CIVILE
ITALIANO

BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

S
1874

6

MSR63299

MICHELE BATTISTA

GIÀ CONSIGLIERE DELLA CORTE

MINISTRI	1874
Posiz.	
N. di carico	63299

NUOVO CODICE CIVILE ITALIANO

ANNOTATO CON LE RELAZIONI UFFICIALI FRA LORO
COORDINATE E CON RIFÉRIMENTI AL CODICE CIVILE
DEL 1865, AL CODICE DI COMMERCIO DEL 1882 ED
ALLE NUOVE NORME D'ATTUAZIONE E TRANSITORIE

VOLUME VI

LIBRO VI «DELLA TUTELA DEI DIRITTI»

(TESTO APPROVATO CON R. DECRETO 16 MARZO 1942-XX, N. 262)

NORME DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE

(TESTO APPROVATO CON R. DECRETO 30 MARZO 1942-XX, N. 318)

INDICI

1942-XX

USILA

SOCIETÀ ANONIMA EDITRICE DE "L'ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE
E DELLE ALTRE PUBBLICAZIONI CONFEDERALI..

ROMA — Piazza Venezia, 5 — ROMA



**Regio Decreto 30 gennaio 1941-XIX, n. 18. — Appro-
vazione del testo del libro del Codice civile «Della tutela
dei diritti».**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Viste le leggi 30 dicembre 1923, n. 2814, e 24 dicembre 1925, n. 2260, che delegano al Governo del Re Imperatore la facoltà di modificazioni ed aggiunte al Codice civile e di pubblicare separatamente singoli libri o titoli del Codice stesso emendato;

Sentito il parere della Commissione delle Assemblee legislative, a termini dell'art. 2 della legge 30 dicembre 1925, n. 2260;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Il testo del libro del Codice civile «Della tutela dei diritti» è approvato ed avrà esecuzione a cominciare dal 21 aprile 1942-XX.

Con decreto Reale sarà provveduto alla riunione ed al coordinamento del libro «Della tutela dei diritti» con i libri approvati con i Regi decreti 12 dicembre 1938-XVII, n. 1852, e 26 ottobre 1939-XVII, n. 1586, e con gli altri libri dello stesso Codice civile dopo che i medesimi siano stati pubblicati.

Art. 2. — Un esemplare del suddetto libro del Codice civile «Della tutela dei diritti», firmato da Noi e contrassegnato dal Nostro Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, servirà di originale e sarà depositato e custodito nell'Archivio del Regno.

Art. 3. — La pubblicazione del predetto libro del Codice civile «Della tutela dei diritti» si eseguirà col trasmetterne un esemplare stampato a ciascuno dei comuni del Regno, per essere depositato nella sala comunale, e tenuto ivi esposto, durante un mese successivo, per sei ore in ciascun giorno, affinché ognuno possa prenderne cognizione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1941-XIX.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI.

Regio Decreto 16 marzo 1942-XX, n. 262 — Approva-
zione del testo del Codice civile (« Gazz. Uff. », Ediz.
Straordinaria, n. 79, del 4 aprile 1942-XX).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E D'ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti i Regreti 12 dicembre 1938-XVII, n. 1852, 26 ottobre 1939-XVII, n. 1586, 30 gennaio 1941-XIX, n. 15, 30 gennaio 1941-XIX, n. 16, 30 gennaio 1941-XIX, n. 17, e 30 gennaio 1941-XIX, n. 18, che danno facoltà al Governo di provvedere alla riunione ed al coordinamento dei libri del Codice civile delle persone, delle successioni per causa di morte e delle donazioni, delle proprietà, delle obbligazioni, del lavoro e della tutela dei diritti, approvati con gli stessi Regi decreti;

Vista la legge 30 gennaio 1941-XIX, n. 14, sul valore giuridico della Carta del Lavoro;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — E' approvato il testo del Codice civile, il quale, preceduto dalle Disposizioni sul valore giuridico della Carta del Lavoro, del testo della Carta del Lavoro, approvato dal Gran Consiglio del Fascismo il 21 aprile 1927-V, e dalle Disposizioni sulla legge in generale, avrà esecuzione a cominciare dal 21 aprile 1942-XX, sostituendo da questa data i libri del Codice stesso, approvati con i Regi decreti 12 dicembre 1938-XVII, n. 1852, 26 ottobre 1939-XVII, numero 1586, 30 gennaio 1941-XIX, n. 15, 30 gennaio 1941-XIX, n. 16, 30 gennaio 1941-XIX, n. 17, e 30 gennaio 1941-XIX, n. 18.

Art. 2. — Un esemplare del testo del Codice civile, firmato da Noi e contrassegnato dal Nostro Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, servirà di originale e sarà depositato e custodito dell'Archivio del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1942-XX.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

ABBREVIAZIONI

R. C. R. — Relazione della Commissione Reale sul progetto di riforma.

Verb. — Verball della Commissione delle Assemblee legislative.

R. R. — Relazione del Guardasigilli al Re Imperatore sul Libro della tutela dei diritti.

I corrispondenti articoli del Codice civile del 1865 e del Codice di commercio del 1882 e quelli del nuovo Codice di procedura civile sono indicati in calce a ciascuno articolo di questo libro.

LIBRO "DELLA TUTELA DEI DIRITTI,,"

« Questo libro raccoglie in un complesso organico varie discipline non ignote, certo, neppure al codice del 1865, ma non sempre felicemente concepite e che avevano trovato comunque un collocamento irrazionale e frammentario nel terzo libro.

« Tutti i diritti soggettivi, se pur variamente, secondo la loro varia natura e le varie possibili contingenze, richiedono infatti una protezione, che sarà più o meno intensa, più o meno affidata o condizionata all'iniziativa delle parti interessate, ma senza della quale la loro efficacia o il loro vigor pratico si dissolverebbe o rimarrebbe esposto ad offese senza rimedio.

« A tale scopo (di protezione o di tutela) sono preordinati pertanto degli istituti di carattere prevalentemente strumentale, il cui impiego è largamente generalizzato. Ora l'inserirli, come avvenne nel '65, in un libro che si intitolava « Dei modi di acquistare e di trasmettere la proprietà e gli altri diritti sulle cose », era evidentemente artificioso e conduceva a ravvicinamenti arbitrari o stravaganti, come quello per cui il sequestro giudiziario aveva finito col prender posto fra i contratti. Quanto meno e a prescindere da questi casi estremi, doveva portare e ha portato all'una o all'altra di queste conseguenze: o ad imprimere anche alla formulazione delle relative discipline il carattere generale che loro compete; e allora ne nasceva una evidente incongruenza, almeno di ordine logico ed estetico, fra il titolo e il contenuto del libro. E' quel che si vede, ad esempio, nelle disposizioni sulla prescrizione. Oppure (altra e diversa conseguenza): a ridurre quelle discipline in termini di disposizioni particolari, con che si finiva col restringere il campo della loro applicazione diretta, lasciando all'interpretazione analogica di

estenderne indirettamente l'impero fuori di quel campo; e allora ne nascevano evidentemente degli inconvenienti non più soltanto d'ordine pratico. E' quel che si vede o che s'è visto, ad esempio, in materia di onere o di mezzi di prova.

« Tutto questo aveva bensì remote origini tradizionali, derivando da un'applicazione che si potrebbe dire degenerativa della tripartizione Galiana, già meno esattamente trasfusa nelle Istituzioni giustiniane e ancor meno esattamente intesa ed applicata nel diritto comune e nella codificazione francese, quando se ne ignorava ancora la fonte prima. Ne avevano avuta, del resto, la sensazione anche i compilatori del codice del '65, che avevano bensì pensato ad un certo momento di adottare una partizione più razionale, ma non seppero tradurla in atto o non ebbero il tempo e il modo.

« Il nuovo codice, per le esigenze dei tempi nuovi, oltre che per considerazioni di ordine tecnico e scientifico, si è sciolto da un irragionevole ossequio a quegli influssi tradizionali. Diveniva pertanto naturale e necessario che anche alla materia dell'attuale sesto libro fosse data una più logica e organica sistemazione ». (R. R., premessa).

Il libro di compone di cinque titoli.

Il TITOLO I regola la materia della *trascrizione*, la quale ha una sfera di applicazione molto ampia e interessa una molteplice e svariata serie di fenomeni, donde la sua notevole importanza.

Il TITOLO II riguarda le *prove* quale mezzo e strumento per far valere o difendere i propri diritti in giudizio e anche fuori e prima di esso, mentre trovano la loro sede nel codice di procedura civile le norme circa il modo di acquisire agli atti o di raccogliere o assumere le prove in sede o in corso di giudizio.

Il TITOLO III raccoglie le norme circa la *responsabilità patrimoniale*, le *cause di prelazione* e la *conservazione delle garanzie patrimoniali*.

Il TITOLO IV tratta della *tutela giurisdizionale dei diritti*, limitatamente alla natura e alla figura dei provvedimenti coi quali essa si attua, le condizioni per provocarne l'attuazione e gli effetti che ne derivano fuori del processo.

Il TITOLO V contiene le norme sul regime della *prescrizione estintiva e della decadenza*.

I lavori preparatori di questo Libro sono contenuti nei libri del progetto della Commissione Reale per la riforma dei codici (Cose e diritti reali; Obbligazioni e contratti) e nel progetto ministeriale delle obbligazioni trasmesso alla Commissione delle Assemblee legislative e, in fine, negli atti di questa Commissione.

Il Libro è stato approvato con R. D. 30 giugno 1941-XIX (pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del Regno del 5 febbraio 1941, supplemento n. 3) col quale ne è stata disposta l'entrata in vigore alla data del 21 aprile 1942-XX. Con successivo R. D. 16 marzo 1942-XX, n. 262 (*Gazz. Uff.* 4 aprile 1942, n. 79) è stato approvato il testo intero del nuovo Codice, nel quale la materia della *tutela dei diritti* è stata collocata sotto il Libro IV.

Le disposizioni transitorie relative a questo libro furono emanate con R. D. 16 marzo 1942-XX, n. 217, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del 27 marzo 1942, Supplemento al n. 71, e nella relazione che l'accompagnava fu detto che a differenza di quanto era occorso per gli altri cinque libri del codice, non si era ravvisato, per il libro della tutela dei diritti, la necessità di formulare alcuna norma d'attuazione» (*R. R., premessa*); ma successivamente alla pubblicazione del nuovo testo del codice approvato col suo ricordato R. D. 16 marzo 1942, venne approvato, con R. D. 30 marzo 1942-XX, n. 318, anche un nuovo testo delle disposizioni di attuazione e transitorie relative a tutti i sei libri del codice; nel quale decreto vennero aggiunte (articoli 112 e 113) anche le norme di attuazione relative al Libro della tutela dei diritti.

Con l'entrata in vigore del libro della tutela dei diritti sono abrogate le disposizioni del codice civile e del codice di commercio, concernenti le materie disciplinate dal detto libro e ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle del libro medesimo e del decreto 16 marzo 1942 citato (art. 28 del detto decreto 16 marzo 1942); e quando nelle leggi e nei regolamenti sono richiamate le disposizioni del codice civile del 1865 e del codice di commercio del 1882, s'intendono richiamate le disposizioni corrispondenti del nuovo codice (art. 256 del citato decreto 30 marzo 1942).

TITOLO I. — DELLA TRASCRIZIONE

1. « Il « Libro della tutela dei diritti » si apre col titolo « Della trascrizione ». Questa forma di pubblicità ha una sfera di applicazione amplissima e interessa una molteplice e svariata serie di fenomeni. Essa trova luogo infatti per numerosi atti negoziali e processuali e numerosi provvedimenti giudiziari, che il codice elenca, e ai quali devono aggiungersi poi, per effetto di altre leggi speciali, anche non pochi atti e provvedimenti amministrativi. La sua importanza è veramente essenziale per la efficacia di quegli atti e provvedimenti di fronte ai terzi generalmente considerati o almeno di fronte a determinate categorie di terzi e previene nello stesso tempo le insidie che trarrebbe seco una efficacia accordata in modo occulto e incontrollabile. Indubbiamente pertanto quella pubblicità si risolve in una protezione dei diritti o delle legittime aspettative dei vari soggetti in vario modo e in diverso senso interessati. Per questa ragione è parso logico e opportuno inserirla qui come un istituto di carattere sia pure relativamente generale.

« Da un punto di vista astratto e teorico anche altre forme di pubblicità avrebbero forse potuto prender posto in questo libro; ma essendo queste di applicazione più ristretta e con caratteri specifici, non è parso opportuno distaccarle dagli altri singoli istituti ai quali direttamente si coordinano ». (R. E., premessa).

2. « La necessità di riformare sostanzialmente l'ordinamento della pubblicità immobiliare, quale risultava dalle disposizioni del codice del 1865, era stata avvertita da giuristi e da uomini di Stato dalla fine del secolo scorso.

« Sono a tutti noti i gravi difetti che presentava la disciplina della trascrizione. Basta ricordare che la trascrizione era richiesta dal codice solo per limitate categorie di atti relativi alla proprietà immobiliare, che sfuggivano alla pubblicità tutti gli atti traslativi *mortis causa*, che non era neppure indirettamente assicurata la fondamentale esigenza della continuità delle trascrizioni, che mancava quasi completamente una efficiente tutela dei terzi di buona fede, che infine il principio *nemo plus transferre potest quam ipse haberet* veniva spinto sino alle estreme conseguenze col risultato che quasi mai l'acquirente di un bene immobile poteva avere una completa tranquillità sull'acquisto fatto e che solo con la usucapione egli poteva ritenere di aver definitivamente consolidato il suo acquisto.

« La constatazione di tali profondi difetti del sistema e il desiderio di porvi rimedio avevano portato alla elaborazione di vari progetti di legge, fra i quali vanno ricordati, anche perchè hanno avuto notevole influenza nella elaborazione della nuova disciplina, il progetto Gianturco del 1905 e il progetto Scialoja nel 1910 (emendato dalla Commissione del dopoguerra), oltre, s'intende, il progetto della Commissione Reale, nel quale la trascrizione era disciplinata nel libro delle cose e dei diritti reali.

« Per vero, alcuni dei più gravi difetti sopra rilevati erano già stati attenuati per effetto della legislazione fiscale. Infatti, anche a

prescindere dalla questione vivamente dibattuta se la trascrizione ordinata dalla legge fiscale avesse, almeno per determinate ipotesi, l'efficacia sostanziale della trascrizione disposta dal codice, è certo che il fatto di aver reso obbligatoria la trascrizione per numerose categorie di atti e di avere imposto tale obbligo ai pubblici ufficiali produceva l'effetto di eliminare indirettamente alcuni degli inconvenienti lamentati. Anche ad ammettere che la legislazione fiscale sulla trascrizione, conglobata nel T. U. 30 dicembre 1923, n. 3272, sulle tasse ipotecarie, non avesse in nessun caso effetti di diritto sostanziale, è certo che con essa si raggiungeva il risultato di avere *di fatto* un quadro sufficientemente completo della condizione giuridica degli immobili.

«Tuttavia l'esigenza di potenziare sempre più l'istituto della necessità di non turbare il commercio giuridico e così via, pubblicità fondamentale nella vita moderna, era lontana dall'essere realizzata, ed era ben naturale che, in sede di riforma del codice civile, il legislatore ponesse le sue cure più attente alla disciplina della trascrizione.

«In questa riforma vari sistemi e vari modelli stranieri potevano essere seguiti, dal principio germanico della pubblica fede, fondato sul sistema dei libri fondiari, a quello, accolto dal codice austriaco, della intavolazione, per il quale la pubblicità, pur non servendo di per sè a sanare i vizi dell'acquisto, costituiva elemento necessario dell'acquisto medesimo, a quello infine di altre legislazioni più moderne.

«Ma l'adozione di un sistema anzi che di un altro non poteva essere decisa sulla base di considerazioni astratte, essendo invece necessario tener presenti le concrete finalità dell'istituto, la situazione effettiva dei registri immobiliari, la necessità di non turbare il commercio giuridico e così via. Così era unanime l'opinione che non fosse neppure pensabile allo stato attuale delle cose adottare presso di noi un sistema analogo a quello germanico, che presuppone una perfetta organizzazione dei libri fondiari, senza la quale esso diventa una pericolosa insidia per la proprietà.

«Fu invece seriamente discussa la possibilità di adottare il sistema austriaco dell'intavolazione e si era anzi cercato di attuarlo nel progetto della Commissione Reale, nel quale la trascrizione era richiesta, per alcune categorie di atti *inter vivos*, come elemento essenziale dell'acquisto.

«Tuttavia, dopo profonda meditazione, fu creduto di non dovere abbandonare il principio tradizionale che considera la trascrizione solo come una forma di pubblicità. E' sembrato infatti che i notevoli inconvenienti di ordine logico e pratico che sarebbero derivati dalla deroga al principio del trasferimento consensuale della proprietà, non fossero compensati dai pregi, pure innegabili, del nuovo sistema. A prescindere infatti dalla considerazione, che però è di notevole rilievo, che quel sistema avrebbe reso urgente la riforma dei registri immobiliari che, pur essendo in corso, è ancora lontana dal suo completamento, bisognava tener conto che la nuova funzione della trascrizione non sarebbe stata probabilmente ade-

guata al costume del nostro popolo e, specie nei primi anni, avrebbe portato seri turbamenti al regime della proprietà immobiliare.

«Del resto, il sistema proposto dalla Commissione Reale aveva, come tutte le soluzioni di compromesso, i difetti dei due opposti sistemi. Infatti, le risultanze dei registri non sarebbero state sufficienti a garantire la sicurezza degli acquisti, dato che la trascrizione non avrebbe avuto l'efficacia di sanare i vizi del titolo di acquisto, e d'altra parte varie categorie di modi di acquisto, e specialmente quello per usucapione, erano sottratti alla necessità del requisito della trascrizione, con la conseguenza che veniva necessariamente meno la continuità delle trascrizioni, condizione questa indeclinabile perchè il sistema della trascrizione costitutiva possa avere utili risultati.

«Invece, mantenendo inalterato il sistema tradizionale nelle sue fondamentali direttive, si è cercato di attuare gli aspetti vantaggiosi degli altri sistemi. Così l'esigenza di assicurare l'osservanza della formalità della trascrizione è realizzata in vari modi, sia attraverso le conseguenze di diritto sostanziale che sono ricollegate al difetto di trascrizione, sia attraverso l'obbligo imposto dalla legge fiscale (le cui disposizioni sono dal codice fatte espressamente salve) a determinate categorie di persone; l'esigenza di assicurare, nei limiti del possibile, la continuità delle trascrizioni è realizzata con le disposizioni degli art. 2650, 2655 le quali introducono però opportuni temperamenti; l'esigenza di tutelare i terzi acquirenti contro il pericolo che venga meno il diritto del loro dante causa è realizzata attraverso le complesse disposizioni degli art. 2652, 2653; e infine l'esigenza di avere nei registri immobiliari un quadro possibilmente completo della situazione giuridica di un bene è realizzata attraverso le disposizioni che assoggettano a trascrizione numerose categorie di atti per le quali il codice abrogato non disponeva alcuna forma di pubblicità.

«Si potrebbe forse obiettare che in tal modo il nostro sistema di pubblicità è diventato molto più complesso, con la conseguenza di inceppare più che facilitare la circolazione giuridica dei beni immobili. Ma, a parte la considerazione che ormai è un dato positivo l'obbligatorietà della trascrizione di numerosissime categorie di atti, sia pure a semplici scopi fiscali, si potrebbe vittoriosamente replicare che in una materia così delicata come quella immobiliare e in un'epoca storica in cui si torna a rivalutare la proprietà fondiaria, come sorgente fondamentale della ricchezza della Nazione, è più che mai opportuno sacrificare al bisogno di certezza dei rapporti l'eventuale esigenza, del resto estranea in questa materia al costume del nostro popolo, di una maggiore snellezza e rapidità.

«Il nuovo codice, accanto alla disciplina della trascrizione immobiliare, regola la pubblicità di alcuni beni mobili (nave, aeromobile, autoveicolo), che costituiscono la categoria dei così detti beni mobili registrati. Questa novità ha indubbiamente notevole importanza. Il nuovo codice mantiene sì la fondamentale distinzione tra beni mobili e beni immobili (art. 3 del libro della proprietà), ma ha dovuto necessariamente individuare e differenziare quelle categorie di beni mobili per i quali era già predisposto un sistema di

pubblicità e che quindi restavano per molta parte sottratti alla disciplina giuridica dei beni mobili (art. 6 del libro della proprietà). Il regime di tali beni, analogo sotto molti aspetti a quello degli immobili, aveva urgente bisogno di essere concretamente fissato con una disciplina completa e precisa della pubblicità che colmasse le lacune delle leggi speciali e rendesse evidente il posto che a tali beni spetta nella disciplina dei vari istituti giuridici in cui ha rilievo la distinzione fra beni mobili e beni immobili.

«Ciò del resto è in armonia col concetto prevalso nella più recente dottrina, che in molti casi la diversità di disciplina fra un bene e l'altro trova la sua ragion d'essere non già nel carattere mobiliare o immobiliare dei beni, nè nel principio, spesso in contrasto con la realtà, di una maggiore importanza economico-sociale della proprietà immobiliare rispetto a quella mobiliare, bensì nel fatto che per alcuni beni è disposto e per altri no un sistema di pubblicità. Ora, poichè per la nave, l'aeromobile e l'autoveicolo il regime di pubblicità è già attuato, sarebbe stato incongruo mantenere per essi la disciplina mobiliare anche nei casi in cui le norme relative ai beni mobili sono dovute proprio alla mancanza di pubblicità. In quest'ordine di idee il libro della proprietà ha fatto molti passi escludendo, ad esempio, per questi beni mobili iscritti in pubblici registri il principio «possesso di buona fede vale titolo» (art. 1156) e ammettendo invece l'usucapione abbreviata triennale (art. 1162). Parimenti il libro delle successioni ha fatto notevoli applicazioni degli stessi concetti (cfr. art. 507, 509, 518) e molte altre ne fanno il libro delle obbligazioni e il presente libro». (R. R. n. 1).

3. Il titolo della trascrizione comprende perciò tre capi, di cui il primo regola la *trascrizione immobiliare*, il secondo contiene la *disciplina dei registri immobiliari e della responsabilità dei conservatori*, il terzo regola la *trascrizione relativa alle navi, agli aeromobili e agli autoveicoli*, nei suoi aspetti fondamentali.

4. Con l'art. 224 delle *disposizioni transitorie* (R. D. 30 marzo 1942, n. 318) si è stabilito che, salvo il disposto degli articoli seguenti del decreto stesso, la trascrizione di un atto, eseguita in conformità delle leggi anteriori ad effetti diversi da quelli stabiliti dal codice (libro della tutela dei diritti) produce gli effetti previsti dal codice medesimo a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore di questo (21 aprile 1942). V. nota sotto l'art. 224 del citato decreto.

Col successivo art. 225 dello stesso decreto si è stabilito che le disposizioni del codice (libro della tutela dei diritti) che regolano gli *effetti della omissione della trascrizione o dell'annotazione* non si applicano agli atti anteriori alla entrata in vigore del codice stesso, per i quali la trascrizione non era richiesta secondo le leggi precedenti o era richiesta a effetti diversi. (V. sotto nota il citato art. 225 del decreto medesimo).

E infine, con l'art. 230 del decreto medesimo si è disposto che, salve le disposizioni dei successivi articoli 231 e 232, le norme del R. D.

28 marzo 1929, n. 499, e della legge sui libri fondiari nel testo allegato, fino a che non sarà provveduto al loro coordinamento con le disposizioni del nuovo codice, continuano ad avere vigore nelle nuove provincie, ed in luogo delle disposizioni del codice del 1865 s'intendono richiamate le corrispondenti disposizioni del nuovo codice (V. nota sotto il citato art. 230).

CAPO I. — Della trascrizione degli atti relativi ai beni immobili.

Art. 2643. — Atti soggetti a trascrizione.

Si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione:

- 1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili;
- 2) i contratti che costituiscono, trasferiscono o modificano il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie, i diritti del concedente e dell'enfiteuta;
- 3) i contratti che costituiscono la comunione dei diritti menzionati nei numeri precedenti;
- 4) i contratti che costituiscono o modificano servitù prediali, il diritto di uso sopra beni immobili, il diritto di abitazione;
- 5) gli atti tra vivi di rinuncia ai diritti menzionati nei numeri precedenti;
- 6) i provvedimenti coi quali nell'esecuzione forzata si trasferiscono la proprietà dei beni immobili o altri diritti reali immobiliari, eccettuato il caso di vendita nel processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche a favore del terzo acquirente;
- 7) gli atti e le sentenze di affrancazione del fondo enfiteutico;
- 8) i contratti di locazione di beni immobili che hanno durata superiore a nove anni;
- 9) gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un termine maggiore di tre anni;
- 10) i contratti di società e di associazione coi quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari, quando la durata della società o dell'associazione eccede i nove anni o è indeterminata;
- 11) gli atti di costituzione dei consorzi che hanno l'effetto indicato dal numero precedente;
- 12) i contratti di anticresi;
- 13) le transazioni che hanno per oggetto controversie sui diritti menzionati nei numeri precedenti;

14) le sentenze che operano la costituzione, il trasferimento o la modificazione di uno dei diritti menzionati nei numeri precedenti. (Art. 1932, c. c.).

1. «L'indicazione degli atti per i quali la legge richiede la trascrizione è contenuta negli art. 2643 a 2653, i quali, per ogni singola categoria di atti determinano l'effetto sostanziale per cui è stabilito l'onere della trascrizione.

«L'art. 2643 comprende gli atti per cui la trascrizione è necessaria al fine di rendere inattaccabile l'acquisto nei confronti dei terzi aventi causa dal medesimo autore (art. seg.).

«Rispetto all'art. 1932 del codice del 1865, il cui contenuto è quasi integralmente riprodotto, con alcune lievi modificazioni formali, la disposizione dell'articolo ha il pregio di una maggior completezza» (R. R., n. 2).

2. Il n. 1 riproduce la disposizione del corrispondente n. 1 dell'art. 1932 del codice del 1865, per cui debbono essere resi pubblici col mezzo della trascrizione «i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili».

3. Il n. 2 comprende «espressamente fra gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali quelli che costituiscono, trasferiscono o modificano il diritto di superficie. Poichè l'art. 952 del nuovo codice considera la concessione *ad aedificandum* come un diritto reale autonomo, a differenza della proprietà superficaria, considerata invece come una vera forma di proprietà, era necessario disporre la trascrizione degli atti che la costituiscono o che ne importano il trasferimento o la modificazione» (R. R., n. 2).

In proposito la Commissione reale aveva introdotto nel n. 1 dell'art. 357 del progetto la espressione: «atti diretti a costituire la proprietà di immobili» allo scopo — è detto nella relazione sul progetto — di «assicurare l'efficacia reale del rapporto derivante da concessioni *ad aedificandum* e simili, per le quali sorge una nuova proprietà superficaria a favore di chi costruisce o fa piantagioni sul suolo altrui». La relazione stessa (pag. 159) soggiungeva: «Non crediamo poi che parlando di atti tra vivi diretti a *costituire la proprietà d'immobili*, possa pensarsi che sia compresa l'occupazione, trattandosi di un modo di acquisto consistente non in una dichiarazione di volontà come in ogni negozio giuridico, ma in un fatto volontario che produce effetti giuridici, onde sarebbe assurdo pretendere una formale dichiarazione per iscritto dell'occupante, da sottoporre a trascrizione».

4. «Non rappresenta una novità rispetto al diritto costitutivo, ma solo una prescrizione diretta ad evitare dubbi d'interpretazione, la norma che impone la trascrizione degli atti costitutivi di una comunione (n. 3) e degli atti costitutivi traslativi o modificativi dei diritti del concedente e dell'enfiteuta (n. 2). Lo stesso dicasi per gli atti e le sentenze di affrancazione del fondo enfiteutico (n. 7), per i quali già la legge speciale disponeva la trascrizione» (R. R., n. 2).

5. Il n. 10 comprende i contratti di società o di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri

diritti reali immobiliari quando la durata della società o della associazione ecceda i nove anni o sia indeterminata.

«Non era, invece, necessaria l'enunciazione espressa dei contratti di società per effetto dei quali i soci conferiscono *la proprietà di beni immobili*, perchè tali contratti sono compresi nel n. 1 per le società che sono considerate come persone giuridiche e nel n. 3 per le società alle quali non è attribuita la personalità (R. R., n. 2).

6. «Accanto ai contratti di società nei quali si conferisce il semplice godimento, ultranovenne o a tempo indeterminato, di beni immobili, o di diritti reali immobiliari, i nn. 10 e 11 pongono gli atti costitutivi di un'associazione o di una compagnia che abbiano quel medesimo contenuto. La identità di *ratio* fra questa ipotesi e quella della società è evidente e non ha bisogno di alcuna particolare giustificazione» (R. R., n. 2).

7. «Innovando decisamente sul codice del 1865 che considera l'anticresi come un contratto a effetti puramente personali, inopponibile ai terzi acquirenti, il nuovo codice sottopone alla trascrizione i contratti di *anticresi* (n. 12). In tal modo questo contratto, che per la precarietà della situazione a cui dava luogo era caduto in disuso, può diventare un efficace strumento di garanzia del credito» (R. R., n. 2).

8. «Il codice del 1865, partendo dal presupposto, per vero alquanto discutibile, della natura dichiarativa della *transazione*, non la comprendeva nel novero degli atti soggetti a trascrizione. Invece tutti i progetti di riforma avevano previsto la trascrizione delle transazioni con l'effetto che le transazioni non trascritte non erano opponibili ai terzi aventi causa da una delle parti, i quali avrebbero potuto continuare in nome proprio la controversia che con la transazione le parti avevano voluto definire.

«E' sembrato non necessario statuire per la transazione (n. 13) effetti diversi da quelli stabiliti dall'art. seg., perchè, anche quando la transazione ha una funzione sostanzialmente dichiarativa, i terzi che acquistano diritti da una delle parti transigenti anteriormente alla trascrizione della transazione, si trovano nella situazione in cui si sarebbero trovati se la transazione non fosse stata stipulata, ossia sono acquirenti di un diritto controverso del quale possono chiedere l'accertamento o la realizzazione giudiziale» (R. R., n. 2).

9. Il n. 14 dell'articolo in esame, che dispone la trascrizione delle *sentenze che operano la costituzione, il trasferimento o la modificazione di un diritto reale*, non è che la riproduzione del tanto discusso n. 8 dell'art. 1932 del vecchio codice. Quest'ultima disposizione, rispetto alla quale non sono mancati acuti tentativi di giustificazione, non era affatto in armonia col sistema ed è stata perciò soppressa. Invece il n. 14 dell'articolo stesso ha riguardo a quelle sentenze costitutive che creano, modificano o trasferiscono diritti, indipendentemente dalla convenzione delle parti; rientrano in questa categoria, ad esempio, le sentenze che impongono una servitù coattiva e quelle che, in caso di contratto preliminare non adempiuto da una delle parti, tengono luogo del contratto definitivo, in correlazione al principio, accolto dal nuovo codice, per cui sono eseguibili in forma specifica le promesse di concludere un contratto (art. 2932) (R. R., n. 2).

10. Il n. 4 del progetto Scialoia sulla trascrizione, indicava la *cessione dei beni ereditari a favore dei creditori e legatari da parte dell'erede beneficiario*. Ma fu soppresso dalla Commissione reale sulla considerazione che « la facoltà di procedere a tale cessione o abbandono liberatorio, derivante dall'art. 968 del codice del 1865, non era stata riprodotta nel corrispondente art. 35 del progetto sul lib. III (Successioni) » (R. C. R. cit.).

11. Gli atti menzionati nei nn. 10, 11 e 12 di questo articolo formano oggetto di annotazione secondo le disposizioni della legge sui libri fondiari agli effetti dell'art. 19 della legge stessa (*al. 231^a disposiz. transitorie*; R. D. 30 marzo 1942 cit.). V. nota al detto art. 231.

Art. 2644. — *Effetti della trascrizione.*

Gli atti enunciati nell'articolo precedente non hanno effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi.

Seguita la trascrizione, non può avere effetto contro colui che ha trascritto alcuna trascrizione o iscrizione di diritti acquistati verso il suo autore, quantunque l'acquisto risalga a data anteriore. (Art. 1942, c. c.).

1. La Commissione reale, innovando al progetto Scialoia sulla trascrizione, aveva creduto opportuno di introdurre « il principio germanico e austriaco che fa dipendere dalla pubblicità l'acquisto del diritto reale, comechè più logico e coerente di quello franco-italiano della trascrizione; ma preferì adottare il sistema austriaco dell'intavolazione, che accettando l'antico principio *« nemo plus juris transferre potest quam ipse habet »*, non attribuisce all'iscrizione efficacia probante, mentre, secondo il sistema del codice germanico, l'iscritto si presume proprietario sino a prova contraria e chi acquista in base all'iscrizione nei libri fondiari è sicuro da ogni attacco, salvo il caso di mala fede da parte sua » (R. C. R. p. 154).

In seno alla Commissione delle assemblee legislative la innovazione venne approvata non senza una contraria corrente (*verb. n. 33*). Ma nel comporre l'articolo in esame è stato conservato il sistema tradizionale del codice del 1865.

2. « Gli effetti positivi e negativi della trascrizione sono determinati dall'art. in esame — così la relazione del Guardasigilli al Re Imperatore (n. 3) — che riproduce sostanzialmente la norma dell'art. 1942 del codice del 1865 con lievi modificazioni che tendono ad agevolarne la retta comprensione. Così la modificazione apportata nel *primo comma*, per cui è sostituita all'espressione « legalmente conservato » l'altra « in base a un atto trascritto o iscritto », è diretta ad evitare l'equivoco in cui era incorso qualche scrittore che aveva ritenuto che l'atto non trascritto fosse inopponibile anche a coloro che avevano a loro volta acquistato in base a un titolo non reso pubblico ».

l'altra modificazione apportata nel *secondo comma*, nel quale alla espressione «verso il precedente proprietario» si è sostituita l'altra «verso il suo autore», è intesa a chiarire che la trascrizione anteriore assicura la prevalenza in confronto di chi abbia causa dalla stessa persona, mentre la pubblicazione dell'acquisto da chi non abbia assicurato con la pubblicità il proprio lascia esposto l'acquirente a soggiacere nei confronti di colui che, mediante una pubblicazione posteriore alla sua, ma a carico di un autore più remoto, si assicurasse la prevalenza del suo autore immediato.

«E' stata, invece, soppressa la disposizione dell'art. 1943 del codice del 1865, il quale per le donazioni in cui l'accettazione del donatario ha luogo per atto separato stabiliva che la trascrizione prendeva data dal giorno in cui veniva trascritta l'accettazione. La disposizione sarebbe stata evidentemente superflua, dato che il nuovo codice qualifica espressamente la donazione come un contratto (articolo 769 (libro delle successioni), e non sarebbe stata d'altra parte precisa, dato che in qualche caso (donazioni in riguardo di matrimonio) la donazione è perfetta indipendentemente dall'accettazione del donatario».

Art. 2645. — *Altri atti soggetti a trascrizione.*

Deve del pari rendersi pubblico, agli effetti previsti dall'articolo precedente, ogni altro atto o provvedimento che produce in relazione a beni immobili o a diritti immobiliari taluno degli effetti dei contratti menzionati nell'art. 2643, salvo che dalla legge risulti che la trascrizione non è richiesta o è richiesta a effetti diversi.

Questo articolo è stato introdotto nel testo definitivo del codice approvato col R. decreto 16 marzo 1942.

Art. 2646. — *Trascrizione delle divisioni.*

Si devono trascrivere le divisioni che hanno per oggetto beni immobili, come pure i provvedimenti di aggiudicazione degli immobili divisi mediante incanto, le sentenze che procedono all'attribuzione delle quote tra condividenti e i verbali di estrazione a sorte delle quote.

Si devono pure trascrivere la domanda di divisione giudiziale e l'atto di opposizione indicato dall'art. 1113 per gli effetti ivi enunciati.

«La pubblicità degli atti di divisione immobiliare era stata già disposta dalla legislazione fiscale, ma la determinazione degli effetti sostanziali di tale pubblicità costituiva ancora un delicato problema da risolvere. Certo la natura dichiarativa della divisione, riaffermata dall'art. 757 (libro delle successioni) impediva di attribuire alla trascrizione degli atti di divisione gli effetti disposti dall'articolo in esame. Sarebbe stato infatti eccessivo statuire che la divisione non tra-

scritta non ha effetto riguardo ai terzi che hanno acquistato diritti sull'immobile comune, perchè, a parte ogni esigenza logica, una tale disposizione avrebbe avuto gravi ripercussioni su altri campi del diritto e anche sul regime fiscale delle divisioni.

«L'esigenza che meritava invece di essere soddisfatta era quella di assicurare, in sede di divisione, la tutela dei terzi che, prima della trascrizione dell'atto di divisione, o della domanda diretta a ottenere la divisione giudiziale, abbiano acquistato e legalmente conservato diritti sull'immobile comune. A ciò provvede l'articolo in esame in correlazione all'art. 1113 (libro della proprietà). Dall'insieme di queste disposizioni si desume che: a) è assicurata la tutela degli interessi degli aventi causa dai partecipanti alla comunione che abbiano trascritto o iscritto il loro titolo prima della pubblicazione dell'atto di divisione o della domanda per la divisione giudiziale; questi acquirenti devono infatti essere chiamati a intervenire alla divisione perchè questa possa avere effetto nei loro confronti; b) è assicurata la tutela dei creditori e di ogni avente causa dai partecipanti alla comunione che abbiano trascritto l'opposizione prevista dallo stesso art. 1113 (libro della proprietà) prima della trascrizione dell'atto di divisione o della domanda per la divisione giudiziale, i quali devono pure essere chiamati a partecipare alla divisione perchè questa sia efficace nei loro confronti».

Art. 2647. — *Costituzione del vincolo dotale, della comunione tra coniugi e del patrimonio familiare.*

Devono essere trascritte, se hanno per oggetto beni immobili, la costituzione del vincolo dotale, la costituzione della comunione tra coniugi e quella del patrimonio familiare, a carico rispettivamente della dotata o dei coniugi o del coniuge titolare del patrimonio familiare.

Se è stata stipulata la clausola dell'impiego del danaro dotale in acquisto dei beni immobili, ai sensi dell'articolo 183, o se con gli utili della comunione si compiono acquisti, le trascrizioni del vincolo dotale o della comunione devono eseguirsi a misura che i nuovi beni vengono acquistati. La stessa norma si applica nei casi di reimpiego in beni immobili previsto dall'articolo 170, e di permuta dei beni dotali.

La trascrizione del vincolo derivante dal patrimonio familiare costituito per testamento deve essere eseguito di ufficio dal conservatore contemporaneamente alla trascrizione dell'acquisto a causa di morte.

Il vincolo dotale e quello derivante dalla comunione, nonchè la costituzione del patrimonio familiare non possono essere opposti ai terzi finchè non siano trascritti, fermo, per quanto riguarda il patrimonio familiare, il disposto del terzo comma dell'art. 169.

1. « Uno dei problemi urgenti in tema di trascrizione immobiliare

era certamente quello relativo alla pubblicità del vincolo dotale e della comunione dei beni tra coniugi.

«L'articolo detta a questo proposito una disciplina completa anche in relazione al patrimonio familiare, per il quale già il primo libro del codice (art. 169) dispone la trascrizione, ma che si è ritenuto opportuno regolare organicamente in questa sede anche per fare intendere la differenza tra gli effetti della trascrizione del vincolo dotale e quelli della trascrizione del patrimonio familiare.

«Gli effetti della trascrizione del vincolo dotale, della comunione di beni tra coniugi e del patrimonio familiare sono diversi da quelli stabiliti dall'art. 2644 perchè qui non si tratta di dirimere conflitti tra più acquirenti dalla medesima persona, ma di determinare a quali categorie di terzi deve ritenersi inopponibile il vincolo dotale o quello derivante dalla comunione o dal patrimonio familiare, quando non venga trascritto. Ed è ovvio che sotto tale profilo meritino tutela non solo i terzi acquirenti, ma anche i creditori che abbiano iniziato l'esecuzione sui beni. Anzi, per quanto riguarda il patrimonio familiare, la tutela dei creditori è ancora più ampia, come si desume dal richiamo che l'ultimo comma dell'articolo fa all'art. 169, terzo comma, del libro primo, il quale stabilisce che la costituzione del patrimonio familiare e il conseguente vincolo d'indisponibilità dei beni non sono opponibili ai creditori, anche chirografari, il cui titolo sia anteriore alla trascrizione del vincolo (*ultimo comma*).

«La disposizione in esame regola inoltre (1° *comma*) le modalità della trascrizione, stabilendo che essa deve farsi a carico della dotata, dei coniugi o del coniuge titolare del patrimonio familiare. Risulta così che nel caso di costituzione di dote o di patrimonio familiare da parte di un terzo, il vincolo deve essere trascritto a parte, indipendentemente dalla trascrizione a favore della dotata o del coniuge beneficiario del patrimonio familiare». (R. R., n. 5).

2. a) Gli atti di *costituzione del patrimonio familiare* per testamento devono essere trascritti d'ufficio a cura del conservatore contemporaneamente all'acquisto per causa di morte. (*terzo comma, aggiunto nel testo definitivo*).

Gli atti di costituzione del patrimonio familiare formano oggetto di annotazione secondo le disposizioni dei libri fondiari agli effetti previsti dalle disposizioni del nuovo codice (art. 231, *disposiz. transitorie*; R. D. 30 marzo 1942); *v. nota sotto il detto art. 231*.

b) L'annotazione del vincolo dotale e della comunione dei beni tra coniugi previste dall'art. 19 lett. c) della legge sui libri fondiari o l'omissione dell'annotazione medesima, producono dal giorno dell'entrata in vigore del codice (21 aprile 1942) gli effetti di questo stabiliti (art. 231, *disposiz. transitorie*; R. D. 30 marzo 1942 cit) *v. nota sotto lo stesso art. 9*.

c) Le trascrizioni e annotazioni di vincolo previste dal codice e dalle disposizioni di attuazione di esso, quando si tratta di rendite del debito pubblico o di altri beni per i quali leggi speciali stabiliscono determinate forme di pubblicità, si eseguono con l'osservanza di dette leggi (art. 253, *disposiz. attuaz.*; R. D. 30 marzo 1942 cit).

Art. 2648. — *Accettazione di eredità e acquisto di legato.*

Si devono trascrivere l'accettazione dell'eredità che importi acquisto dei diritti enunciati nei numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 2643 o liberazione dai medesimi e l'acquisto del legato che abbia lo stesso oggetto.

La trascrizione dell'accettazione dell'eredità si opera in base alla dichiarazione del chiamato all'eredità, contenuta in un atto pubblico ovvero in una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.

Se il chiamato ha compiuto uno degli atti che importano accettazione tacita dell'eredità, si può richiedere la trascrizione sulla base di quell'atto, qualora esso risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.

La trascrizione dell'acquisto del legato si opera sulla base di un estratto autentico del testamento.

(Art. 1933, c. c.).

1. Il codice del 1865 si limitava, quanto agli atti *mortis causa*, a disporre (nell'art. 1933, n. 2) la trascrizione delle dichiarazioni di accettazione d'eredità con beneficio d'inventario.

L'art. 364 del progetto di riforma disponeva che dovesse essere trascritto l'atto in cui alcuno accetta un'eredità o un legato che importino acquisto di diritti o liberazione relativi alla proprietà di beni immobili, di diritti di usufrutto, uso, e abitazione, o del concedente e dell'enfiteuta, soggiungendo che se l'erede o il legatario avesse fatto, riguardo agli immobili ereditari alcuno degli atti di cui ai precedenti art. 357, 360 e 361, o consentito ipoteche o fatto rinunzia all'eredità, qualunque interessato potesse, sulla base di tale atto, far trascrivere l'accettazione che essi importano o presuppongono, senza bisogno di presentare l'atto formale di accettazione fatta dall'erede legatario. Ed in proposito così si esprimeva la relazione della Commissione Reale (p. 157): «

« Quanto agli atti *causa mortis*, anche nel sistema germanico ed austriaco la pubblicità non è ordinata, nè poteva esserlo, con gli stessi effetti che per gli atti fra vivi, di far cioè dipendere da essa l'acquisto della proprietà e del diritto reale. Tanto meno poteva tale efficacia attribuirsi presso di noi alla trascrizione degli atti *causa mortis*, perchè, a parte la questione se l'acquisto del diritto ereditario avvenga *ipso jure* o in seguito all'accettazione, come ora prescrive l'art. 3 del progetto sul libro III (Successioni e donazioni), è certo che l'accettazione retroagisce al momento dell'apertura della successione (art. 933 cod. civ. e art. 3 detto progetto). Per quanto poi concerne il legato, non si potrebbe ordinarne la trascrizione come *modus acquirendi*, senza prima abolire il principio tradizionale dell'acquisto immediato della proprietà nei legati di specie (art. 863 e 865 cod. civ. e art. 243 del citato progetto). E' parso quindi oppor-

tuno mantenere le disposizioni contenute nel precedente disegno *SOIALOJA* con la sanzione generica e indiretta dell'art. 10, in applicazione del quale non possono trascriversi gli atti compiuti dall'erede o legatario nè iscriversi ipoteche a suo carico, se prima non si renda pubblico l'acquisto dell'eredità o del legato.

«Giovà però avvertire che nel nuovo sistema tale sanzione acquista una maggiore efficacia di quella che prima non avesse, giacchè si trasforma in una vera sanzione d'indisponibilità dei beni ereditari, in quanto, non bastando più il consenso a trasferire la proprietà, l'impossibilità di trascrivere gli atti dispositivi compiuti dall'erede o legatario fino a quando non abbia trascritto il suo titolo, equivale a sospensione temporanea dell'esercizio da parte di costui della facoltà di disporre.

«E così anche presso di noi, come nel diritto germanico e austriaco, la pubblicità diviene condizione per l'acquisto del diritto reale negli atti tra vivi, e condizione per l'esercizio del diritto di disporre per gli atti *mortis causa*».

2. In seno alla Commissione delle assemblee legislative si era proposto di prescrivere la trascrizione anche dei testamenti pubblici, dei processi verbali di deposito dei testamenti olografi e di apertura e di pubblicazione di quelli segreti, degli atti di rinunzia, ecc. (*verb. n. 33*).

3. La relazione del Guardasigilli al Re Imperatore (n. 6) così si esprime in merito alle disposizioni dell'articolo in esame:

«E' noto che la pubblicità degli acquisti *mortis causa* era da lungo tempo auspicata dalla dottrina e dalla pratica. La legislazione fiscale aveva di fatto realizzato in buona parte questa esigenza, la quale trova nelle nuove disposizioni completa soddisfazione. A differenza della legge fiscale che impone la trascrizione del certificato di denuncia di successione, dei testamenti e, in genere, degli atti da cui risulta la qualità di erede o di legatario, l'articolo dispone che la pubblicità di un acquisto *mortis causa* si opera mediante la trascrizione dell'atto di accettazione, se si tratta di acquisto a titolo di erede, in correlazione al principio che l'eredità si acquista con l'accettazione art. 459 (libro delle successioni) e mediante la trascrizione di un estratto autentico del testamento, se si tratta di acquisto a titolo di legato, in correlazione al principio che non occorre, per acquistare il legato, alcun atto di accettazione (art. 649 (libro delle successioni). La disposizione in oggetto precisa poi quale sia il documento che deve essere trascritto anche riguardo alle ipotesi in cui l'acquisto dell'eredità risulti tacitamente da atti incompatibili con una volontà contraria.

«Quanto agli effetti della mancata trascrizione degli acquisti *mortis causa*, non era certo possibile, dato il nostro sistema successorio, nè applicare la disposizione dell'art. 2643, nè tanto meno subordinare l'acquisto all'adempimento delle forme di pubblicità. La sanzione della mancata pubblicità consiste unicamente nella inefficacia di ulteriori trascrizioni o iscrizioni a carico dell'acquirente *mortis causa* secondo la disposizione generale dell'art. 2650 che è sufficiente a realizzare lo scopo che il legislatore doveva proporsi».

4. La trascrizione del testamento o del certificato di denunciata

successione, eseguita a norma delle leggi anteriori, produce, dal giorno dell'entrata in vigore del codice (21 aprile 1942) gli stessi effetti che questo attribuisce alla trascrizione della accettazione dell'eredità. (Art. 228 *disposiz. transitorie*; R. D. 30 marzo 1942 cit.) v. note al detto art. 228.

Art. 2649. — *Cessione dei beni ai creditori.*

Deve essere trascritta, qualora comprenda beni immobili, la cessione che il debitore fa dei suoi beni ai creditori, perchè questi procedano alla liquidazione dei medesimi e alla ripartizione del ricavato.

Non hanno effetto, rispetto ai creditori, le trascrizioni o iscrizioni di diritti acquistati verso il debitore, se eseguite dopo che la cessione è stata trascritta.

1. Il nuovo codice regola nel libro delle obbligazioni (art. 1977-1986) il contratto di cessione dei beni ai creditori, col quale «il debitore inviterà i suoi creditori o alcuni di essi a liquidare tutte o alcune sue attività e di ripartirne il ricavato in soddisfacimento dei loro crediti», contratto che pur non essendo regolato nel codice del 1865, aveva avuto in pratica ripetute applicazioni ed era contemplato nella legge sulla tassa del registro.

L'articolo in esame, che anche esso non ha precedenti, dispone che la cessione deve essere trascritta quando abbia per oggetto beni immobili.

In proposito così si esprime la relazione del Guardasigilli al Re Imperatore (n. 7): «Una figura che, malgrado il silenzio della legge, ha avuto in pratica notevoli applicazioni, è la così detta cessione dei beni ai creditori, la cui ammissibilità nel nostro ordinamento è stata riconosciuta specie in base alla menzione che ne fa la legge sulle tasse di registro. Questo istituto è ora regolato dal libro delle obbligazioni che, prendendo partito nella controversia agitata in dottrina e in giurisprudenza, lo considera come un contratto che abilita i creditori a disporre dei beni ceduti, senza che ad essi sia trasferita la proprietà, e crea sui beni medesimi un vincolo di indisponibilità. Questa soluzione, alla quale la giurisprudenza era faticosamente arrivata ricostruendo l'istituto come un mandato assolutamente irrevocabile, doveva necessariamente trovare un addentellato in sede di trascrizione, per i casi in cui fra i beni ceduti vi fossero beni immobili. La trascrizione della cessione disposta dall'articolo serve a rendere inopponibili ai creditori gli atti di disposizione compiuti dal debitore e resi pubblici posteriormente. Il vincolo di indisponibilità è assoluto e incide non solo sulle alienazioni volontarie ma anche, ad esempio, sulle ipoteche legali e giudiziali iscritte dopo la trascrizione della cessione; il vincolo cede soltanto di fronte al pignoramento posto in essere dai creditori anteriori alla cessione e che ad essa non hanno partecipato, dato che il libro delle obbligazioni fa salva a tali creditori l'azione esecutiva sui beni che formarono oggetto della cessione».

2. La cessione dei beni ai creditori forma oggetto di annota-

zione secondo le disposizioni della legge sui libri fondiari agli effetti previsti dalle disposizioni del nuovo codice (art. 231 *disposiz. transitorie*; R. D. 30 marzo 1942 cit.) v. nota sotto l'art. 231 cit.

Art. 2650. — *Continuità delle trascrizioni.*

Nei casi in cui, per le disposizioni precedenti, un atto di acquisto è soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni o iscrizioni a carico dell'acquirente non producono effetto, se non è stato trascritto l'atto anteriore di acquisto.

Quando l'atto anteriore di acquisto è stato trascritto, le successive trascrizioni o iscrizioni producono effetto secondo il loro ordine rispettivo, salvo il disposto dell'art. 2644.

L'ipoteca legale a favore dell'alienante e quella a favore del dividente, iscritte contemporaneamente alla trascrizione del titolo di acquisto o della divisione, prevalgono sulle trascrizioni o iscrizioni eseguite anteriormente contro l'acquirente o il dividente tenuto al conguaglio.

1. L'art. 366 del progetto della Commissione Reale disponeva che in tutti casi in cui, per le disposizioni precedenti un atto di acquisto fosse soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni e iscrizioni a carico dell'acquirente *non potessero eseguirsi* se prima non fosse trascritto l'atto di acquisto. E' il principio della catena dei trapassi, cioè, della successione delle diverse trascrizioni — come s'esprimeva in seno alla Commissione delle assemblee legislative il relatore — principio già contemplato nel disegno di legge del Ministro Scialoja sulla trascrizione, il quale in proposito osservava che se non si arriva a stabilire la concatenazione della serie dei trapassi l'istituto delle trascrizioni viene meno al suo scopo.

In ciò il difetto del codice del 1865, al quale si volle rimediare con la su riferita disposizione.

Ma in seno alla Commissione delle Assemblee legislative il relatore ebbe a rilevare che l'art. 10 del citato progetto Scialoja era formulato nel senso che in tutti i casi in cui per le disposizioni precedenti un atto di acquisto è soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni e iscrizioni a carico dell'acquirente non *produceessero effetto* se non a condizione che venga trascritto l'atto di acquisto e in ogni caso senza pregiudizio delle ipoteche legali spettanti rispettivamente all'alienante ed ai dividendi coeredi e soci a termini dei numeri 1°, 2° dell'art. 1969 codice del 1865. Così che, secondo questa disposizione, la trascrizione dell'atto successivo poteva sempre essere eseguita, e la sua *efficacia* rimaneva subordinata alla condizione sospensiva che chi trascriveva portasse allora, o in seguito, la prova della trascrizione dell'atto precedente: verificatasi codesta condizione la trascrizione dell'atto successivo acquistava efficacia in riferimento alla data anteriore, la condizione avendo di per sè efficacia retroattiva.

La differenza fra i due sistemi — notava il relatore — è dunque molto importante e sostanziale, anche dal punto di vista pratico, perchè molte volte può avvenire che l'acquirente non abbia curato di accertare se la trascrizione dell'atto precedente sia avvenuta, oppure può accadere che la trascrizione dell'atto precedente sia ritardato per un inconveniente puramente transitorio: per esempio il difetto della denuncia fiscale di successione.

Se le trascrizioni posteriori non possono eseguirsi se prima non sia trascritto il precedente atto di acquisto, inconvenienti abbastanza gravi possono derivare perchè l'atto di trapasso perderà l'anteriorità della data. La data della trascrizione potrà infatti essere molto itardata, molto tempo potendo occorrere per provvedere alla regolarizzazione del precedente trapasso. (Veb. Comm. Ass. Legis. (diritti reali) p. 432).

Perciò venne preferito di seguire il progetto Scialoja, sul quale fu formulato l'articolo in esame.

2. «Una disposizione fondamentale — così la relazione del Guardasigilli al Re Imperatore (n. 8) — sulla economia della nuova disciplina della trascrizione, è quella dell'articolo in esame.

«Il difetto fondamentale della disciplina del vecchio codice consisteva certamente nella mancanza di continuità delle trascrizioni relative ad un medesimo bene. Nella impossibilità di assicurare direttamente tale continuità, si è cercato indirettamente di raggiungere lo scopo, disponendo che nei casi in cui per le disposizioni degli articoli precedenti un atto di acquisto è soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni o iscrizioni a carico dell'acquirente non producono effetto, se non è stato trascritto l'atto anteriore di acquisto. Per intendere la portata pratica di questa sanzione della mancata trascrizione di un atto di acquisto, bisogna tener presente che essa non si risolve affatto in un divieto di disporre fatto a colui che non ha trascritto il suo titolo. Questa conseguenza sarebbe stata in verità eccessiva e in netto contrasto con tutto il sistema. Colui che ha a suo favore un titolo di acquisto non reso pubblico può disporre del suo diritto, ma l'acquirente, se provvede soltanto a trascrivere il suo titolo e non quello del suo autore, compie una trascrizione inefficace, con la conseguenza che l'eventuale conflitto tra lui e un altro acquirente del medesimo autore non si può risolvere col criterio della priorità della trascrizione (art. 2644), ma con altri criteri estrinseci.

«E' da ritenersi che tale sanzione, con il pericolo che essa comporta per l'acquirente, rappresenterà uno stimolo sufficiente non solo a trascrivere il proprio titolo, ma anche a regolarizzare la situazione dei trasferimenti anteriori».

3. «La disposizione dell'articolo trova applicazione, in tutti i casi in cui un atto di acquisto è soggetto a trascrizione, ma assume speciale importanza per gli acquisti *mortis causa*, perchè è l'unica conseguenza che la legge ricollega al difetto di pubblicità dell'acquisto a titolo di erede o di legato. L'erede o il legatario, se pure in astratto ha il potere di disporre dei beni acquistati, di fatto ne potrà disporre difficilmente fino a che egli non abbia reso pubblico il suo acquisto» (*Relaz. cit.*).

4. « Si deve osservare che l'articolo commina non già la nullità delle trascrizioni o iscrizioni prese a carico dell'acquirente, ma solo la loro inefficacia temporanea. Può a prima vista sembrare che la sanzione avrebbe potuto essere resa più grave e consistere nella nullità delle trascrizioni successive (come era stato stabilito nel progetto Scialoja) o addirittura nel divieto fatto al conservatore di procedere alle trascrizioni medesime (come era stabilito del progetto della Commissione Reale). Ma in realtà tali soluzioni, se pure possono teoricamente apparire preferibili, non erano praticamente le più opportune.

« La nullità delle trascrizioni a carico dell'acquirente il cui titolo non fosse stato trascritto avrebbe portato a questa conseguenza: che, qualora fosse stata regolarizzata la situazione, le trascrizioni avrebbero dovuto essere rinnovate e quindi fra più acquirenti dal medesimo dante causa sarebbe stato preferito chi fosse riuscito per primo a rieseguire la trascrizione del suo titolo. Il che avrebbe reso possibili collusioni fra alienante e successivo acquirente a danno di un acquirente precedente dallo stesso alienante che avesse trascritto il suo titolo e si fosse trovato nella impossibilità di fatto di trascrivere anche il titolo del suo autore.

« D'altra parte, il divieto di eseguire trascrizioni contro una persona che non ha pubblicato il suo acquisto avrebbe dato luogo, oltre agli inconvenienti ora accennati, ad un inconveniente ancora più grave, e cioè a rendere giudice il conservatore della validità delle trascrizioni, costringendo costui ad un accertamento dell'esistenza della continuità delle trascrizioni, che spesso è delicato e comunque trascende i poteri e le funzioni del conservatore. Peraltro, la istituzione di un complesso meccanismo di controllo giurisdizionale si sarebbe risolta in un intollerabile impaccio alla libera circolazione dei beni.

« Invece il sistema seguito non presenta alcuno di tali inconvenienti. La trascrizione operata dall'acquirente contro l'alienante che non ha trascritto il suo titolo può di fatto eseguirsi, ma se essa non ha, come si è sopra rilevato, l'efficacia normale della trascrizione, ha tuttavia l'efficacia attenuata di una *prenotazione*. In tal modo, nel momento in cui venga trascritto l'atto di acquisto dell'alienante, le trascrizioni prese a suo carico acquistano automaticamente effetto secondo il loro ordine rispettivo, ossia secondo la loro data. Sì che fra due persone che dal medesimo dante causa hanno acquistato diritti fra loro incompatibili, la prevalenza si determina in base al criterio posto dall'art. 2644. Naturalmente, se prima che la situazione sia regolarizzata venga trascritto un atto di acquisto contro l'autore (A) di colui che non ha trascritto il suo titolo (B), quell'atto, ancorchè trascritto dopo la trascrizione dell'acquisto di un terzo (C) da colui che non ha trascritto il suo titolo (B), prevale a quest'ultimo, perchè in tal caso non entra più in giuoco la disposizione del secondo comma dell'art. in esame, bensì quella dell'art. 2644 (*Relaz. cit.*).

5. « Un'eccezione al secondo comma dell'articolo è stabilito nel terzo comma dello stesso articolo dove, riproducendosi con più corretta formulazione la regola già posta nell'art. 1942, secondo comma del codice del 1865, si stabilisce che l'ipoteca legale dell'alienante,

iscritta contemporaneamente alla trascrizione del titolo di acquisto, prevale sulle trascrizioni o iscrizioni eseguite anteriormente contro l'acquirente. Si è creduto di dover mantenere questa anomala efficacia retroattiva dell'ipoteca legale dell'alienante non solo per evidenti ragioni pratiche, ma anche perchè essa non è più in contrasto, come era invece per il codice del 1865, con i principi della pubblicità: essa invece si armonizza col principio dell'inefficacia delle trascrizioni o iscrizioni a carico di colui che non ha trascritto il suo titolo di acquisto, e importa solo una deroga alla efficacia di prenotazione che a quelle trascrizioni o iscrizioni è riconosciuta.

«E' parso inoltre necessario di estendere la regola che vale per l'ipoteca dell'alienante anche all'ipoteca legale a favore del convivente che ha diritto ai conguagli, perchè non da ora è stata rilevata la profonda analogia tra le due situazioni che non giustifica un diverso trattamento, e perchè il codice ormai dispone la trascrizione anche per gli atti di divisione». (*Relaz. cit.*).

La disposizione dell'ultimo comma dell'articolo in esame, relativo all'ipoteca legale a favore del convivente non si applica alle divisioni stipulate prima dell'entrata in vigore del codice (21 aprile 1942), ancorchè trascritte successivamente (art. 229 *disposiz. transitorie*; R. D. 30 marzo 1942, *cit.*) v. nota sotto l'art. 229 del detto decreto.

Art. 2651. — *Trascrizione di sentenze.*

Si devono trascrivere le sentenze da cui risulta estinto per prescrizione o acquistato per usucapione ovvero in altro modo non soggetto a trascrizione uno dei diritti indicati dai numeri 1, 2, e 4 dell'art. 2643

1. L'art. 365 del progetto della Commissione Reale stabiliva che dovesse essere trascritta la sentenza di cui risultasse acquistata per prescrizione o per altro titolo alcuno dai diritti indicati nei nn. 1 e 2 del precedente al. 357.

Il codice del 1865 non assoggettava a trascrizione la sentenza da cui risultasse acquistato per prescrizione alcuno dei diritti su indicati. La Commissione delle Assemblee legislative, su proposta del relatore, suggerì di sostituire la formula della disposizione, con l'altra: «devono trascriversi le sentenze di cui risulti acquistato, modificato o estinto, uno dei diritti indicati nei nn. 1 e 2 dell'articolo 357 in forza di un titolo non trascritto o per prescrizione» in considerazione che l'art. 357 del progetto comprendeva anche gli atti che modificano o estinguono diritti (verb. n. 34). Nel comporre l'articolo in esame la norma è stata meglio formulata nei termini che vi si leggono e la relazione del Guardasigilli (n. 9) così la illustra.

«Il codice del 1865 non prevedeva alcuna forma di pubblicità per le sentenze da cui risulti estinto per prescrizione ovvero acquistato per usucapione o altrimenti a titolo originario un diritto reale immobiliare.

«L'art. 2651 ne dispone invece la trascrizione, senza peraltro indicare le conseguenze che discendono dalla mancata osservanza della

formalità e anzi mostrando chiaramente, data la sua collocazione, che per le ipotesi in esso previste non trova applicazione la disposizione dell'art. 2650.

« In realtà è parso che in tali ipotesi siano sufficienti le sanzioni poste dalla legge fiscale, dato che non sarebbe stato opportuno ricogliere conseguenze di diritto sostanziale alla mancanza di trascrizione delle sentenze indicate nell'art. 2651.

« Se, infatti, si fosse voluto applicare anche all'acquisto per usucapione, che è l'ipotesi di gran lunga più rilevante fra quelle previste nell'articolo in esame la sanzione dell'inefficacia delle trascrizioni o iscrizioni prese contro l'usucapiente sino a che non fosse trascritta la sentenza che la dichiara, si sarebbe dato un colpo assai grave all'istituto dell'usucapione, che invece nel nostro ordinamento ha un'importanza fondamentale. Infatti colui che ha acquistato per usucapione sarebbe costretto, per avere la libera disponibilità di fatto del suo diritto, di provocare l'accertamento giurisdizionale dell'acquisto nei confronti di colui che per effetto dell'usucapione ha perduto il suo accertamento anche quando il suo diritto non subisce alcuna contestazione, e per di più un giudizio nei confronti di persone che possono essere ignote e a distanza di molti anni dal giorno in cui l'usucapiente ha cominciato a possedere in violazione del diritto del proprietario, non sarebbe stato certo molto opportuno, anche a prescindere dal fatto che l'usucapione è un modo di acquisto che ha in sé, nel prolungato esercizio del diritto, la sua virtù e la sua ragione d'essere, e che quindi non può essere condizionato, neppure sotto il profilo della disponibilità di fatto della cosa, a una pronuncia giudiziale che ne accerti il compimento.

« Le medesime ragioni valgono per i casi in cui un diritto reale sia estinto per prescrizione o in cui un diritto venga acquistato a titolo originario (es. accessione) ».

2. Il citato art. 365 del progetto della Commissione Reale aggiunge al progetto Scialoja un capoverso, col quale era disposto che restassero sempre salvi i diritti acquistati dai terzi verso il vero proprietario anteriormente alla pubblicazione della domanda od eccezione tendente a far dichiarare verificata la prescrizione acquisitiva. E la relazione sul progetto (p. 162) osservava in proposito che la disposizione del progetto Scialoja, che stabiliva doversi rendere pubbliche le sentenze dichiaranti avvenuto l'acquisto di immobili o di diritti reali immobiliari per prescrizione o per altro titolo non trascritto, non fosse bastevole « ad eliminare un grave inconveniente che si può verificare, perchè, secondo l'opinione dominante anche presso di noi, il compimento della prescrizione ha efficacia retroattiva, epperò i diritti concessi dal *dominus* non possessore devono cedere di fronte ai diritti costituiti dal *non dominus*, ove a favore di costui venga in seguito a verificarsi la prescrizione: soluzione quanto mai iniqua, che sacrifica coloro che acquistano da chi aveva il potere di disporre di fronte a coloro che acquistano da chi a quel momento tale potere non aveva ».

Ma nel comporre l'articolo in esame il capoverso non fu mantenuto, e la relazione del Guardasigilli al Re Imperatore (n. 9) così ne dà ragione: « Tanto meno poi è parso opportuno riprodurre la norma esistente nel progetto della Commissione Reale per cui erano

fatti salvi i diritti acquistati dai terzi verso il vero proprietario anteriormente alla pubblicazione della domanda o dell'eccezione tendente a far dichiarare verificata l'usucapione. Una tale disposizione avrebbe annullato praticamente l'efficacia dell'usucapione, perchè avrebbe costretto colui che ha usucapito a iniziare in ogni caso un giudizio per l'accertamento del suo acquisto per evitare il pericolo che, malgrado l'avvenuta usucapione, l'*ex dominus* potesse ancora costituire diritti sulla cosa. Le esigenze della pubblicità avrebbero così annullato un'altra fondamentale esigenza, che è quella di non attenuare l'efficacia dell'usucapione, la quale resta sempre il mezzo migliore per rimediare alle inevitabili lacune del nostro sistema di pubblicità ».

3. « Resta invece, aperto — soggiunge la stessa relazione — la questione, che, peraltro, non andava risolta in questa sede, della sorte che i diritti costituiti dal vero proprietario prima del verificarsi dell'usucapione, hanno nel momento in cui l'usucapione si è compiuta ».

Art. 2652. — *Domande riguardanti atti soggetti a trascrizione - Effetti della relative trascrizioni rispetto ai terzi.*

Si devono trascrivere, qualora si riferiscano ai diritti menzionati nell'art. 2643, le domande giudiziali indicate dai numeri seguenti agli effetti per ciascuna di esse previsti:

1) le domande di risoluzione dei contratti e quelle indicate dal secondo comma dell'art. 648 e dall'ultimo comma dell'art. 793 le domande di rescissione, le domande di revocazione delle donazioni, nonchè quelle indicate dall'art. 524.

Le sentenze che accolgono tali domande non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;

2) le domande dirette a ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre.

La trascrizione della sentenza che accoglie la domanda prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda.

3) le domande dirette a ottenere l'accertamento giudiziale della sottoscrizione di scritture private in cui si contiene un atto soggetto a trascrizione o a iscrizione;

La trascrizione o l'iscrizione dell'atto contenuto nella scrittura produce effetto dalla data in cui è stata trascritta la domanda;

4) le domande dirette all'accertamento della simulazione di atti soggetti a trascrizione.

La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;

5) le domande di revoca degli atti soggetti a trascrizione, che siano stati compiuti in pregiudizio dei creditori.

La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;

6) le domande dirette a far dichiarare la nullità o a far pronunciare l'annullamento di atti soggetti a trascrizione e le domande dirette a impugnare la validità della trascrizione.

Se la domanda è trascritta dopo cinque anni dalla data della trascrizione dell'atto impugnato, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati a qualunque titolo dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda. Se però la domanda è diretta a far pronunciare l'annullamento per una causa diversa dall'incapacità legale, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, anche se questa è stata trascritta prima che siano decorsi cinque anni dalla data di trascrizione dell'atto impugnato, purchè in questo caso i terzi abbiano acquistato a titolo oneroso.

7) le domande con le quali si contesta il fondamento di un acquisto a causa di morte.

Salvo quanto è disposto dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 534, se la trascrizione della domanda è eseguita dopo trascorsi cinque anni dalla data della trascrizione dell'acquisto, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi di buona fede che, in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, hanno a qualunque titolo acquistato diritti da chi appare erede o legatario;

8) le domande di riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima.

Se la trascrizione è eseguita dopo dieci anni dall'apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;

9) le domande di revocazione e quelle di opposizione di terzo contro le sentenze soggette a trascrizione per le cause previste dai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 del codice di procedura civile e dal secondo comma dell'art. 404 dello stesso codice.

Se la domanda è trascritta dopo cinque anni dalla trascrizione della sentenza impugnata, la sentenza che l'accoglie non pregiudica

i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda.

(Art. 1933, c. c.).

1. « Uno degli aspetti essenziali di un ben ordinato sistema di pubblicità consiste nella protezione dei terzi acquirenti di fronte all'eventualità che venga meno il diritto del loro autore. Il codice del 1865 aveva a tal proposito uno spunto assai felice nell'art. 1933, che disponeva la trascrizione delle domande di rescissione, di revocazione e di risoluzione contemplate in varie disposizioni di legge, le quali a loro volta facevano salvi i diritti dei terzi che avevano acquistato il loro diritto anteriormente alla trascrizione della domanda. La pubblicità di tali domande aveva in tal modo un effetto conservativo per colui che impugnava un determinato acquisto e, d'altra parte, i terzi che avevano acquistato anteriormente alla trascrizione delle domande erano al sicuro contro ogni attacco al titolo del loro autore.

« Utilizzando questo spunto, l'articolo in esame detta una precisa disciplina in ordine alle domande dirette a far venir meno un acquisto, risolvendo così in ciascun caso il conflitto fra colui che propone l'impugnativa e il terzo acquirente dalla persona il cui titolo venga impugnato. Per ogni categoria di domande è disposto l'effetto sostanziale che segue dalla loro trascrizione, e quindi le varie categorie vanno esaminate separatamente. Si possono tuttavia fare alcune osservazioni generali.

a) « Va anzitutto tenuto presente che, per intendere la portata della norma contenuta nell'articolo, bisogna aver riguardo anche alla nuova disciplina dettata nel libro delle obbligazioni, con la quale le disposizioni di quest'articolo sono strettamente coordinate.

b) « In secondo luogo va rilevato che la risoluzione del conflitto tra colui che propone un'impugnativa e gli aventi causa dalla persona contro la quale l'impugnativa è diretta, è fondata in ogni caso, se non sempre esclusivamente, sulla priorità della trascrizione. E' vero che per il codice del 1865 si riteneva dalla dottrina prevalente che il conflitto dovesse risolversi indipendentemente dalla trascrizione del titolo da parte del terzo acquirente, per modo che la trascrizione delle domande non pregiudicava coloro che avevano un titolo anteriore se pure non reso pubblico, ma è sembrato più opportuno, in conformità al voto espresso dalla stessa dottrina che seguiva per il diritto costituito la tesi opposta, condizionare la tutela dei terzi acquirenti alla trascrizione del loro titolo. In tal modo si crea un ulteriore e assai efficace stimolo a trascrivere e d'altra parte si tutelano le legittime aspettative di colui che propone l'impugnativa e trascrive la relativa domanda e si evitano collusioni fra la persona contro la quale la domanda è proposta e i terzi.

« L'obiezione che può formularsi, che, cioè, in questi casi la trascrizione non adempie più alla sua funzione di risolvere il conflitto tra più acquirenti da un medesimo autore, perchè colui che propone l'impugnativa non è un avente causa da colui contro il quale è proposta, ma è deviata verso una funzione diversa, se può avere pregio *de iure condito*, si rivela *de iure condendo* viziata da un presupposto aprioristico, dal presupposto cioè che solo quella ora indicata debba

essere la funzione esclusiva della trascrizione. Il che invece non è, se il legislatore ritiene di dovere realizzare, attraverso l'istituto della pubblicità, altre esigenze, oltre quella di risolvere conflitti tra più acquirenti da un medesimo dante causa».

2. Il codice del 1865 nell'art. 1933 limitava, quanto alle domande, l'obbligo della trascrizione soltanto a quelle di revocazione, di rescissione e di risoluzione indicate negli art. 1080, 1088, 1235, 1308, 1511, 1553 e 1787 codice stesso.

Il nuovo codice, nell'articolo in esame, elenca ben nove categorie di domande:

A) «La prima categoria di domande soggette a trascrizione è quella delle domande di risoluzione dei contratti, delle domande di risoluzione di una disposizione testamentaria o di una donazione per inadempimento dell'anere che sia stato apposto dal testatore o dal donante (articoli 648 e 793 (libro delle successioni) delle domande rescissione dei contratti per causa di lesione (secondo le norme generali contenute nel libro delle obbligazioni) e della divisione per lesione *ultra quartum* (art. 763: (libro delle successioni), delle domande di revocazione delle donazioni per ingratitudine o per sopravvenienza di figli (art. 808: id.) delle domande d'impugnativa della rinunzia all'eredità fatta in pregiudizio dei creditori (art. 524: id.).

«In tutte queste ipotesi sono salvi i diritti acquistati dai terzi in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda. Questa regola, di cui appare subito la maggiore ampiezza rispetto a quella del codice del 1865, è in armonia con le disposizioni degli altri libri.

«Si deve tener presente infatti: che, secondo la disciplina dettata nel libro delle obbligazioni, la risoluzione per inadempimento non si ha in nessun caso effetto retroattivo rispetto ai terzi, e che perciò la medesima regola non poteva non applicarsi a quelle ipotesi di risoluzione per inadempimento che la legge prevede per le disposizioni testamentarie modali e per le donazioni modali; che la regola della irretroattività della pronuncia di rescissione, già riconosciuta dal codice del 1865, è stabilita in via generale dal libro delle obbligazioni e non può non applicarsi alla rescissione della divisione; che per la revocazione delle donazioni l'effetto non retroattivo è già disposto nell'art. 808; che infine, per quanto riguarda la domanda d'impugnativa della rinunzia all'eredità, non poteva estendersi la disciplina che il n. 5 dell'art. 2652 detta per le domande di revoca degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori, perchè, come è noto, l'art. 524 prescinde dal requisito della frode del rinunziante, ma non pone alcuna condizione per la tutela di coloro che hanno acquistato diritti da colui che ha accettato l'eredità al posto del rinunziante.

«Nelle ipotesi previste nel n. 1 la tutela dei terzi dipende solo dall'anteriorità della trascrizione, indipendentemente dalla loro buona o mala fede. Questo principio corrisponde a quello che, in limiti più ristretti di applicazione, era accolto dal codice del 1865 ed è la logica conseguenza del fatto che in quelle ipotesi la causa impugnativa è estrinseca e successiva all'atto impugnato e perciò sarebbe un non senso porre il problema della condizione soggettiva dei terzi ac-

quirenti da colui il cui asquisto venga a cadere per risoluzione, rescissione o revocazione». (R. R., n. 11).

B) La seconda categoria di domande soggette a trascrizione è quella delle domande dirette a ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre.

Il nuovo codice ammette, realizzando un'antica aspirazione della dottrina e della pratica, la eseguibilità in forma specifica dei contratti preliminari e in generale dell'obbligo, legale o convenzionale, di concludere un contratto. Per rendere efficiente questa norma e per realizzare il principio che gli effetti sostanziali della sentenza retroagiscono al momento della domanda, il n. 2 dell'articolo sottopone a trascrizione la domanda diretta a ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre e stabilisce che la trascrizione della sentenza, che tiene luogo del contratto definitivo, prevale sulle trascrizioni e iscrizioni seguite contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda. «Così rimangono salvi i diritti acquistati e resi pubblici dai terzi prima della trascrizione della domanda, mentre non sono opponibili a colui che ha ottenuto la sentenza i diritti resi pubblici dai terzi dopo la trascrizione della domanda. Il che, oltre che essere conforme alla logica del sistema, tende ad evitare facili collusioni tra il promittente e i terzi, che potrebbero aver luogo *medio tempore* e contro le quali l'attore non avrebbe altro rimedio che l'esperimento, non sempre di esito sicuro, dell'azione revocatoria». (R. R., n. 12).

C) La terza categoria di domande soggette a trascrizione è quella delle domande dirette a ottenere l'accertamento giudiziale della sottoscrizione di scritture private che contengono un atto soggetto a trascrizione o ad iscrizione.

«Un problema pratico che si era presentato più volte all'esame della giurisprudenza era quello relativo alle domande dirette ad ottenere l'accertamento giudiziale della sottoscrizione di scritture private che non possono essere trascritte per il difetto di autenticazione delle firme. Secondo il codice del 1865 la trascrizione di siffatte domande, per quanto fosse obbligatorio ai termini della legge fiscale, non poteva avere alcun effetto sostanziale. Il che era tanto iniquo che la giurisprudenza aveva più volte forzato le barriere del sistema positivo. Il n. 3 dell'art. 9, disponendo la trascrizione di tali domande e riconoscendo effetto retroattivo al giorno di tale trascrizione alla trascrizione dell'atto contenuto nella scrittura privata giudizialmente accertata, consacra legislativamente quella tendenza giurisprudenziale, ispirata a indeclinabili esigenze pratiche». (R. R., n. 13).

D) E) La quarta e quinta categoria di domande soggette a trascrizione è quella delle domande dirette all'accertamento della simulazione di atti soggetti a trascrizione, e di domande di revoca degli atti soggetti a trascrizione che siano stati compiuti in pregiudizio dei creditori.

«Gli effetti che i nn. 4 e 5 dell'articolo ricollegano alla trascrizione delle domande dirette all'accertamento della simulazione e

di quelle dirette alla revoca degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori, sono in armonia con le regole sulla simulazione, contenute nel libro delle obbligazioni, e con quelle sull'azione revocatoria, contenute in questo libro.

« Per la *simulazione* il nuovo codice (art. 1415) pone chiaramente il principio, che dopo molti sforzi la dottrina aveva ricavato dall'art. 1319 del codice del 1865, per cui la simulazione è inopponibile ai terzi di buona fede che hanno acquistato diritti, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, dal titolare apparente. Siffatta tutela dei terzi di buona fede andava però coordinata con i principi della trascrizione, di guisa che la tutela dei terzi che hanno acquistato diritti sugli immobili dal titolare apparente è subordinata alla duplice condizione della loro buona fede e della pubblicazione del loro acquisto anteriormente alla trascrizione della domanda diretta all'accertamento della simulazione.

« Per quanto riguarda invece l'*azione revocatoria*, a quelle due condizioni si aggiunge quella dell'onerosità dell'acquisto, dato che per l'articolo 2091 del codice le conseguenze della inefficacia dell'atto sono estese anche ai subacquirenti, salvo il caso che essi abbiano acquistato in buona fede o a titolo oneroso. (R. R., n. 14).

F) La *sesta categoria* di domande soggette a trascrizione è quella delle *domande dirette a far dichiarare la nullità o a far pronunciare l'annullamento di atti soggetti a trascrizione e delle domande dirette a impugnare la validità della trascrizione*.

« Una decisa innovazione ai principi tradizionali è contenuta nel n. 6 dell'articolo, dove si disciplinano gli effetti della trascrizione delle domande dirette a far dichiarare la nullità o a far pronunciare l'annullamento di un atto o della trascrizione di esso.

a) « Per il codice del 1865 la nullità e l'annullamento di un negozio giuridico avevano effetto retroattivo senza limitazione alcuna, anche nei confronti dei terzi acquirenti da colui contro il quale fosse fatto valere il vizio dell'atto. Il nuovo codice ha attenuato alquanto il rigore di tale retroattività, disponendo (art. 1445) che nei casi di annullamento di un contratto per cause diverse dell'incapacità legale, sono salvi i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede. Questa regola, ispirata all'esigenza di tutelare le legittime aspettative dei terzi, non vale però nè per la nullità in senso tecnico, dato il carattere radicale di questa, nè per l'annullamento pronunciato per causa d'incapacità legale, essendo questa uno stato che i terzi possono in ogni tempo facilmente conoscere.

« Per quanto dunque riguarda l'annullamento di un atto per cause diverse dall'incapacità legale, il n. 6 dell'articolo si limita da una parte a mettere in armonia, per gli atti soggetti a trascrizione, la regola contenuta in tema di obbligazioni con i principi della trascrizione, subordinando cioè la tutela dei terzi anche alla preventiva trascrizione del loro titolo, e dall'altra a estendere quella regola anche agli atti non contrattuali. Siffatta estensione peraltro è anch'essa una conseguenza del sistema, perchè nel nuovo codice (art. 1324) è

stato consacrato il principio che le norme sui contratti sono applicabili, di regola, anche agli atti unilaterali tra vivi aventi carattere patrimoniale. L'estensione invece non riguarda gli atti *mortis causa* per i quali il n. 7 dello stesso articolo detta una completa disciplina.

« Invece la norma contenuta nel n. 6 dell'articolo in relazione alla nullità di un atto, al suo annullamento per incapacità legale e alla nullità della trascrizione, innova profondamente sul sistema tradizionale e non trova alcun addentellato negli altri libri del codice. Essa attenua notevolmente l'efficacia retroattiva di quelle cause di invalidità, perchè fa salvi i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, se questa è trascritta dopo cinque anni dalla data della trascrizione dell'atto impugnato. Questa norma, già contenuta nei precedenti progetti di riforma, vuole realizzare l'esigenza di tutelare i terzi che si sono fidati di una situazione apparentemente legittima, attraverso un espediente che ricorda in un certo senso la così detta usucapione tavolare già ammessa e regolata dal codice austriaco. Rispetto ai terzi di buona fede, che ignoravano cioè la causa di nullità o dell'annullamento gli effetti della dichiarazione di nullità o dell'annullamento non operano se l'impugnativa proposta è resa pubblica decorso un quinquennio dalla trascrizione dell'atto che s'impugna. Questo termine è certamente un *termine di scadenza* e non di prescrizione, onde non è soggetto a cause di interruzione e di sospensione ». E ciò anche se la domanda è stata trascritta prima che siano decorsi 5 anni dalla data di trascrizione dell'atto impugnato, purchè in questo caso i terzi abbiano acquistato a titolo oneroso.

b) « Per l'applicazione di questa norma non si richiede che colui contro il quale è proposta l'impugnativa abbia avuto il possesso della cosa a cui l'atto si riferisce. Nè sarebbe stato opportuno richiedere tale condizione, perchè la norma non ha riguardo alla situazione di colui contro il quale la domanda è proposta, ma a quella dei terzi che in buona fede hanno da esso acquistato, e che hanno fondato le loro legittime aspettative sulle risultanze dei pubblici registri e sul fatto che il titolo del loro autore non appariva contestato.

c) « Quanto alla *durata del termine* si è stabilito quello di *cinque anni*, malgrado che si sia mantenuto, il termine decennale per l'usucapione abbreviata. In realtà i due termini non sono interdipendenti, dato che i due istituti hanno presupposti e finalità diversi. Infatti, mentre l'usucapione abbreviata vuole essere una tutela del possesso di buona fede, la decadenza stabilita dal n. 6 dell'articolo è una tutela dell'affidamento che i terzi legittimamente ripongono nelle situazioni risultanti dai registri immobiliari. D'altra parte, se si fossero unificati i due termini, la portata pratica della norma sarebbe stata molto meno rilevante, perchè esso si sarebbe risolta spesso in un inutile doppione dell'usucapione.

d) « Risulta infine chiaramente dalla formulazione della norma che la tutela di buona fede per il decorso del quinquennio trova la sua applicazione anche nelle ipotesi di annullamento per causa diversa

dall'incapacità legale, quando si tratta di un terzo che abbia acquistato in buona fede ma a titolo gratuito.

« In conclusione, la disposizione ora illustrata rappresenta una deviazione certo grave rispetto al principio tradizionale per cui *resoluto iure dantis resolvitur et ius accipientis*, ma questa deviazione, oltre che largamente giustificata da ragioni pratiche e principalmente dall'esigenza di garantire la sicurezza della circolazione dei beni, è in armonia coi criteri direttivi segnati dal nuovo codice che della tutela della buona fede e delle legittime aspettative dei terzi ha fatto un principio generale, indubbiamente più consoni ai bisogni della nostra epoca », (R. R., n. 15).

c) V. art. 227 *disposizioni transitorie* (R. D. 30 marzo 1942, cit.).

G) La *settima categoria delle domande soggette a trascrizione è quella delle domande con le quali si contesta il fondamento di un acquisto a causa di morte.*

« La posizione dei terzi che hanno acquistato diritti dall'erede o dal legatario apparente nei confronti dell'erede vero è un problema cui già il codice del 1865 non era rimasto insensibile. Infatti l'art. 933 di quel codice faceva salvi i diritti acquistati a titolo oneroso nei confronti dell'erede apparente da terzi di buona fede. L'art. 534, terzo comma, del nuovo codice, sostanzialmente riproducendo l'art. 933 del codice anteriore ha provveduto per questo riguardo a subordinare la tutela dei terzi all'osservanza delle forme di pubblicità. Infatti, secondo tale disposizione, la salvezza dei diritti acquistati nei confronti dell'erede apparente dipende non solo dalla buona fede del terzo e dal carattere oneroso del suo acquisto, ma dalla preventiva trascrizione dell'acquisto del terzo rispetto alla trascrizione della domanda di petizione dell'eredità. Accanto a questa ipotesi la legge (n. 7), per le medesime ragioni illustrate a proposito delle domande di annullamento, considera l'ipotesi in cui il terzo acquista dal legatario apparente (ipotesi nella quale non trova applicazione il ricordato articolo 534) e quella in cui il terzo acquista a titolo gratuito dall'erede apparente. Per tali ipotesi il regolamento è lo stesso di quello indicato al numero precedente. Se la domanda diretta a contestare il fondamento dell'acquisto a causa di morte è resa pubblica dopo cinque anni dalla data della trascrizione dell'accettazione dell'eredità o dell'acquisto del legato, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto reso pubblico anteriormente alla trascrizione della domanda.

« Valgono, a giustificazione della soluzione accolta, le considerazioni fatte al numero precedente ». (R. R., n. 16).

V. art. 227 *disposizioni transitorie*, (R. D. 30 marzo 1942, cit.).

H) L'*ottava categoria delle domande soggette a trascrizione è quella delle domande di riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima.*

« Un problema diverso, per quanto analogo da un punto di vista pratico, è quello che si pone per le domande dirette a ottenere la riduzione delle donazioni o delle disposizioni testamentarie lesive della riserva. E' noto che l'azione di riduzione ha, col concorso di determinate condizioni, efficacia reale, opera cioè nei confronti degli aventi causa dal donatario o dal beneficiario di una disposizione testamen-

taria (art. 563 nuovo codice). Tali aventi causa non sono tutelati che dalla prescrizione estintiva dell'azione di riduzione, che decorre dal giorno dell'apertura della successione. Infatti per essi non può operare, secondo l'avviso della nostra prevalente dottrina, l'usucapione decennale, e d'altra parte, per quanto riguarda gli aventi causa da colui che è stato istituito erede con una disposizione riducibile per lesione di legittima, non si applica la norma relativa agli acquisti a titolo oneroso dall'erede apparente.

« E' parso perciò opportuno di conciliare le due opposte esigenze, della tutela del legittimario da un lato e della tutela delle legittime aspettative dei terzi acquirenti dall'altro escludendo l'efficacia reale dell'azione di riduzione nei confronti dei terzi acquirenti a titolo oneroso nel caso in cui la domanda di riduzione sia trascritta dopo un decennio dall'apertura della successione. A differenza delle ipotesi previste nei nn. 6 e 7 dell'articolo, qui il termine è di dieci anni. La maggiore lunghezza del termine si spiega non solo per la necessità di dare un'efficace tutela alle ragioni del legittimario ma anche perchè spesso è difficile l'accertamento della lesione di legittima. Nè si può dire che l'utilità della norma è ormai evanescente dato che, secondo il nuovo codice, il diritto di chiedere la riduzione si prescrive, come tutti i diritti, in dieci anni (art. 2496, perchè il termine stabilito dal n. 8 dell'art. in esame è un termine di decadenza e non di prescrizione.

« Per evidenti ragioni la tutela dei terzi acquirenti opera solo se il loro acquisto è a titolo oneroso; non è invece richiesta la loro buona fede, dato che quasi mai i terzi sono in condizione di valutare se la donazione o la disposizione testamentaria a favore del loro dante causa sia o meno riducibile ». (R. R., n. 17).

V. art. 227 *disposizioni transitorie*. (R. D. 30 marzo 1942, cit.).

I) « *L'ultima categoria di domande contemplate dall'articolo comprende le domande di revocazione di opposizione di terzo contro le sentenze soggette a trascrizione*. Si è così ripristinata una norma che esisteva nel progetto Scialoja e che era stata invece soppressa nel progetto della Commissione Reale.

« Gli effetti sostanziali che derivano dalla norma in oggetto sono analoghi a quelli illustrati per le precedenti ipotesi. Non pare dubbio che la posizione di coloro che in buona fede hanno acquistato diritti da chi aveva a suo favore un titolo consistente in una sentenza trascritta e passata in giudicato, debba essere considerato con speciale riguardo di fronte al rimedio straordinario della revocazione e della opposizione di terzo, quando per la proposizione di tali mezzi d'impugnativa non vi è un termine che decorra da un *dies a quo* prestabilito. Infatti il n. 9 dell'articolo non considera le domande di revocazione per errore di fatto o per contraddittorietà di giudicati (art. 395 nn. 4 e 5 cod. proc. civ.), perchè per queste si deve osservare il termine per l'appello, ossia un termine breve e perentorio ». (R. R., n. 18).

V. art. 2654 (*annotazione*).

3. La trascrizione delle domande giudiziali previste dall'articolo in esame e dal successivo articolo 2653, anche se eseguita prima dell'entrata in vigore del codice (21 aprile 1942) non pregiudica in nessun caso i diritti acquistati dai terzi prima di tale entrata in vigore se essi erano fatti salvi dalle leggi anteriori (art. 226, *disposiz. tran-*

sitorie) v. nota sotto l'art. 226 R. D. 30 marzo 1942, cit. V, anche art. 227 dello stesso decreto. Le domande stesse formano oggetto di annotazione secondo le disposizioni della legge sui libri fondiari agli effetti disposti dall'articolo in esame, in quanto non sono incompatibili con gli effetti stabiliti dalla legge sui libri fondiari (art. 231, *disposiz. transitorie cit.*).

Art. 2653. — *Altre domande e atti soggetti a trascrizione a diversi effetti.*

Devono parimenti essere trascritti:

1) le domande dirette a rivendicare la proprietà o altri diritti reali di godimento su beni immobili e le domande dirette all'accertamento dei diritti stessi.

La sentenza pronunciata contro il convenuto indicato nella trascrizione della domanda ha effetto anche contro coloro che hanno acquistato diritti dal medesimo in base a un atto trascritto dopo la trascrizione della domanda.

2) la domanda di devoluzione del fondo enfiteutico.

La pronunzia di devoluzione ha effetto anche nei confronti di colui che ha acquistato diritti dall'enfiteuta in base a un atto trascritto posteriormente alla trascrizione della domanda;

3) le domande e le dichiarazioni di riscatto nella vendita di beni immobili.

Se la trascrizione di tali domande o dichiarazioni è eseguita dopo sessanta giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del riscatto, restano salvi i diritti acquistati dai terzi dopo la scadenza del termine medesimo in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda o della dichiarazione;

4) le domande di separazione degli immobili dotali e quelle di scioglimento della comunione tra coniugi avente per oggetto beni immobili.

La sentenza che pronuncia la separazione o lo scioglimento non hanno effetto a danno dei terzi che, anteriormente alla trascrizione della domanda, hanno validamente acquistato dal marito diritti relativi a beni dotali o a beni della comunione.

5) gli atti e le domande che interrompono il corso dell'usucapione di beni immobili.

L'interruzione non ha effetto riguardo ai terzi che hanno acquistato diritti dal possessore in base a un atto trascritto o iscritto, se non dalla data della trascrizione dell'atto o della domanda.

« L'art. 2653 sottopone a trascrizione altre categorie di domande per le quali i rispettivi effetti non sono analoghi a quelli stabiliti

per le domande indicate nell'articolo precedente e sono, anche fra loro, eterogenei.

a) La trascrizione della domanda di *rivendicazione della proprietà* (art. 2643, n. 1) già disposta dalla legislazione fiscale (*legge 30 dicembre 1923, n. 1923, sulle tasse ipotecarie*) se pure senza sanzioni civili, è ordinata, in conformità del progetto della Commissione Reale, dal n. 1 dell'articolo in esame.

«Tale trascrizione non si poteva certo ordinare con l'effetto di conservare i diritti acquistati anteriormente dai terzi nei confronti del convenuto in rivendicazione, senza snaturare il carattere dell'azione di rivendicazione e senza sovvertire i principi del nostro ordinamento giuridico. Invece l'effetto che si è voluto raggiungere, anche allo scopo di integrare opportunamente la disposizione dell'articolo 948, è più limitato e consiste nel fatto che la sentenza ottenuta contro il possessore convenuto con la domanda trascritta, produce effetto anche contro colui che abbia acquistato dal possessore e che abbia reso pubblico il suo acquisto nelle more del giudizio, dopo la trascrizione della domanda.

«Accanto alla domanda di rivendicazione si è ritenuto pure utile disporre la trascrizione, agli stessi effetti, per le domande dirette all'accertamento della proprietà o di altri diritti reali'. (R. R., n. 19).

b) «Effetto analogo a quello stabilito per la domanda di rivendicazione, il n. 2 dispone per la *domanda di devoluzione del fondo enfiteutico*. La devoluzione pronunciata contro l'enfiteuta è operativa di effetti anche nei confronti di colui che ha acquistato a titolo particolare il diritto enfiteutico e lo ha reso pubblico dopo la trascrizione della domanda di devoluzione.

«Potrebbe sembrare che la disciplina ora accennata non sia in armonia coi nuovi principi della trascrizione, perchè in fondo la devoluzione non è che un caso di risoluzione per inadempimento dell'enfiteusi e per essa quindi dovrebbe valere la regola che fa salvi i diritti acquistati dai terzi anteriormente alla trascrizione della domanda di devoluzione. Ma, a parte che per la devoluzione vi sono esigenze particolari che impediscono una più energica tutela dei diritti dei terzi, va osservato che l'effetto retroattivo della devoluzione anche rispetto agli aventi causa dall'enfiteuta è stato già esplicitamente sancito, almeno per qualche ipotesi rilevante, nel libro della proprietà (art. 1077) e in questo libro (art. 2815, secondo comma).

«La trascrizione della domanda di devoluzione ha inoltre un effetto particolare rispetto ai creditori ipotecari dell'enfiteuta e al loro diritto di esercitare, in luogo del loro debitore, il diritto di affrancazione. Ma tale effetto è già esplicitamente sancito nel secondo comma dell'art. 974.

«Può essere utile avvertire che non si è esplicitamente stabilito in questa sede l'obbligo di trascrivere la domanda di affrancazione del fondo enfiteutico, esclusivamente perchè il nuovo codice (art. 971) ha rimesso alla legge speciale la disciplina di tutte le modalità dell'affrancazione ed è noto che la trascrizione della domanda è già disposta a particolari effetti della legge speciale.

«E' invece quasi superfluo avvertire che, per quanto riguarda la sentenza di devoluzione, essa deve essere resa pubblica nelle forme

stabilite dall'articolo 2655, che sono quelle comuni alle sentenze che pronunciano l'annullamento, la rescissione o la risoluzione di un atto, e che, per il caso in cui la devoluzione sia fatta convenzionalmente, devono trovare applicazione pura e semplice la disposizione dell'articolo 2643, n. 2, e quella dell'art. 2644, la quale invece, per le ragioni sovraesposte, non può trovare applicazione nel caso della sentenza di devoluzione, che è operativa in danno dei terzi che hanno acquistato diritti dall'enfiteuta ». (R. R., n. 20).

c) « Una opportuna innovazione, già contenuta nel progetto Scialoja e omessa solo per ragioni contingenti in quello della Commissione Reale, consiste nell'aver disposto la trascrizione delle *domande o delle dichiarazioni di riscatto nella compravendita immobiliare* (n. 3). E' infatti utile per i terzi conoscere se la vendita, alla quale ineriva il patto di riscatto, si sia o meno risolta, se in altri termini il venditore abbia o non esercitato il diritto di riscatto. Per rendere possibile l'attuazione pratica di questa norma, il codice (art. 1503) ha opportunamente stabilito che la dichiarazione deve essere fatta per iscritto, sotto pena di nullità, il che fra l'altro evita troppo facili contestazioni e si coordina col principio della necessità di osservare la forma scritta per gli atti che riguardano i trasferimenti immobiliari.

« Gli effetti della trascrizione della domanda o della dichiarazione di riscatto sono chiaramente stabiliti nel n. 3 dell'articolo in esame. L'efficacia risolutiva del patto di riscatto non ha limiti se la trascrizione della dichiarazione di riscatto o della domanda per ottenerlo avviene entro sessanta giorni dal giorno della scadenza del termine per l'esercizio del riscatto medesimo; trova invece un ragionevole limite se entro quel termine di sessanta giorni, che appare congruo in tutti i casi, colui che ha proceduto al riscatto non ha curato di renderlo pubblico, e se frattanto siano stati resi pubblici diritti acquistati da terzi nei confronti del compratore ». (R. R., n. 21).

d) « La trascrizione della *domanda di separazione degli immobili dotati* (n. 4) è ordinata, come nel progetto della Commissione Reale, allo scopo di fare salvi gli atti esecutivi o cautelari che i creditori hanno anteriormente compiuto sui frutti e i diritti dei terzi che siano stati validamente costituiti dal marito. L'opportunità di questa norma è evidente di fronte all'art. 204, per il quale la sentenza che pronuncia la separazione ha effetto retroattivo al giorno della domanda. Allo scopo di tutelare la posizione dei creditori e di coloro che hanno acquistato diritti *medio tempore* tra la domanda e la sentenza, è apparso opportuno questo temperamento che impedisce ai terzi di essere colti alla sprovvista da una sentenza che ordina la separazione della dote ». (R. R., n. 22).

e) « Merita per la sua importanza un cenno particolare la disposizione del n. 5 dell'articolo che sottopone a trascrizione gli *atti e le sentenze che interrompono il corso dell'usucapione*.

« Questa felice innovazione, già proposta nel progetto Scialoja e in quello della Commissione Reale, ha lo scopo di contemperare l'interesse del vero proprietario che tutela il suo diritto interrompendo il corso dell'usucapione che un terzo stia per fare, e l'interesse degli aventi causa dal possessore, i quali possono avere acquistato

nella ragionevole opinione che l'usucapione del loro dante causa fosse compiuta, dato che il possesso era durato per oltre il periodo di tempo necessario ad usucapire.

« Perciò si dispone la trascrizione degli atti interruttivi dell'usucapione e si stabilisce che l'efficacia interruttiva si opera nei confronti dei terzi aventi causa dal possessore dalla data della trascrizione dell'atto interruttivo. Così, senza pregiudicare in maniera rilevante il diritto del vero proprietario, si tutelano i terzi contro l'insidia di atti interruttivi a loro ignoti.

« Naturalmente in questa ipotesi non sono senz'altro salvi i diritti acquistati e resi pubblici dai terzi prima della trascrizione dell'atto interruttivo. Il terzo, se ha acquistato dal possessore prima che sia trascorso il termine utile per usucapire, non può pretendere di essere senz'altro tutelato nei confronti del vero proprietario che successivamente, ma prima del compimento del termine per l'usucapione, abbia trascritto l'atto interruttivo. In questo caso infatti, il terzo non avrebbe una legittima aspettativa da far valere, perchè egli avrebbe dovuto accertarsi, al momento dell'acquisto, se il suo dante causa aveva avuto il possesso *ad usucapionem* per tutto il tempo necessario all'acquisto. Se invece l'atto interruttivo è trascritto quando il termine utile per l'usucapione è già trascorso, allora è giusto che si consolidi l'aspettativa di colui che acquistò dal possessore e che sia a lui inopponibile l'atto interruttivo dell'usucapione. Per realizzare queste finalità si è chiaramente stabilito che l'interruzione opera solo dal giorno in cui la trascrizione dell'atto interruttivo è avvenuta ». (R. R., n. 2).

V. art. 2654 (annotazione); V. nota 3^a sotto il precedente articolo (*disposizioni transitorie* ed art. 231, 232, *disposiz. transit. cit.*

Art. 2654. — *Annotazione di domande o atti soggetti a trascrizione.*

La trascrizione degli atti e delle domande indicati dai due articoli precedenti dev'essere anche annotata in margine alla trascrizione o iscrizione, quando si riferisce a un atto trascritto o iscritto. (Art. 1933, c. c.).

V. art. 231, 232 *disposizioni transitorie* (R. D. 16 marzo 1942).

Art. 2655. — *Annotazione di atti e di sentenze.*

Qualora un atto trascritto o iscritto sia dichiarato nullo o sia annullato, risoluto, rescisso o revocato o sia soggetto a condizione risolutiva, la dichiarazione di nullità e, rispettivamente, l'annullamento, la risoluzione, la rescissione, la revocazione, l'avveramento della condizione devono annotarsi in margine alla trascrizione o alla iscrizione dell'atto.

Si deve del pari annotare, in margine alla trascrizione della relativa domanda, la sentenza di devoluzione del fondo enfiteutico.

Se tali annotazioni non sono eseguite, non producono effetto le

successive trascrizioni o iscrizioni a carico di colui che ha ottenuto la dichiarazione di nullità o l'annullamento, la risoluzione, la rescissione, la revoca o la devoluzione o a favore del quale si è avverata la condizione. Eseguita l'annotazione, le trascrizioni o iscrizioni già compiute hanno il loro effetto secondo l'ordine rispettivo.

L'annotazione si opera in base alla sentenza o alla convenzione da cui risulta uno dei fatti sopra indicati; se si tratta di condizione, può eseguirsi in virtù della dichiarazione unilaterale del contraente in danno del quale la condizione stessa si è verificata.

(Art. 1934, c. c.).

1. « Per rendere completo il sistema era necessario prevedere la pubblicità delle *sentenze che dichiarano la nullità o annullano, risolvono, rescindono, revocano* un determinato atto, ossia di quelle sentenze che accolgono una delle domande previste dall'art. 2652. Tale pubblicità era necessaria per due ragioni: anzitutto perchè la domanda, in accoglimento della quale la sentenza è pronunciata, può non essere stata iscritta, e in secondo luogo, e ciò è molto più importante, perchè la trascrizione della domanda deve avere una funzione conservativa, puramente provvisoria, e i terzi devono sapere se la conseguenza giuridica a cui la domanda era diretta si sia effettivamente realizzata.

« Se la domanda non è trascritta, ipotesi certo improbabile, dato l'obbligo e le correlative sanzioni stabilite dalla legge fiscale, è chiaro che l'effetto conservativo non si verifica, e che solo dopo la pubblicità data alla sentenza viene in considerazione la posizione dei terzi acquirenti da colui contro il quale la sentenza è pronunciata.

« Se invece la domanda è trascritta ed essa viene accolta, allora il problema consiste nell'indurre colui che ne ha ottenuto l'accoglimento a trascrivere la sentenza, per sostituire alla situazione provvisoria risultante dalla trascrizione della domanda, la situazione definitiva risultante dalla sentenza. Questo scopo, sul piano del diritto sostanziale, è raggiunto indirettamente attraverso l'articolo; nel quale, dopo la prescrizione relativa alla forma in cui le sentenze devono essere rese pubbliche (annotazione), si estende a queste ipotesi la disposizione dell'art. 2650, ossia si nega efficacia alle trascrizioni o iscrizioni prese contro colui che ha ottenuto la sentenza, finchè questa non venga regolarmente annotata. Sanzione questa certo più efficace di quella stabilita nell'art. 1934 del codice del 1865, che comminava per la mancata trascrizione una semplice multa. Tale disposizione si applica a tutte le sentenze che accolgono una delle domande indicate dall'art. 2652, salvo quelle indicate dai numeri 2 e 3 di quest'articolo, perchè in queste due ipotesi si applicano direttamente gli articoli 2644 e 2650 ». (R. R., n. 24).

In proposito va ricordato che già il progetto Scialoja, quale fu emendato dalla Commissione di dopo guerra (art. 17), disponeva che dovessero accertarsi l'annullamento, la revoca o risoluzione dell'acquisto, non già con la semplice sanzione di nullità, come disponeva l'art. 1934 del codice del 1865, ma con la conseguenza che restasse sospesa l'efficacia delle trascrizioni o iscrizioni pure a carico di chi

ottenne l'annullamento o la revoca. Ma nel compilare il progetto definitivo in seno alla Commissione Reale «prevalse l'avviso di rafforzare tale sanzione, negando ogni valore alle trascrizioni o iscrizioni eseguite senza la previa annotazione dell'annullamento, ecc., il che praticamente si traduce nella temporanea indisponibilità del bene rientrato nel patrimonio dell'alienante», com'è detto nella relazione della detta Commissione (p. 162).

2. Il progetto Scialoja (art. 17) disponeva che qualora l'atto fosse soggetto a *condizione sospensiva* o *risolutiva*, dovessero essere annotate «il cessare della sospensione o l'avverarsi della risoluzione».

In proposito sorsero in seno alla Commissione Reale gravi dispute circa «la pratica attuabilità di tale precetto, specie nel caso di condizione sospensiva mancata»; prevalse però l'avviso che dovesse limitarsi l'obbligo della annotazione all'avveramento della sola condizione risolutiva, «in armonia col principio informatore dell'intero articolo diretto ad impedire che sia tratto in inganno chi vuole contrattare con uno che apparisce proprietario in base ad un titolo di cui sia cessata l'efficacia. Nel caso di condizione sospensiva, se questa si verifica, ciò giova e non nuoce agli aventi causa di chi acquistò sotto condizione. Se viene a mancare, essi non possono ignorare che colui col quale contrattano è proprietario *sub condizione*, anche per effetto della nuova disposizione relativa alla pubblicità della condizione, e pertanto incombe ad essi la cura d'informarsi se la condizione è o no mancata al momento in cui contrattano. Vero è che nel caso di avveramento della condizione sospensiva cessa ogni diritto dell'antico titolare che ha disposto *sub condizione* e interesserebbe ai terzi saperlo, potendo altrimenti ritenere che egli può ancora disporre pel caso che la condizione venga a mancare, ma anche qui data la trascrizione dell'atto con la relativa condizione, i terzi non possono ignorarne l'esistenza e son sempre in grado di richiedere all'altro contraente la prova, se siasi o meno verificata la condizione. Ad ogni modo è sembrato grave ammettere che, mentre *pendente condizione* i beni si possano liberamente alienare od ipotecare sotto la stessa eventualità (art. 1976 cod. civ. e art. 430 del presente progetto), ciò non sia possibile dopo decisa la condizione e cessato lo stato di pendenza, fino a quando tale cessazione non venga resa pubblica, mentre può dar luogo a gravi incertezze e difficoltà la prova del momento preciso in cui la condizione deve ritenersi, e peggio ancora se mancata».

Così la relazione della Commissione Reale (pag. 162).

A sua volta la relazione del Guardasigilli al Re Imperatore (n. 24) così si esprime in proposito:

«Va, infine, rilevato che la disposizione dell'art. 2655 si applica anche al caso in cui si sia verificata la condizione risolutiva apposta a un atto. E' chiaro che in questo caso non si pone un problema di tutela dei terzi acquirenti da colui che è titolare di un diritto sotto condizione risolutiva, perchè la condizione ha per sua natura un'efficienza *reale* che non può essere subordinata all'esistenza di trascrizioni anteriori a quella dell'avveramento della condizione. La legge non può a tal proposito che perseguire due finalità: quella di assicurare la pubblicità dell'esistenza della condizione, che viene realiz-

zata, come si vedrà, attraverso la disposizione dell'art. 2653 e quella di assicurare la pubblicità dell'avveramento della condizione, la quale si ottiene con la disposizione dell'art. 2655.

« Quanto alla condizione sospensiva, non si è creduto di seguire la medesima regola che vale per la condizione risolutiva, essendo a tal proposito sembrate decisive le considerazioni contenute nella relazione al progetto della Commissione Reale. In realtà l'avveramento della condizione risolutiva è soggetto a trascrizione, perchè siano messi sull'avviso i terzi che vogliono contrattare con colui che appare proprietario in virtù di un titolo trascritto che invece è divenuto inefficace; per contro, l'avveramento della condizione sospensiva giova e non nuoce agli acquirenti da colui che è titolare di un diritto sotto condizione. D'altra parte, i terzi che vogliono contrattare con l'alienante sotto condizione sospensiva, poichè sanno dell'esistenza dell'alienazione e della condizione alla quale è sottoposta, hanno la possibilità di accertare se la condizione sia mancata o sia ancora pendente o si sia invece verificata ».

3. « La disposizione dell'articolo (*ult. comma*) determina quale sia l'atto che deve essere esibito per l'annotazione, per il caso di avveramento della condizione, e stabilisce che è sufficiente la dichiarazione unilaterale della parte in danno della quale la condizione si è verificata. Naturalmente, se tale dichiarazione non viene fatta dalla parte, sarà necessario un giudizio di accertamento sull'avveramento della condizione in maniera che si possa annotare la relativa sentenza ». (*R. R., n. 24*).

4. « Le formalità che in generale devono seguirsi per l'annotazione sono in via di massima quelle stesse della trascrizione, giusta il disposto dell'art. 2656 » (*R. R., n. 24*) come già aveva ritenuto la dottrina vigente il codice del 1865. (*R. C. R., p. 163*).

Art. 2656. — *Forme per l'annotazione.*

L'annotazione si esegue secondo le norme stabilite dagli articoli seguenti per la trascrizione, in quanto applicabili.

V. nota 4 all'articolo precedente.

Art. 2657. — *Titolo per la trascrizione.*

La trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.

Le sentenze e gli atti seguiti in paese estero devono essere debitamente legalizzati.

(*Art. 1935, c. c.*).

Art. 2658. — *Atti da presentare al conservatore.*

La parte che domanda la trascrizione del titolo deve presentarne al conservatore dei registri immobiliari copia autenticata, se si tratta

di atti pubblici o di sentenze, e, se si tratta di scritture private, deve presentare l'originale, salvo che questo si trovi depositato in un pubblico archivio o negli atti di un notaio. In questo caso basta la presentazione di una copia autenticata dall'archivista o dal notaio, dalla quale risulti che la scrittura possiede i requisiti indicati dall'articolo precedente.

Per la trascrizione di una domanda giudiziale occorre presentare copia autentica del documento che la contiene, munito della relazione di notifica alla controparte.

(Art. 1936, c. c.).

1. Questo articolo riproduce nel 1° comma la disposizione del corrispondente art. 1936 del codice del 1865 circa gli atti da presentare al conservatore.

In seno alla Commissione delle Assemblee legislative fu rilevato, quanto alle scritture private, come potesse avvenire che colui che si voglia valere di un atto privato debba averlo fra le mani, ad es., per produrlo in giudizio, e allora perchè non potrebbe presentare una copia autentica fatta dal notaio, pur non depositando l'atto presso il notaio stesso? Fu replicato che perchè il notaio possa fare una copia autentica è necessario depositare l'atto presso di lui. Altri osservò che si potrebbe fare un deposito provvisorio, che non è vietato dall'autorità: il notaio fa la copia dell'atto mentre si trova presso di lui, annota l'atto nel repertorio degli atti depositati in quel giorno e il giorno dopo dirà che l'atto è stato ritirato e lo annota fra quelli ritirati. Ma il relatore osservò che non vi era alcuna modificazione nel testo del progetto a ciò che era disposto nell'art. 1936 del codice del 1865, il quale non aveva dato luogo a difficoltà nella sua applicazione. (*verb. n. 35*).

2. Il 2° comma, che mancava nell'art. 371 del progetto, è stato aggiunto a seguito del suggerimento del Ministero delle Finanze.

Art. 2659. — Nota di trascrizione.

Chi domanda la trascrizione di un atto tra vivi deve presentare al conservatore dei registri immobiliari, insieme con la copia del titolo, una nota in doppio originale nella quale devono essere indicati:

- 1) il cognome e il nome, il nome del padre e il domicilio o la residenza delle parti;
- 2) il titolo di cui si chiede la trascrizione e la data del medesimo;
- 3) il cognome e il nome dell'ufficiale pubblico che ha ricevuto l'atto o autenticato le firme, o l'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza;
- 4) la natura e la situazione dei beni a cui si riferisce il titolo, con le indicazioni richieste dall'art. 2826.

Se l'acquisto, la rinuncia o la modificazione del diritto sono sottoposti a termine o a condizione, se ne deve fare menzione nella nota di trascrizione. Tale menzione non è necessaria se, al momento in cui l'atto si trascrive, la condizione sospensiva si è già verificata o la condizione risolutiva è mancata ovvero il termine iniziale è scaduto.

(Art. 1937, c. c.).

1. Il 1° comma di questo articolo riproduce le disposizioni dei nn. 1, 2, 3, 4 del corrispondente 1° comma dell'art. 1937 del codice del 1865.

2. Nuovo è il 2° comma circa la menzione del termine o della condizione nella nota di trascrizione quando l'acquisto, la rinuncia o la modificazione del diritto vi siano sottoposti.

« Un'altra innovazione rilevante — così la relazione della Commissione Reale (p. 164) — è quella che concerne l'indicazione della condizione o del termine da inserirsi nella nota che, come è risaputo, non riproduce integralmente il titolo, ma ne riferisce i punti essenziali. Non è mancato qualche scrittore, come il Luzzatti, il quale anche sotto l'impero del codice vigente, ha sostenuto doversi comprendere nelle indicazioni relative alla « natura » del titolo (art. 1997, n. 2), quelle che riguardano l'apposizione di termini o condizioni. Tale opinione non ha trovato seguito *de lege condita*, ma ciò non toglie l'utilità di una riforma, nel senso di stabilire che qualora il negozio giuridico, tra vivi o *causa mortis*, sia sottoposto a un termine o a una condizione, l'esistenza del termine o della condizione debba risultare dalla trascrizione ». Il che è stato sancito negli articoli 2659, 2660.

« Circa l'estensione di tale obbligo, in seno alla Commissione fu sollevata l'obiezione che se la trascrizione si compie quando la condizione trovasi già verificata o scaduto il termine, non vi sarebbe ragione per negare in caso di omessa indicazione la validità della trascrizione, in base al noto principio « *res incidit in eum casum a quo incipere poterat* ».

« Si è però considerato essere altro il caso della condizione sospensiva e altro quello della risolutiva, altro il caso del termine iniziale e altro quello del termine finale. Trattandosi di condizione sospensiva verificata o di termine iniziale scaduto, si capisce la nullità della relativa indicazione se l'atto viene trascritto quando è entrato in pieno vigore. Così pure se trattasi di condizione risolutiva già mancata al momento della trascrizione; ma se si tratta di condizione risolutiva verificatasi, o di termine finale scaduto, si tenderebbe un tranrello ai terzi facendo apparire come tuttora efficace un atto caduto nel nulla per la forza retroattiva della condizione risolutiva, o esaurito per l'elasso del termine.

« Si è perciò creduto porre una limitazione all'obbligo d'indicare nella nota la esistenza di condizioni o termini, formulando l'ultimo capoverso dell'art. 372 » (del progetto).

In proposito così si esprime, a sua volta, la relazione del Guardasigilli al Re Imperatore (n. 26).

«L'articolo prescrive che nelle note di trascrizione deve essere fatta menzione del termine e della condizione a cui l'atto da trascrivere sia soggetto, e la medesima disposizione è ripetuta nell'articolo seg. (n. 6) per le note di trascrizione relative a disposizioni testamentarie, per le quali si stabilisce inoltre che deve essere menzionato il vincolo di sostituzione fidecommissaria, qualora questa sia stata disposta a norma dell'art. 692.

«Nessun dubbio può sorgere sull'opportunità che tali modalità dell'acquisto *inter vivos* o *mortis causa* risultino dalla nota di trascrizione, dato che il suo contenuto, inserito nei registri, è di più facile consultazione e quindi molto più accessibile ai terzi. Tanto vero che per le disposizioni testamentarie la norma sull'obbligatorietà dell'inserzione di quelle modalità nella nota era stata già dettata nelle disposizioni per l'attuazione del libro delle successioni (art. 16).

«L'onere di menzionare nelle note l'esistenza della condizione e del termine è escluso nel caso in cui si tratti di condizione sospensiva verificata, di condizione risolutiva mancata o di termine iniziale scaduto. In questi casi, infatti, poichè l'atto che si trascrive è divenuto pienamente efficace, la menzione di quegli elementi sarebbe evidentemente superflua. Diversamente invece accade nei casi in cui si tratta di condizione sospensiva mancata, di condizione risolutiva verificata e di termine finale scaduto, perchè allora la trascrizione dell'atto, ormai divenuto inefficace, senza la menzione di quegli elementi potrebbe indurre in inganno i terzi.

«Alla pubblicità di questi elementi accidentali del negozio si coordina poi la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 2668 che prevede le ipotesi in cui deve essere cancellata l'indicazione della condizione o del termine e si stabilisce che titolo sufficiente per far luogo alla cancellazione, oltre che la sentenza, è la dichiarazione anche unilaterale della parte in danno, della quale la condizione è mancata o si è verificata ovvero il termine è scaduto».

3. Potevano sorgere dubbi circa le *sanzioni di tale obbligo*. In proposito la relazione della Commissione Reale (p. 164) osservava che non si potesse, al certo stabilire che, non risultando trascritti le condizioni e il termine, il negozio dovesse valere come puro. «Se in difetto di trascrizione col nuovo sistema non si acquista la proprietà o il diritto reale, non può ammettersi che, in caso di difettosa o incompleta trascrizione, si acquisti un diritto diverso da quello originariamente costituito dalla volontà delle parti. Non resterebbe che ammettere la sanzione della nullità della trascrizione, che si potrebbe sempre rifare d'acapo, se nel frattempo non sono apparse nuove trascrizioni o iscrizioni. Ma è sembrato assai grave stabilire in via assoluta una tale sanzione, anche perchè non sempre è facile decidere *prima facie*, se si tratti di condizione o di *modus* e spesso non è facile trovare una formula sintetica e completa da inserire nella nota. Prevalse quindi la tendenza di fare rientrare anche la omissione o inesatta indicazione del termine o della condizione nel disposto generale dell'articolo (2665) che commina la nullità della trascrizione solo nel caso d'incertezza sulla costituzione, modificazione od estinzione del diritto, nonchè sul suo oggetto».

E a sua volta, in proposito, la relazione del Guardasigilli al Re Imperatore (n. 26):

« Il dubbio può invece sorgere sulla sanzione che debba essere posta per l'ipotesi d'inosservanza del precetto della legge. In astratto si può anche pensare che la soluzione più logica e radicale sia nella inopponibilità ai terzi delle modalità che, pur risultando dal titolo consegnato al conservatore, non vengano inserite nella nota di trascrizione. Ma questa soluzione è apparsa eccessiva anzitutto perchè distrugge l'efficacia di elementi risultanti dal titolo e che nell'economia di esso hanno certo una funzione essenziale, e in secondo luogo perchè non vi è ragione di porre *a priori* una così grave sanzione dal momento che i terzi possono, usando la diligenza normale, rendersi conto, consultando il titolo, del grado della sua efficacia. Parimenti eccessiva è sembrata la soluzione di ritenere nulla la trascrizione quando nella nota non sia fatta menzione della condizione o del termine, e di obbligare quindi alla rinonvazione della trascrizione, tanto più che, come aveva giustamente osservato la Commissione Reale, non è sempre facile decidere *prima facie* se si tratti di condizione o di *modus*, e spesso è difficile trovare una formula sintetica e completa da inserirsi nella nota.

« E' sembrato perciò più conveniente, dal punto di vista pratico, far capo alla disposizione generale dell'art. 2665, per il quale la omissione o la inesattezza di alcuna delle condizioni richieste nella nota non nuoce alla validità della trascrizione, eccetto che induca *incertezza* sulla persona, sul bene o sul rapporto giuridico, a cui si riferisce l'atto da trascrivere. Dovrà quindi il giudice esaminare caso per caso, attraverso un prudente apprezzamento delle circostanze concrete, se la mancata o difettosa menzione nelle note della condizione o del termine abbia tale influenza da produrre una sostanziale incertezza in ordine al rapporto giuridico a cui l'atto si riferisce. In caso affermativo la trascrizione eseguita sarebbe nulla e perciò essa non potrebbe produrre alcun effetto se non venisse esattamente rinnovata. Si può incidentalmente rilevare che la disposizione dell'articolo stesso migliora notevolmente la corrispondente disposizione dell'articolo 1940 del codice del 1865, non solo perchè in quella si parla genericamente di « rapporto giuridico » invece che di « trasferimento », ma anche perchè la legge non qualifica più il grado dell'incertezza (« assoluta incertezza », diceva invece l'art. 1940), rilasciando al giudice la più ampia libertà di apprezzamento ».

Art. 2660. — *Trascrizione degli acquisti a causa di morte.*

Chi domanda la trascrizione di un acquisto a causa di morte deve presentare, oltre l'atto indicato dall'art. 2648, il certificato di morte dell'autore della successione e una copia o un estratto autentico del testamento, se l'acquisto segue in base a esso.

Deve anche presentare una nota in doppio esemplare con le seguenti indicazioni:

1) il cognome e il nome, il nome del padre, il domicilio o la residenza dell'erede o legatario e del defunto;

2) la data di morte;

3) se la successione è devoluta per legge, il vincolo che univa all'autore il chiamato e la quota a questo spettante:

4) se la successione è devoluta per testamento, la forma e la data del medesimo, il nome del pubblico ufficiale che l'ha ricevuto o che l'ha in deposito;

5) la natura e la situazione dei beni con le indicazioni richieste dall'art. 2826;

6) la condizione o il termine, qualora siano apposti alla disposizione testamentaria, salvo il caso contemplato dal secondo comma del precedente articolo, nonchè la sostituzione fidecommissaria, qualora sia stata disposta a norma dell'art. 692.

(Art. 1937, c. c.).

« Per la trascrizione degli acquisti *mortis causa* l'articolo (1° comma) stabilisce che insieme con la nota di trascrizione e con l'atto di accettazione, nel caso di disposizione a titolo universale, o con l'estratto autentico del testamento, nel caso di legato, si deve presentare il certificato di morte del *de cuius* e, nel primo caso, la copia o l'estratto autentico del testamento se l'acquisto ereditario segua in base ad esso ». (R. R., n. 77).

Quanto alla condizione ed al termine apposti alla disposizione testamentaria, v. note 2 e 3 all'articolo precedente.

Art. 2661. — *Ulteriori trascrizioni in base allo stesso titolo.*

Quando si domanda la trascrizione di un acquisto a causa di morte e per la stessa successione è stato già trascritto altro acquisto in base allo stesso titolo, basta presentare l'atto di accettazione se si tratta di acquisto a titolo di erede. Deve essere anche indicata la trascrizione anteriormente eseguita, se si tratta dello stesso ufficio, e, se si tratta di ufficio diverso, deve essere presentato il certificato della trascrizione medesima.

Se chi ha trascritto anteriormente ha presentato un estratto del testamento, alla domanda di nuova trascrizione deve essere allegato, qualora occorra, un altro estratto o la copia dell'intero testamento.

Nuove sono le disposizioni di questo articolo, che completano quelle per precedente circa la trascrizione di acquisto a causa di morte nel caso che si tratti di una stessa successione.

« Se alla medesima successione — così la relazione del Guardasigilli al Re Imperatore (n. 27) — sono chiamate più persone, a titolo di erede o di legato, è chiaro che, malgrado la norma dell'art. 2666 secondo la quale la trascrizione, da chiunque si faccia, giova a tutti coloro che vi hanno interesse, la trascrizione che uno dei

chiamati faccia del *proprio* acquisto non può giovare agli altri chiamati. Tuttavia, per facilitare la trascrizione dell'acquisto degli altri chiamati l'articolo dispensa costoro dal presentare il certificato di morte del *de cuius* ed eventualmente il testamento che sia stato prodotto per copia completa dal chiamato che ha trascritto per primo; purchè nella nota di trascrizione sia indicata la trascrizione anteriormente eseguita, se si tratta dello stesso ufficio, o la nota sia accompagnata dal certificato della trascrizione anteriore, se si tratta di ufficio diverso ».

Art. 2662. — *Trascrizione di acquisti a causa di morte in luogo di altri chiamati.*

Qualora l'acquisto a causa di morte si colleghi alla rinuncia o alla morte di uno dei chiamati, chi domanda la trascrizione deve presentare il documento comprovante la morte o la rinuncia, facendone menzione nella nota.

Se invece l'acquisto dipende da altra ragione che impedisce ad alcuni dei chiamati di succedere, non è necessario esibire un documento che giustifichi la ragione stessa, ma il richiedente risponde dei danni, quando le sue dichiarazioni non corrispondono a verità.

Qualora alcuna delle cause di impedimento sopra indicate si sia constatata dopo la trascrizione dell'acquisto a causa di morte, essa si annota a margine della trascrizione stessa, purchè risulti da regolare documento.

Anche questo articolo, come il precedente, è nuovo.

«Può accadere che l'acquisto *mortis causa* avvenga per effetto della morte, rinuncia, indegnità, assenza, incapacità del primo chiamato e simili. In tal caso (*primo comma*) colui che domanda la trascrizione del suo acquisto deve fare menzione nella nota di quegli avvenimenti e, se il suo acquisto segue per morte o per rinuncia del primo chiamato, deve anche esibire il documento che comprovi questi due fatti. Se l'acquisto dipende da altre cause d'impedimento del primo chiamato (*2° comma*) non occorre che il secondo chiamato fornisca la prova di quelle cause, salva la sua responsabilità nel caso di dichiarazioni non veritiere. Ma anche in tal caso i terzi saranno messi sull'avviso, dalle risultanze della nota, che manca la prova documentale dell'esistenza effettiva di quelle cause d'impedimento e quindi avranno cura di accertarsi se l'acquisto che è stato trascritto sia effettivamente valido ed efficace.

«Infine l'*ultimo comma* prevede che sia annotata in margine alla trascrizione di un acquisto a causa di morte l'esistenza di una causa d'impedimento, ma naturalmente condiziona tale annotazione all'esistenza di un documento che quella causa possa comprovare e che abbia i requisiti richiesti in linea generale dall'articolo 2657 ».

(R. R., n. 27).

Art. 2663. — *Ufficio in cui deve farsi la trascrizione.*

La trascrizione deve essere fatta presso ciascun ufficio nella cui circoscrizione sono situati i beni.

(Art. 1938, c. c.).

Qui è stata riprodotta la disposizione del corrispondente articolo 1938 del codice del 1865; il quale soggiungeva: «salvo ciò che è stabilito dal capoverso dell'art. 955» il quale disponeva che la dichiarazione di un erede che egli non intende di assumere questa qualità (se non col beneficio d'inventario) dovesse essere entro un mese trascritta a cura del cancelliere all'ufficio delle ipoteche ed *inserita nel giornale del luogo della aperta successione*. Tale disposizione si è resa superflua per aver l'art. 2648 del nuovo codice stabilito l'obbligo della trascrizione di qualunque accettazione di eredità che importi acquisto o liberazione di alcuno dei diritti enunciati nei nn. 1, 2 e 4 dell'articolo 2643.

Art. 2664. — *Conservazione dei titoli - Trascrizione e restituzione della nota.*

Il conservatore dei registri immobiliari deve custodire negli archivi, in appositi volumi, i titoli che gli vengono consegnati e deve trascrivere nel registro particolare delle trascrizioni il contenuto della nota, indicando il giorno della consegna del titolo, il numero d'ordine assegnatogli nel registro progressivo e il numero del volume in cui ha collocato il titolo stesso.

Il conservatore deve restituire al richiedente uno degli esemplari della nota, nel quale deve certificare la eseguita trascrizione con le indicazioni sopra accennate.

(Art. 1939, c. c.).

Sono state qui riprodotte integralmente le disposizioni del corrispondente art. 1939 del codice del 1865.

Art. 2665. — *Omissioni o inesattezze nelle note.*

L'omissione o l'inesattezza di alcuna delle indicazioni richieste nelle note menzionate dagli articoli 2659 e 2660 non nuoce alla validità della trascrizione, eccetto che induca incertezza sulle persone, sul bene o sul rapporto giuridico a cui si riferisce l'atto o, rispettivamente, la sentenza o la domanda.

(Art. 1940, c. c.).

1) Sono qui indicati gli effetti delle omissioni o delle inesattezze di alcune delle indicazioni richieste nella nota di trascrizione dagli artt. 2659 e 2660. *V. note a questi due articoli,*

L'omissione o l'inesattezza non nuoce alla validità della trascrizione, salvo che induca incertezza, che, pel codice del 1865 (art. 1940) doveva riferirsi o al trasferimento del diritto o all'immobile che ne è l'oggetto, mentre il nuovo codice, ampliando, ha esteso anche « alle persone », oltre che al bene e al rapporto giuridico cui si riferisce l'atto o, rispettivamente, la sentenza o la domanda (vedasi in proposito la nota 3 all'art. 2659) le conseguenze della omessa indicazione del *termine e della condizione*, la quale si è fatta rientrare fra le omissioni di cui al presente articolo.

2. « La disposizione dell'articolo in esame migliora notevolmente la corrispondente disposizione dell'art. 1940 del codice del 1865, non solo perchè in quella si parla genericamente di « rapporti giuridici » invece che di trasferimento, ma anche perchè la legge non qualifica più il grado dell'incertezza (« assoluta incertezza » diceva, invece, l'art. 1940) lasciando al giudice la più ampia libertà di apprezzamento » (*R. R. n. 26*) ad « evitare questioni — così la relazione della Commissione Reale (pag. 164) — sul grado dell'incertezza, che si deve ammettere tutte le volte che manca la certezza essendovi fondate ragioni di dubbio ».

Art. 2666. — *Limiti soggettivi dell'efficacia della trascrizione.*

La trascrizione, da chiunque si faccia, giova a tutti coloro che vi hanno interesse.

(Art. 1941, c. c.).

L'articolo riproduce quasi testualmente la disposizione del corrispondente art. 1945 del codice del 1865, riprodotta nell'art. 28 del progetto Scialoja.

Ma il progetto della Commissione Reale vi aveva sostituito l'altra contenuta nell'art. 379: « La trascrizione del titolo può essere chiesta da chiunque vi abbia interesse », sulla considerazione che col nuovo sistema « la trascrizione non è più una formalità destinata a rendere opponibile ai terzi l'acquisto già perfetto, ma costituisce un *modus acquirendi* » — come ebbe ad esprimersi la relazione sul progetto stesso; la quale, a parte ciò, non ebbe a dissimularsi, fra l'altro, la difficoltà pratica della disposizione a causa della prova, che il richiedente deve fornire, di essere a ciò interessato ». E fu per appunto per ciò che in seno alla Commissione delle Assemblee legislative la disposizione diede luogo a dubbi, osservandosi che il conservatore non è un giudice ma un semplice ufficiale e quindi non ha la possibilità di accertare se chi chiede la trascrizione abbia interesse a chiederla (*Verb. p. 438*).

Perciò si è tornato, con l'articolo in esame, alle disposizioni dell'art. 1941 del codice del 1865.

Art. 2667. — *Atti compiuti per persona incapace.*

I rappresentanti di persone incapaci e coloro che hanno prestato assistenza alle medesime devono curare che si esegua la trascrizione

degli atti, delle sentenze, o delle domande giudiziali che sono soggetti a trascrizione e rispetto ai quali essi hanno esercitato il loro ufficio.

La mancanza della trascrizione può anche essere opposta ai minori, agli interdetti e a qualsivoglia altro incapace, salvo ai medesimi il regresso contro i tutori, gli amministratori o i curatori che avevano l'obbligo della trascrizione.

La mancanza della trascrizione non può essere opposta dalle persone che avevano l'obbligo di eseguirla per i propri rappresentanti o amministratori, nè dai loro eredi.

(Art. 1944, c. c.).

L'articolo riproduce le disposizioni del corrispondente art. 1944 del codice del 1865 circa la trascrizione di atti compiuti nell'interesse di persone incapaci e l'opponibilità della mancata trascrizione.

Art. 2668. — *Cancellazione della trascrizione.*

La cancellazione della trascrizione delle domande enunciate dagli articoli 2652 e 2653 e delle relative annotazioni si esegue quando è debitamente consentita dalle parti interessate ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato.

Deve essere giudizialmente ordinata, qualora la domanda sia rigettata o il procedimento siasi estinto per rinuncia o per inattività delle parti.

Si deve cancellare l'indicazione della condizione o del termine negli atti trascritti, quando l'avveramento o la mancanza della condizione ovvero la scadenza del termine risulta da sentenza o da dichiarazione, anche unilaterale, della parte, in danno della quale la condizione sospensiva si è verificata o la condizione risolutiva è mancata ovvero il termine iniziale è scaduto.

(Art. 1945, c. c.).

I primi due commi riproducono le disposizioni del corrispondente art. 1945 del codice del 1865, omessa nel secondo, la indicazione della perenzione quale causa estintiva, stante la eliminazione di questo istituto dal nuovo codice di procedura civile.

Nuovo è il *terzo comma*, coordinato con l'ultimo comma dell'articolo 2659 circa l'avveramento o la mancanza della condizione o la scadenza del termine (v. nota 2^a, all'art. 2659).

Art. 2669. — *Trascrizione anteriore al pagamento della imposta di registro.*

La trascrizione può essere domandata, quantunque non sia stata ancora pagata l'imposta di registro a cui è soggetto il titolo, se si

tratta di atto pubblico ricevuto nello Stato o di sentenza pronunciata da un'autorità giudiziaria dello Stato.

In tal caso però il richiedente deve presentare al conservatore, oltre la nota indicata dall'art. 2659, una copia della medesima, la quale a cura del conservatore deve essere vidimata e trasmessa immediatamente all'ufficiale incaricato di riscuotere la imposta suddetta.

(Art. 1946, c. o.).

Sono state qui riprodotte le disposizioni dell'art. 1946 del codice del 1865.

Art. 2670. — *Spese della trascrizione.*

Le spese della trascrizione devono essere anticipate da chi domanda la trascrizione, salvo il diritto al rimborso verso l'interessato.

Se più sono gli interessati, ciascuno di essi deve rimborsare la persona che ha eseguito la trascrizione della parte di spesa corrispondente alla quota per cui è interessato.

(Art. 1947, c. c.).

Questo articolo è la riproduzione del corrispondente art. 1947 del codice del 1865 con lievi modificazioni formali generalizzatane la disposizione (R. R., n. 28).

Art. 2671. — *Obbligo dei pubblici ufficiali.*

Il notaio o altro pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto soggetto a trascrizione ha l'obbligo di curare che questa venga eseguita nel più breve tempo possibile, ed è tenuto al risarcimento dei danni in caso di ritardo, salva l'applicazione delle pene pecuniarie previste dalle leggi speciali, se lascia trascorrere trenta giorni dalla data dell'atto ricevuto o autenticato.

Rimangono ferme le disposizioni delle leggi speciali che stabiliscono a carico di altre persone l'obbligo di richiedere la trascrizione di determinati atti e le relative sanzioni.

Questo articolo non ha precedenti nel codice del 1865. Vi si è fatto rimando alle leggi speciali solo quanto alle penalità per la inosservanza; tale riferimento riguarda il R. D. 30 dicembre 1923, n. 3272, sulle tasse ipotecarie, mentre il progetto (art. 384, ult. comma) stabiliva una sopratassa pari al sestuplo della tassa e mai minore di lire 12; pena che parve troppo grave e perciò, per suggerimento della Commissione delle Assemblee legislative, venne omessa sostituendovi il richiamo alla legge speciale.

Art. 2672. — Leggi speciali.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali che richiedono la trascrizione di atti non contemplati dal presente capo e le altre disposizioni che non sono incompatibili con quelle contenute nel capo medesimo.

Questo articolo, col quale si chiude il Capo I, è stato aggiunto su proposta della Commissione delle Assemblee legislative, sulla considerazione che vi sono non poche altre disposizioni contenute nel codice e in leggi speciali, che prevedono altri casi di trascrizione obbligatoria. (*Verb. n. 35*).

« Gli atti indicati in questo Capo non esauriscono tutte le categorie di atti per le quali attualmente si richiede la trascrizione. Sarebbe stato in verità superfluo ripetere in questa sede norme che si trovano in altre parti del codice o in altre leggi, e tanto più che in quasi tutti questi casi la trascrizione è richiesta a fini essenzialmente diversi.

« Così non si parla: a) della trascrizione del precetto immobiliare (art. 1933 n. 1 cod. civ. 1865), perchè il nuovo codice di procedura civile considera la trascrizione non come forma di pubblicità, ma come elemento costitutivo sia del pignoramento immobiliare (art. 555) sia del sequestro conservativo immobiliare (art. 679) e dall'altra parte gli effetti sostanziali del sequestro conservativo e del pignoramento immobiliari sono ampiamente regolati dagli articoli 2914 e 2918) b) della trascrizione della dichiarazione di accettazione col beneficio d'inventario (art. 1933 n. 2 cod. civ. 1865), perchè essa è regolata dall'art. 484, ed è una semplice pubblicità notizia; c) del rilascio dei beni da parte dell'erede ai creditori e ai legatari, perchè la trascrizione di tale atto è regolata completamente, con la menzione dei relativi effetti, dall'art. 507; d) della sentenza dichiarativa di fallimento, perchè la sua trascrizione, con effetti di pubblicità notizia, sarà organicamente regolata nella legge fallimentare; e) dei provvedimenti di approvazione dei piani di riordinamento fondiario, per i quali la trascrizione è disposta, a particolari effetti, dalla legge speciale e ora dall'art. 584. E gli esempi potrebbero continuare, anche a prescindere dagli atti la cui trascrizione è obbligatoria secondo la legge fiscale, ma non produce effetti di diritto sostanziale.

« E' sembrato sufficiente per tali ipotesi una disposizione finale che fa salve le norme che richiedono la trascrizione di atti non contemplati dal capo primo di questo libro » (*R. R., n. 25*).

CAPO II. — Della pubblicità dei registri immobiliari e della responsabilità dei conservatori.

« La disciplina della trascrizione immobiliare si completa con il gruppo di norme che disciplinano la *tenuta dei registri immobiliari e la responsabilità dei conservatori*, e che costituiscono la materia del capo secondo. Per quanto la materia regolata in questo capo ab-

bia riguardo non solo alla trascrizione, ma anche all'iscrizione delle ipoteche, è sembrato opportuno collocarla in questa sede, facendo gli opportuni richiami alla pubblicità ipotecaria.

« Le norme di questo capo riproducono, con qualche lieve ritocco di forma, le corrispondenti disposizioni del codice del 1865 e non hanno quindi bisogno di alcuna particolare illustrazione, dato anche che si tratta di norme a contenuto prevalentemente regolamentare.

« Solo è da ricordare che alla tradizionale denominazione di *conservatori delle ipoteche* si è sostituita l'altra di *conservatori dei registri immobiliari*, indubbiamente più idonea a qualificare la funzione di questi pubblici ufficiali ». (R. R., n. 29).

Art. 2673. — *Obblighi del conservatore.*

Il conservatore dei registri immobiliari deve rilasciare a chiunque ne fa richiesta copia delle trascrizioni, delle iscrizioni e delle annotazioni, o il certificato che non ve ne è alcuna.

Deve altresì permettere l'ispezione dei suoi registri nelle ore fissate dai regolamenti; ma non è consentito di prendere copia delle trascrizioni, iscrizioni o annotazioni.

Il conservatore deve anche rilasciare copia dei documenti che sono depositati presso di lui in originale o i cui originali sono depositati negli atti di un notaio o in pubblico archivio fuori della circoscrizione del tribunale nel quale ha sede il suo ufficio.

(Art. 2066, c. c.).

Art. 2674. — *Divieto di rifiutare gli atti del proprio ufficio.*

Il conservatore può recusare di ricevere le note e i titoli, se non sono di carattere intellegibile; e non può riceverli quando il titolo non ha i requisiti stabiliti dagli articoli 2657, 2660, primo comma, 2821, 2835 e 2837.

In ogni altro caso il conservatore non può recusare o ritardare di ricevere la consegna dei titoli presentati e di eseguire le trascrizioni, iscrizioni o annotazioni richieste, nonchè di spedire le copie o i certificati. Per il rifiuto o il ritardo è tenuto al risarcimento dei danni arrecati alle parti. A tale effetto queste possono far stendere immediatamente verbale da un notaio o da un ufficiale giudiziario assistito da due testimoni.

(Art. 2069, c. c.).

Art. 2675. — *Responsabilità del conservatore.*

Il conservatore è responsabile dei danni derivati:

1) dall'omissione nei suoi registri delle trascrizioni, delle iscri-

zioni e delle relative annotazioni, come pure dagli errori incorsi in tali operazioni;

2) dall'omissione nei suoi certificati delle trascrizioni, iscrizioni o annotazioni, come pure dagli errori incorsi nei medesimi, salvo che l'omissione o l'errore provenga da indicazioni insufficienti a lui non imputabili.

3) dalle cancellazioni indebitamente operate.
(Art. 2067, c. c.).

Art. 2676. — *Diversità tra registri, copie e certificati.*

Nel caso di diversità tra i risultati dei registri e quelli delle copie o dei certificati rilasciati dal conservatore dei registri immobiliari, prevale ciò che risulta dai registri, ferma la responsabilità del conservatore per ogni danno proveniente dalle inesattezze delle copie o dei certificati.

(Art. 2068, c. c.).

Art. 2677. — *Orario per le domande di trascrizione e iscrizione.*

Il conservatore non può ricevere alcuna domanda di trascrizione o di iscrizione fuorchè nelle ore determinate dal regolamento nelle quali l'ufficio è aperto al pubblico.

(Art. 2070, c. c.).

Art. 2678. — *Registro generale.*

Il conservatore è obbligato a tenere un registro generale d'ordine, in cui giornalmente deve annotare all'atto della consegna, ogni titolo che gli è rimesso perchè sia trascritto, iscritto o annotato.

Questo registro, diviso in altrettante caselle, deve indicare il numero d'ordine, il giorno della richiesta, la persona dell'esibitore e le persone per cui la richiesta è fatta, i titoli presentati con la nota, l'oggetto della richiesta, e cioè se questa è fatta per trascrizione, per iscrizione o per annotazione, e le persone riguardo alle quali la trascrizione, l'iscrizione o l'annotazione si deve eseguire.

Appena avvenuta la consegna del titolo o della nota, il conservatore ne deve dare ricevuta in carta libera all'esibitore, senza spesa; la ricevuta contiene l'indicazione del numero d'ordine.

(Art. 2071, c. c.).

Art. 2679. — *Altri registri da tenersi dal conservatore.*

Oltre al registro generale, il conservatore deve tenere registri particolari:

- 1) per le trascrizioni;
- 2) per le iscrizioni soggette a rinnovazione;
- 3) per le iscrizioni non soggette a rinnovazione;
- 4) per le annotazioni.

Deve inoltre tenere gli altri registri che sono ordinati dai regolamenti.

(Art. 2072, c. c.).

Atr. 2680. — *Tenuta dei registri.*

Il registro generale e i registri delle trascrizioni, delle iscrizioni e delle annotazioni devono essere vidimati in ogni foglio dal presidente o da un giudice del tribunale nella cui giurisdizione è stabilito l'ufficio, indicando nel relativo processo verbale il numero dei fogli e il giorno in cui sono stati vidimati.

Questi registri devono essere scritti di seguito, senza spazi in bianco o interlinee e senza aggiunte. Le cancellature di parole devono essere approvate dal conservatore in fine di ciascun foglio con la sua firma e con l'indicazione del numero delle parole cancellate.

I registri alla fine di ciascun giorno devono essere chiusi e firmati dal conservatore.

In essi si deve rigorosamente osservare la serie delle date, dei fogli e dei numeri d'ordine.

(Art. 2073, c. c.).

Atr. 2681. — *Divieto di rimozione dei registri.*

I registri sopra indicati non possono essere rimossi dall'ufficio del conservatore, fuorchè per ordine di una corte d'appello, qualora ne sia riconosciuta la necessità, e mediante le cautele determinate dalla stessa corte.

(Art. 2074, c. c.).

Atr. 2682. — *Sanzioni contro il conservatore.*

Il conservatore nell'esercizio delle sue incombenze è tenuto a conformarsi a tutte le disposizioni di questo titolo, nonchè alle altre disposizioni delle leggi che lo riguardano e, in caso di inosservanza, è soggetto a una pena pecuniaria fino a lire diecimila.

(Art. 2075, c. c.).

All'applicazione delle pene pecuniarie di cui in questo articolo provvede, con decreto motivato, il tribunale sentiti il conservatore e il pubblico ministero contro il provvedimento del tribunale è ammesso

reclamo alla corte d'appello nel termine di dieci giorni dalla notificazione, da eseguirsi a cura del cancelliere. Le stesse infrazioni si osservano per l'applicazione della pena pecuniaria stabilita dall'art. 2833. In questo caso devono essere sentite, oltre il pubblico ministero le persone che non hanno adempiuto all'obbligo di richiedere l'iscrizione. (Art. 112, *disposiz. attuat.*: R. D. 30 marzo 1942 cit.).

CAPO III. — *Della trascrizione degli atti relativi ad alcuni beni mobili.*

SEZIONE I. — *Della trascrizione relativamente alle navi, agli aeromobili e agli autoveicoli.*

« Ho già esposto — così il Guardasigilli nella sua relazione al Re Imperatore (n. 30) — le ragioni per cui è apparso necessario regolare organicamente in questa sede la pubblicità della nave, dell'aeromobile e dell'autoveicolo, per lo meno per quanto riguarda gli effetti sostanziali della pubblicità. Naturalmente mi sono limitato alle norme comuni alle tre categorie di beni mobili registrati, lasciando al codice della navigazione e alla legge speciale sugli autoveicoli il compito di disciplinare non solo le forme della pubblicità, ma anche la trascrizione di quegli atti per i quali essa è richiesta o ai fini puramente amministrativi o a fini del tutto diversi da quelli normali della trascrizione. Così non si parla in questa sede della pubblicità del contratto di costruzione della nave o dell'aeromobile (articoli 219 e 826 cod. navigazione), la cui mancanza ha solo l'effetto di far ritenere che la costruzione avviene per conto del costruttore; non si parla neppure della pubblicità della società di armamento (articoli 259, 263, 264 cod. nav.) e della dichiarazione di armatore o di esercente (articoli 251, 252, 847, 848 cod. nav.), la quale o ha esclusivamente finalità amministrative o produce conseguenze tutte particolari di diritto sostanziale.

« E' chiaro che il sistema di pubblicità dei beni mobili iscritti in pubblici registri non può essere integralmente ricostruito in tutti i suoi aspetti se non, si tiene conto di quelli, sia pure secondari, che sono regolati fuori del codice civile, e la cui disciplina è fatta espressamente salva dall'art. 2694. Si deve inoltre notare che la disciplina della pubblicità mobiliare ha molti punti di contatto con quella della pubblicità immobiliare sia per quanto riguarda gli atti soggetti a trascrizione, sia per quanto riguarda gli effetti di essa ».

V. art. 815, 819, 1156, 1162 quanto ai mobili iscritti in pubblici registri.

Atr. 2683. — *Beni per i quali è disposta la pubblicità.*

Devono essere resi pubblici col mezzo della trascrizione, osservate le altre forme di pubblicità stabilite dalla legge, gli atti menzionati negli articoli seguenti, quando hanno per oggetto;

1) le navi e i galleggianti iscritti nei registri indicati dal codice della navigazione;

2) gli aeromobili iscritti nei registri indicati dallo stesso codice;

3) gli autoveicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico.

«La individuazione dei beni mobili ai quali si applica la disciplina dalla trascrizione è fatta dall'art. 2683, il quale pone il principio fondamentale che la pubblicità, e quindi tutte le norme di diritto sostanziale che ad essa si ricollegano, presuppongono l'iscrizione del bene nei particolari registri che sono: a) il pubblico registro automobilistico per gli autoveicoli; b) le matricole tenute dagli uffici di compartimento marittimo per le navi maggiori; c) i registri per le navi minori e i galleggianti; d) i registri per le navi e i galleggianti addetti alla navigazione interna; e) il registro aeronautico nazionale per gli aeromobili in senso stretto; f) il registro matricolare della Reale Unione Nazionale Aeronautica per gli alianti liberatori. E ciò senza tener conto dei registri delle costruzioni nei quali si effettua la pubblicità dei contratti di costruzione, perchè tale pubblicità non vale come iscrizione del bene ai sensi dell'art. 2683. Prima dell'iscrizione le navi, gli aeromobili, gli autoveicoli devono considerarsi soggetti a tutte le norme relative ai beni mobili e comunque sottratti alle regole speciali che sono dettate per i beni mobili *iscritti* in pubblici registri». (R. R., n. 31).

Art. 2684. — Atti soggetti a trascrizione.

Sono soggetti alla trascrizione per gli effetti stabiliti dall'art. 2644:

1) i contratti che trasferiscono la proprietà o costituiscono la comunione;

2) i contratti che costituiscono o modificano diritti di usufrutto o di uso o che trasferiscono il diritto di usufrutto;

3) gli atti tra vivi di rinuncia ai diritti indicati dai numeri precedenti;

4) le transazioni che hanno per oggetto controversie sui diritti indicati dai numeri precedenti;

5) i provvedimenti coi quali nel giudizio di espropriazione si trasferiscono la proprietà o gli altri diritti menzionati nei numeri precedenti;

6) le sentenze che operano la costituzione, la modificazione o il trasferimento di uno dei diritti indicati dai numeri precedenti.

1. «L'elencazione degli atti contenuta nell'articolo è naturalmente meno numerosa di quella fatta per gli immobili. A parte infatti che si sono omessi in questa sede quegli atti che possono avere per oggetto solo beni immobili (es. anticresi, atti costitutivi di servitù), si

deve tenere presente che l'omissione di altri atti (es. locazione, società, ecc.) si giustifica con evidenti ragioni pratiche; tanto più che, per quanto riguarda le navi e gli aeromobili, tutte le esigenze sono realizzate dalla trascrizione della dichiarazione di armatore o di esercente, se pure disposta a fini amministrativi e con sanzioni sostanziali solo indirette». (R. R. n. 32).

2. «Si deve notare che la trascrizione degli atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali è richiesta per gli effetti stabiliti dall'art. 2644. In altri termini, si afferma anche per questi beni il principio che la trascrizione è forma di pubblicità, non elemento costitutivo dell'acquisto, il che, se per la nave e l'autoveicolo è conforme al diritto costituito, invece segna una notevole modificazione rispetto alla disciplina che la legge speciale dava per l'aeromobile. Il ripristino del principio tradizionale anche per gli aeromobili non è solo dovuto a ragioni di armonia, ma di giustizia col fatto che il sistema della trascrizione costitutiva non ha dato, neppure per gli aeromobili, dove pure il sistema di pubblicità si è creato *ex novo*, pei risultati che teoricamente si sarebbero potuti attendere. Del resto, le ragioni sopra illustrate a sostegno del sistema accolto dal codice nuovo valgono sicuramente anche per gli aeromobili». (R. R., n. 33).

Art. 2685. — *Altri atti soggetti a trascrizione.*

Si devono trascrivere le divisioni e gli altri atti menzionati nell'art. 2646, la costituzione del vincolo dotale, della comunione tra coniugi, l'accettazione dell'eredità e l'acquisto del legato che importano acquisto dei diritti indicati dai numeri 1 e 2 dell'art. 2684 o liberazione dai medesimi.

La trascrizione ha gli effetti stabiliti per i beni immobili.

Art. 2686. — *Sentenze.*

Devono essere trascritte, agli effetti dell'art. 2644 le sentenze da cui risulta acquistato, modificato o estinto uno dei diritti indicati dai numeri 1 e 2 dell'art. 2684, in forza di un titolo non trascritto.

«E' noto che, a differenza dei beni immobili, per i quali gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di diritti reali devono essere fatti per iscritto sotto pena di nullità, per i beni mobili registrati il requisito della forma scritta *ad substantiam* non è sempre richiesto. Infatti per gli autoveicoli, per le navi minori e i galleggianti (art. 230 cod. navigazione), per gli alianti liberatori (art. 836 cod. navigazione) è possibile che la proprietà o altri diritti reali si costituiscano o si trasferiscano mediante convenzione verbale. In questi casi l'esistenza di una convenzione verbale può essere accertata dalla sentenza, in base alla quale si può quindi operare la trascrizione. Così l'art. 2686 stabilisce l'obbligo della trascrizione per le sentenze da cui risulti acquistato, modificato o estinto uno dei diritti indicati dall'art. 2684 in forza di un titolo non trascritto. La norma dell'art. 2686 non può

trovare applicazione per le navi maggiori o per gli aeromobili veri e propri, per cui, essendo richiesta *ad substantiam* la forma scritta, non è ipotizzabile una sentenza che accerti l'esistenza di una convenzione verbale.

«Alla norma dell'articolo in esame ci coordina quella dell'art. 2690, n. 2 che prevede la trascrizione delle domande giudiziali dirette a ottenere l'accertamento della convenzione verbale, con il solito effetto di far retroagire al momento della trascrizione della domanda gli effetti della trascrizione della sentenza».

Art. 2687. — *Cessione dei beni ai creditori.*

Deve essere trascritta, per gli effetti indicati dall'art. 2649, la cessione che il debitore fa dei suoi beni ai creditori, perchè questi procedano alla liquidazione dei medesimi e alla ripartizione del ricavato.

Art. 2688. — *Continuità delle trascrizioni.*

Nei casi in cui, per le disposizioni precedenti, un atto di acquisto è soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni o iscrizioni non producono effetto se non è stato trascritto l'atto anteriore di acquisto.

Quando l'atto anteriore di acquisto è stato trascritto, le successive trascrizioni o iscrizioni producono il loro effetto secondo l'ordine rispettivo, salvo il disposto dell'art. 2644.

Art. 2689. — *Usucapione.*

Devono essere trascritte le sentenze da cui risulta acquistato per usucapione uno dei diritti indicati dai numeri 1 e 2 dell'art. 2684.

Art. 2690. — *Domande relative ad atti soggetti a trascrizione.*

Devono essere trascritte, qualora si riferiscano ai diritti menzionati dall'art. 2684:

1) le domande indicate dai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 2652 per gli effetti ivi disposti;

2) le domande dirette all'accertamento di uno dei contratti indicati dai numeri 1 e 2 dell'art. 2684;

La trascrizione della sentenza che accoglie la domanda prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda;

3) le domande dirette a far dichiarare la nullità o a far pronunciare l'annullamento di atti soggetti a trascrizione e le domande dirette a impugnare la validità della trascrizione;

La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati a qualunque titolo dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda medesima, se questa è stata resa pubblica dopo tre anni dalla data della trascrizione dell'atto che si impugna. Se però la domanda è diretta a far pronunciare l'annullamento per una causa diversa dall'incapacità legale, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, anche se questa è stata trascritta prima che siano decorsi tre anni dalla data di trascrizione dell'atto impugnato, purchè in questo caso i terzi abbiano acquistato a titolo oneroso.

4) le domande con le quali si contesta il fondamento di un acquisto a causa di morte;

Salvo quanto è disposto dal secondo e dal terzo comma dell'art. 534, se la domanda è trascritta dopo tre anni dalla data della trascrizione dell'atto impugnato, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i terzi di buona fede che, in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, hanno a qualunque titolo acquistato diritto da chi appare erede o legatario;

5) le domande di riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima.

Se la trascrizione è eseguita dopo tre anni dall'apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;

6) le domande di revocazione e quelle di opposizione di terzo contro le sentenze soggette a trascrizione per le cause previste dai numeri, 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395 del codice di procedura civile e dal secondo comma dell'articolo 404 dello stesso codice.

Se la domanda è trascritta dopo tre anni dalla trascrizione della sentenza impugnata, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda.

« In relazione alla norma che disciplina la trascrizione delle domande giudiziali dirette a impugnare il titolo di acquisto di una persona (art. in esame) non vi è che da richiamare quanto si è detto in relazione all'art. 2652. Vi sono da rilevare solo due particolarità: a) il termine di decadenza che limita rispetto ai terzi acquirenti di buona fede l'efficacia retroattiva della nullità, dell'annullamento, della riduzione ecc. è fissato, per i beni mobili, in tre anni, in relazione al fatto che la nave, l'aeromobile, l'autoveicolo hanno vita alquanto breve. Tale termine coincide con quello stabilito dal codice nel-

l'articolo 1162 per l'usucapione abbreviata; b) si è estesa a questi beni mobili iscritti in pubblici registri la regola posta, per i beni immobili, dall'art. 534 secondo e terzo comma del libro delle successioni per la tutela dei terzi di buona fede che hanno acquistato a titolo oneroso diritti dall'erede apparente. L'estensione è giustificata dal fatto che la norma di quell'articolo è in funzione non del carattere immobiliare di un bene, ma del regime di pubblicità ». (*R. R.*, n. 35).

Art. 2691. — *Altre domande e atti soggetti a trascrizione.*

Devono del pari trascriversi, quando si riferiscono ai beni menzionati nell'art. 2683, le domande indicate dai numeri 1, 3, 5 dell'art. 2653, per gli effetti ivi disposti.

Art. 2692. — *Condizioni e forme della trascrizione delle domande.*

La trascrizione delle domande e degli atti indicati dai due articoli precedenti dev'essere anche annotata secondo le modalità stabilite dall'art. 2654.

Si osservano inoltre le disposizioni del primo, terzo e quarto comma dell'art. 2655 e quelle dell'art. 2656.

Art. 2693. — *Trascrizione del pignoramento e del sequestro.* —

Deve essere trascritto, dopo la notificazione, il provvedimento che ordina il sequestro conservativo per gli effetti disposti dall'art. 2906. Si deve trascrivere del pari l'atto di pignoramento per gli effetti disposti dagli articoli 2913, 2914, 2915, 2916.

« L'articolo sottopone a trascrizione l'atto di sequestro e l'atto di pignoramento dei beni mobili registrati. Mentre per gli immobili la trascrizione è uno degli elementi costitutivi del sequestro o del pignoramento, invece per quei beni mobili essa è una forma di pubblicità. Gli effetti della trascrizione sono quelli indicati dagli articoli 2913, 2914, 2915, 2916. (*R. R.*, n. 36).

Art. 2694. — *Richiamo di altre leggi.*

Sono salve le disposizioni del codice della navigazione e delle leggi speciali che richiedono la trascrizione di altri atti non contemplati dal presente capo e le altre disposizioni non incompatibili con quelle contenute nel capo medesimo.

Art. 2695. — *Forme e modalità della trascrizione.*

Le forme e le modalità delle trascrizioni previste in questo capo sono regolate dal codice della navigazione per quanto riguarda le

navi e gli aeromobili e dalla legge speciale per quanto riguarda gli autoveicoli.

In mancanza, si osservano le norme concernenti la trascrizione degli atti relativi ai beni immobili, in quanto sono applicabili.

« Per quanto riguarda le forme e le modalità della trascrizione, si è creduto opportuno di rinviare alle norme speciali che sono dettate nel codice della navigazione per le navi e gli aeromobili e nella legge speciale per gli autoveicoli, dato che si tratta di norme complesse e non uniformi che sarebbe stato difficile e poco pratico ridurre ad unità.

« Per provvedere alle eventuali lacune delle disposizioni speciali si è fatto richiamo, in via sussidiaria, alle disposizioni relative agli immobili ». (R. R., n. 37).

SEZIONE II. — *Della trascrizione relativamente ad altri beni mobili.*

Art. 2696. — Rinvio.

Per gli altri beni mobili per cui è disposta la trascrizione di determinati atti si osservano le disposizioni delle leggi che li riguardano.

« La disposizione finale dell'art. 2696 è una pura norma di rinvio per quei beni o diritti per i quali leggi speciali prevedono forme di pubblicità (es. diritto di autore, diritto di privativa, ecc.). » (R. R., n. 38).

TITOLO II. — DELLE PROVE

1. In seno alla Commissione Reale era sorto il dubbio se la materia delle prove dovesse essere collocata nel codice civile o non piuttosto trasportarla nel codice di procedura civile. « La prova, infatti, — così la relazione sul progetto del libro delle obbligazioni (pag. 42) — è la condizione essenziale perchè un singolo diritto possa avere praticamente la sua piena efficacia: avere un diritto e non essere in condizione di darne le prove equivale ad avere un diritto riposto nell'arbitrio dell'altra parte. Perciò stesso, quando la legge richiede che un diritto risulti da una determinata forma probatoria, il difetto della forma probatoria richiesta rende il diritto praticamente privo di ogni sicurezza, anche quando la forma sia richiesta *ad probationem tantum*, e non *ad substantiam*. E' sembrato pertanto che fosse da conservare la tradizione del regolamento delle norme fondamentali sulle prove nel codice civile, lasciando al codice processuale di regolarne solo l'esecuzione ».

2. « Anche le prove vengono qui in considerazione come mezzo e strumento per far valere e per difendere generalmente i propri diritti,

e ciò non solo in giudizio ma anche fuori e prima di questo, poichè l'evidenza e la virtuale sicurezza di ottenere quando che sia il riconoscimento, è condizione già per sè normalmente sufficiente di rispetto dei diritti medesimi, di tranquillità nel loro godimento e di sicurezza nelle negoziazioni che li riguardano. Ed è questa la ragione per cui si è mantenuto questo tema separato da quello della tutela giurisdizionale e vi è stata data la precedenza.

« Le norme raccolte in questo titolo tendono prevalentemente a regolare la precostituzione delle prove, quando sia possibile, a stabilirne ed assicurarne legalmente l'efficacia, nonchè a prevenire con vari dettami di ammissibilità o inammissibilità legale i pericoli di altri mezzi, qualche volta infidi. E qui si arresta il codice, riservando invece alle discipline di procedura il modo di acquisire agli atti o di raccogliere o di assumere le prove quando occorra, in sede e in corso di giudizio ». (*R. R., premessa*).

3. Le disposizioni relative alle prove si applicano anche nei giudizi pendenti all'entrata in vigore del codice (21 aprile 1942) se non è stata pronunciata sentenza definitiva, ancorchè di primo grado (*art. 233 disposiz. transitt.: R. D. 30 marzo 1942 cit.*). V. *nota sotto la stessa art. 233*.

CAPO I. — Disposizioni generali.

Art. 2697. — *Onere della prova.*

Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.

(*Art. 1312, c. c.*).

Le regole sull'onere della prova sono state collocate nei primi due articoli di questo capo. « Queste sono poste nei loro termini generali e non già, come nel codice del 1865 (art. 1312) sotto l'angusto angolo visuale « della prova delle obbligazioni e della loro estinzione ». Il nuovo testo dell'articolo in esame si uniforma ai più sicuri risultati della dottrina e della giurisprudenza, distinguendo in linea generale, e in corrispondenza ai concetti di azione e di eccezione, fatti costitutivi ed estintivi e circostanze impeditive o modificative, e ripartendo su questa base l'onere della prova fra le parti interessate ». (*R. R., n. 39*).

Art. 2698. — *Patti relativi all'onere della prova.*

Sono nulli i patti con i quali è invertito ovvero è modificato l'onere della prova, quando si tratta di diritti di cui le parti non possono disporre o quando l'inversione o la modificazione hanno per effetto

di rendere a una delle parti eccessivamente difficile l'esercizio del diritto.

«L'articolo consente alle parti d'invertire o modificare l'onere della prova, quando si tratta di diritti di cui possono liberamente disporre. E' sembrato che non vi fossero ragioni decisive per impedire che l'autonomia contrattuale operi anche in questo campo. Per ovviare al pericolo che con tale facoltà si offra alla parte economicamente più forte il mezzo di porre nel nulla i diritti della parte più debole, è sancita la nullità del patto che abbia per effetto di rendere eccessivamente difficile l'esercizio del diritto. L'articolo si occupa, come era naturale in questa sede, soltanto della possibilità e della efficacia di pattuizioni negoziali, stragiudiziali. Quanto alla inversione che possa derivare dagli atti e dal comportamento o dal contegno delle parti in giudizio, dovrà decidere il giudice secondo i principj generali del diritto processuale, in relazione anche agli articoli 115 e 116 del codice di procedura civile». (R. R., n. 39).

CAPO II. — *Della prova documentale*

SEZIONE I. — *Dell'atto pubblico.*

Art. 2699. — *Atto pubblico.*

L'atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato.

(Art. 1315, c. c.).

«La nozione che dell'atto pubblico dà l'articolo non diverge sostanzialmente da quella che ne dava l'art. 1315 del cessato codice, pur correggendo alcuni evidenti vizi di formulazione e sostituendo la più esatta nozione di «documento redatto» a quella equivoca, e comunque ristretta, di «atto ricevuto». (R. R., n. 40).

Art. 2700. — *Efficacia dell'atto pubblico.*

L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonchè delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

(Art. 1317, c. c.).

1. a) «Un notevole ritocco, nel determinare l'efficacia dell'atto pubblico, apporta l'articolo al primo comma dell'art. 1317 del vecchio codice, il quale stabiliva far l'atto pubblico «piena fede della con-

venzione», mentre è ovvio che l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, non propriamente della convenzione, ma delle dichiarazioni delle parti: lo speciale grado di efficacia probatoria non si estende alla sincerità di tali dichiarazioni, le quali possono anche essere simulate.

b) «L'articolo menziona anche la prova della provenienza, di cui non era cenno del codice del 1865, essendo per altro intuitivo, e pertanto sottinteso, in relazione alla nozione di documento, adottata nell'art. prec., che altri sono gli elementi da cui risulta la provenienza, altri quelli da cui risulta la prova delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti dei quali l'articolo parla.

c) «Non è stato poi riprodotto il secondo comma del citato art. 1317 del codice del 1865, concernente la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato di falso, sia perchè gli effetti della querela di falso sono disciplinati dal codice di procedura civile, sia perchè il codice civile non si occupa dell'esecuzione (esecutorietà) dell'atto, bensì soltanto dell'efficacia probatoria del documento.

d) «Del pari non si è fatto menzione delle «enunciative», delle quali faceva parola l'art. 1318 del vecchio codice, confondendo l'efficacia obbligatoria o sia pure quella probatoria delle dichiarazioni delle parti, documentate nell'atto, con l'efficacia probatoria dell'atto, cioè del documento medesimo. In quanto siano in diretto rapporto con le disposizioni pur senza farne parte, le enunciative potranno costituire infatti delle clausole negoziali di accertamento convenzionale a scopo interpretativo o integrativo o contenere delle confessioni in qualche modo reciproche delle parti all'effetto di porre e fissare le premesse del negozio e delle dichiarazioni sostanziali contenute nell'atto; in quanto relativamente estranee, potranno tuttavia avere valore di confessione, qualora ne ricorrano gli estremi, o altrimenti fornire elementi di ricostruzione storica, liberamente valutabili. Tutto questo però concerne l'efficacia delle enunciative come tali e non l'efficacia probatoria del documento. Siano le enunciative dirette o indirette, l'atto pubblico farà piena prova, fino a querela di falso, che esse furono fatte e non già della loro intrinseca verità.

e) «E' stato eliminato da questo capo l'art. 1319 del codice del 1865, che circoscriveva alle parti contraenti e ai loro successori a titolo universale l'efficacia delle controdi dichiarazioni fatte per privata scrittura, essendo gli effetti della simulazione nei confronti dei terzi regolati nel libro delle obbligazioni (art. 1415)». (R. R., n. 40).

2. In seno alla Commissione fu chiesto se il sistema probatorio del nuovo codice valesse anche per la materia commerciale; e il relatore chiari che esso non è limitato soltanto alla materia civile, ma contiene norme che contemplano esplicitamente la materia commerciale e ci sono anche salvezze di tutte le altre norme che, pur non richiamate, esistono nel diritto commerciale (*Verb. Comm. assembl. legislat.*, n. 31).

Art. 2701. — Conversione dell'atto pubblico.

Il documento formato da ufficiale pubblico incompetente o incapace ovvero senza l'osservanza delle formalità prescritte, se è stato

sottoscritto dalle parti, ha la stessa efficacia probatoria della scrittura privata.

(Art. 1316, c. c.).

Questo articolo « riproduce senza notevoli variazioni l'art. 1316 del codice del 1865 circa la conversione dell'atto pubblico in scrittura privata allorchè, formato da ufficiale pubblico incompetente o incapace ovvero senza la osservanza delle formalità prescritte, sia stato sottoscritto dalle parti ». (R. R., n. 40).

SEZIONE II. — *Della scrittura privata.*

Art. 2702. — *Efficacia della scrittura privata.*

La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta.

(Art. 1320, c. c.).

1. L'art. 276 del progetto della Commissione Reale (libro delle obbligazioni) riproduceva quasi testualmente la disposizione del corrispondente art. 1320 del codice del 1865; l'art. 4 del progetto ministeriale sostanzialmente diceva lo stesso, cioè, dichiarava che la scrittura privata sottoscritta e riconosciuta da colui contro il quale si produce, legalmente considerata come riconosciuta, fa fede come l'atto pubblico, senza però limitarne la efficacia ai soli sottoscrittori e loro eredi o aventi causa.

La Commissione delle Assemblee legislative non approvò l'equiparazione della scrittura privata all'atto pubblico e propose che, invece, si stabilisse che chi ha riconosciuto una scrittura non può più impugnarla, neanche di fronte ai terzi. (Verb. n. 31).

La relazione del Guardasigilli al Re Imperatore (n. 41) così si esprime in proposito:

« L'efficacia probatoria della scrittura privata riconosciuta o da considerarsi legalmente come riconosciuta è determinata dall'articolo con una formula radicalmente diversa da quella dell'art. 1320 del codice del 1865, il quale confondeva o almeno fondeva insieme, in una proposizione pregnante, ma oscura e tecnicamente non esatta, l'efficacia probatoria delle dichiarazioni con quella del documento e forse anche l'efficacia negoziale con quella probatoria. E da questo era derivata la limitazione soggettiva, contenuta nell'art. 1320, della « fede » che si attribuiva alla scrittura fra quelli che l'avessero sottoscritta e fra i loro eredi ed aventi causa; da questo era derivata anche la disposizione successiva, ed ora soppressa, dell'art. 1324. In realtà la scrittura come documento, in concorso col successivo riconoscimento della sottoscrizione e col fatto che essa debba legalmente considerarsi come riconosciuta, non fa prova se non di ciò: che le dichiarazioni che essa contiene sono (o valgono come se fossero) dichiarazioni pro-

venienti da chi le ha sottoscritte (o legalmente si ritiene le abbia sottoscritte). E questo per l'appunto dispone l'articolo. Quali siano poi le conseguenze giuridiche che derivano dalla dichiarazione, in quanto ne sia accertata la provenienza, è problema che va risolto secondo i principi generali sulle dichiarazioni negoziali o confessorie od enunciative e non riguarda l'efficacia probatoria del documento.

2. « Non sono stati riprodotti gli articoli 1321 e 1322 del cessato codice relativi al disconoscimento della scrittura privata e alla verifica di essa, poichè il loro contenuto è trasfuso negli articoli 214 e 216 del codice di procedura civile.

3. « Così pure non è stato riprodotto il disposto dell'art. 1324, perchè, rettificata la formula dell'art. 1320 del vecchio codice, è troppo ovvio che il riconoscimento della scrittura non può precludere a colui contro il quale si produce di opporre le sue ragioni contro il contenuto dell'atto.

4. « E' eliminata dal testo del nuovo codice la disposizione dell'art. 1325 del codice precedente, il quale, per le scritture che contenessero l'obbligazione unilaterale di pagare una somma di danaro o di dare altra cosa valutata in quantità, esigeva, ove non fossero scritte per intero da chi si obbligava, che questi alla propria sottoscrizione aggiungesse un *buono* o *approvato* indicante in lettere per esteso la somma o la quantità ricevuta. Soppressa ogni distinzione fra materia civile e commerciale, non sarebbe stato possibile mantenere ancora in vita la disposizione anzidetta, circoscritta dal vecchio codice alle materie civili, se non estendendola, con evidente regresso, a una massa di rapporti a cui per l'innanzi non si applicava ».

Atr. 2703. — *Sottoscrizione autenticata.*

Si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

L'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il notaio deve previamente accertare la identità della persona che sottoscrive.

(Art. 1323, c. c.).

V. nota 4^a all'articolo precedente.

Art. 2704. — *Data della scrittura privata nei confronti dei terzi.*

La data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, in fine, dal giorno in cui si

verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento.

La data della scrittura privata che contiene dichiarazioni unilaterali non destinate a persona determinata può essere accertata con qualsiasi mezzo di prova.

Per l'accertamento della data nelle quietanze il giudice, tenuto conto delle circostanze, può ammettere qualsiasi mezzo di prova.

(Art. 1327, c. c.; art. 55, c. co.).

1. « La soppressione della distinzione fra materia civile e materia commerciale non consentiva altresì che l'opponibilità della data delle scritture private ai terzi fosse regolata da un duplice sistema: non rimaneva pertanto che o adottare il sistema sancito dall'art. 1327 del vecchio codice civile, per il quale la data non è computabile rispetto ai terzi se non dal momento in cui si sono avverati determinati fatti che le conferiscono assoluta certezza, ovvero ammettere la libertà di prova consentita dall'art. 55, secondo comma, del vecchio codice di commercio. Si è preferito adottare il primo sistema, come quello che offre ai terzi una più efficace tutela, e si è qui riprodotto (*primo comma*), con alcuni ritocchi, l'art. 1327 del cessato codice civile. Temperando l'assolutezza della norma, si è disposto che la data delle scritture private non recettizie si possa accertare con ogni mezzo e che, tenuto conto delle circostanze, qualsiasi mezzo di prova possa il giudice ammettere per l'accertamento della data delle quietanze (*secondo e terzo comma*) ». (R. R., n. 41).

2. L'art. 279 del progetto della Commissione Reale conteneva una disposizione tratta dal codice francese, per la quale la scrittura privata di un atto bilaterale dovesse essere fatta in tanti originali quante sono le parti contraenti, e la relazione sul progetto stesso osservava in proposito che tale disposizione non sembrasse una novità troppo radicale, sia perchè la precedente pratica già segue tale sistema, sia perchè la legge del registro (art. 73) già richiede per la registrazione di un contratto due originali.

Ma, a seguito di suggerimento della Commissione delle Assemblee legislative, la norma non fu riprodotta essendosi ritenuto che essa fosse « inutile — oltre ad importare obblighi di natura fiscale — in quanto fosse preferibile lasciare che le parti stesse, nella loro ocutezza, provvedano alla tutela dei loro interessi ». (*Verb. n. 31*).

Quanto alla data della polizza di pegno, v. art. 2787, ult. comma.

Art. 2705. — *Telegramma.*

Il telegramma ha l'efficacia probatoria della scrittura privata, se l'originale consegnato all'ufficio di partenza è sottoscritto dal mittente, ovvero se è stato consegnato o fatto consegnare dal mittente medesimo, anche senza sottoscriverlo.

La sottoscrizione può essere autenticata da notaio.

Se l'identità della persona che ha sottoscritto l'originale del telegramma è stata accertata nei modi stabiliti dai regolamenti, è ammessa la prova contraria.

Il mittente può fare indicare nel telegramma se l'originale è stato firmato con o senza autenticazione.

(Art. 45, c. co.).

«L'efficacia probatoria del telegramma è regolata dagli articoli 2704, 2705, con norme sostanzialmente conformi a quelle degli articoli 45 e 46 del vecchio codice di commercio, ma con maggior cura della precisione tecnica e della completezza. Si è creduto tuttavia opportuno aggiungere (nell'*ultimo comma*) che il mittente può fare indicare nel telegramma se l'originale contenga o meno l'autenticazione della sottoscrizione, nonchè stabilire (art. 2706, *primo comma*), codificando un'opinione largamente seguita sotto l'impero del detto codice, che la conformità fra il testo originale e il testo consegnato al destinatario si presume fino a prova contraria». (R. R., n. 42).

Art. 2706. — *Conformità tra originale e riproduzione del telegramma.*

La riproduzione del telegramma consegnata al destinatario si presume, fino a prova contraria, conforme all'originale.

Il mittente, se ha fatto collazionare il telegramma secondo le disposizioni dei regolamenti, si presume esente da colpa per le divergenze verificatesi tra originale e riproduzione.

(Art. 46, c. co.).

Il *primo comma* stabilisce, con nuova disposizione, la conformità all'originale della riproduzione del telegramma consegnato al destinatario, salvo prova contraria. (V. nota all'articolo precedente).

Il *secondo comma* riproduce la norma dell'ultima disposizione dell'art. 46 del codice di commercio che rimandava ai principi generali sulla colpa; ma in seno alla Commissione delle Assemblée legislative ne fu proposta la soppressione ritenendosi che non fosse qui la sede più opportuna per stabilire circa gli effetti che si vogliono far derivare in caso di difformità fra originale e riproduzione del telegramma, e che, d'altra parte, la disposizione affermasse un principio ovvio, mentre regolava solo in parte i diversi problemi in materia. (Verb. n. 31).

Ma la disposizione è stata mantenuta.

Art. 2707. — *Carte e registri domestici.*

Le carte e i registri domestici fanno prova contro chi li ha scritti:

- 1) quando enunciano espressamente un pagamento ricevuto;

2) quando contengono la menzione espressa che l'annotazione è stata fatta per supplire alla mancanza di titolo in favore di chi è indicato come creditore.

(Art. 1330, c. c.).

« Quanto all'efficacia probatoria delle *carte e dei registri domestici* e delle *annotazioni di liberazione totale o parziale del debitore fatte dal creditore*, benchè da lui non sottoscritte, su un documento rimasto in suo possesso ovvero su una quietanza o un esemplare del documento del debito posseduto dal debitore, gli articoli 2707 e 2708 non innovano le corrispondenti disposizioni degli articoli 1330 e 1331 del cessato codice civile ». (R. R. n. 43).

Art. 2708. — *Annotazione in calce, a margine o a tergo di un documento.*

L'annotazione fatta dal creditore in calce, a margine o a tergo di un documento rimasto in suo possesso, fa prova, benchè non sottoscritta da lui, se tende ad accertare la liberazione del debitore.

Lo stesso valore ha l'annotazione fatta dal creditore a tergo, a margine o in calce di una quietanza o di un esemplare del documento del debito posseduto dal debitore.

(Art. 1331, c. c.).

V. nota al precedente articolo.

SEZIONE III. — *Dei libri contabili delle imprese soggette a registrazione.*

Art. 2709. — *Efficacia probatoria contro l'imprenditore.*

I libri contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore. Tuttavia chi vuol trarne vantaggio non può scinderne il contenuto.

(Art. 1329, c. c.; art. 48, 50, c. co.).

« Gli articoli 2709 e 2710 concernenti l'efficacia probatoria dei libri contabili delle imprese soggette a registrazione, riproducono nel contenuto gli articoli 1328 del codice del 1865 e 48, primo comma, del vecchio codice di commercio. E' sembrato superfluo aggiungere, come invece aggiungeva il codice di commercio (art. 48, secondo comma), che le annotazioni scritte sui libri di un imprenditore dalle persone incaricate della contabilità hanno effetto come se fossero scritte dall'imprenditore medesimo ». (R. R., n. 44).

Art. 2710. — *Efficacia probatoria tra imprenditori.*

I libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa.

(Art. 1328, c. c.; art. 48, 49, c. co.).

V. nota al precedente articolo.

Art. 2711. — *Comunicazione ed esibizione dei libri.*

La comunicazione integrale dei libri, delle scritture contabili e della corrispondenza può essere ordinata dal giudice solo nelle controversie relative allo scioglimento della società, alla comunione dei beni e alla successione per causa di morte.

Negli altri casi il giudice può ordinare, anche d'ufficio, che si esibiscano i libri per estrarne le registrazioni concernenti la controversia in corso. Può ordinare altresì l'esibizione di singole scritture contabili, lettere, telegrammi o fatture concernenti la controversia stessa.

(Art. 27, 28, c. co.).

« Neanche in tema di comunicazione ed esibizione dei libri delle imprese soggette a registrazione l'articolo apporta innovazioni meritevoli di particolare rilievo al vecchio codice di commercio (articoli 27 e 28). Non si è però fatto menzione della comunicazione dei libri nelle controversie fallimentari, riservato di riesaminare questo punto nell'elaborazione della legge sul fallimento ». (R. R., n. 44).

SEZIONE IV. — *Delle riproduzioni meccaniche.***Art. 2712.** — *Riproduzioni meccaniche.*

Le riproduzioni fotografiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.

« Nel dare una nuova sistemazione alla materia delle prove occorre naturalmente considerare — perchè altrimenti il nuovo codice sarebbe apparso arretrato nel tempo e restio a ogni influsso di modernità — che la prova documentale può anche essere costituita dalla

riproduzione meccanica di fatti e di cose (riproduzioni fotografiche, cinematografiche, fonografiche e simili). A questa esigenza si adegua l'articolo. Naturalmente l'efficacia probatoria qui deriva non soltanto dalla riproduzione in sè e per sè considerata, ma dal complesso della riproduzione e del riconoscimento (o non disconoscimento) della parte interessata, come deriva, del resto, da un analogo complesso l'efficacia della scrittura secondo l'articolo 2702. Con questo l'articolo non esclude che la conformità possa essere altrimenti dimostrata con mezzi di prova precostituiti o con indagini ed esperimenti compiuti in corso di giudizio, ma in questo caso non vi è più luogo ad una norma di prova legale e vale il principio generale proclamato dal codice di procedura civile del libero apprezzamento del giudice». (*R. R.*, n. 45).

SEZIONE V. — *Delle taglie o tacche di contrassegno.*

Art. 2713. — *Taglie o tacche di contrassegno.*

Le taglie o tacche di contrassegno corrispondenti al contrassegno di riscontro formano piena prova tra coloro che usano provare in tal modo le somministrazioni che fanno o ricevono al minuto.

(*Art.* 1332, c. c.).

« Si è dubitato dell'opportunità di regolare ancora quel mezzo primitivo di prova documentale che è costituito dalle tacche o taglie di contrassegno; ma, poichè esso è tuttora in uso in talune regioni del Regno, è parso prudente riprodurre l'art. 1332 del codice del 1865 (*R. R.*, n. 46).

SEZIONE VI. — *Delle copie degli atti.*

Art. 2714. — *Copie di atti pubblici.*

Le copie di atti pubblici spedite nelle forme prescritte da depositari pubblici autorizzati fanno fede come l'originale.

La stessa fede fanno le copie di copie di atti pubblici originali, spedite da depositari pubblici di esse, a ciò autorizzati.

(*Art.* 1333, 1334, c. c.).

Sono state qui riprodotte, con lievi modificazioni di forma, le disposizioni del primo comma dell'art. 1333 e dell'art. 1334 del codice del 1865.

Art. 2715. — *Copie di scritture private originali depositate.*

Le copie delle scritture private depositate presso pubblici uffici e spedite da pubblici depositari autorizzati hanno la stessa efficacia della scrittura originale da cui sono estratte.

(Art. 1333, c. c.).

« Quanto alle *copie autentiche delle scritture private*, è stato conservato sostanzialmente in questo articolo pur rettificandone la formula, la disposizione dell'art. 1333, 2° comma, del codice del 1865, il cui significato va però determinato in relazione alla nuova formula dell'art. 2702 anche per quanto riguarda la necessità legale del riconoscimento e degli equipollenti legali del riconoscimento, come risulta dal coordinamento con l'art. 215, ultimo comma, del codice di procedura civile ». (R. R., n. 47).

Art. 2716. — *Mancanza dell'atto originale o di copia depositata.*

In mancanza dell'originale dell'atto pubblico o di una copia di esso presso un pubblico depositario, le copie spedite in conformità dell'art. 2714 fanno piena prova; ma se tali copie, o anche la copia esistente presso un pubblico depositario quando manca l'originale, presentano cancellature, abrasioni, intercalazioni o altri difetti esteriori, è rimesso al giudice di apprezzarne l'efficacia probatoria.

In mancanza dell'originale scrittura privata, le copie di essa spedite in conformità dell'art. 2715 fanno egualmente prova; ma se presentano cancellature, abrasioni, intercalazioni o altri difetti esteriori, è rimesso parimenti al giudice di apprezzarne l'efficacia probatoria. Resta in ogni caso salva la questione circa l'autenticità dell'originale mancante.

(Art. 1336, c. c.).

« Completando la norma dell'art. 1336 del codice del 1865 — il quale, per il caso di mancanza dell'originale o di una copia depositata in pubblico archivio, attribuiva piena fede alle copie autentiche estratte da pubblici ufficiali a ciò autorizzati, purchè non fossero abrase, nè dessero luogo in alcun modo a sospetti — è stato rimesso al giudice di apprezzare l'efficacia probatoria di tali copie quando presentino cancellature, abrasioni, intercalazioni o altri difetti esteriori, e siffatto potere discrezionale è stato esteso al caso in cui, mancando sempre l'originale, esista tuttavia copia dell'atto presso un pubblico depositario, ma questa presenti gli accennati difetti; entrambi i casi, infatti, non possono essere disciplinati che da identica regola, data la impossibilità, nell'uno e nell'altro, di accertare, mediante collazione, se le cancellature, le abrasioni e le intercalazioni importino difformità fra le copie e l'originale. (1° comma).

«Naturalmente, come chiarisce il *secondo* comma, anche nel caso in cui le copie non presentino alcun difetto esteriore rimane salva la questione sull'autenticità dell'originale mancante». (R. R., n. 47).

Art. 2717. — *Valore probatorio di altre copie.*

Le copie rilasciate da pubblici ufficiali fuori dei casi contemplati dagli articoli precedenti hanno l'efficacia di un principio di prova per iscritto.

(Art. 1338, 1339, c. c.).

«E' stato soppresso, come non giustificata, la distinzione che l'art. 1338 del codice del 1865 poneva in ordine alle copie estratte da pubblici ufficiali a ciò autorizzati, qualora mancasse l'originale o una copia depositata in pubblico archivio: ad esse attribuiva il valore di un principio di prova se fatte da più di trent'anni e il valore di semplice indizio se di data più recente. Alle copie anzidette, indipendentemente dalla loro data, l'articolo attribuisce l'efficacia di un principio di prova per iscritto». (R. R., n. 47).

Art. 2718. — *Valore probatorio di copie parziali.*

Le copie parziali o le riproduzioni per estratto, rilasciate nella forma prescritta da pubblici ufficiali che ne sono depositari e sono debitamente autorizzati, fanno piena prova solo per quella parte dell'originale che riproducono letteralmente.

«Di nuova formulazione è questo art., che regola l'efficacia *probatoria delle copie parziali e delle riproduzioni* per estratto rilasciate nella forma prescritta da pubblici ufficiali che ne sono depositari e sono debitamente autorizzati: l'efficacia può essere piena solo per quella parte dell'originale che esse riproducono letteralmente». (R. R., n. 47).

Art. 2719. — *Copie fotografiche di scritture.*

Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta.

«Non occorre rilevare come le copie fotografiche, con maggiore fedeltà delle copie scritte a mano, dattiloscritte o stampate, nelle quali sono frequenti gli errori di trascrizione, riproducono l'originale: la stessa efficacia probatoria delle copie autentiche è pertanto ad esse conferita dall'articolo, se la loro conformità con l'originale è attestata

da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta.

« E' stata eliminata la disposizione dell'art. 1335 del codice del 1865, sostituita dalle norme del codice di procedura civile che disciplina l'esibizione dei documenti in giudizio e la collazione delle copie degli atti pubblici ». (R. R., n. 47). V. art. 210-213 e 746 c. p. c.

SEZIONE VII. — *Degli atti di ricognizione o di rinnovazione.*

Art. 2720. — *Efficacia probatoria.*

L'atto di ricognizione o di rinnovazione fa piena prova delle dichiarazioni contenute nel documento originale, se non si dimostra, producendo quest'ultimo, che vi è stato errore nella ricognizione o nella rinnovazione.

(Art. 1340, c. c.).

« Regolando nell'articolo l'efficacia probatoria degli atti di ricognizione o di rinnovazione è stato modificato in qualche punto, oltre che correggerne la formulazione, il corrispondente art. 1340 del codice del 1865. Così, non si è fatta menzione dell'«eccesso», come causa che menomi l'efficacia probatoria della ricognizione, poichè, se deriva da errore, l'eccesso non si presenta che quale un aspetto di questo e, come tale, non v'è ragione di farne oggetto di distinta ipotesi; se invece la divergenza fra il documento originale e l'atto di ricognizione è voluta, quest'ultimo avrà carattere non soltanto ricognitivo, ma anche modificativo. Non si è riprodotto, inoltre, il secondo comma dell'art. 1340, che tra più atti di ricognizione dava prevalenza al posteriore di data: è sembrato preferibile lasciare all'apprezzamento del giudice di stabilire tale prevalenza secondo le circostanze ».

CAPO III. — *Della prova testimoniale.*

1. « In seno alla Commissione Reale fu esaminata la grave questione se si dovessero mantenere le restrizioni alla *prova testimoniale* contenute nel nostro codice. E' noto — così la relazione sul progetto (p. 43) — come questa regola sia stata battuta in breccia da alcune delle più recenti e più pregiate leggi di procedura civile; ed è pure noto che, specialmente in Italia, benemeriti cultori del diritto processuale vorrebbero seguirle in uno col sistema della procedura civile austriaca, in particolar modo. Ma, pure riconoscendo i vantaggi che anche presso di noi risentirebbe l'amministrazione della giustizia civile dall'introduzione di un sistema di processo analogo a quello austriaco, non crediamo che questo debba necessariamente condurre all'assoluta libertà dei mezzi di prova. Se è vero che l'accresciuta iniziativa del giudice e l'importanza prevalente data nella procedura austriaca alla trattazione orale della causa attenuano molti dei di-

fatti della prova testimoniale, come funziona nell'ordinamento vigente, non si distruggono per ciò le gravi ragioni che, in una lunga tradizione pratica e legislativa, hanno consigliato il divieto. Ragioni, che si riducono alla insufficiente garanzia di verità, che offre la prova per testi, non tanto per il pericolo della falsità, cui può trovarsi rimedio nel controllo delle parti e del giudice, nella coscienza morale e religiosa del teste e infine nelle sanzioni penali, quanto piuttosto per il fatto accertato dall'esperienza di secoli, e riconfermato anche dagli studi recenti di psicologia sperimentale, che il ricordo di fatti, cui si è stati estranei, è spesso assai impreciso e confuso, sì che è facile, specie su punti particolari, che frequentemente sono essenziali nelle cause, la contraddizione, anche in perfetta buona fede, fra più testimoni.

« Aggiungasi che la pratica di ridurre in iscritto i contratti si è andata ai nostri tempi sempre più generalizzando, anche in ambienti che una volta vi erano assolutamente contrari, sì che il cancellare l'art. 1341 nel codice sarebbe andare, in certo senso, a ritroso dei tempi ».

La prova testimoniale è stata, quindi, mantenuta e in questo caso sono state accolte le norme che ne regolano l'ammissione.

2. Per gli atti seguiti anteriormente all'entrata in vigore del Codice (21 aprile 1942) la prova testimoniale rimane tuttavia ammissibile anche nei casi in cui non è da esso consentita se poteva essere ammessa a norma del codice civile del 1865 o del codice di commercio del 1882 (*art. 233, dispositio transitoria*: R. D. 30 marzo 1942 cit.). V. nota sotto il detto art. 233).

Art. 2721. — Ammissibilità.

La prova per testimoni dei contratti non è ammessa quando il valore dell'oggetto eccede le lire cinquemila.

Tuttavia l'autorità giudiziaria può consentire la prova oltre il limite anzidetto, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza.

(*Art. 1341, c. c.; art. 53, c. co.*)

1. Come è noto, il codice del 1865 nell'art. 1341 ammetteva la prova testimoniale sino al limite di lire 500 del valore dell'oggetto: il decreto-legge 20 settembre 1922, n. 1316 lo elevò a lire 2000; entro tale limite lo mantenne il progetto della Commissione Reale (art. 293), il quale, nell'art. 294, capovolgendo le regole dell'art. 1342 del codice dichiarava ammessa la prova per testimoni se il limite di lire 2000 fosse superato dal cumulo degli interessi col capitale, pur conservando tutte le eccezioni al divieto che dal codice stesso erano sancite, con qualche ulteriore caso aggiunto (art. 293) come quello in cui l'atto fosse impugnato per causa illecita.

Nel comporre il testo legislativo, che ha elevato a ben 5000 il limite di valore, il problema dei limiti di ammissibilità della prova

testimoniale venne di nuovo esaminato, data la non agevole soluzione di esso per la diversità di disciplina che per la materia civile e la materia commerciale dettavano il codice civile e quello di commercio.

« In realtà — così si esprime in proposito la relazione del Guardasigilli (n. 49) — ormai anche questa difformità di regime, come tante altre che si coordinavano ad una superata distinzione di materie, non aveva più ragione d'essere. Restava, tuttavia assai delicato il problema di contemperare in un regime generale quelle legittime diffidenze che ha sempre suscitate e suscita in materia contrattuale questo mezzo di prova con la necessità di non offendere, d'altro canto, le esigenze della buona fede, in quei casi in cui, anche fuori delle ipotesi dell'art. 2724, usi, necessità tecniche, condizioni di ambiente relazioni personali fra contraenti ed altri accidenti anche meramente contingenti possano spiegare o giustificare perchè le parti non abbiano provveduto a procurarsi un documento scritto. Questo delicato contemperamento si ritiene possa considerarsi attuato in modo per quanto possibile soddisfacente, con le disposizioni degli articoli 2721 e seguenti. Con tali disposizioni il nuovo codice da un lato amplia i limiti nei quali la prova per testimoni era circoscritta dal vecchio codice civile, dall'altro restringe il campo nel quale il vecchio codice di commercio ne consentiva l'ammissione. Conserva, infatti, il limite di valore, elevato a lire cinquemila, ma, temperando il rigore della norma, conferisce al giudice il potere discrezionale di consentire la prova oltre il limite anzidetto, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza, (*primo e secondo comma*). Indipendentemente però dal valore dell'oggetto, e pertanto anche se questo non eccede le lire cinquemila, non è ammessa la prova per testimoni dei contratti che, secondo la legge o la volontà delle parti, devono essere provati per iscritto art. 2725: dal che deriva una notevole restrizione al sistema del vecchio codice di commercio, il quale (art. 53), anche nei casi in cui richiedeva la prova per iscritto, ammetteva la prova per testimoni se questa era permessa secondo il codice civile ».

2. Sono state soppresse le disposizioni degli artt. 1342 e 1346 del codice del 1865 « e la soppressione importa che nella determinazione del valore, al fine dell'ammissibilità della prova testimoniale, non influisce il valore della domanda o delle domande proposte in giudizio, ma si debba avere riguardo escusivamente, con riferimento al tempo della convenzione, al valore dell'oggetto del contratto o dei singoli contratti in ordine ai quali la prova è dedotta » (R. R., n. 52).

Art. 2722. — *Patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento.*

La prova per testimoni non è ammessa se ha per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleggi che la stipulazione è stata anteriore o contemporanea.

(Art. 1341, c. c.).

Già l'art. 1341 del codice del 1865 non ammetteva la prova per testimoni contro o in aggiunta al contenuto in atti scritti, nè su ciò

che si allegasse essersi detto prima, contemporaneamente o dopo i medesimi, anche se si trattasse di somma o valore minore di lire cinquecento.

Il nuovo codice distingue negli articoli 2722 e 2723 i patti aggiunti o contrari a seconda che siano anteriori o contemporanei all'atto scritto o posteriori.

«Non è ammessa, come non l'ammetteva il cessato codice civile, la prova testimoniale su patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, siano essi anteriori o coevi alla formazione di questo; ma, quanto ai patti posteriori alla formazione del documento, innovando al vecchio codice civile, che estendeva il divieto a tali patti, si consente al giudice di ammettere la prova per testimoni, se, avuto riguardo alla qualità delle parti, alla natura del contratto e ad ogni altra circostanza (e sempre che non risulti una volontà contraria a norma dell'art. 2725) appare verosimile che siano state fatte aggiunte o modificazioni verbali (art. 1723)» (R. R., n. 49).

Art. 1723. — *Patti posteriori alla formazione del documento.*

Qualora si alleghi che, dopo la formazione di un documento, è stato stipulato un patto aggiunto o contrario al contenuto di esso, l'autorità giudiziaria può consentire la prova per testimoni soltanto se, avuto riguardo alla qualità delle parti, alla natura del contratto e a ogni altra circostanza, appare verosimile che siano state fatte aggiunte o modificazioni verbali.

V. nota al precedente articolo.

Art. 2724. — *Eccezioni al divieto della prova testimoniale.*

La prova per testimoni è ammessa in ogni caso:

1) quando vi è un principio di prova per iscritto: questo è costituito da qualsiasi scritto, proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda o dal suo rappresentante, che faccia apparire verosimile il fatto allegato;

2) quando il contraente è stato nell'impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova scritta;

3) quando il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova.

(Art. 1347, 1348, c. c.).

«L'articolo riproduce, eliminando esemplificazioni in parte inutili e in parte inesatte, le eccezioni che al divieto della prova testimoniale ponevano gli artt. 1347 e 1348 del cessato codice civile, non senza però apportare all'art. 1348 due varianti: con la prima (n. 2) si chia-

risce, in conformità dell'interpretazione prevalsa in dottrina e in giurisprudenza, che l'impossibilità di procurarsi la prova scritta può essere anche morale; con la seconda (n. 3), alla locuzione del vecchio codice, che parlava di perdita del documento «in conseguenza di un caso fortuito impreveduto e derivante a forza maggiore», si sostituisce una formula più semplice e chiara, che fa riferimento all'assenza di qualsiasi colpa nella perdita del documento. Delle tre eccezioni enunciate dall'articolo, soltanto quest'ultima estende il suo ambito ai casi in cui, secondo la legge o la volontà delle parti, un contratto deve essere provato per iscritto e a quelli in cui la forma scritta è richiesta *ad substantiam actus* (art. 2725). Da tale disposizione scaturisce una ulteriore limitazione del campo nel quale la prova per testimoni era ammissibile secondo il vecchio codice di commercio, dato che per l'art. 53 del detto codice la prova testimoniale di un contratto per cui il codice stesso avesse richiesto la prova scritta, avrebbe potuto ammettersi anche nel caso che concorresse l'una o l'altra delle prime due eccezioni (principio di prova per iscritto, impossibilità di procurarsi la prova scritta) (R. R., n. 50).

2. In seno alla Commissione delle assemblee legislative fu rilevato quanto all'eccezione di cui al n. 1, che fosse troppo generica la parola «rappresentante» e convenisse perciò distinguere il caso del rappresentante munito di mandato da quello del rappresentante *ope legis*; ma fu osservato trattarsi soltanto di un principio di prova scritta e che si agisce fuori dei limiti della rappresentanza. (Verb. p. 424).

Art. 2725. — *Atti per i quali è richiesta la prova per iscritto o la forma scritta.*

Quando, secondo la legge o la volontà delle parti, un contratto deve essere provato per iscritto, la prova per testimoni è ammessa soltanto nel caso indicato dal numero 3 dell'articolo precedente.

La stessa regola si applica nei casi in cui la forma scritta è richiesta sotto pena di nullità.

V. nota al precedente articolo e all'art. 2721.

V. note al precedente art. 81.

Art. 2726. — *Prova del pagamento e della remissione.*

Le norme stabilite per la prova testimoniale dei contratti si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito.

«Conformandosi all'opinione prevalente in dottrina e in giurisprudenza, l'articolo dichiara applicabili al pagamento le norme stabilite per la prova testimoniale. In vero, qualunque sia la natura del pagamento, è opportuno che la prova di questo fatto estintivo sia soggetta alle medesime limitazioni del fatto costitutivo dell'obbligazione. Disposizione identica è dal medesimo articolo sancita per la remissione del debito» (R. R., n. 51).

CAPO IV. — *Delle presunzioni.*

« Con lievi varianti formali sono riprodotte nei tre articoli seguenti di cui consta il quarto capo del presente titolo, le disposizioni che in tema di presunzione dettavano gli articoli 1349, 1352, 1353 e 1354 del codice del 1865, rimanendo così inalterata la nozione di presunzione e la duplice partizione delle presunzioni in semplici e legali.

« E' stato eliminato l'art. 1350 che conteneva una classificazione delle presunzioni legali non solo incompleta, ma anche inesatta, in quanto annoverava fra queste l'autorità della cosa giudicata, ora più razionalmente disciplinata nel titolo quarto di questo libro.

« Esclusa la cosa giudicata dal novero delle presunzioni legali, non avrebbe trovato sede propria nel capo in esame la disposizione dell'art. 1351 che determinava i requisiti subiettivi e obiettivi che devono concorrere perchè il giudicato si formi » (*R. R.*, n. 53).

Art. 2727. — *Nozione.*

Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato.

(*Art. 1349, c. c.*).

Vedi nota al Capo IV.

Art. 2728. — *Prova contro le presunzioni legali.*

Le presunzioni legali dispensano da qualunque prova coloro a favore dei quali esse sono stabilite.

Contro le presunzioni sul fondamento delle quali la legge dichiara nulli certi atti o non ammette l'azione in giudizio non può essere data prova contraria, salvo che questa sia consentita dalla legge stessa.

(*Art. 1352, 1353, c. c.*).

V. nota al Capo IV.

In seno alla Commissione delle Assemblee legislative fu rilevato che nelle disposizioni dell'art. 28 del progetto ministeriale (art. in esame) esistesse una lacuna circa l'ammissibilità o meno della prova contro la presunzione legale atta a far dichiarare la esistenza di un diritto: infatti, il capoverso, si disse, si riferisce all'ipotesi che si dichiarino nulli certi atti o non si ammetta l'azione in giudizio, ma non all'ipotesi che la presunzione venga invocata per far riconoscere l'esistenza di un diritto. Ma fu osservato che la disposizione dell'art. 28 del progetto era in rapporto con la cosa giudicata, e poichè questa era stata tolta, i rilievi non avessero ragione d'essere (*Verb. n. 31*).

Art. 2729. — *Presunzioni semplici.*

Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.

Le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni.

(Art. 1354, c. c.).

CAPO V. — *Della confessione.***Art. 2730.** — *Confessione.*

La confessione è la dichiarazione che una parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte.

La confessione è giudiziale o stragiudiziale.

(Art. 1355-1357, c. c.).

« Il quinto capo del titolo regola la confessione.

« La nozione ne è data dall'articolo, che ne pone in rilievo l'elemento caratteristico, costituito dall'essere la dichiarazione produttiva di conseguenze giuridiche sfavorevoli al confitente e favorevoli all'altra parte » (R. R., n. 54).

Art. 2731. — *Capacità richiesta per la confessione.*

La confessione non è efficace se non proviene da persona capace di disporre del diritto, a cui i fatti confessati si riferiscono. Qualora sia resa da un rappresentante, è efficace solo se fatta entro i limiti e nei modi in cui questi vincola il rappresentato.

(Art. 1361, c. c.).

« Nel determinare la capacità richiesta per la confessione, alla formula del codice del 1865 (art. 1361), il quale faceva riferimento alla capacità di obbligarsi, è stata sostituita una formula più propria, che fa riferimento alla capacità di disporre del diritto a cui attengono i fatti confessati ». (R. R., n. 54).

In seno alla Commissione delle Assemblee legislative era stato rilevato che l'articolo adopera la espressione « rappresentante », mentre il corrispondente art. 1356 del codice del 1865 usava quella di « procuratore speciale », e che per rappresentante si dovrebbe intendere quello legale: ma fu osservato che si tratta del caso in cui il rappresentante è capace di obbligarsi. (Verb. n. 31).

Art. 2732. — Revoca della confessione.

La confessione non può essere revocata se non si prova che è stata determinata da errore di fatto o da violenza.

(Art. 1360, c. c.).

1. « Il principio che la confessione è revocabile, quando si provi che fu determinata da errore di fatto, è riaffermato dall'articolo, il quale, eliminando una lacuna del vecchio codice, la dichiara altresì revocabile se fu determinata da violenza » (R. R., n. 54).

2. Con l'aver affermato che la confessione è revocabile quando si provi che fu determinata da un *errore di fatto* si è reso superfluo mantenere anche la disposizione del 3° comma del corrispondente articolo 1360 del codice del 1865, che espressamente dichiarava non potersi ritrattare la confessione sotto pretesto di un errore di diritto.

3. Data poi la collocazione della disposizione fra le norme generali circa la confessione, essa trova applicazione ad entrambe le due specie di confessione.

Art. 2733. — Confessione giudiziale.

E' giudiziale la confessione resa in giudizio.

Essa forma piena prova contro colui che l'ha fatta, purchè non verta su fatti relativi a diritti non disponibili.

In caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice.

(Art. 1356, c. c.).

1. « Fu ritenuto superfluo aggiungere, come si aggiungeva nel codice del 1865 (art. 1356), che la confessione ha carattere giudiziale anche se fatta dinanzi a un giudice incompetente (*come aveva proposto la Commissione delle Assemblee legislative*); per contro, si è ritenuto opportuno circoscrivere i limiti della piena efficacia probatoria della confessione giudiziale, escludendo tale efficacia quando la confessione verta su fatti relativi a diritti non disponibili (*secondo comma*).

« Neppure fu accolta l'altra proposta della stessa Commissione di ripristinare la formula dell'art. 1365 medesimo che prevedeva anche la confessione resa dal *procuratore* oltre che dalle parti.

3. « Una disposizione di nuova formulazione (*terzo comma*) regola, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa soltanto da alcuni dei litisconsorti. Al riguardo, poichè non è ammissibile che la confessione formi piena prova contro gli altri, non potendo il confittente disporre dei diritti altrui, si conferisce al giudice il potere di apprezzarla liberamente » (R. R., n. 54).

Art. 2734. — Dichiarazioni aggiunte alla confessione.

Quando alla dichiarazione indicata dall'art. 2730 si accompagna quella di altri fatti o circostanze tendenti a infirmare l'efficacia del

fatto confessato ovvero a modificarne o a estinguerne gli effetti, le dichiarazioni fanno piena prova nella loro integrità se l'altra parte non contesta la verità dei fatti o delle circostanze aggiunte. In caso di contestazione, è rimesso al giudice di apprezzare, secondo le circostanze, l'efficacia probatoria delle dichiarazioni.

(Art. 1360, c. c.).

«E' antica questione quella dei limiti entro i quali debba operare il principio della inscindibilità della confessione, ritenendo alcuni che la confessione sia sempre inscindibile, altri ponendo distinzioni, non sempre chiare, per delimitare l'ambito della inscindibilità. In realtà, se in molti casi l'inscindibilità appare logica e coerente ai principi che disciplinano l'onere della prova, in molti altri casi conduce a conseguenze aberranti. Si è pensato in un primo tempo di dare formulazione legislativa a un criterio che valesse a segnare i limiti della inscindibilità, ma, a prescindere dalla difficoltà di tale formulazione, l'ulteriore esame del problema ne ha persuaso dell'inopportunità di enunciare in questo tema regole rigide, che possono rivelarsi inadeguate alla molteplice varietà dei casi. Per altro, la regola contenuta nell'art. 1360 del codice del 1865 (che secondo alcuni portava ad escludere radicalmente dal materiale istruttorio la confessione ritenuta inscindibile, se la controparte non intendeva servirsene, e secondo altri consentiva alla controparte di servirsene nei punti favorevoli, assumendosi però l'onere e l'alea della prova contraria alle dichiarazioni aggiuntive) conduceva a conseguenze incompatibili col principio accolto nel codice di procedura civile (art. 116), che il giudice può desumere argomenti di prova dal contegno delle parti. Uniformandosi allo spirito di questo principio, si è ritenuto lasciare al giudice di apprezzare, secondo le circostanze, il valore della confessione a cui accompagnano le altre dichiarazioni che tendono ad infirmare l'efficacia del fatto confessato ovvero a modificarne o ad estinguerne gli effetti (art. 2734). Tale soluzione è più coerente al nuovo sistema processuale che rafforza il principio del libero convincimento del giudice e, d'altro canto, ha il pregio di circoscrivere la piena efficacia di prova legale attribuita alla confessione ai soli casi in cui questa, quale riconoscimento puro e semplice della verità di un fatto, conserva quel carattere per cui il giudice è da essa vincolato» (R. R., n. 55).

Art. 2735. — *Confessione stragiudiziale.*

La confessione stragiudiziale fatta alla parte o a chi la rappresenta ha la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale. Se è fatta a un terzo o se è contenuta in un testamento, è liberamente apprezzata dal giudice.

La confessione stragiudiziale non può provarsi per testimoni, se

verte su un oggetto per il quale la prova testimoniale non è ammessa dalla legge.

(Art. 1358, 1359, c. c.).

« L'art. 1358, secondo comma, del codice del 1865 attribuiva alla confessione stragiudiziale, se fatta a un terzo, il valore di semplice indizio: anche in questo caso è sembrato preferibile conferire al giudice il potere di apprezzarla liberamente (*primo comma*).

« Risolvendo una questione vivamente dibattuta, alla confessione stragiudiziale fatta a un terzo è equiparata, per quanto ha tratto alla efficacia probatoria, la confessione contenuta in un testamento, la quale, pertanto, sarà pure liberamente apprezzata dal giudice (stesso *primo comma*).

« Conformemente all'art. 1350 del cessato codice, il *secondo comma*, vieta di provare per testimoni la confessione stragiudiziale, se questa verte su un oggetto per il quale la prova testimoniale non è ammessa dalla legge » (R. R. n. 56).

CAPO VI. — *Del giuramento.*

« Solo una parte delle norme relative al giuramento sono state riprodotte in questo libro: quelle che concernono il riferimento del giuramento decisorio, la revocabilità di esso e la possibilità di deferirlo anche nel giudizio di appello sono state trasferite, come in sede più propria, nel codice di procedura civile (art. 233 e segg.), mentre fra le norme delle obbligazioni (1305) sono riportati gli effetti del giuramento nel caso di solidarietà attiva o passiva » (R. R., n. 57).

Art. 2736. — *Specie.*

Il giuramento è di due specie:

1) è decisorio quello che una parte deferisce all'altra per farne dipendere la decisione totale o parziale dalla causa;

2) è suppletorio quello che è deferito d'ufficio dal giudice a una delle parti al fine di decidere la causa quando la domanda o le eccezioni non sono pienamente provate, ma non sono del tutto sfornite di prova, ovvero quello che è deferito al fine di stabilire il valore della cosa domandata, se non si può accertarlo altrimenti.

(Art. 1363, 1374, 1375, 1377, c. c.).

« Questo art., nel quale sono fusi, con alcune variazioni, gli articoli 1363, 1374, 1375 e 1377 del cessato codice, distingue le due specie di giuramento, decisorio e suppletorio, riconducendo nell'ambito di quest'ultimo, di cui costituisce una sottospecie, il giuramento estimatorio, anzichè farne una categoria autonoma.

«Non si ignorano, quanto al giuramento decisorio, le voci che si erano levate per invocarne la soppressione. Negli ultimi tempi però esse avevano eco sempre minore. E in realtà questa forma di giuramento può servire talvolta a semplificare i litigi, se la parte alla quale il giuramento è deferito sa, o quanto meno può temere, che l'altra parte sia in grado di denunciarne o dimostrarne l'eventuale falsità. Al quale effetto, risolvendo una questione dibattuta, è stata poi ammessa nell'art. 2738 la possibilità di dare tale dimostrazione in sede civile, al fine del risarcimento dei danni, qualora il reato sia estinto. Qualche utilità può avere, d'altra parte, il giuramento decisorio anche in quei casi nei quali una parte, pur moralmente convinta del suo buon diritto, si trovi nella impossibilità di darne la prova nei modi ordinari. Si è ritenuto pertanto opportuno di conservare l'istituto.

«Rimane inalterato il principio che il giuramento non può deferirsi d'ufficio quando la domanda o le eccezioni siano del tutto sfornite di prova; in tema però di giuramento estimatorio, a questa limitazione subentra l'altra — egualmente sancita dal vecchio codice — per cui il giuramento non può deferirsi se non quando non sia possibile accertare altrimenti il valore della cosa domandata». (R. R., n. 57).

Non è stata accolta la proposta della Commissione reale per cui il giuramento decisorio non potesse essere deferito che previa autorizzazione del giudice.

Art. 2737. — Capacità delle parti.

Per deferire o riferire il giuramento si richiedono le condizioni indicate dall'art. 2731.

«Circa la capacità per deferire o riferire il giuramento, si fa richiamo alla capacità richiesta per la confessione, esigendosi così la capacità di disporre del diritto a cui attengono i fatti sui quali il giuramento è deferito o riferito». (R. R., n. 57).

Art. 2738. — Efficacia.

Se è stato prestato il giuramento deferito o riferito, l'altra parte non è ammessa a provare il contrario, nè può chiedere la revocazione della sentenza qualora il giuramento sia stato dichiarato falso.

Può tuttavia domandare il risarcimento dei danni nel caso di condanna penale per falso giuramento. Se la condanna penale non può essere pronunciata perchè il reato è estinto, il giudice civile può conoscere del reato al solo fine del risarcimento.

In caso di litisconsorzio necessario, il giuramento prestato da

alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzato dal giudice.
(Art. 1370, c. c.).

«L'articolo, nel *primo comma*, conformandosi all'indirizzo prevalente in dottrina e in giurisprudenza, esclude che, dichiarata la falsità del giuramento, possa chiedersi la revocazione della sentenza che su di esso si fonda. Ammettere la revocazione non avrebbe recato alcuna utilità in quei casi in cui la parte che ha deferito il giuramento non sia in grado di valersi di altre prove. Avrebbe poi in ogni altro caso reso vano l'intento di semplificare le liti, anzi avrebbe troppo facilmente condotto a moltiplicarne le fasi. Necessario era invece tener ferme anche le sanzioni civili contro la falsità (obbligo del risarcimento) al duplice scopo di prevenire possibilmente il reato e di attenuarne comunque gli effetti dannosi. Per ciò, come si è già accennato, è stata risolta in senso affermativo (*secondo comma*) la questione se, estinto il reato di falso giuramento, possa il giudice civile, al solo fine del risarcimento del danno, accertare il concorso degli elementi costitutivi del reato.

«Per il caso di litisconsorzio necessario, l'*ultimo comma* dell'articolo detta una regola identica a quella sancita dall'art. 2733, terzo comma, in tema di confessione giudiziale: il giuramento prestato da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzato dal giudice». (R. R., n. 57).

Art. 2739. — *Oggetto.*

Il giuramento non può essere deferito a riferito per la decisione di cause relative a diritti di cui le parti non possono disporre, nè sopra un fatto illecito o sopra un contratto per la validità del quale sia richiesta la forma scritta, nè per negare un fatto che da un atto pubblico risulti avvenuto alla presenza del pubblico ufficiale che ha formato l'atto stesso.

Il giuramento non può essere deferito che sopra un fatto proprio della parte a cui si deferisce o sulla conoscenza che essa ha di un fatto altrui e non può essere riferito qualora il fatto che ne è l'oggetto non sia comune a entrambe le parti.

(Art. 1364, 1365, 1369, c. c.).

1. «Il divieto del vecchio codice (art. 1364, secondo comma) di deferire il giuramento decisorio su un fatto delittuoso è esteso (*primo comma*) ai fatti illeciti che non costituiscono reato. Ci sono, invero, fatti illeciti che, sebbene non cadano sotto le sanzioni delle leggi penali, si rivelano spesso non meno turpi di taluni fatti delittuosi; indipendentemente dal carattere delittuoso del fatto, la delazione del giuramento non può essere ammessa ogni qualvolta si vorrebbe a porre la parte nell'alternativa di confessare la propria turpitudine o di giurare il falso.

« Un ulteriore limite — non enunciato espressamente dal codice del 1865 — alla delazione del giuramento decisorio è sancito dal *primo comma* dell'articolo: il giuramento non può essere deferito o riferito per la decisione di cause relative a diritti di cui le parti non possono disporre.

« Rimangono immutati gli altri limiti stabiliti dall'art. 1364, secondo comma, del codice del 1865, concernenti il divieto di deferire il giuramento sopra un contratto per la cui validità sia richiesta la forma scritta o per negare un fatto che da un atto pubblico risulti avvenuto alla presenza del pubblico ufficiale che ha formato l'atto stesso ». (R. R., n. 57).

2. « Nel *secondo comma dell'articolo*, sono concentrate le disposizioni che gli articoli 1365 e 1369 del cessato codice dettavano in tema di giuramento decisorio, ma, con più corretto criterio sistematico, esse sono formulate con riferimento al giuramento in genere: si chiarisce così, sebbene di ciò la dottrina italiana, a differenza della dottrina francese, non abbia mai dubitato, che anche il giuramento supplementario può essere deferito sulla conoscenza che la parte abbia di un fatto altrui ». (R. R., n. 57).

TITOLO III. — DELLA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE, DELLE CAUSE DI PRELAZIONE E DELLA CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE.

1. Questo titolo, più complesso, raggruppa le norme sulla *responsabilità patrimoniale, sulle cause di prelazione e sulla conservazione delle garanzie patrimoniali*, con le quali sono disciplinati « i mezzi che l'ordinamento giuridico appresta per la realizzazione dei diritti sul patrimonio dell'obligato, regolando così il momento della responsabilità patrimoniale del debitore ». (R. R., n. 58).

« Esso pone anzitutto il principio fondamentale che il debitore, ove non vi siano altre limitazioni espresse nella legge, risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni verso tutti gli aventi diritto egualmente, salve le cause legittime di prelazione. Principio generalissimo questo e capitale per la protezione presso che di tutti i diritti soggettivi, che prima o poi, direttamente o indirettamente, implicano o determinano il sorgere di corrispondenti obbligazioni altrui con contenuto e carattere patrimoniale. Questo stesso principio apre la via ad una trattazione completa e organica, che faceva almeno parzialmente difetto nel codice del '65, dei privilegi, delle ipoteche e dei pegni. Cioè degli istituti in virtù dei quali determinati beni, o talvolta anche tutto il loro complesso patrimoniale, possono esser destinati alla soddisfazione preferenziale di certi crediti, ben spesso anche con suggello di realtà, per cui la destinazione si avvera o permane, chiunque ne sia o ne divenga possessore, anche se non personalmente tenuto al disfacimento dell'obbligazione. In altro capo apposto si trovano poi coordinate allo stesso principio della responsabilità patrimoniale le regole sui mezzi di impedirne la evasione, e cioè di conservare o reintegrare, come dice la rubrica, le relative garanzie: revocatoria, surrogatoria, sequestri ». (R. R.: *premesse*).

2. Il titolo è diviso in *cinque capi*: il primo contiene alcune *disposizioni generali*; il secondo tratta dei *privilegi*; il terzo, del *pegno*; il quarto delle *ipoteche*; e il quinto, dei *mezzi di conservazione delle garanzie patrimoniali*.

CAPO I. — *Disposizioni generali.*

Art. 2740. — *Responsabilità patrimoniale.*

Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.

Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge.

(Art. 1949, c. c.).

« Nessuna sostanziale innovazione è stata fatta agli articoli 1948 e 1949 del codice del 1865 relativi agli obblighi del debitore di adempiere le obbligazioni con tutti i suoi beni che costituiscono la garanzia comune dei creditori, salve le cause legittime di prelazione consistenti nei privilegi, nelle ipoteche e col pegno. Perciò le disposizioni dei detti articoli furono riprodotte negli articoli 385 e 386 del progetto (art. 2740, 2741 del codice) ». (R. O. R. p. 116).

In proposito così è detto nella relazione sul codice (n. 59): « Il principio fondamentale che il debitore risponde dell'adempimento dell'obbligazione con tutti i suoi beni presenti e futuri e che i creditori, salvo le cause legittime di prelazione, hanno eguale diritto di soddisfazioni su di essi riceve enunciazione negli articoli 2740 e 2741, rafforzata dalla norma del *secondo comma* dell'art. 2740 che nell'interesse del credito e dell'economia, non consente limitazioni di responsabilità fuori dei casi stabiliti dalla legge ».

Art. 2741. — *Concorso dei creditori e cause di prelazione.*

I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione.

Sono cause legittime di prelazione i privilegi, il pegno e le ipoteche.

V. nota al precedente articolo.

Art. 2742. — *Surrogazione dell'indennità alla cosa.*

Se le cose soggette a privilegio, pegno o ipoteca sono perite o deteriorate, le somme dovute dagli assicuratori per indennità della perdita o del deterioramento sono vincolate al pagamento dei crediti privilegiati, pignoratizi o ipotecari, secondo il loro grado, eccetto

che le medesime vengano impiegate a riparare la perdita o il deterioramento. L'autorità giudiziaria può, su istanza degli interessati, disporre le opportune cautele per assicurarne l'impiego delle somme nel ripristino o nella riparazione della cosa.

Gli assicuratori sono liberati qualora paghino dopo trenta giorni dalla perdita o dal deterioramento, senza che sia stata fatta opposizione. Quando però si tratta di immobili su cui gravano iscrizioni, gli assicuratori non sono liberati se non dopo che è decorso senza opposizione il termine di trenta giorni dalla notificazione ai creditori iscritti del fatto che ha dato luogo alla perdita o al deterioramento.

Sono del pari vincolate al pagamento dei crediti suddetti le somme dovute per causa di servitù coattive o di comunione forzosa o di espropriazione per pubblico interesse, osservate, per quest'ultima, le disposizioni della legge speciale.

(Art. 1951, c. c.).

Anche l'art. 1951 del codice del 1865 circa il trasferimento della garanzia sull'indennità di assicurazione, di espropriazione, ecc., è stato riprodotto nel nuovo codice, ma con non lievi modificazioni.

« Nel riprodurre (nel *primo* e *secondo comma*), estendendole al pegno, le disposizioni del codice del 1865 (art. 1951, primo e secondo comma) circa il vincolo delle somme dovute dagli assicuratori per indennità della perdita o del deterioramento delle cose su cui grava un diritto di prelazione, — così la relazione al Re Imperatore (n. 60) — si è creduto opportuno di stabilire, a garanzia dei creditori, che quando tali somme sono destinate a riparare la perdita o il deterioramento, l'autorità giudiziaria possa disporre le adeguate cautele per assicurare l'impiego nel ripristino o nella riparazione della cosa.

« Inoltre è stato modificato il secondo comma dell'art. 1951 del vecchio codice, che dichiarava liberati gli assicuratori, qualora avessero pagato dopo trenta giorni dalla perdita o dal deterioramento senza che fosse stata proposta opposizione. E' sembrato che, trattandosi di beni gravati da iscrizioni ipotecarie, non fosse da prescindere, agli effetti della liberazione, dalla notificazione ai creditori iscritti dell'avvenuto sinistro. Si è pertanto stabilito che, nei confronti dei creditori anzidetti, gli assicuratori non sono liberati se non dopo che sia trascorso, senza opposizione, il termine di trenta giorni dall'accennata notificazione.

« Si è infine completato (nell'*ultimo comma*), il terzo comma del citato articolo del codice del 1865, dichiarando vincolate al pagamento dei creditori privilegiati, pignoratizi o ipotecari non solo le somme dovute per causa di servitù coattive o di espropriazione per pubblico interesse, ma anche le somme dovute per causa di comunione forzosa, poichè anche in quest'ultima ipotesi l'indennità rappresenta il corrispettivo di una parziale espropriazione attuata per privata utilità ».

V. Libro della proprietà circa le servitù coattive, la comunione forzosa e l'espropriazione per pubblico interesse.

Art. 2743. — *Diminuzione della garanzia.*

Qualora la cosa data in pegno o sottoposta a ipoteca perisca o si deteriori, anche per caso fortuito, in modo da essere insufficiente alla sicurezza del creditore, questi può chiedere che gli sia prestata idonea garanzia su altri beni e, in mancanza, può chiedere l'immediato pagamento del suo credito.

(Art. 1986, c. c.).

« Eliminando una disarmonia del sistema del codice del 1865, si è esteso l'ambito di applicazione della norma che l'art. 1980 del vecchio codice dettava in tema d'ipoteca convenzionale; la disposizione, come esige il principio della fondamentale unità dell'istituto delle garanzie reali, è estesa al pegno (art. 2743): il creditore, così pignoratizio come ipotecario, qualora la cosa data in pegno o sottoposta a ipoteca perisca o si deteriori in modo da essere insufficiente alla sicurezza del credito, può chiedere che gli sia prestata idonea garanzia su altri beni e, in mancanza, può chiedere l'immediato pagamento del credito. Si è avuto cura di chiarire che la disposizione è applicabile anche quando la perdita o il deterioramento deriva da caso fortuito ». (R. R., n. 61).

Art. 2744. — *Divieto del patto commissorio.*

E' nullo il patto col quale si conviene che, in difetto del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore. Il patto è nullo anche se sia posteriore alla costituzione dell'ipoteca o del pegno.

(Art. 1884, c. c.).

« Una questione molto controversa risolve quest'articolo, il quale sancisce anche per l'ipoteca il divieto del patto commissorio, che il codice del 1865 stabiliva solo riguardo al pegno e all'anticresi. Le ragioni che giustificano tale divieto per il pegno sussistono del pari per l'ipoteca. Per altro, sotto l'impero del vecchio codice, un'autorevole corrente dottrinale, in contrasto con la giurisprudenza della Corte di cassazione, riteneva che in tema d'ipoteca il divieto fosse egualmente applicabile. La sanzione di nullità colpisce così il patto *in continenti* come il patto *ex intervallo*: anche in quest'ultimo caso ricorre la *ratio* che informa il divieto. E' facile, infatti, che il debitore, versando in gravi angustie economiche, si assoggetti, per ottenere una dilazione, alla stipulazione del patto ». (R. R. n. 62).

In proposito la relazione della Commissione Reale (p. 173) ricordava che, « contrariamente alla tradizione del diritto comune e alla

precedente giurisprudenza, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con sentenza 28 luglio 1923 (*Foro Ital.*, 1923, I, 935) ammise per la prima volta la validità del patto commissorio per i mutui ipotecari. Ciò diede lunghi e gravi dissensi nella dottrina; tuttavia la Cassazione accolse e mantenne costantemente tale principio per l'unica ragione che nel nostro codice (del 1865) il divieto trovavasi scritto solo a proposito del pegno (art. 1884) e dall'anticresi (art. 1894) e non era possibile l'analogia in materia eccezionale. Ma non può negarsi — soggiunge la detta relazione — che, oltre il carattere usurario in danno del debitore, il patto commissorio costituisce un pericolo pel creditore ipotecario, in quanto i creditori posteriormente iscritti non sono affatto garantiti potendo sempre essere mandati per aria se il primo preferisce impadronirsi del fondo in virtù del patto commissorio, anzichè porlo agli incanti. Opportunamente pertanto altri codici stabiliscono testualmente il divieto del patto commissorio anche per i mutui ipotecari (cod. civ. germanico, §§ 1147 e 1149; cod. civ. svizzero, art. 816; cod. del Brasile, art. 765) ».

CAPO II. — *Dei privilegi.*

1. « I privilegi di credito costituiscono uno degli argomenti più ardui del nostro ordinamento legislativo, sia per la diversità degli elementi che, durante le varie epoche del diritto hanno concorso alla loro formazione, rendendone oggi assai ambigua la nozione, sia per il sopraggiungere di numerose leggi speciali che hanno finito con lo sconvolgere il sistema, creato dal legislatore del 1865.

« Sotto il primo punto di vista, infatti, è da notare che all'antico *privilegium exigendi* (semplice azione privilegiata personale) del diritto romano si è intrecciato, col progresso del tempo, il concetto di ipoteca, con i relativi effetti reali, e dalla loro fusione è sorta poi l'ipoteca privilegiata o privilegio reale del diritto intermedio, sviluppatosi nelle legislazioni successive, sino al diritto francese. E se poi si tiene conto del temperamento che l'ipoteca mobiliare subì, circa il diritto di seguito, per l'introduzione del principio che *mobilia sequuntur non habent*, si vedrà quanta difficoltà incontrasse l'inquadramento di questo istituto nel diritto positivo.

« Il codice civile accolse, in sostanza, il sistema del codice francese, con tutte le ambiguità cui dava luogo la nozione di privilegio reale. Tuttavia, cercò di semplificarne l'ordinamento, riducendo notevolmente il numero dei privilegi immobiliari, dichiarandoli esenti da iscrizione, limitando l'efficacia dei privilegi generali ai soli mobili. Ma una serie di leggi speciali, introducendo nuovi privilegi, con caratteri ed effetti assolutamente diversi da quelli voluti dal codice civile (privilegi convenzionali, privilegi generali sugli immobili, privilegi soggetti ad iscrizione, attribuzione di un'*actio propter rem* al creditore) ha fatto perdere all'istituto quella semplicità a cui l'aveva voluto ricondurre il legislatore del 1865, oltre ad avere ampliato considerevolmente il numero dei privilegi, alcuni dei quali oggi costituiscono, al pari delle ipoteche occulte del diritto anteriore, una vera insidia al credito ».

Così nella relazione della Commissione Reale sul progetto. La quale Commissione, nell'intraprendere un riordinamento dei privilegi di credito avrebbe voluto — aggiunge la stessa relazione — ricondurre ad unità di sistema tutti i privilegi sparsi nelle leggi speciali; ma ciò avrebbe importato una riforma delle leggi stesse ed una deviazione da quegli scopi che i loro compilatori si erano proposti, le cui conseguenze pratiche non era facile prevedere.

La Commissione ebbe perciò a limitare il suo compito « ad un riordinamento di quei privilegi che per la stessa loro indole potevano trovar posto in una legge generale, senza tralasciare tuttavia di fissare alcuni principi che, nel caso di dubbio, potessero servire di guida all'interprete nell'applicazione delle leggi speciali ».

Quando poi ai vari privilegi regolati dal codice, la Commissione ebbe cura « di accentuare, più che non avesse fatto il codice del 1865, la differenza sostanziale che intercede tra le due grandi categorie di privilegi, quelli generali e quelli speciali, riscontrando nei primi i caratteri di una semplice azione privilegiata, il cui effetto si esaurisce nel diritto di prelazione sugli altri crediti in concorso, e nei secondi (privilegi speciali) una funzione accessoria di garanzia, che vincola la cosa al creditore privilegiato, e determina quindi degli effetti reali. Affrontando poi lo studio di tali effetti, ed il conflitto che essi potessero determinare con i diritti reali dei terzi sulla cosa soggetta al privilegio, la Commissione si propose di tracciare delle norme precise e sicure, onde eliminare i gravi dubbi sorti per il passato in dottrina e giurisprudenza, specialmente riguardo ai mobili, per gli effetti derivanti dal possesso di buona fede. Infine stabilì una graduatoria generale e completa dei privilegi, in luogo di quella deficiente e disordinata del codice attuale.

« Questi, in genere, i criteri a cui si ispirò la Commissione, nella formulazione delle singole disposizioni relative ai privilegi, dai quali, in omaggio ai voti unanimi della dottrina, volle tenere distinte le altre cause di prelazione aventi origine e natura diversa, e cioè non solo l'ipoteca ma anche il pegno, come appare dalla esplicita dichiarazione dell'art. 387 del progetto ».

2. Non furono riprodotte in questa parte generale del progetto le disposizioni del codice del 1865 relative alle preferenze sui crediti ipotecari (art. 1953, primo comma) ed al concorso di più crediti egualmente privilegiati (art. 1954) essendo sembrato « più appropriato collocare quest'ultima nella sezione relativa all'ordine dei privilegi (art. 411 del progetto) e l'altra (preferenza sui crediti ipotecari) nella sede in cui effettivamente tale effetto può verificarsi, quello dei privilegi immobiliari (art. 404 e segg. del progetto stesso).

3. La relazione del Guardasigilli al Re Imperatore (n. 63) così illustra i criteri d'ordine generale delle disposizioni del nuovo codice sui privilegi:

« Uno degli argomenti che hanno maggiormente preoccupato il legislatore in sede di riforma del codice è stato quello dei privilegi, data la complessa natura di tale istituto, la varietà dei suoi effetti e la molteplicità dei privilegi introdotti da leggi speciali: elementi tutti che concorrevano a renderne oltremodo incerta la nozione e difficile la disciplina sulla base di principi sicuri e uniformi.

« Il codice del 1865, che pure si era sforzato di eliminare la confusione di concetti creata dalla giurisprudenza formatasi sotto l'impero del codice francese e di ridurre il privilegio alla genuina espressione di « un diritto di prelazione che la legge accorda in riguardo alla causa del credito », giusta la definizione datane nell'art. 1952, aveva poi finito con l'ammettere, per la più importante categoria di privilegi, ossia per i privilegi speciali, alcuni effetti che mal si sarebbero potuti riportare alla semplice nozione di un diritto di prelazione. Questi effetti costituivano invero la manifestazione di un potere di contenuto più ampio, che poteva essere assimilato sotto molteplici aspetti a un vero e proprio diritto reale. Una conferma di ciò si può riscontrare nella prevalenza accordata al creditore sui diritti che altri avesse acquistati sulla cosa e, segnatamente, nella facoltà accordatagli di far valere il privilegio anche se la cosa fosse passata a persone diverse dal debitore. Ma la maggiore complicazione nel sistema derivava dalle leggi speciali, che spesso, nel dichiarare privilegiato un determinato credito, non si limitavano a richiamare puramente e semplicemente uno dei privilegi previsti nel codice, col grado relativo, ma ne creavano addirittura nuovi, i quali, o per le condizioni richieste per il loro esercizio o per l'indole e l'ampiezza dei poteri accordati al creditore, spesso in contrasto con i principi del codice, si discostavano profondamente dalla figura di un semplice diritto di prelazione, per accostarsi piuttosto a quelle del pegno o dell'ipoteca. Ciò rendeva, fra l'altro enormemente difficile la sistemazione di tali privilegi accanto a quelli previsti dal codice civile.

« Pertanto, allo scopo di apportare una chiarificazione nel sistema, si è voluto anzitutto mettere in evidenza la intrinseca diversità di contenuto e di effetti fra le due grandi categorie di privilegi, i generali e gli speciali, prevedendo e regolando il conflitto fra questi ultimi e gli eventuali diritti che i terzi avessero acquistato sulle cose soggette al privilegio, come si dirà fra poco, a proposito degli articoli 2747 e 2748.

3. « Sono stati poi richiamati nel codice quei *privilegi introdotti da altre leggi*, che, per il loro carattere di stabilità o per la frequenza con la quale ricorrono nei rapporti della vita civile, meritavano una particolare considerazione. Si è accolto così, nei limiti del possibile, il voto di quanti chiedevano che si raccogliesse nel codice la lunga serie dei privilegi previsti dalle leggi speciali. Non si è creduto però di secondare questa tendenza sino al punto di fare espressa menzione anche di quei privilegi che, per la loro scarsa importanza o per il carattere contingente delle ragioni che ne avevano spiegato l'introduzione nel nostro ordinamento, non potevano trovar posto in una legge fondamentale e duratura, qual'è il codice civile. E' da tener presente poi che, anche riguardo alle categorie di privilegi previsti dalle leggi speciali ed accolti nel codice, il richiamo non poteva avere altro effetto che quello di stabilire il grado di prelazione ad essi spettante nei confronti dei privilegi stabiliti dallo stesso codice e di eliminare il dubbio sulla piena applicabilità delle disposizioni di questo quando non avessero provveduto le leggi speciali: le quali perciò conservano tutta la loro efficacia, anche se difformi dalle disposizioni del codice. Tali concetti sono chiaramente espressi nel capoverso dell'articolo 2750.

« Si è dovuto, invece, lasciare fuori del codice due importantissime categorie di privilegi, quelli sulla *nave* e quelli sull'*aeromobile*, i quali hanno nel codice della navigazione un ordinamento autonomo; di essi si è limitato a fare un richiamo (art. 2750 primo comma).

4. « Altra importante innovazione, necessaria alla chiarificazione dell'istituto, è stata apportata con l'eliminare dal novero dei privilegi il *pegno*. In vero, la prelazione del creditore pignoratizio trova il suo fondamento non nel favore della causa del credito, ma, immediatamente, nella volontà delle parti, come la dottrina ha concordemente rilevato: esso quindi doveva ricevere ed ha infatti ricevuto nel nuovo codice (art. 2784 e *segg.*) un regolamento del tutto distinto ».

5. Infine, « in omaggio alla considerazione, già enunciata, circa la convenienza di far richiamo nel codice di alcuni *privilegi previsti e regolati da altre leggi*, è stata fatta menzione negli articoli 2759, 2766, 2768. rispettivamente, del *privilegio dello Stato per l'imposta di ricchezza mobile, dei privilegi agrari*, legale e convenzionale, e di quello per i *crediti nascenti da reati*, stabilito dal codice penale e dal codice di procedura penale, pur lasciandone, per le ragioni già esposte, la regolamentazione specifica alle leggi relative ». (R. R., n. 66).

6. Le disposizioni del nuovo codice relative ai diritti dei creditori privilegiati, all'ordine dei privilegi ed all'efficacia di questi rispetto al pegno, alle ipoteche e agli altri diritti reali, si osservano anche per i privilegi sorti anteriormente all'entrata in vigore di esso (21 aprile 1942) se sono stati fatti valere posteriormente (art. 234 *disposizioni transitorie*; R. D. 30 marzo 1942 cit.). V. *nota sotto il detto art. 234*.

SEZIONE I. — *Disposizioni generali.*

Art. 2745. — *Fondamento del privilegio.*

Il privilegio è accordato dalla legge in considerazione della causa del credito. La costituzione del privilegio può tuttavia dalla legge essere subordinata alla convenzione delle parti: può anche essere subordinata a particolari forme di pubblicità.

(Art. 1952, c. c.).

1. L'art. 1952 del codice del 1865 conteneva la definizione del privilegio, cioè, « un diritto di prelazione che la legge accorda in riguardo alla causa del credito »; questa definizione era stata riprodotta nel primo comma dell'art. 389 del progetto della Commissione Reale.

« L'articolo in esame non intende dare una definizione del privilegio come faceva l'art. 1952 — è detto lella relazione del Guardasigilli (n. 64) — ma si propone solo di mettere in evidenza la fonte e lo scopo per cui viene attribuito, ossia il favore della causa del credito. Nè la esattezza di tale concetto può essere attenuata dal fatto che nello stesso articolo si accenna alla convenzione delle parti o a determinate forme di pubblicità (iscrizione, registrazione) perchè

tali elementi, richiesti da alcune leggi speciali, sono semplicemente condizioni per la costituzione o per l'esercizio del privilegio, non già la causa creativa di esso ».

2. A tal proposito va ricordato che il citato art. 389 del progetto aveva un capoverso nel quale era detto: « il privilegio può essere costituito dalla convenzione delle parti nei casi in cui la legge espressamente lo ammette ».

Ma questa disposizione formò oggetto di critiche in seno alla Commissione della Assemblee legislative, la quale osservò che soltanto la legge può accordare il privilegio, mai la convenzione; la legge, in riguardo alla causa del credito, lo accorda o direttamente, o nei casi espressi, subordinatamente alla convenzione, la quale può anche limitare il privilegio che la legge accorda.

La stessa Commissione rilevò anche l'opportunità di regolare anche la pubblicità dei privilegi per portarli a conoscenza dei terzi. (*Verb. n. 40*).

A seguito di tali rilievi nel formulare l'articolo in esame fu espressamente stabilito che il privilegio è accordato *dalla legge*; ma questa può subordinarne la costituzione alla convenzione delle parti e anche a particolari forme di pubblicità. (*V. sopra, nota 1*).

Art. 2746. — Distinzione dei privilegi.

Il privilegio è generale o speciale. Il primo si esercita su tutti i beni mobili del debitore, il secondo su determinati beni mobili o immobili.

(*Art. 1955, c. c.*).

Su proposta della Commissione delle Assemblee legislative (*Verb. n. 40*), è stata qui riprodotta, con formula generale, la distinzione dell'art. 1955 del codice del 1865, fra privilegio generale e privilegio speciale: quello su tutti i mobili del debitore, questo su determinati beni mobili o immobili, e il cui « criterio di differenziazione non riposa soltanto sulla pluralità o singolarità delle cose che formano oggetto del privilegio, ma anche sul contenuto dei poteri conferiti al creditore ». (*R. R., n. 64*). *V. in proposito nota al seguente articolo 2747.*

Art. 2747. — Efficacia del privilegio.

Il privilegio generale non può esercitarsi in pregiudizio dei diritti spettanti ai terzi sui mobili che ne formano oggetto, salvo quanto è disposto dagli art. 2913, 2914, 2915 e 2916.

Se la legge non dispone diversamente, il privilegio speciale sui mobili, sempre che sussista la particolare situazione alla quale è

subordinato, può esercitarsi in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi posteriormente al sorgere di esso.

Questo articolo non ha precedenti nel codice del 1865.

L'art. 390 del progetto, allo scopo di «regolare il conflitto dei privilegi con i diritti reali dei terzi, nel campo dei privilegi speciali, relativamente ai quali soltanto è possibile il conflitto» — (così la relazione (p. 168) — disponeva che il privilegio non può esercitarsi in pregiudizio dei diritti reali acquistati dai terzi sulla cosa soggetta al privilegio anteriormente al sorgere del credito, nè in pregiudizio di quelli acquistati dai terzi di buona fede, salvo nell'un caso e nell'altro che il contrario fosse espressamente disposto dalla legge; il che «si verifica (è detto nella citata relazione) in molti casi previsti da leggi speciali ed anche in alcune ipotesi di conflitti contemplati dallo stesso progetto, come pel privilegio del locatore, dell'albergatore, del vettore, ecc., in vista di prevalente considerazione di equità».

Ma la Commissione delle Assemblee legislative ebbe a proporre la soppressione dell'articolo; che invece è stato mantenuto, distinguendo però, in due distinte disposizioni, l'efficacia del privilegio generale sui mobili (1° *comma*), da quello del privilegio speciale su determinati mobili o immobili (2° *comma*).

«Il privilegio generale, infatti, — così la relazione sul codice (n. 64) — se pur può esercitarsi potenzialmente su qualunque bene mobile del debitore, non attribuisce però alcun potere specifico sui beni stessi, e non ha quindi modo di manifestarsi prima che si apra il concorso dei creditori sul prezzo della cosa espropriata. Da ciò l'importante conseguenza che i terzi non possono vedere menomamente pregiudicati i diritti che avessero acquistati sulla cosa stessa, quando si tratta di diritti che sono opponibili al creditore pignorante secondo le norme degli articoli 2913 e seguenti. Questo concetto è stato espresso nel *primo comma* dell'articolo in esame.

«I privilegi speciali, invece, i quali colpiscono una cosa determinata e la vincolano al creditore sin dal loro nascere, al fine precuo di rendere operativo a suo tempo l'esercizio del diritto di prelazione, possono venire facilmente in conflitto con i diritti acquistati dai terzi sia prima sia dopo il sorgere del privilegio; donde la necessità di regolare tale conflitto, specialmente riguardo ai mobili relativamente ai quali più gravi sono state le incertezze della dottrina e della giurisprudenza. Tale regolamento è contenuto nel *secondo comma dell'articolo* e nel successivo. Il primo prevede l'ipotesi di concorso fra privilegi speciali sui mobili e diritti reali acquistati dai terzi posteriormente; e, in omaggio al principio al quale tradizionalmente s'informa la soluzione del conflitto fra più diritti reali (*prior in tempore potior in jure*), dà la preferenza al privilegio. Quando però il privilegio è subordinato a una particolare situazione della cosa (come nei casi di cui agli articoli 2756, 2757, 2759, 2760, 2761, ecc.), tale condizione deve sussistere nel momento in cui il terzo pretende di esercitare il suo diritto; in caso diverso prevale il diritto del terzo.

«E' poi sembrato superfluo aggiungere che, in ogni caso, rimangono salvi per i diritti acquistati posteriormente dai terzi gli effetti del possesso di buona fede, poichè a ciò provvede già l'art. 1153

(libro della proprietà) là dove dichiara che la proprietà e gli altri diritti sulle cose si acquistano liberi da diritti altrui, se questi non risultano dal titolo e vi è la buona fede dell'acquirente. Si è creduto, anche superfluo di regolare con espressa dichiarazione il concorso con i diritti anteriori dei terzi, sembrando che la soluzione contraria, quella cioè che il privilegio non possa arrecare pregiudizio a tali diritti, scaturisca implicitamente, ma sicuramente, dalla formula usata nel suddetto capoverso dell'art. 2747.

«Le regole su espresse sono destinate naturalmente a trovare applicazione solo in quanto la stessa legge non stabilisca diversamente: il che viene sancito nello stesso articolo».

Art. 2748. — *Efficacia del privilegio speciale rispetto al pegno e alle ipoteche.*

Se la legge non dispone altrimenti, il privilegio speciale sui beni mobili non può esercitarsi in pregiudizio del creditore pignoratizio.

I creditori che hanno privilegio sui beni immobili sono preferiti ai creditori ipotecari se la legge non dispone diversamente.

(Art. 1953, c. c.).

Il primo comma dell'art. 1953 del codice del 1865, il quale stabiliva che il credito privilegiato è preferito a tutti gli altri crediti, anche ipotecari, non era stato riprodotto nel progetto della Commissione Reale; la Commissione delle Assemblee legislative ne propose il ripristino, che è stato effettuato nel secondo comma dell'articolo in esame; il quale «regola, nel *primo comma*, il concorso del privilegio speciale col pegno, dando la preferenza a quest'ultimo, quando non sia disposto altrimenti, come, ad esempio, per le spese di giustizia (art. 2777 in relazione con l'art. 2755)», e nel *secondo comma*, prevede l'ipotesi di conflitto tra privilegi immobiliari e ipoteche e, in conformità del principio tradizionale, dà la preferenza ai primi, senza riguardo se l'ipoteca sia stata iscritta anteriormente o posteriormente al sorgere del privilegio». (R. R., n. 64).

Art. 2749. — *Estensione del privilegio.*

Il privilegio accordato al credito si estende alle spese ordinarie per l'intervento nel processo di esecuzione. Si estende anche agli interessi dovuti per l'anno in corso alla data del pignoramento e per quelli dell'anno precedente.

Gli interessi successivamente maturati hanno privilegio nei limiti della misura legale fino alla data della vendita.

«L'articolo, che non trova riscontro nel codice del 1865, è diretto ad eliminare le questioni che si facevano circa l'estensione del privilegio alle spese sopportate dal creditore per partecipare al processo esecutivo, e agli interessi del credito». (R. R., n. 64).

Art. 2750. — *Privilegi marittimi, aeronautici e privilegi stabiliti da leggi speciali.*

I privilegi sulla nave, sul nolo e sulle cose caricate e i privilegi sull'aeromobile, sul nolo e sulle cose caricate sono regolati dal codice della navigazione.

Ai privilegi previsti da leggi speciali si applicano le norme di questo capo, se non è diversamente disposto.

V. retro nota 3 sotto il capo II (Privilegi) la parte della R. R. riguardante i *privilegi stabiliti da leggi speciali*, nonché i *privilegi marittimi aeronautici* (art. 526-542; 993-997 del codice della navigazione).

SEZIONE II. — *Dei privilegi sui mobili.*

1. La trattazione particolare dei privilegi sui mobili forma oggetto della seconda sezione del capo in esame, la quale è divisa in due paragrafi: il primo si occupa dei *privilegi generali*, il secondo dei *privilegi speciali*.

2. « Un privilegio mobiliare che non è menzionato in questa sezione, è quello che assiste il *tributo fondiario*, quando l'esattore vuol agire separatamente sui *frutti, fitti e pigioni* degli immobili soggetti ad imposte. Data l'intima connessione di questo privilegio con quello immobiliare, di cui potrebbe anzi dirsi una manifestazione, il codice del 1865 ne trattava insieme, in unica disposizione (art. 1962): e si è creduto opportuno mantenere, per ragione di semplicità, tale sistema. Ma a rimuovere ogni dubbio circa il suo carattere di privilegio mobiliare, si è creduto opportuno di inserirlo nella graduatoria che l'art. 2778, fa dei privilegi sui mobili ». (R. R., n. 66).

§ 1. — *Dei privilegi generali sui mobili.*

1. La Commissione Reale aveva già escluso dal gruppo dei privilegi generali sui mobili quello delle *spese di giustizia* per collocarlo fra i privilegi speciali « sia per assecondare una razionale tendenza della nostra dottrina, sia perchè effettivamente non vi è ragione di usare un trattamento diverso da quello fatto all'analogo privilegio delle spese di giustizia sugli immobili ». (R. C. R., p. 160). « La causa di favore di dette spese, sia che esse riguardino i mobili, sia che concernano gli immobili, risiede sempre nel vantaggio che procurano alla massa dei creditori concorrenti sul prezzo della cosa espropriata. Appariva, pertanto, ingiustificata l'estensione del privilegio sui mobili diversi da quelli che avevano formato oggetto dell'esecuzione », (R. R., n. 65).

2. « Il privilegio generale dei *tributi diretti* è stato esteso nel nuovo codice, subordinatamente a quello dello Stato, anche ai tributi

degli enti locali, per mettere in armonia il sistema del codice con la legge sulla finanza locale». (R. R., n. 65).

3) « Sono stati poi richiamati nel codice i privilegi che la legge sulla previdenza sociale e quella sugli infortuni sul lavoro accordano ai crediti per *contributi di assicurazione* o per altro titolo dovuti dai datori di lavoro ». (R. R., n. 65).

Art. 2751. — *Crediti per spese funebri, d'infermità, alimenti, retribuzioni.*

Hanno privilegio generale sui mobili, nell'ordine che segue, i crediti riguardanti:

- 1) le spese funebri necessarie secondo gli usi;
- 2) le spese d'infermità fatte negli ultimi sei mesi della vita del debitore;
- 3) le somministrazioni di vitto, vesti e alloggio, nei limiti della stretta necessità, fatte al debitore per lui e per la sua famiglia negli ultimi sei mesi;
- 4) le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato per gli ultimi sei mesi e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro;
- 5) le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per l'ultimo anno;
- 6) le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per gli ultimi sei mesi e le indennità dovute per la cessazione del rapporto medesimo;
- 7) i crediti di alimenti per gli ultimi tre mesi a favore delle persone alle quali gli alimenti sono dovuti per legge.

(Art. 1956, c. c.).

1. « Tra i privilegi generali sono stati mantenuti, nell'articolo, quelli già accolti dal codice del 1865 nei nn. 2, 3 e 4 dell'art. 1956; a questi sono stati aggiunti i crediti *dependenti dal rapporto di lavoro* e i crediti degli alimenti dovuti per legge. E' stato esaudito così, riguardo ai primi, il voto, pienamente conforme alle direttive del Regime, di estendere a qualunque prestazione di opera, sia materiale sia intellettuale, il privilegio che il codice del 1865 accordava alle sole persone di servizio, e il codice di commercio, per il caso di fallimento, soltanto agli operai, institori e commessi del fallito ». (R. R., n. 65).

2. Quanto ai crediti per *spese funebri* (n. 1) il progetto (art. 393) contemplava « le spese necessarie, secondo gli usi, per i funerali e la sepoltura del defunto, del coniuge e dei figli viventi a carico del debitore ».

In seno alla Commissione delle Assemblee legislative, pur essendosi da qualche commissario dubitato della opportunità di mantenere il privilegio per tali spese, la disposizione del progetto fu approvata

e fu ritenuto opportuno limitarla alla spese per i funerali e la sepoltura, ad evitare che vi si comprendessero quelle che riguardano la sistemazione della tomba, e limitarlo altresì alle spese riguardanti il defunto, il coniuge e i figli. (*Verb. n. 40*).

Nel comporre il testo legislativo si è tornato alla formula nel n. 2 dell'art. 1936 del codice del 1865.

3. Quanto ai crediti per *spese di infermità*, il progetto aveva esteso il privilegio all'ultimo anno della vita del debitore; ma, a seguito di suggerimento della detta Commissione, si tornò alla disposizione del n. 3 dell'art. 1956 del codice del 1865, ponendo il limite di sei mesi.

4. Quanto ai crediti di cui al n. 3 fu mantenuta la parola « stretta » (necessità) che sembrava troppo elastica, osservando che essa serve « ad evitare alcuni abusi che si sono verificati », come fu detto in seno alla Commissione delle Assemblee legislative. (*Verb. cit.*).

5. Quanto ai crediti di cui al n. 4, con formula più precisa è stata riprodotta la norma del n. 4 dell'art. 1956.

6. Quanto ai *crediti dipendenti da rapporto di lavoro* (nn. 4, 5, 6) « è stato esaudito il voto di estendere a qualunque prestazione d'opera, materiale o intellettuale, il privilegio che il codice del 1865 accordava alle sole persone di servizio, e il codice di commercio, per il caso di fallimento, soltanto agli operai, institori e commessi del fallito » (*R. R., n. 65*), nonostante che in seno alla Commissione delle Assemblee legislative da qualcuno si dubitasse dell'opportunità di tale estensione.

7. Nuovo è il privilegio per i *crediti di alimenti* (n. 7).

8. Quanto all'*ordine di prelazione* di questo privilegio, v. articolo 2778, n. 14.

9. V. art. 2776 (*collocazione sussidiaria sugli immobili*).

Art. 2752. — Crediti per tributi diretti dello Stato e per tributi degli enti locali.

Hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per ogni tributo diretto, eccettuato quello fondiario, iscritti nel ruolo principale dell'anno in cui l'esattore procede o interviene nell'esecuzione e nel ruolo dell'anno precedente.

Qualora si tratti di ruoli suppletivi, il privilegio non può esercitarsi per un importo superiore a quello dell'ultimo biennio.

Hanno lo stesso privilegio, subordinatamente a quello dello Stato, i crediti delle imposte, tasse e tributi dei comuni e delle provincie, previsti dalla legge per la finanza locale, esclusi i tributi indicati dagli articoli 2771 e 2773.

(*Art. 1957, c. c.*).

1. Il *primo comma* di questo articolo in parte riproduce sostanzialmente quello del corrispondente art. 1957 del codice del 1865, solo

sostituita la espressione « dell'anno in corso e dell'antecedente » che in questo si leggeva, con l'altra « nel ruolo principale dell'anno in cui l'esattore procede o interviene nell'esecuzione e nel ruolo dell'anno precedente » ad « eliminare i dubbi cui quella dava luogo ». (R. C. R., p. 170).

2. Il *secondo comma* è nuovo e limita anch'esso, per i ruoli suppletivi, il termine all'ultimo biennio.

In proposito, in seno alla Commissione delle Assemblee legislative fu osservato come tale limitazione potesse tornare di danno per lo Stato, il quale — ritardato non per sua colpa il diritto alla riscossione e per le difficoltà degli accertamenti e per le controversie circa il maggior valore su cui commisurare il tributo — verrebbe a perdere, trascorsi due anni, il privilegio.

Ma fu replicato che, a parte che può esservi anche il caso che sia lo Stato a ritardare la pubblicazione del ruolo suppletivo, non limitando il privilegio si verrebbe a colpire troppo gli altri creditori concorrenti, e che la giustificazione del secondo comma possa trovarsi nel principio generale cui la norma è informata che, come si rileva dal primo comma, è quello di dare allo Stato il privilegio limitativamente agli ultimi due anni; il secondo comma, non è quindi che un corollario del primo, altrimenti il ruolo suppletivo potrebbe riferirsi ad un numero illimitato di anni.

Fu, inoltre, osservato per sostenere che la norma del secondo comma fosse ingiustificata, che la norma principale del primo comma si riferisce all'anno in cui si fa il ruolo, e se questo si fa con ritardo dovranno considerarsi anche gli anni precedenti. E con riferimento a questo rilievo, cioè, al caso di accertamenti che si compiono dopo anni, fu osservato che potrebbe sorgere la questione se la disposizione debba interpretarsi come applicabile anche a quegli accertamenti a carico di un determinato debitore per una determinata imposta, che vengano ad essere fatti in seguito, e a questa ipotesi dovesse risponderci negativamente, essendo chiaro doversi trattare di ruoli generici e non di accertamenti individuali.

In proposito fu osservato che « quando si fa il ruolo esso riguarda sempre un carico annuale, anche se vi sono imposte che si riscuotono in ritardo; il ruolo principale, anche se riferito a tributo maturatosi anteriormente, fissa il carico annuale di imposte. Il privilegio per il ruolo principale colpisce due anni: quello per il suppletivo deve egualmente riferirsi a due anni.

La maggioranza della Commissione fu contraria alla soppressione del capoverso. (Verb. n. 40).

3. Il *terzo comma* estende il privilegio generale dei tributi diretti (subordinatamente a quello dello Stato) anche ai tributi degli enti locali « per mettere in armonia il sistema del codice con la legge sulla finanza locale ». (R. R., n. 65).

4. Quanto all'*ordine di prelazione* del privilegio di cui al primo comma di questo articolo v. art. 2778, n. 15.

Art. 2753. — *Crediti per contributi di previdenza sociale.*

Hanno privilegio generale sui mobili del datore di lavoro i crediti derivanti dal mancato versamento dei contributi assicurativi dovuti in conformità delle leggi sulla previdenza sociale.

V. R. D. L. 4 ottobre 1935, n. 1827, sulla previdenza sociale (assicurazione invalidità e vecchiaia, tubercolosi, ecc.): art. 54.

Quanto all'ordine di prelazione di questo privilegio, v. art. 2778, n. 16.

Art. 2754. — *Crediti per contributi di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.*

Hanno pure privilegio generale sui mobili del datore di lavoro i crediti per i premi e i contributi di assicurazione con i relativi interessi, nonchè per le somme supplementari a titolo di penale, riferentisi all'anno in corso al tempo dell'esecuzione e ai due precedenti, in conformità della legge sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali.

V. R. D. 17 agosto 1935, n. 1765, per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni nel lavoro e delle malattie professionali (art. 16).

Quanto all'ordine di prelazione di questo privilegio, v. art. 2778, n. 16.

§ 2. — *Dei privilegi sopra determinati mobili.*

1. « Sono stati mantenuti quasi tutti i privilegi speciali che il codice del 1865 raggruppava in unico articolo (1958), ma che, data la loro eterogeneità, era preferibile regolare in separate disposizioni.

« Avendo eliminato dai privilegi il pegno, per le ragioni già espresse (v. retro, nota 4^a sotto il Capo II), sono stati eliminati anche i privilegi sulle *cauzioni* (nn. 10 e 11 dell'art. 1958), le quali, sono fondamentalmente veri casi di pegno regolare o irregolare » (R. R., n. 66) e quindi « i creditori trovano già nelle somme date in cauzione quella garanzia particolare che è propria del pegno, col relativo diritto di prelazione ». (R. C. R., p. 170).

2. Quanto all'ordine dei privilegi, non è stata mantenuta la stessa progressione numerica adottata dall'art. 1958 del codice del 1865, ma « più ragionevolmente un ordine corrispondente al grado di preferenza accordata dalla legge ». (R. C. R., p. 170).

Art. 2755. — *Spese per atti conservativi o di espropriazione.* — —

I crediti per spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l'espropriazione di beni mobili nell'interesse dei creditori hanno privilegio sui beni stessi.

(Art. 1956, c. c.)

1. «La serie numerosa dei privilegi speciali sui mobili si inizia con quello sulle spese di giustizia, il cui parallelismo col privilegio delle spese di giustizia sugli immobili imponeva identico trattamento (R. R., n. 66); ed è stato collocato fra quelli speciali, mentre il codice del 1865 lo comprendeva fra quelli generali (art. 1956, n. 1), appunto perchè, secondo anche una razionale tendenza della nostra dottrina, «non vi era ragione di usare un trattamento diverso da quello fatto all'analogo privilegio delle spese di giustizia degli immobili». (R. C. R., p. 169).

2. Questo privilegio riguarda soltanto i crediti per spese di giustizia fatti per atti conservativi o per l'espropriazione di beni immobili nell'interesse dei creditori, e si fa valere sui beni stessi.

In seno alla Commissione delle Assemblee legislative fu lamentato che non si fosse tenuto conto anche dell'opera degli avvocati, la quale «in molti casi ha salvato il patrimonio su cui sono iscritti tanti privilegi, e che fosse perciò atto di giustizia concedere un privilegio anche agli onorari degli avvocati: ma in contrario fu osservato che la disposizione in esame riguarda i crediti per spese compiute nell'interesse comune dei creditori, e che allargare il privilegio anche agli avvocati sarebbe impossibile anche per difficoltà d'ordine tecnico. Perciò la estensione non fu accolta. (Verb. n. 40).

In seno alla stessa Commissione fu chiesto se dovessero ritenersi privilegiate le spese degli atti esecutivi promossi da una cassa agraria in base a cambiale agraria dopo scaduto il termine del privilegio, e a seguito dell'opposizione del proprietario il giudice abbia riconosciuto che la cassa non godeva del privilegio. Fu risposto che non si trattasse, in tal caso, di spese fatte nell'interesse comune dei creditori e perciò non privilegiate.

3. Quanto all'ordine di preferenza di questo privilegio, V. articolo 2777.

Art. 2756. — *Crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento.*

I crediti per le prestazioni e le spese relative alla conservazione o al miglioramento di beni mobili hanno privilegio sui beni stessi, purchè questi si trovino ancora presso chi ha fatto le prestazioni o le spese.

Il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi che hanno diritti sulla cosa, qualora chi ha fatto le prestazioni o le spese sia stato in buona fede.

Il creditore può ritenere la cosa soggetta al privilegio finchè

non è soddisfatto del suo credito e può anche venderla secondo le norme stabilite per la vendita del pegno.

(Art. 1938, c. c.).

1. L'art. 1958, n. 7, del codice del 1865 concedeva il privilegio speciale sui mobili conservati o migliorati soltanto per i crediti dipendenti dalle spese fatte per la conservazione e il miglioramento; l'articolo in esame lo ha esteso ai crediti per prestazioni, mantenendo la condizione che i mobili si trovino ancora presso chi ha fatto le spese o le prestazioni per conservarli o migliorarli (*primo comma*).

Non è stata quindi riprodotta la disposizione del terzo comma del corrispondente art. 398 del progetto, per il quale, quando la cosa non si trovi più presso il creditore questi decadde dal privilegio se non lo esercitasse entro tre mesi, e che restassero salvi in ogni caso i diritti acquistati dai terzi di buona fede nel frattempo.

In considerazione poi che l'effetto del privilegio « si ripercuote direttamente sulla cosa » si è aggiunto (*secondo comma*) che esso è prevalente ai diritti acquistati dai terzi sulla cosa medesima » (R. R., n. 66), qualora però chi ha fatto le spese o le prestazioni sia in buona fede (*secondo comma*).

V. in nota all'art. 2747, il commento (R. R. n. 64) al secondo comma del detto articolo circa il concorso fra privilegi speciali sui mobili e diritti reali acquistati dai terzi posteriormente e anteriormente sui medesimi.

2. Col *terzo comma* è stato riconosciuto al creditore il diritto di ritenzione sino a che egli non sia stato soddisfatto del suo credito; « la ritenzione è il mezzo più efficace per assicurare il soddisfacimento del credito o almeno la conservazione del privilegio » (R. R., n. 66). Inoltre, « a rafforzare di più la posizione del creditore privilegiato » ai detto caso si è estesa la disciplina del pegno per quanto attiene alla vendita della cosa ». (R. R., n. 66). V. art. 2796.

3. Quanto all'ordine di prelazione di questo privilegio, v. articolo 2778, n. 3.

Art. 2757. — Crediti per somministrazioni e lavori occorrenti per la produzione agricola.

I crediti per le somministrazioni di sementi, di materie fertilizzanti e antiparassitarie e di acqua per irrigazione, come pure i crediti per lavori di coltivazione e di raccolta dell'annata agricola hanno privilegio sui frutti, alla cui produzione abbiano concorso.

Il privilegio si può esercitare finchè i frutti si trovano nel fondo o nelle sue dipendenze.

Si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo 2756.

(Art. 1958, c. c.).

Già la legge 7 luglio 1901, n. 334. (art. 5) aveva esteso il privilegio del codice (art. 1958, n. 5) per le somme dovute per le sementi

e i lavori di coltivazione e raccolta dell'annata sui frutti della raccolta, alle materie fertilizzanti e simili. Tale estensione fu mantenuta nell'art. 397 del progetto della Commissione Reale. L'articolo in esame lo ha esteso ai crediti per somministrazione di acqua per irrigazione (*primo comma*); esercitabile finchè i frutti della raccolta si trovano nel fondo o nelle sue dipendenze (*secondo comma*). Non è stata mantenuta l'altra disposizione dell'art. 397 del progetto che consentiva l'esercizio del privilegio entro 30 giorni dalla asportazione dei frutti dall'immobile, salvo i diritti acquistati su di essi dai terzi di buona fede.

Quanto all'ordine di questo privilegio V. art. 2778, n. 4.

Art. 2758. — Crediti per tributi indiretti.

I crediti dello Stato per i tributi indiretti hanno privilegio sui mobili ai quali i tributi si riferiscono e sugli altri beni indicati dalle leggi relative, con l'effetto da esse stabilito.

Il privilegio, per quanto riguarda l'imposta di successione, non ha effetto in pregiudizio dei creditori che hanno esercitato il diritto di separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede.

Lo stesso privilegio, subordinatamente a quello dello Stato, hanno i crediti dei comuni per l'imposta di consumo, in conformità della legge speciale.

(Art. 1958, c. c.).

Relativamente al privilegio dello Stato per tributi indiretti art. 2758, è stata omessa la specificazione che faceva il codice del 1865 (art. 1958, n. 1) di alcuni di tali tributi « dovendo ritenersi tutti compresi nell'ampia formula di *tributi indiretti* (*primo comma*). Particolarmente, per quel che riguarda l'imposta di successione (*secondo comma*), si è adottata una disposizione analoga a quella stabilita dal codice del 1865 per il corrispondente privilegio immobiliare. E' stato poi richiamato il privilegio che la finanza locale accorda ai comuni per l'imposta di consumo (*3° comma*). Data, infine la diversità di trattamento che ad alcuni di tali tributi indiretti fanno le leggi speciali (come ai diritti di dogana, alle tasse ipotecarie, di fabbricazione, ecc.), sia per quanto concerne le cose sulle quali viene concesso il privilegio, sia per l'ampiezza del medesimo, si è espressamente richiamata la disciplina delle leggi stesse. (*primo comma*) (R. R., n. 66).

Quanto all'ordine di prelazione di questo privilegio, v. articolo 2778, n. 5.

Art. 2759. — Crediti per imposta di ricchezza mobile.

I crediti dello Stato per l'imposta di ricchezza mobile, dovuta per l'anno in corso e per il precedente, in dipendenza dell'esercizio di commercio, industria, arte o professione, ha privilegio sopra i

mobili che servono a tale esercizio e sopra le merci che si trovano nel locale adibito all'esercizio stesso o nell'abitazione del contribuente, in conformità della legge speciale.

Hanno lo stesso privilegio, subordinatamente a quello dello Stato, i crediti dei comuni e delle provincie per l'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni e relativa addizionale.
(Art. 1957, c. c.).

E' qui riprodotto l'art. 62 della legge (T. U.) 24 agosto 1877, n. 402, sull'imposta di ricchezza mobile.

Quanto all'ordine di prelazione, v. art. 2778, n. 5.

Art. 2760. — Crediti dell'albergatore.

I crediti dell'albergatore per mercedi e somministrazioni verso le persone albergate hanno privilegio sulle cose da queste portate nell'albergo e nelle dipendenze e che continuano a trovarvisi.

Il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi che hanno diritti sulle cose stesse, a meno che l'albergatore fosse a conoscenza di tali diritti al tempo in cui le cose sono state portate nell'albergo.

(Art. 1958, c. c.).

Gli articoli 2760 e 2761 riproducono, in sostanza, le disposizioni del codice del 1865 (art. 1958, nn. 8 e 9) relative ai privilegi dell'albergatore e del vettore, ma ne danno una più precisa formulazione.

Vi è regolato anche il conflitto con i diritti dei terzi sulle cose stesse oggetto del privilegio.

Il progetto (art. 400, 2° comma) disponeva altresì che l'albergatore potesse impedire l'asportazione delle cose stesse finchè non fosse stato soddisfatto del suo credito. Il nuovo codice (art. 2769 ha con norma generale consentito il sequestro conservativo tutte le volte che il creditore abbia fondato motivo di temere la rimozione delle cose.

Quanto alla prelazione di questo privilegio, v. art. 2778, n. 9.

Art. 2761. — Crediti del vettore, del mandatario, del depositario e del sequestratario.

I crediti dipendenti dal contratto di trasporto, e quelli per le spese d'imposta anticipate dal vettore, hanno privilegio sulle cose trasportare finchè queste rimangono presso di lui.

I crediti derivanti dall'esecuzione del mandato hanno privilegio sulle cose del mandante che il mandatario detiene per l'esecuzione del mandato.

I crediti derivanti dal deposito o dal sequestro convenzionale a favore del depositario e del sequestratario hanno parimenti privi-

legio sulle cose che questi debengono per effetto del deposito o del sequestro.

Si applicano a questi privilegi le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'art. 2756.

(Art. 1958, c. c.).

Questo articolo disciplina (1° comma), insieme al privilegio del vettore, previsto dal n. 9 dell'art. 1958 del codice del 1865, altri due privilegi: « quello del mandatario, che il codice di commercio accordava solo per i rapporti commerciali, e quello del depositario e sequestratario convenzionale; l'analogia della causa di tali crediti con quella del credito del vettore ha indotto ad equipararli nella intensità e nel grado del privilegio » (2° comma) (R. R., n. 66).

Vi è richiamato l'art. 2756, 2° e 3° comma circa l'efficacia del privilegio rispetto ai terzi e il diritto di ritenzione (V. nota 3ª all'articolo 2756).

Quanto all'ordine di prelazione di questo privilegio, v. articolo 2778, n. 10.

Art. 2762. — *Privilegio del venditore di macchine.*

Chi ha venduto macchine per un prezzo superiore a lire trentamila ha privilegio per il prezzo non pagato sulle macchine vendute e consegnate, anche se sono incorporate e congiunte all'immobile di proprietà del compratore o di un terzo.

Il privilegio è subordinato alla trascrizione dei documenti, dai quali la vendita e il credito risultano, nel registro indicato dal secondo comma dell'art. 1524. La trascrizione è eseguita presso il tribunale nella giurisdizione del quale è collocata la macchina.

Il privilegio dura per un triennio dalla data della vendita e ha, effetto fino a quando la macchina si trova in possesso del compratore nel luogo dove è stata eseguita la trascrizione, salvo il caso di sottrazione fraudolenta.

Il privilegio stabilito in questo articolo spetta anche alle banche autorizzate all'esercizio di prestiti con garanzia sul macchinario, le quali abbiano anticipato al compratore il prezzo per l'acquisto. Il privilegio sussiste a condizione che il documento rilasciato a prova della sovvenzione indichi lo scopo, l'ammontare e la scadenza del credito, contenga l'esatta designazione della macchina soggetta al privilegio e sia trascritto a norma di quanto dispone il secondo comma di questo articolo.

Se il privilegio della banca concorre con quello del venditore, è preferito il creditore che ha trascritto per primo.

Questo articolo « regola in modo più preciso il privilegio che il codice di commercio accordava al venditore di macchine d'importante

valore solo per il caso di fallimento, che viene esteso ai prestiti fatti alle banche autorizzate a tale genere di operazioni ». (*R. R.*, n. 66).

Quanto all'ordine di prelazione di questo privilegio, v. articolo 2778, n. 11.

Art. 2763. — *Crediti per canoni enfiteutici.*

I crediti del concedente per il canone dovuto dall'enfiteuta per l'anno in corso e per il precedente hanno privilegio sui frutti dell'anno e su quelli raccolti anteriormente, purchè si trovino nel fondo o nelle sue dipendenze.

(*Art. 1958, c. c.*).

In conformità della proposta fatta dalla Commissione delle Assemblee legislative, è stato ripristinato il privilegio per crediti di canoni enfiteutici « nonostante il contrario parere di autorevoli giuristi, non essendo sembrata esauriente la ragione da essi addotta, cioè, che il concedente sia sufficientemente protetto dalla facoltà di chiedere la devoluzione del fondo; questa rappresenta infatti un estremo mezzo di difesa, all'uso del quale è opportuno non incoraggiare il concedente, nell'interesse stesso dell'enfiteuta ». (*R. R.*, n. 66).

Non si è ritenuto opportuno ripetere anche per il privilegio dei canoni enfiteutici la disposizione del 2° comma dell'art. 2756 circa il conflitto con i diritti dei terzi « perchè, per il fatto stesso che tale privilegio colpisce i frutti fin dal momento in cui questi hanno esistenza, i diritti eventualmente accampati dai terzi devono considerarsi sempre posteriori al sorgere del privilegio, e quindi, per la regola generale espressa nel capoverso dell'art. 2747, non possono arrecargli pregiudizio ». (*R. R.*, n. 66).

Quando all'ordine di prelazione di questo privilegio, v. articolo 2778, n. 12.

Art. 2764. — *Crediti del locatore di immobili.*

Il credito delle pigioni e dei fitti degli immobili ha privilegio sui frutti dell'anno e anche su quelli raccolti anteriormente, nonchè sopra tutto ciò che serve a fornire l'immobile o a coltivare il fondo locato.

Il privilegio sussiste per il credito dell'anno in corso, dell'antecedente e dei successivi, se la locazione ha data certa, e, in caso diverso, per quello dell'anno in corso e del susseguente.

Lo stesso privilegio ha il credito dipendente da mancate riparazioni le quali siano a carico del conduttore, il credito per i danni arrecati all'immobile locato, per la mancata restituzione delle scorte e ogni altro credito dipendente da inadempimento del contratto.

Il privilegio sui frutti sussiste finchè si trovano nel fondo o

nelle sue dipendenze. Esso si può far valere anche nei confronti del subconduttore.

Il privilegio sulle cose che servono a fornire l'immobile locato o alla coltivazione del fondo sussiste pure se le cose appartengono al subconduttore, nei limiti in cui il locatore ha azione contro il medesimo.

Il privilegio sulle cose che servono a fornire l'immobile locato ha luogo altresì nei confronti dei terzi, finchè le cose si trovano nell'immobile, salvo che si provi che il locatore conoscesse il diritto del terzo al tempo in cui sono state introdotte.

Qualora le cose che servono a fornire la casa o il fondo locato ovvero a coltivare il medesimo vengano asportate dall'immobile senza il consenso del locatore, questi conserva su di esse il privilegio, purchè ne domandi il sequestro, nei modi stabiliti dal codice di procedura civile per il sequestro conservativo, entro il termine di trenta giorni dall'asportazione, se si tratta di mobili che servono a fornire o a coltivare il fondo rustico, e di quindici giorni, se si tratta di mobili che servono a fornire la casa. Restano salvi in ogni caso i diritti acquistati dopo l'asportazione dai terzi che ignoravano l'esistenza del privilegio.

(Art. 1958, c. c.).

Il privilegio del locatore rimane sempre il più importante privilegio mobiliare. La norma relativa a questo privilegio, «pur conservando immutati la figura, i caratteri e l'ampiezza che il privilegio aveva nel codice del 1865, è stata perfezionata mediante alcune modificazioni di sostanza e di forma». (R. R., n. 66).

a) Il n. 3 dell'art. 1958 del codice del 1865 consentiva il privilegio, quanto alle locazioni dei fondi rustici, sui *frutti* raccolti nell'anno e sulle *derrate*, provenienti dal fondo, esistenti nelle abitazioni e nelle fabbriche annesse ai detti fondi. E' stata soppressa la parola «*derrate*» «il cui significato aveva dato luogo a dubbi», non essendosi ritenuto opportuno mantenerla «una volta che la ragione della distinzione — così la Relazione della Commissione Reale (p. 171) — risiedeva unicamente nella condizione ivi richiesta della permanenza di esse nei locali del fondo, condizione che è richiesta (4° comma dell'articolo in esame) per tutti i frutti in genere».

b) Il citato n. 3 dell'art. 1958 limitava il privilegio pel credito dell'annata in corso, dell'antecedente e delle scadenze successive portate nel contratto di locazione, se questo aveva data certa, e solo pel credito dell'annata in corso e delle successive, se non certa la data della locazione.

L'art. 402 (1° comma) del progetto lo limitava al credito dell'annata in corso, dell'antecedente e della susseguente nel primo caso, e al credito dell'annata in corso e della susseguente nel secondo; cioè, ad una sola delle annate successive, «per evitare — così la citata relazione — il danno che una maggiore estensione produrrebbe

agli altri creditori, ed anche perchè il locatore per le annate successive trova garanzia nella disposizione del 2° capoverso che concede lo stesso privilegio per i crediti dipendenti anche da inadempienza del contratto di locazione».

Nel formulare il 2° comma dell'articolo in esame per il caso di locazione di data certa il privilegio è stato concesso, oltre che per l'annata in corso e antecedente, anche per le *successive*, come già pel codice del 1865, a seguito di rilievo e proposta della Commissione delle Assemblée legislative sulla considerazione che la limitazione ad una sola parte del contratto fosse « contraria al principio informatore della disposizione diretta a garantire, in previsione anche di contratti a lunga scadenza, tutte le obbligazioni assunte dal locatore », e che « in pratica, data la lentezza dei giudizi di esecuzione, la limitazione del privilegio ad una sola annata susseguente a quella in corso non era opportuna ». (*Verb. n. 40*).

c) E' stato soppresso il diritto di subingresso concesso dal codice del 1865 (art. cit., n. 3) ai creditori del locatore, « sia per le complicazioni e gl'inconvenienti cui il suo esercizio poteva dar luogo, sia per la scarsissima frequenza, in pratica, dell'uso di tale diritto ». (*R. C. R., p. 171*).

d) Il privilegio è stato ammesso anche per i crediti derivanti da inadempienza contrattuale (3° *comma*), oltre che per i danni arrecati all'immobile locato e per la mancata restituzione delle scorte come già il codice del 1865, e mantenuta anche in confronto del subconduttore, ma nei limiti in cui il conduttore ha azione contro costui, quanto alle cose che servono a fornire l'immobile locato o alla coltivazione del fondo (5° *comma*).

e) E' stato confermato (6° *comma*) che il privilegio sulle cose che servono a fornire il fondo locato ha luogo anche in confronto dei terzi finchè si trovino nello stabile, salvo che si provi che il locatore conoscesse il diritto del terzo al tempo in cui vi sono state introdotte in relazione della norma circa l'efficacia del privilegio rispetto ai diretti dei terzi sancita nel 2° comma dell'art. 2747 (v. nota a questo articolo).

f) In fine, con l'ultimo *comma* è stato disciplinato il caso della asportazione dei mobili senza il consenso del creditore, dettando le norme da seguirsi pel sequestro conservativo di essi, considerata come « una specie di rivendicazione, che costituisce il logico complemento di quella cautela su cui deve, all'occorrenza, fare assegnamento il locatario per la conservazione della garanzia accordatagli dalla legge » (*R. C. R., p. 171*); e si è stabilito che « la salvezza dei diritti dei terzi è subordinata all'elemento della buona fede, intesa questa come ignoranza della esistenza del privilegio » (*R. R., n. 66*).

Quanto all'*ordine di prelazione* di questo privilegio, v. art. 2778, n. 13.

Art. 2765. — *Crediti derivanti dai contratti di mezzadria e di colonia.*

Colui che concede un fondo a mezzadria o a colonia e il mezzadro o il colono hanno, per i crediti derivanti dal contratto,

privilegio sulla rispettiva parte dei frutti e sulle cose che servono a coltivare o a fornire il fondo dato a mezzadria o a colonia.

Il privilegio sui frutti sussiste finchè questi si trovano nel fondo o nelle sue dipendenze.

Si applicano le disposizioni degli ultimi tre commi dell'art. 2764 (Art. 1958, c. c.).

1. « Un trattamento analogo al privilegio del locatore viene fatto in questo articolo a quello attribuito ai crediti nascenti dal contratto di mezzadria e di colonia » (*R. R.*, n. 66) che il codice del 1865 regolava al n. 4 del citato art. 1258. Affermato che così colui il quale concede un fondo a mezzadria o colonia, come anche il mezzadro o colono, hanno, per i crediti derivanti dal contratto, privilegio sulla rispettiva parte di frutti e sulle cose che servono a coltivare o a fornire il fondo (1° *comma*), e che il privilegio sui frutti dura finchè questi si trovano nel fondo e sue dipendenze (2° *comma*), sono richiamate le disposizioni degli ultimi tre commi del precedente articolo (3° *comma*).

2. In seno alla Commissione delle Assemblee legislative fu proposto il caso di un locatore di fondo rustico, il quale lo abbia dato a mezzadria, osservando che fosse inammissibile che il mezzadro abbia un credito privilegiato di fronte al proprietario. Fu osservato che in tal caso si tratta di due privilegi: quello del proprietario verso l'affittuario e quello del mezzadro verso quest'ultimo; il primo non si esercita direttamente sul prodotto del fondo e non può essere leso da contratti posteriori intervenuti ad insaputa del proprietario; soggiungendosi ancora che se la proprietà era già gravata dal privilegio del proprietario, questi ha la precedenza, e su ciò che resta può esercitarsi il privilegio del mezzadro. (*Verb. n. 40*). Fu anche rilevata l'opportunità di estendere il privilegio anche agli stigli commerciali e alle macchine nel caso di locali affittati a scopo commerciale o industriale, nonchè di consentirlo alla banca che fa il credito, e, infine, di ricostituire il privilegio del venditore nel caso di vendite di cose mobili.

3. Quanto all'ordine di prelazione di questo privilegio, v. articolo 2728, n. 13.

Art. 2766. — *Credito degli istituti di credito agrario.*

Gli istituti che esercitano il credito agrario hanno privilegio sui frutti del fondo per i mutui concessi per la conduzione dell'azienda agraria e per la utilizzazione, manipolazione e trasformazione dei prodotti.

Per i mutui concessi per acquisto di bestiame, di macchine e di attrezzi agricoli essi hanno eguale privilegio sulle cose acquistate con il danaro preso a mutuo.

A garanzia dei crediti indicati dai commi precedenti, nonchè

dei mutui per opere di miglioramento del fondo può essere inoltre costituito un privilegio sui frutti del fondo e sopra tutto ciò che serve a coltivare o a fornire il fondo stesso, limitatamente alla parte di valore che eccede l'ammontare dei crediti assistiti dal privilegio indicato dai due commi anzidetti.

I privilegi previsti da questo articolo sono regolati dalle leggi speciali.

Sono state riprodotte in questo articolo le disposizioni della legge 5 luglio 1928, n. 1760, sul credito agrario circa i privilegi che gl'istituti che esercitano tale credito hanno sui frutti del fondo per i mutui ad essi accordati, richiamando per quest'altro non regolato dall'articolo le norme delle leggi speciali.

Quanto alla *prelazione* di questo privilegio, v. art. 2778, n. 2 e n. 6.

Art. 2767. — *Crediti per risarcimento di danni contro l'assicurato.*

Nel caso di assicurazione della responsabilità civile, il credito del danneggiato per il risarcimento ha privilegio sull'indennità dovuta dall'assicuratore.

« Un nuovo privilegio è quello che introduce questo articolo per il credito della persona danneggiata nel caso di assicurazione contro la responsabilità civile, privilegio che ha per oggetto l'indennità dovuta dall'assicuratore. Con il riconoscimento di tale privilegio, giustificato da evidenti ragioni di equità, si viene incontro alla esigenza pratica di sottrarre il terzo danneggiato al concorso dei creditori chirografari dell'assicurato e di impedire che, in caso di fallimento dell'assicurato, il danneggiato sia soddisfatto in moneta fallimentare, mentre il fallimento riceve integralmente l'indennità di assicurazione » (*R. R.*, n. 66).

Quanto all'*ordine di prelazione* di questo privilegio, v. articolo 2778, n. 8.

La disposizione di questo articolo si applica anche ai crediti per risarcimento sorti prima della entrata in vigore del codice (libro della tutela dei diritti) (21 aprile 1942) se l'indennità dovuta dall'assicuratore non è stata ancora corrisposta (*art. 235, disposiz. transitt.*; *R. D.* 16 marzo 1942 cit.). V. nota sotto il detto art. 235.

Art. 2768. — *Crediti dipendenti da reato.*

Per i crediti dipendenti da reato hanno privilegio sulle cose sequestrate lo Stato e le altre persone indicate dal codice penale,

secondo le disposizioni del codice stesso e del codice di procedura penale.

(Art. 1958, n. 10, c. c.).

V. art. 191 cod. pen. e 620 cod. proc. pen., e quanto alla *prelazione* del privilegio, art. 2778, n. 7.

Art. 2769. — *Sequestro della cosa soggetta a privilegio.*

Il creditore che ha privilegio su una cosa mobile, se ha fondati motivi di temere la rimozione della cosa dalla particolare situazione alla quale è subordinata la sussistenza del privilegio, può domandarne il sequestro conservativo.

(Art. 924, c. p. c.).

1. Una disposizione di carattere generale che non trova riscontro nel codice del 1865 è quella di questo articolo che estende la misura del sequestro conservativo della cosa soggetta a privilegio quando se ne tema la rimozione «anche senza il concorso dell'estremo del pericolo di perdere la garanzia del credito, e ciò perchè la rimozione per sè stessa altera quella condizione materiale delle cose, che rende possibile o almeno facilita l'esercizio del privilegio» (R. C. R., p. 169).

Tale disposizione «naturalmente è destinata a trovare applicazione solo per quei privilegi speciali la cui sussistenza sia dalla legge subordinata a una particolare situazione della cosa. Tale misura, del resto, era stata già ammessa dalla giurisprudenza, anche nel silenzio della legge, segnatamente per i privilegi del locatore e dell'albergatore» (R. R. n. 66).

Per il diritto di ritenzione v. art. 2756 e 2761.

2. In seno alla Commissione legislativa fu osservato che mentre è indiscutibile il diritto del creditore privilegiato di chiedere il sequestro della cosa mobile quando abbia motivo di perdere la garanzia del credito, fosse, invece, eccessivo nel caso di semplice rimozione, e tanto più nel caso di timore della rimozione della cosa soggetta al privilegio, potendo la rimozione essere giustificata da ragioni di necessità, e che, inoltre, una disposizione così generica portasse indirettamente ad una immobilizzazione di tutte le cose soggette a privilegio; d'altra parte negli art. 2764 e 2765 il sequestro è contemplato nel caso di esportazione avvenuta, mentre l'articolo in esame prevede una specie di sequestro preventivo quando si ha motivo di sospettare la rimozione della cosa mobile soggetta al privilegio.

Perciò fu proposto di aggiungere alla disposizione, dopo le parole «può domandare il sequestro conservativo», le altre: «sempre quando la rimozione pregiudichi l'esistenza del privilegio stesso». Ma questa formula fu ritenuta troppo limitativa, mentre fosse più opportuno concedere al giudice la facoltà di concedere il sequestro valutando se vi siano giustificati motivi di sospetto della rimozione. (Verb. n. 40).

Nel comporre l'articolo in esame la formula del progetto («il cre-

ditore privilegiato, che abbia giusti motivi di sospettare la rimozione delle cose mobili su cui cade il privilegio, può domandare il sequestro») fu modificata in quella che si legge nell'articolo in esame, solo con l'aggiunta della frase: «dalla particolare situazione alla quale è subordinata la sussistenza del privilegio».

SEZIONE III. — *Dei privilegi sopra gli immobili.*

«Nella terza Sezione, che tratta dei privilegi sugli immobili, sono stati inseriti vari privilegi che in precedenza rimanevano esclusivamente nel dominio delle leggi speciali» (R. R., n. 67): tali quelli dei crediti delle provincie e dei comuni per tributi, dei crediti per concessione di acque, per opere di bonifica, ecc. Sono stati conservati i tre privilegi immobiliari previsti dal codice del 1865, cioè quello delle spese di giustizia e quelli dei tributi diretti e indiretti.

Art. 2770. — *Crediti per atti conservativi o di espropriazione.*

I crediti per le spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l'espropriazione di beni immobili nell'interesse comune dei creditori sono privilegiati sul prezzo degli immobili stessi.

Del pari ha privilegio il credito dell'acquirente di un immobile per le spese fatte per la dichiarazione di liberazione dell'immobile dalle ipoteche.

(Art. 1961, c. c.).

Questo articolo (1° comma) riproduce dal corrispondente art. 1961 del codice del 1865 (art. 404 del progetto) il privilegio a favore dei crediti per le spese di giustizia nel giudizio di espropriazione degli immobili fatte nel comune interesse dei creditori, compresevi — si intende — le spese di graduazione che l'art. 1961 espressamente menzionava; vi sono state aggiunte le spese per atti conservativi.

Nel secondo comma è riconosciuto lo stesso privilegio al credito dell'acquirente di un immobile per le spese fatte per la dichiarazione di liberazione di esso dalle ipoteche.

Quanto all'ordine di relazione di questo privilegio, v. art. 2777.

Art. 2771. — *Crediti per il tributo fondiario e altri tributi diretti.*

I crediti dello Stato per il tributo fondiario iscritto nel ruolo dell'anno in cui si procede all'esecuzione e dell'anno precedente, nonché i crediti per le sovrimposte comunali e provinciali per lo stesso periodo di tempo sono privilegiati sopra gli immobili tutti del contribuente situati nel territorio del comune in cui il tributo si riscuo-

te, e sopra i frutti, i fitti e le pigioni degli stessi immobili, senza pregiudizio dei mezzi speciali di esecuzione autorizzati dalla legge.

Eguale privilegio, per lo stesso periodo di tempo, hanno i crediti dello Stato per ogni altro tributo diretto sopra gli immobili ai quali il tributo si riferisce, in conformità delle leggi speciali.

Se si tratta di ruoli suppletivi, il privilegio non può esercitarsi per un importo superiore a quello dell'ultimo biennio.

(Art. 1962, c. c.).

Il 1° comma di questo articolo riproduce sostanzialmente quello del corrispondente art. 1962 del codice del 1865, (art. 405 prog.) quanto a crediti pel tributo fondiario e per altri tributi diretti.

Il 2° comma estende il privilegio pel tributo fondiario ai crediti dello Stato per ogni altro tributo diretto, in conformità a quanto, del resto, dispongono le leggi speciali; il 3° comma limita il privilegio all'ultimo biennio quando si tratti di ruoli suppletivi.

V. art. 2752, 3° comma.

Quanto all'ordine di prelazione di questo privilegio, v. articolo 2778, n. 1 e 2780, n. 1.

Art. 2772. — *Crediti dello Stato per tributi indiretti.*

Hanno pure privilegio i crediti dello Stato per ogni tributo indiretto sopra gli immobili ai quali il tributo si riferisce. Il privilegio non si può esercitare in pregiudizio dei diritti che i terzi hanno anteriormente acquistato sugli immobili. Se si tratta d'imposta di registro suppletiva, il privilegio non si può neppure esercitare in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi dopo la registrazione dell'atto.

Lo stesso privilegio, per quanto riguarda l'imposta di successione, non ha effetto a danno dei creditori del defunto che hanno iscritto la loro ipoteca nei tre mesi dalla morte di lui, nè ha effetto a danno dei creditori che hanno esercitato il diritto di separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede.

(Art. 1962, c. c.).

Il 2° e 3° comma dell'art. 1962 del codice del 1865 stabiliva il privilegio a favore dei crediti dello Stato per i diritti di registro e ogni altro tributo indiretto, comprese le tasse di successione, facendo salvi i diritti dei terzi.

L'art. 2772 (art. 406 progetto) riproduce sostanzialmente le stesse disposizioni con formula più ampia e comprensiva «relativamente alla prevalenza del privilegio sui diritti acquistati dai terzi sull'immobile, prima del sorgere del credito dello Stato. Per i diritti acquistati successivamente lo stesso articolo, contemplando in modo particolare l'imposta di registro, dispone (1° comma) la prevalenza

di tali diritti sul privilegio solo in caso di imposta suppletiva. Si risolve così la questione che si agitava sotto l'impero del codice del 1865, se, cioè, l'effetto suindicato potesse invocarsi anche per l'imposta complementare » (R. R., n. 67).

Il 3° comma riproduce quasi testualmente quello corrispondente dell'art. 1962 del detto codice.

Quanto all'ordine di questi privilegi, v. art. 2780, n. 4.

Art. 2773. — *Crediti dei comuni e delle provincie per tributi.*

I crediti dei comuni e delle provincie per i tributi previsti dalla legge per la finanza locale hanno privilegio sopra gli immobili ai quali i tributi stessi si riferiscono.

Il privilegio non è opponibile ai terzi che hanno acquistato anteriormente diritti sugli immobili.

Accanto ai privilegi dello Stato sono stati qui collocati « quelli della legge sulla finanza locale per alcuni tributi che colpiscono gli immobili » (R. R., n. 67). V. R. D. 14 settembre 1931, n. 1175.

V. art. 2752, 3° comma; quanto all'ordine di questo privilegio, V. art. 2780, n. 4.

Art. 2774. — *Crediti per concessione di acque.*

I crediti dello Stato per i canoni dovuti dai concessionari di acque pubbliche o di acque derivate da canali demaniali ovvero per i lavori eseguiti d'ufficio, sono privilegiati sugli impianti, in conformità delle leggi speciali.

Tale privilegio, per quanto riguarda i canoni, non è opponibile ai terzi che hanno acquistato diritti sugli immobili anteriormente all'atto di concessione o, trattandosi di crediti per lavori, anteriormente al sorgere dei crediti stessi.

Questo articolo « richiama nel codice i privilegi dello Stato per i crediti dipendenti da concessioni di acque pubbliche o derivate da canali demaniali, pur lasciando alle leggi speciali la loro particolare disciplina. Era stato proposto di estendere il privilegio a ogni sorta di concessioni relative a beni demaniali. Ma non fu potuto seguire la proposta per non accrescere ancora il numero, già abbastanza ampio, di queste cause di prelazione, che, se non fossero contenute entro limiti ragionevoli, si risolverebbero in un grave pregiudizio della massa degli altri creditori e, indirettamente, dell'economia nazionale » (R. R., n. 67). V. R. D. 11 dicembre 1933, n. 1175.

Quanto all'ordine di questo privilegio, v. art. 2780, n. 3.

Art. 2775. — *Contributi per opere di bonifica e di miglioramento.*

I crediti per i contributi indicati dall'art. 864 sono privilegiati sugli immobili che traggono beneficio dalle opere di bonifica o di miglioramento.

La costituzione del privilegio per le opere di miglioramento è subordinata all'osservanza delle leggi speciali.

(Art. 1963, c. c.).

«E' stata richiamata in questo articolo la importante categoria dei privilegi concessi dalle leggi speciali ai crediti per i contributi dovuti dai proprietari d'immobili per opere di bonifica o di miglioramento da cui traggono beneficio gli immobili stessi. La legge speciale (R. decreto 13 febbraio 1933-XI, n. 215) distingueva fra opere di bonifica e opere di miglioramento e, fra le prime, quelle di competenza dello Stato dalle altre eseguite dagli stessi proprietari riuniti in consorzio; ma, mentre attribuiva il privilegio sia per le une sia per le altre, faceva poi un diverso trattamento nei due casi, accordando al privilegio per le opere di bonifica la prevalenza sui diritti anteriori dei terzi, e negandola al privilegio per opere di miglioramento, che subordinava anche alla formalità dell'iscrizione. La materia viene oggi disciplinata in altra parte del codice, e precisamente nel libro della proprietà, dagli articoli 857 e seguenti, uno dei quali, l'art. 864, riferendosi a tutte le suddette categorie di opere, dichiara i crediti relativi esigibili con i privilegi di riscossione che assistono l'imposta fondiaria. Il diritto di prelazione viene invece regolato in questa sede, che è quella propria dei privilegi di credito. In proposito l'articolo non pone alcuna distinzione limitativa della prevalenza del privilegio sui diritti dei terzi, e quindi deve ritenersi che la detta prevalenza abbia luogo sia per le opere di bonifica, sia per quelle di miglioramento fondiario. Solo per queste ultime, il *capoverso* dell'articolo in esame mantiene l'osservanza delle leggi speciali che richiedono l'iscrizione per la costituzione del privilegio suddetto» (R. R., n. 67).

Quanto all'*ordine* di questo privilegio v. art. 2780, n. 2.

Art. 2776. — Collocazione sussidiaria sugli immobili.

I crediti indicati dall'art. 2751, nel caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sono collocati sussidiariamente sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari.

(Art. 1963, c. c.).

Questo articolo «contiene una disposizione corrispondente a quella dell'art. 1963 del codice del 1865, con la precisazione però che la collocazione sussidiaria dei privilegi generali ha luogo solo nel caso di infruttuosa esecuzione sui mobili» (R. R., n. 67).

SEZIONE IV. — Dell'ordine dei privilegi.

L'ultima Sezione di questo capo contiene la graduatoria generale dei privilegi, per la quale la Commissione Reale si era «ispirata, come doveva, al criterio del maggiore o minor favore che la causa del credito meritava. Degne della massima considerazione sono apparse, in proposito, quelle cause di crediti in cui concorresse una

ragione di utile versione nei confronti di altri creditori, e ad esse perciò la Commissione accordò il grado di maggiore preferenza » (R. C. R., p. 172).

In questa sezione, « la graduazione dei privilegi, alla quale il codice del 1865 dedicava poche e non organiche disposizioni comprese nella parte relativa ai privilegi mobiliari (art. 1959, 1960) trova una regolamentazione più precisa » (R. R., n. 68).

Art. 2777. — *Preferenza delle spese di giustizia.*

I crediti per spese di giustizia enunciati dagli articoli 2755 e 2770 sono preferiti a ogni altro credito, anche pignoratizio o ipotecario. I privilegi che le leggi speciali dichiarano genericamente preferiti a ogni altro credito sono sempre posposti al privilegio per le spese di giustizia.

(Art. 1959, c. c.).

« Il maggior grado di preminenza, come nel codice del 1865, è stato assegnato al privilegio delle spese di giustizia, con l'aggiunta che la preminenza ha luogo anche in confronto di quei privilegi per i quali le leggi speciali si limitano a dichiarare, genericamente, che essi sono preferiti ad ogni altro credito » (R. R., n. 68). (Art. 407 progetto).

Art. 2778. *Ordine degli altri privilegi sui mobili.*

Salvo quanto è disposto dall'articolo precedente, nel concorso di crediti aventi privilegio generale o speciale sulla medesima cosa, la prelazione si esercita nell'ordine che segue:

1) i crediti per il tributo fondiario, indicati dall'art. 2771 quando il privilegio si esercita separatamente sopra i frutti, i fitti e le pigioni degli immobili;

2) i crediti degli istituti esercenti il credito agrario, indicati dai due primi commi dell'art. 2766;

3) i crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento sui mobili, indicati dall'articolo 2756;

4) i crediti per sementi e materie fertilizzanti e antiparassitarie e per somministrazione di acqua per irrigazione, nonchè i crediti per i lavori di coltivazione e di raccolta, indicati dall'art. 2757. Qualora tali crediti vengano in concorso tra loro, sono preferiti quelli di raccolta; seguono quelli di coltivazione e, infine, gli altri crediti indicati dallo stesso articolo;

5) i crediti per tributi indiretti indicati dall'articolo 2758, salvo che la legge speciale accordi un diverso grado di preferenza, e i crediti per l'imposta di ricchezza mobile, indicati dall'art. 2759;

- 6) i crediti degli istituti esercenti il credito agrario, indicati dal terzo comma dell'art. 2766;
- 7) i crediti dipendenti da reato, indicati dall'articolo 2768, sulle cose sequestrate, nei casi e secondo l'ordine stabilito dal codice penale e dal codice di procedura penale;
- 8) i crediti per risarcimento, indicati dall'articolo 2767;
- 9) i crediti dell'albergatore, indicati dall'art. 2760;
- 10) i crediti del vettore, del mandatario, del depositario e del sequestratario, indicati dall'art. 2761;
- 11) i crediti del venditore di macchine, o della banca per le anticipazioni del prezzo, indicati dall'art. 2762;
- 12) i crediti per canoni enfiteutici, indicati dall'art. 2763;
- 13) i crediti del locatore e i crediti dipendenti dai contratti di mezzadria e colonia, indicati rispettivamente dagli articoli 2764 e 2765. Concorrendo le due categorie di crediti, è preferito quello del locatore;
- 14) i crediti per spese funebri, d'infermità, per somministrazioni, retribuzioni, provvigioni, indennità e alimenti, nell'ordine indicato dall'art. 2751;
- 15) i crediti dello Stato per tributi diretti, indicati dal primo comma dell'art. 2752;
- 16) i crediti degli enti locali per tributi, indicati dal terzo comma dell'art. 2752; i contributi di assicurazione e gli altri crediti accessori, indicati dagli articoli 2753 e 2754.
- (Art. 1959, 1960, c. c.).

1. « A gravi perplessità — così il Guardasigilli nella sua relazione sul codice (n. 68) — dava luogo la graduazione dei privilegi mobiliari, sia per la loro molteplicità, sia per la difficoltà di una razionale determinazione del favore della causa nei loro reciproci rapporti, sia infine per la necessità di assegnare un grado anche ai privilegi richiamati nel codice, quando la loro posizione non era chiaramente stabilita dalle leggi speciali. I criteri che ho seguito in proposito sono stati i seguenti:

a) ho collocato in una posizione di particolare preminenza quei crediti che ridondano, indirettamente, a beneficio di tutti i creditori (spese di conservazione o miglioramento della cosa, somministrazioni o prestazioni destinate all'aumento della produzione agricola);

b) ho mantenuto l'alto grado di preferenza che il codice del 1865 attribuiva ai crediti per tributi muniti di privilegio speciale;

c) immediatamente dopo ho collocato quei crediti derivanti da prestazioni che, mettendo la cosa in potere del creditore o in una posizione nella quale egli la possa facilmente apprendere, determinano in lui la persuasione di potere agevolmente conseguire il sod-

disfacimento del suo credito (crediti del mandatario, del vettore, del depositario, ecc.);

d) ho mantenuto inalterato, per quanto era possibile, ai privilegi introdotti da leggi speciali e richiamati nel codice il grado di prelazione loro assegnato dalle leggi medesime, quando questo dava luogo a dubbio;

e) ho collocato i privilegi generali dopo tutti i privilegi speciali, in considerazione della particolare relazione che questi ultimi determinano fra il creditore e la cosa soggetta al privilegio e, d'altra parte, della maggiore garanzia che il credito munito di privilegio generale trova dell'ampiezza del diritto e nella conseguente facilità di soddisfacimento» (Art. 408 prog.).

2. Quando un credito al quale le leggi speciali attribuiscono il privilegio del creditore pignoratizio viene in concorso con i crediti indicati in questo articolo, esso è preferito a quelli di cui ai numeri 12 e seguenti dello stesso articolo e posposto agli altri (art. 236 *disposit. trans.*; R. D. 39 marzo 1942 cit.). V. *nota sotto lo stesso articolo* 236.

Art. 2779. — Concorso dei privilegi con ipoteche sugli autoveicoli.

Se i privilegi indicati dall'articolo precedente concorrono con le ipoteche sugli autoveicoli menzionate nell'art. 2810, queste sono posposte ai privilegi menzionati nei primi sette numeri dell'art. 2778, e sono preferite a tutti gli altri.

Dopo aver applicati i criteri informativi del precedente articolo circa l'ordine di prelazione, con l'art. 2779 è stato regolato «il caso di concorso di privilegi mobiliari con le ipoteche sui veicoli previste nel successivo art. 2810» (R. R. n. 68).

V., in proposito, R. D. L. 15 marzo 1927, n. 436, e R. D. 29 luglio 1927, n. 1814.

Art. 2780. — Ordine dei privilegi sugli immobili.

Quando sul prezzo dello stesso immobile concorrono più crediti privilegiati, la prelazione ha luogo secondo l'ordine seguente:

1) i crediti dello Stato per i tributi diretti, indicati dall'articolo 2771;

2) i crediti per i contributi, indicati dall'art. 2775;

3) i crediti dello Stato per le concessioni di acque, indicati dall'art. 2774;

4) i crediti dello Stato per i tributi indiretti, indicati dall'articolo 2772;

5) i crediti dei comuni e delle provincie per i tributi, indicati dall'art. 2773.

« Dato il loro esiguo numero si presentava relativamente facile la determinazione dell'ordine dei privilegi sugli immobili, e a ciò si è provveduto con l'articolo in esame » (R. R., n. 68). (Art. 409 prog.).

Art. 2781. — *Concorso di privilegi speciali con crediti pignoratizi.*

Qualora con crediti assistiti da privilegio speciale concorra un credito garantito con pegno e uno dei privilegi debba essere preferito rispetto al pegno, tale privilegio prevale su quegli altri che devono essere posposti al pegno, anche se anteriori di grado.

Questo articolo, che non ha precedenti, « regola il concorso fra crediti privilegiati e crediti assistiti da pegno nei casi in cui la legge, derogando al disposto dell'art. 2748 primo comma, assegna ad uno dei detti crediti privilegiati un grado di prelazione superiore a quello del credito garantito da pegno, mentre l'altro credito privilegiato, che nell'ordine dei privilegi è anteriore al primo, dovrebbe, secondo le norme generali, essere posposto al pegno. La situazione non può essere ispirata a un criterio di mera opportunità, perchè il conflitto non potrebbe risolversi senza il sacrificio di uno dei crediti e senza una deroga ai principî. Fra i vari criteri che si potevano in astratto seguire si è ritenuto preferibile adottare, nell'articolo, quello di dare in ogni caso al credito munito di un privilegio preferito al pegno anche la preferenza sul credito munito di privilegio che, per l'ordine stabilito nell'art. 2778, gli si sarebbe dovuto anteporre » (R. R., n. 68).

Art. 2782. — *Concorso di crediti egualmente privilegiati.*

I crediti egualmente privilegiati concorrono tra loro in proporzione del rispettivo importo.

La stessa disposizione si osserva quando concorrono tra loro più crediti privilegiati ai quali le leggi speciali attribuiscono genericamente una prelazione su ogni altro credito.

(Art. 1954, c. c.).

Il 1° comma di questo articolo riproduce quasi testualmente la disposizione dell'art. 1954 del codice del 1865.

« Il principio di ragione accolto nel primo comma, secondo il quale i crediti egualmente privilegiati concorrono per contributo, è stato, nel secondo comma, applicato anche al caso di concorso di più privilegi, riguardo ai quali le leggi speciali che li introducono dichiarano, con identica formola generica, che essi hanno la preferenza sopra ogni altro credito. E' sembrato infatti che, in mancanza di un criterio atto a stabilire, secondo la legge, quale di essi dovesse

essere preferito agli altri, fosse da usare a tutti eguale trattamento nei reciproci rapporti» (R. R., n. 68).

Art. 2783. — *Preferenza non determinata dalla legge.*

Quando dalla legge non risulta il grado di preferenza di un determinato privilegio speciale, esso prende grado dopo ogni altro privilegio speciale regolato nel codice.

Questo articolo, anch'esso senza precedenti, «ha per iscopo di colmare una lacuna che si verificava non di rado per la incompletezza di alcune leggi speciali che, nell'introdurre un privilegio, si astengono dallo stabilirne il grado, nè forniscono un criterio per poterlo determinare. Anche in tali casi, data l'impossibilità di ricorrere in questa materia all'analogia, l'interprete non avrebbe trovato la via di uscita. A ciò soccorre la disposizione, che se talvolta può non corrispondere al pensiero del compilatore della legge speciale, stabilisce però una norma sicura per risolvere una difficoltà che altrimenti sarebbe insolubile» (R. R., n. 68).

Con questa disposizione — così, a sua volta, la relazione della Commissione Reale (p. 172) sull'art. 412 del progetto — si è adottata una regola generale per tutti quei casi, assai frequenti nelle leggi speciali, in cui, accordandosi un privilegio diverso da quelli accolti dal codice, non se ne specificasse il grado di prelazione; e ciò per evitare che il giudice fosse messo nella necessità, come talvolta è accaduto, di ricorrere a criteri arbitrari, che in questa materia devono essere assolutamente banditi».

CAPO III. — *Del pegno.*

1. — Il codice del 1865 collocava il pegno fra i contratti speciali in quanto esso, pur essendo un privilegio, differisce dagli altri perchè costituito, anzichè direttamente dalla legge, dalla volontà delle parti mediante convenzione: infatti, il detto codice lo definiva (art. 1878) «un contratto col quale il debitore dà al creditore una cosa mobile per sicurezza del credito, da restituirsi in natura dopo l'estinzione del medesimo»; e soggiungeva (art. 1879) che il pegno «conferisce al creditore il diritto di farsi pagare con privilegio sulla cosa pignorat».

Anche il progetto della Commissione Reale collocava il pegno nel libro delle obbligazioni e dei contratti (art. 660-686).

Il nuovo codice, invece, lo ha collocato nel libro della *tutela dei diritti* e sotto il titolo della *conservazione della garanzia patrimoniale*: «tale collocazione — così la relazione del Guardasigilli (n. 69) — accanto ai privilegi e alle ipoteche pone in evidenza il profilo funzionale dell'istituto e quindi la profonda analogia con l'altra tipica garanzia reale che è l'ipoteca. Il che non esclude — soggiunge — che per la convenzione costitutiva del pegno trovino applicazione le norme generali sui contratti contenute nel libro delle obbligazioni».

La disciplina del pegno nel nuovo codice « si presenta più compiuta di quelle che dettavano il codice civile e il codice di commercio » (*R. R.*, n. 69).

2. — Quanto al *divieto del patto commissorio* relativo a cosa data in pegno, v. art. 2744.

3. *V. art. 237 1° comma, disposiz. transitorie*, circa le condizioni per l'efficacia della prelazione ed i poteri e obblighi del creditore pignoratizio se il pegno è stato costituito prima della entrata in vigore del libro del codice sulla tutela dei diritti (21 aprile 1942).

SEZIONE I. — Disposizioni generali.

Art. 2784. — Nozione.

Il pegno è costituito a garanzia dell'obbligazione dal debitore o da un terzo per il debitore.

Possono essere dati in pegno i beni mobili, le universalità di mobili, i crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili,

(*Art. 1878, 1882, c. c.*).

1. A differenza del codice del 1865 (art. 1878) il nuovo codice ha omissa la definizione del pegno, e si è limitato ad enunciare nell'articolo in esame (1° *comma*) ch'esso è costituito a garanzia o dal debitore o da altri per lui (art. 1888 cod. del 1865).

2. Quanto all'*oggetto del pegno*, il codice del 1865 ammetteva il pegno così di « cosa mobile » (art. 1878) come di « crediti » (art. 1881); il progetto (art. 660) parlava di cosa mobile corporale o incorporale, e dettava in due distinti capi le norme del « *pegno di cose corporali* » e quelle del « *pegno di crediti e di altri diritti incorporali* ». Ma, a seguito della discussione in proposito avvenuta in seno alla Commissione delle Assemblee legislative, tali locuzioni non furono mantenute; e il 2° *comma* dell'articolo in esame, « nel determinare l'oggetto del pegno non fa soltanto menzione dei beni mobili e dei crediti, ma la determinazione si completa con la menzione della universalità dei mobili e dei diritti in genere aventi per oggetto beni mobili » (*R. R.*, n. 69).

Art. 2785. — Rinvio a leggi speciali.

Le disposizioni del presente capo non derogano alle leggi speciali concernenti casi e forme particolari di costituzione di pegno, nè a quelle concernenti gli istituti autorizzati a fare prestiti sopra pegni.

(*Art. 1890, c. c.; 460, c. co.*).

L'art. 1890 del codice del 1865 faceva salve le leggi ed i regolamenti particolari concernenti le materie commerciali e gli istituti autorizzati a far prestiti su pegno (art. 454 e 460 cod. comm.). L'arti-

colo 661 del progetto vi aggiunse la menzione delle leggi concernenti « casi particolari di costituzione di pegno » la quale è stata mantenuta dell'articolo in esame, completata con l'altra delle « forme particolari » di costituzione.

SEZIONE II. — *Del pegno dei beni mobili.*

Art. 2786. — *Costituzione.*

Il pegno si costituisce con la consegna al creditore della cosa o del documento che conferisce l'esclusiva disponibilità della cosa.

La cosa o il documento possono essere anche consegnati a un terzo designato dalle parti o possono essere posti in custodia di entrambe, in modo che il costituente sia nell'impossibilità di disporne senza la cooperazione del creditore.

(Art. 1878, 1882, c. c.; art. 456, c. co.).

1. Il codice del 1865 nel dettare (art. 1878) che il pegno consiste nel fatto che « il debitore dà al creditore una cosa mobile per sicurezza del credito » soggiungeva nel successivo art. 1882 che « il privilegio non sussiste sul pegno se non in quanto lo stesso pegno è stato consegnato ed è rimasto in potere del creditore o di un terzo eletto dalle parti ».

Il progetto della Commissione Reale (art. 662) stabiliva, quanto al pegno di cosa corporale, ch'esso si costituisce con la *consegna* di quanto un debitore o un terzo per lui fa al creditore o a un terzo designato dalle parti, soggiungendo che la cosa potesse anche essere posta *sotto la custodia comune del creditore e del debitore*, « la quale ultima determinazione — così la relazione sul progetto (p. 66) — senza derogare al principio dello spossessamento necessario per aversi il diritto di pegno, soddisfa al bisogno sentito in particolari circostanze di non affidarsi in tutto all'arbitrio del creditore ».

La nuova forma di consegna fu accolta dalla Commissione delle Assemblee legislative (*Verb. n. 20*) ed è passata nel 2° comma dell'articolo in esame. In proposito così si esprime la relazione del Guardasigilli (n. 69): « Si consente, allo scopo di offrire al costituente un mezzo di efficace cautela contro gli abusi del creditore pignoratorio, che la cosa o il documento che ne conferisce la disponibilità (si attenua così, ma non si elimina il requisito dello spossessamento) siano posti in custodia del creditore e del costituente, in modo che il primo non possa disporne senza la cooperazione del secondo ».

2. In seno alla Commissione delle Assemblee legislative (*verb. cit.*) fu richiamata l'attenzione « su una particolare questione oggetto di recenti studi da parte di molti scrittori: la pluralità di pegni sulla stessa cosa. Un proprietario che abbia un oggetto di grandissimo valore può sullo stesso pegno costituirne uno successivo a favore di altro creditore; si ha quindi la pluralità di pegni sulla stessa cosa. E' un caso — così venne osservato — che merita di essere esaminato anche perchè è importante precisare chi detiene la cosa, come si realizzano i

vari crediti se hanno scadenze diverse, ecc. Nella pratica o le parti si mettono d'accordo, o si può nominare un terzo, cioè, una banca, un amministratore, e gli si affida la cosa perchè la detenga a nome di tutti. L'art. 681 del progetto (ora articolo in esame) stabilisce appunto (2° *comma*) che la cosa può essere anche consegnata a un terzo, e può essere posta nella custodia comune » « in modo che il costituente sia nella impossibilità di disporne senza la cooperazione del creditore ».

3. Alla consegna della cosa, agli effetti della costituzione del pegno, è equiparata la consegna del documento che conferisce la esclusiva disponibilità della cosa (1° *comma*) V. per, il caso in cui il credito costituito in pegno risulti da un documento l'art. 2801.

Art. 2787. — Prelazione del creditore pignoratizio.

Il creditore ha diritto di farsi pagare con prelazione sulla cosa ricevuta in pegno.

La prelazione non si può far valere se la cosa data in pegno non è rimasta in possesso del creditore o presso il terzo designato dalle parti.

Quando il credito garantito eccede la somma di lire cinquemila, la prelazione non ha luogo se il pegno non risulta da scrittura con data certa, la quale contenga sufficiente indicazione del credito e della cosa.

Se però il pegno risulta da polizza o da altra scrittura di enti che, debitamente autorizzati, compiono professionalmente operazioni di credito su pegno, la data della scrittura può essere accertata con ogni mezzo.

(Art. 1879, 1880, 1882, c. c.; art. 454, 456, c. co.).

1. Il 1° e il 2° *comma* di questo articolo riproducono, con lievi modificazioni formali, le disposizioni degli art. 1879 e 1882 del codice del 1865 e quelle degli art. 454 e 456 del codice di commercio (arti 665 prog.) circa il diritto di prelazione del creditore pignoratizio, da potersi far valere semprechè la cosa data in pegno sia restata in possesso di lui o di un terzo designato dalle parti, — non ostante che qui non sia ripetuta l'altra ipotesi del 2° *comma* dell'articolo precedente, come era stato suggerito in seno alla Commissione delle Assemblee legislative (*Verb. n. 20*) — della custodia delle parti.

2. L'altra condizione perchè possa il creditore esercitare il diritto di prelazione, quando il credito garantito dal pegno ecceda la somma di lire 5000, è che il credito debba risultare da scrittura privata di data certa, che contenga sufficiente indicazione del credito e della cosa (3° *comma*).

Il codice del 1865 (art. 1880) richiedeva l'atto scritto (pubblico o privato) nella costituzione di pegno avente ad oggetto un valore eccedente lire 500. « Tale norma — così la relazione del progetto della Commissione reale (*pag. 66*) — generava il dubbio se eccedente la som-

ma predetta dovesse essere il valore della cosa (o del credito) ceduto in pegno o il valore del credito garantito dal pegno, o l'uno e l'altro insieme. Il progetto toglie ogni dubbio col dichiarare all'art. 664 che la forma scritta si erige solo se l'oggetto dato in pegno ecceda il valore di lire 2000 (*poi elevato a 5000*) poichè la convenzione costitutiva del pegno non ha alcuna connessione con la prova del credito».

In proposito così si esprime la relazione del Guardasigilli (n. 69): « Si esige, affinchè la prelazione abbia luogo, che il pegno risulti da scrittura privata di data certa se il credito eccede lire 5000, seguendo così il criterio adottato dal vecchio codice di commercio (art. 545) che a valore del credito faceva riferimento, e abbandonando — perchè meno semplice e fonte di contestazioni — il criterio adottato dal vecchio codice civile (art. 1880) che faceva riferimento al valore del bene dato in pegno ».

Non è stata riprodotta, comechè superflua, l'altra disposizione dello stesso 664 (2° comma) del progetto, la quale stabiliva che la stessa regola si applica se più sono le cose date in pegno pel medesimo credito e il loro valore ecceda complessivamente la detta somma.

3. L'art. 1890 del codice del 1865 (art. 664 progetto) richiedeva o l'atto pubblico o la scrittura privata, quale documento da cui risultino le indicazioni sulle cose e sul pegno: la disposizione del 3° comma dell'articolo in esame parlando solo di « scrittura privata » non esclude, evidentemente, che il documento possa essere un atto pubblico.

Infine, lo stesso art. 1880 (e l'art. 666 del progetto) richiedeva che il documento contenesse « la dichiarazione delle somme dovute e della specie e natura delle cose date in pegno » o che vi fosse « annessa una descrizione della loro qualità e misura e del loro peso »; la disposizione in esame si limita con formula ampia a richiedere che la scrittura contenga « sufficiente indicazione del credito e delle cose ».

L'ultimo comma è stato aggiunto nel testo del codice approvato col R. D. 16 marzo 1942.

Art. 2788. — Prelazione per il credito degli interessi.

La prelazione ha luogo anche per gli interessi dell'anno in corso alla data del pignoramento o, in mancanza di questo, alla data della notificazione del precetto. La prelazione ha luogo inoltre per gli interessi successivamente maturati, nei limiti della misura legale, fino alla data della vendita.

Questo articolo è nuovo: esso non ha precedenti neanche nel progetto. In proposito così si esprime la relazione del Guardasigilli (n. 69): « Una lacuna del vecchio codice civile si colma determinando l'estensione della prelazione per il credito degli interessi: la prelazione, oltre che per gli interessi anteriori, ha luogo anche per gli interessi dell'anno in corso alla data del pignoramento ovvero (dato che per il disposto dell'art. 502 cod. proc. civ. l'assegnazione o la vendita delle cose date in pegno può essere chiesta senza che sia stata preceduta da pignoramento) alla data della notificazione del precetto; si estende altresì — entro i limiti però della misura legale, affinchè

dall'eccessivo cumulo degli interessi non sia aggravata la situazione degli altri creditori che non hanno diritto di prelazione o godono di una prelazione inferiore — agli interessi maturati successivamente fino alla data della vendita o dell'assegnazione».

Art. 2789. — *Rivendicazione della cosa da parte del creditore pignoratizio.*

Il creditore che ha perduto il possesso della cosa ricevuta in pegno, oltre le azioni a difesa del possesso, può anche esercitare l'azione di rivendicazione, se questa spetta al costituente.

Questo articolo non ha precedenti nel codice del 1865: la disposizione è stata introdotta con l'art. 666 del progetto della Commissione reale, formulato quasi nei medesimi termini.

Art. 2790. — *Conservazione della cosa e spese relative.*

Il creditore è tenuto a custodire la cosa ricevuta in pegno e risponde, secondo le regole generali, della perdita e del deterioramento di essa.

Celui che ha costituito il pegno è tenuto al rimborso delle spese occorse per la conservazione della cosa.

(Art. 1885, c. c.; art. 457, c. co.).

Sono state qui trasfuse sostanzialmente le disposizioni degli articoli 1885 del codice civile del 1865 e dell'art. 457 del codice di commercio quanto alla conservazione della cosa data in pegno da parte del creditore e al rimborso delle spese relative a tale conservazione.

In seno alla Commissione delle assemblee legislative era stato proposto, quanto all'obbligo della conservazione (1° comma) di precisare il grado di diligenza da usarsi dal creditore nella custodia delle cose pignorate, l'art. 667 del progetto essendosi in proposito limitato a dire che il creditore è responsabile secondo le regole adottate dal libro primo; della perdita o del deterioramento; e fu proposto di precisare che dovesse usare quella del buon padre di famiglia. Ma fu osservato che il concetto del buon padre di famiglia fosse già richiamato nel rinvio alle regole generali e quindi non fosse necessaria la proposta specificazione (Verb. n. 20).

Art. 2791. — *Pegno di cosa fruttifera.*

Se è data in pegno una cosa fruttifera, il creditore, salvo patto contrario, ha la facoltà di fare suoi i frutti, imputandoli prima alle spese e agli interessi e poi al capitale.

(Art. 1886, c. co.).

Se è data in pegno una cosa fruttifera, il creditore, salvo patto

contrario, ha la facoltà di fare suoi i frutti, imputandoli prima alle spese e agli interessi e poi al capitale» (*R. R.*, n. 69).

L'art. 1886 del codice del 1865 parlava solo di «credito che produce interessi» e stabiliva che il creditore dovesse «imputarli a quelli che possono essere dovuti»; soggiungendo che se il debito per cui fu dato in pegno un credito non producesse interessi, l'imputazione si facesse «al capitale del debito».

Ma, si osservò in seno alla Commissione delle assemblee legislative, «vi possono essere cose che non diano diritto di credito, ma che pure diano frutti: la norma è di carattere integrativo e va accolta». (*Verb.* n. 20).

Art. 2792. — *Divieto di uso e disposizione della cosa.*

Il creditore non può, senza il consenso del costituente, usare della cosa, salvo che l'uso sia necessario per la conservazione di essa. Egli non può darla in pegno o concederla ad altri il godimento.

In ogni caso, deve imputare l'utile ricavato prima alle spese e agli interessi e poi al capitale.

(*Art.* 1886, c. c.).

Parimenti di nuova formulazione è la norma dell'articolo in esame (*art.* 669 *prog.*) «che vieta al creditore di usare della cosa senza il consenso del costituente, salvo che l'uso sia necessario per la conservazione di essa, nonchè di darla in pegno o di concederla ad altri il godimento» (*R. R.*, n. 69).

Analogamente a quanto è disposto per il caso del pegno di cosa fruttifera (*art.* 2791) ove il creditore abbia concessa la cosa ad altri in pegno o in godimento, con o senza il consenso del costituente, egli deve imputare l'utile ricavato prima alle spese e agli interessi e poi al capitale (2° *comma*).

Art. 2793. — *Sequestro della cosa.*

Se il creditore abusa della cosa data in pegno, il costituente può domandarne il sequestro.

(*Art.* 1887, c. c.).

E' stato qui riprodotta quasi testualmente la disposizione dell'art. 1877 del codice del 1865 (*art.* 670 *prog.*).

Art. 2794. — *Restituzione della cosa.*

Colui che ha costituito il pegno non può esigerne la restituzione se non sono stati interamente pagati il capitale e gli interessi e non sono state rimborsate le spese relative al debito e al pegno.

Se il pegno è stato costituito dal debitore e questi ha verso lo stesso creditore un altro debito sorto dopo la costituzione del pegno e scaduto prima che sia pagato il debito anteriore, il creditore ha soltanto il diritto di ritenzione a garanzia del nuovo credito.

(Art. 1888, c. c.).

1. Il 1° comma di questo articolo riproduce quello del corrispondente art. 1888 del codice del 1865.

Il 2° comma differisce da quello del detto art. 1888, in quanto questo, nell'ipotesi contemplata, disponeva che il creditore non potesse essere costretto a restituire il pegno se prima non fosse stato soddisfatto di entrambi i crediti, ammenochè non fosse stato stipulato di vincolare il pegno al pagamento del secondo debito, presumendosi che in tal caso il creditore non avrebbe fatto il nuovo credito se non avesse avuto il pegno nelle proprie mani.

Il nuovo codice, invece, stabilisce, in tale ipotesi, a favore del creditore soltanto un *ius retentionis* a garanzia del nuovo credito, e non anche la prelazione come pel primo credito.

2. Se il pegno è stato costituito anteriormente all'entrata in vigore del codice (libro della tutela dei diritti) (21 aprile 1942) continua ad applicarsi la disposizione, su ricordata, del 2° comma dell'art. 1888 se il secondo credito è divenuto esigibile anteriormente alla entrata in vigore del libro stesso (art. 237, *disposiz. transitorie*: R. D. 30 marzo 1942). V. nota sotto il detto art. 237.

Art. 2795. — *Vendita anticipata.*

Se la cosa data in pegno si deteriora in modo da far temere che essa divenga insufficiente alla sicurezza del creditore, questi, previo avviso a colui che ha costituito il pegno, può chiedere al giudice l'autorizzazione a vendere la cosa.

Col provvedimento che autorizza la vendita il giudice dispone anche circa il deposito del prezzo a garanzia del credito. Il costituente può evitare la vendita e farsi restituire il pegno, offrendo altra garanzia reale che il giudice riconosca idonea.

Il costituente può del pari, in caso di deterioramento o di diminuzione di valore della cosa data in pegno, domandare al giudice l'autorizzazione a venderla oppure chiedere la restituzione del pegno, offrendo altra garanzia reale che il giudice riconosca idonea.

Il costituente può chiedere al giudice l'autorizzazione a vendere la cosa, qualora si presenti un'occasione favorevole. Col provvedimento di autorizzazione il giudice dispone le condizioni della vendita e il deposito del prezzo.

1. Notevoli sono le nuove disposizioni contenute in questo articolo (art. 671, 672, 673 *prog.*) circa la vendita anticipata della cosa

data in pegno, che può essere chiesta tanto dal creditore « se la cosa si deteriori in modo da far temere ch'essa divenga insufficiente alla sicurezza del credito — salva la facoltà del costituente di evitare la vendita e di farsi restituire il pegno offrendo altra idonea garanzia reale — come può essere chiesta dal costituente sia nel caso di deterioramento o diminuzione del valore, sia nel caso che si presenti per la vendita un'occasione favorevole » (R. R., n. 69).

Con queste disposizioni — così la relazione della Commissione reale sul progetto (p. 67) — « si dà giusta soddisfazione nell'interesse, ora del creditore ora del debitore, di non lasciare che, per effetto del vincolo che il pegno pone alla disponibilità della cosa si perda sia la possibilità per l'uno o per l'altro di conservare il valore della cosa quando essa si deteriori o si deprezzi, sia quella del debitore di realizzare un giusto vantaggio alienandolo senza con ciò defraudare il creditore della dovuta garanzia. Il codice germanico (§§ 1218-1221) ha già dato l'esempio di un equo temperamento di questi vari interessi in conflitto, e a questo esempio si ispirano le disposizioni su ricordate ».

2. Il 1° *comma* dell'articolo prevede solo l'ipotesi che la cosa pignorata si deteriori, mentre l'art. 671 del progetto prevedeva anche quella che la cosa diminuise di valore, perchè il creditore potesse chiedere l'autorizzazione a venderla. La soppressione è stata determinata dalla osservazione fatta in seno alla Commissione delle assemblee legislative, che si sarebbe potuto pregiudicare il debitore sia nel caso di cosa avente un valore di affezione (ad es. gioiello di famiglia) sia in quello di titoli di credito che possono sempre aumentare di quotazione. Perciò il diritto di vendita nel caso del 1° comma fu limitato all'ipotesi di deterioramento « poichè questo diritto è più comprensibile ». (*Verb. n. 20*).

3. Nello stesso 1° *comma* è stato aggiunto l'inciso « previo avviso a colui che ha costituito il pegno » prima di chiedere l'autorizzazione al giudice, questa potendo essere anche superflua ove il debitore sia d'accordo per la vendita.

4. In seno alla stessa Commissione era stato proposto, in merito alla offerta di altra garanzia reale idonea, nel caso del 2° comma, di aggiungere le parole: « ove le parti non siano d'accordo », le parti ben potendosi accordare anche per una garanzia che non sia reale. Ma fu osservato che se le parti sono d'accordo si presume che non ci sia bisogno di ricorrere al giudizio ». (*Verb. cit.*).

5. Infine, nella stessa Commissione fu, in merito alla disposizione dell'ultimo *comma*, discusso circa il *deposito* del prezzo ricavato dalla vendita della cosa pignorata: chi disse che bisognava specificare che il prezzo venisse attribuito al creditore sino alla concorrenza del credito; chi rilevò sembrare che il costituente mantenga un diritto di pegno sul danaro, il quale sta in sostituzione della cosa, ma fu replicato che il prezzo diventa una garanzia, una cauzione, non un pegno; altri che esso deve restare depositato finchè non scada il credito garantito, e che lo si deve depositare perchè se la cosa produce frutti questi vanno imputati; altri, infine, che il deposito è fatto a garanzia del credito e che nel caso di somma superiore a questo, il deposito può essere limitato alla somma che serve alla garanzia.

Art. 2796. — Vendita della cosa.

Il creditore per il conseguimento di quanto gli è dovuto può far vendere la cosa ricevuta in pegno secondo le forme stabilite dall'articolo seguente.

(Art. 1884, c. c.; art. 458, c. co.).

Il diritto del creditore pignoratizio di far vendere la cosa ritenuta in pegno per conseguire quanto gli è dovuto, è stato qui riprodotto dall'art. 1884 del codice civile del 1865 e dall'art. 458 del codice di commercio.

Art. 2797. — Forme della vendita.

Prima di procedere alla vendita il creditore, a mezzo di ufficiale giudiziario, deve intimare al debitore di pagare il debito e gli accessori, avvertendolo che, in mancanza, si procederà alla vendita. L'intimazione deve essere notificata anche al terzo che abbia costituito il pegno.

Se entro cinque giorni dall'intimazione non è proposta opposizione, o se questa è rigettata, il creditore può far vendere la cosa al pubblico incanto, o, se la cosa ha un prezzo di mercato, anche a prezzo corrente, a mezzo persona autorizzata a tali atti. Se il debitore non ha residenza o domicilio eletto nel luogo di residenza del creditore il termine per l'opposizione è determinato a norma dell'art. 166 del codice di procedura civile.

Il giudice, sull'opposizione del costituente, può limitare la vendita a quella tra più cose date in pegno, il cui valore basti a pagare il debito.

Per la vendita della cosa data in pegno le parti possono convenire forme diverse.

(Art. 1884, c. c.; art. 458, c. co.).

Innovazioni non rilevanti sono state introdotte nelle forme della vendita del pegno per mancato pagamento del credito «le quali si modellano, con lievi varianti, su quelle stabilite dagli articoli 363 e 458 del vecchio codice di commercio, e circa il diritto del creditore di chiedere l'assegnazione della cosa in pagamento, fino alla concorrenza del suo credito (art. 2798, corrispondente all'art. 1884, primo comma del cessato codice civile)» (art. 675 e 677 *prog.*).

Art. 2798. — Assegnazione della cosa in pagamento.

Il creditore può sempre domandare al giudice che la cosa gli venga attribuita in pagamento fino alla concorrenza del debito, se-

condo la stima da farsi con perizia o secondo il prezzo corrente, se la cosa ha un prezzo di mercato.

(Art. 1884, c. c.).

V. nota all'articolo precedente.

Art. 2799. — *Indivisibilità del pegno.*

Il pegno è indivisibile e garantisce il credito finchè questo non è integralmente soddisfatto, anche se il debito o la cosa data in pegno è divisibile.

(Art. 1889, c. c.).

E' qui riprodotta la disposizione del corrispondente art. 1889 del codice del 1865 (art. 676 *prog.*).

SEZIONE III. — *Del pegno di crediti e di altri diritti.*

Art. 2800. — *Condizioni della prelazione.*

Nel pegno di crediti la prelazione non ha luogo, se non quando il pegno risulta da atto scritto e la costituzione di esso è stata notificata al debitore del credito dato in pegno ovvero è stata da questo accettata con scrittura avente data certa.

(Art. 1881, c. c.).

« In tema di pegno di crediti, rimangono immutate (art. 2800) le condizioni prescritte dall'art. 1881 del vecchio codice civile (art. 679 *prog.*) affinchè la prelazione abbia luogo, equiparandosi, come è ovvio, alla notificazione della costituzione del pegno al debitore del credito l'accettazione da parte del debitore medesimo con scrittura avente data certa; ma con una nuova norma (art. 2801) si dispone che, ove il credito dato in pegno risulti da un documento, questo debba essere dal costituente consegnato al creditore. Si dà così implicitamente soluzione affermativa alla questione se sia possibile la costituzione in pegno di un credito non documentato » (R. R., n. 69).

V. Art. 237, *disposiz. transitorie*: R. D. 30 marzo 1942, cit., e nota sotto il detto articolo.

Art. 2801. — *Consegna del documento.*

Se il credito costituito in pegno risulta da un documento, questo dev'essere dal costituente consegnato al creditore.

(Art. 1882, c. c.).

V. nota all'articolo precedente.

Art. 2802. — *Riscossione d'interessi e di prestazioni periodiche.*

Il creditore pignoratizio è tenuto a riscuotere gli interessi del credito o le altre prestazioni periodiche, imputandone l'ammontare in primo luogo alle spese e agli interessi e poi al capitale. Egli è tenuto a compiere gli atti conservativi del credito ricevuto in pegno. (Art. 1886 c. c.).

1. «Oggetto di particolareggiata disciplina — nei due vecchi codici civili e di commercio incompleta e frammentaria — sono i diritti e gli obblighi del creditore a cui è dato in pegno un credito (art. 2802-2804): preminenti fra gli obblighi quelli stabiliti al fine di impedire che dalla prescrizione del credito dato in pegno o da altra causa sia danneggiato il costituente» (R. R., n. 69).

2. Nell'art. in esame (art. 680 *prog.*) sono state riprodotte le disposizioni dell'art. 1886 del codice del 1865 circa la riscossione degli interessi, aggiuntavi quella delle altre prestazioni periodiche (frutti della cosa) e specificando che l'imputazione va fatta prima alle spese e agli interessi e poi al capitale. Vi è aggiunto altresì l'obbligo di compiere gli atti conservativi del credito rimasto in pegno.

Si tratta, in questi articoli, «di determinare la facoltà e, più ancora, le obbligazioni del creditore pignoratizio (o del terzo eletto), — così la relazione della Commissione reale (n. 67) — quando fosse dato in pegno un credito, posto che può andare in perdita se non si riscuote a tempo debito e non si usano le cautele atte a conservarlo. Di qui il proclamato obbligo del creditore (o del terzo) di riscuotere gli interessi, imputandone l'ammontare alle spese erogate e agli interessi del credito garantito, di riscuotere il capitale ritenendolo fino all'ammontare del credito garantito (art. 2802, 2803) e la facoltà al medesimo attribuita di farsi assegnare il credito non pagato o la cosa oggetto del credito (art. 682, 683 *prog.*; ora art. 2804).

Art. 2803. — *Riscossione del credito dato in pegno.*

Il creditore pignoratizio è tenuto a riscuotere, alla scadenza, il credito ricevuto in pegno e, se questo ha per oggetto danaro o altre cose fungibili, deve, a richiesta del debitore, effettuarne il deposito nel luogo stabilito d'accordo o altrimenti determinato dall'autorità giudiziaria. Se il credito garantito è scaduto, il creditore può ritenere del danaro ricevuto quanto basta per il soddisfacimento delle sue ragioni e restituire il residuo al costituente o, se si tratta di cose diverse dal danaro, può farle vendere o chiederne l'assegnazione secondo le norme degli articoli 2797 e 2798.

V. note all'articolo precedente.

Art. 2804. — *Assegnazione o vendita del credito dato in pegno.*

Il creditore pignoratizio non soddisfatto può in ogni caso chiedere che gli sia assegnato in pagamento il credito ricevuto in pegno, fino a concorrenza del suo credito.

Se il credito non è ancora scaduto, egli può anche farlo vendere nelle forme stabilite dall'art. 2797.

V. note al precedente articolo.

Art. 2805. — *Eccezioni opponibili dal debitore del credito dato in pegno.*

Il debitore del credito dato in pegno può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che gli spetterebbero contro il proprio creditore.

Se il debitore medesimo ha accettato senza riserve la costituzione del pegno, non può opporre al creditore pignoratizio la compensazione verificatasi anteriormente.

« Una disposizione di nuova formulazione (art. 2805; art. 684 *prog.*) non consente al debitore del credito dato in pegno, se la costituzione del pegno sia stata da lui accettata senza riserva, di opporre al creditore pignoratizio la compensazione verificatasi anteriormente; nella mancanza di ogni riserva è infatti da ravvisarsi un'implicita rinuncia alla compensazione » (R. R., n. 69).

Art. 2806. — *Pegno di diritti diversi dai crediti.*

Il pegno di diritti diversi dai crediti si costituisce nella forma rispettivamente richiesta per il trasferimento dei diritti stessi, fermo il disposto del terzo comma dell'art. 2787.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

« Circa il pegno di diritti diversi dai crediti, l'art. 2806 (art. 685 *prog.*) facendo salve le disposizioni delle leggi speciali, rinvia, per la forma di costituzione, a quella che è rispettivamente richiesta per il trasferimento dei diritti stessi, ferma, in ogni caso, perchè la prelazione abbia luogo, la necessità che il pegno risulti da scrittura con data certa se il credito garantito eccede le lire cinquemila » (R. R., n. 69).

Art. 2807. — *Norme applicabili al pegno di crediti.*

Per tutto ciò che non è regolato nella presente sezione si osservano, in quanto applicabili, le norme della sezione precedente.

CAPO IV. — *Delle ipoteche.*

1. Forse la parte del codice civile del 1865 meno bisognosa di riforme radicali — così osservava la relazione della Commissione reale sul progetto (p. 173) —, era quella relativa al sistema ipotecario, «segnando il nostro codice un notevole progresso di fronte al codice francese, che al riguardo è rimasto sostanzialmente immutato, malgrado i vari progetti di riforma o alcune secondarie modificazioni legislative. Tuttavia, — soggiungeva la stessa relazione — si è ritenuto opportuno introdurre alcuni mutamenti e varii ritocchi, anche per troncane questioni tuttora dibattute».

Anche la relazione del Guardasigilli sul nuovo codice (n. 70) rileva che questo non ha alterato le linee essenziali dell'istituto delle ipoteche, ma vi sono state apportate «numerose modificazioni, sia allo scopo di dare alla materia una più ragionevole e organica sistemazione, sia allo scopo di colmare lacune e risolvere dubbi e questioni a cui il vecchio codice apriva l'adito».

2. In seno alla Commissione delle assemblee legislative il relatore ebbe in via preliminare a fare alcuni rilievi circa la terminologia da usarsi nei riguardi dell'istituto e da adottarsi nei singoli articoli. Il relatore propose e la Commissione consentì:

a) di sostituire le parole «terzo acquirente» là dove il codice del 1865 usa la parola «possessore»;

b) di sostituire alla parola «debitore» l'altre «datore di ipoteca» perchè l'ipoteca può essere costituita anche da chi non è debitore;

c) di sostituire le parole «fondo» e «immobile» con le parole «bene» e «cosa ipotecata», l'ipoteca potendo essere costituita anche su beni mobili ed essendo regolata dalle stesse norme di quelle immobiliari, di cui ha la stessa essenza giuridica.

3. Quanto al divieto del *patto commissorio* relativo alla cosa ipotecata, v. art. 2744.

SEZIONE I. — *Disposizioni generali.***Art. 2808.** — *Costituzione ed effetti dell'ipoteca.*

L'ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione.

L'ipoteca può avere per oggetto beni del debitore o di un terzo e si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari.

L'ipoteca è legale, giudiziale o volontaria.

(Art. 1964, c. c.).

1. L'art. 1964 del codice del 1865 conteneva (1° comma) la definizione dell'ipoteca riprodotta nel 1° comma dell'art. 413 della Commissione reale. Ma, nel comporre il testo legislativo, seguendo i cri-

teri direttivi della riforma, la definizione è stata omessa, a seguito di rilievo del relatore della Commissione delle assemblee legislative, il quale proponeva che però restasse dichiarato il contenuto dell'articolo, sostituendo alla formula: «l'ipoteca è un diritto civile costituito ecc.» l'altra: «l'ipoteca si costituisce ecc. (*Verb. n. 35*).

Nel comporre l'articolo in esame col 1° *comma* sono stati determinati «i poteri attribuiti al creditore ipotecario (diritto di seguito e diritto di prelazione) così cogliendosi — è detto nella relazione del Guardasigilli (*n. 70*) — «gli aspetti essenziali dell'ipoteca nel suo movimento dinamico, nella fase, cioè, di realizzazione», senza peraltro volendosi con ciò «esaurire il quadro dei poteri spettanti al titolare del diritto d'ipoteca che sono altrove regolati (*art. 2743, 2813, ecc.*).

«Quando si tratterà di ricostruire — soggiunge la stessa relazione — sulla base degli elementi testuali, la materia del diritto d'ipoteca, che il nuovo codice ha preferito di non definire, bisognerà naturalmente tener presenti nella loro organica interdipendenza gli effetti che dall'ipoteca derivano, sia nei rapporti fra il creditore ipotecario e gli altri creditori, sia nei rapporti fra il costituente e il creditore medesimo».

2. Nel 2° *comma* «è stato chiaramente affermato il carattere costitutivo della iscrizione ipotecaria, dando così soluzione negativa alle questioni agitate sotto l'impero del vecchio codice, se l'iscrizione fosse necessaria soltanto per l'efficacia delle ipoteche rispetto ai terzi e se questa potesse sussistere nei rapporti fra creditore e debitore o terzo datore in base al semplice titolo che conferisce il diritto di iscriverla» (*R. R., n. 70*) nel senso che «l'ipoteca si costituisce mediante iscrizione nei registri mobiliari» rispetto a tutti, o, come si esprimeva l'art. 416 del progetto, essa «non ha effetto neanche fra le parti, se non è resa pubblica. Così viene posta l'iscrizione sullo stesso piano della trascrizione dalla quale dipende — così la relazione sul progetto (*p. 174*) — il passaggio della proprietà o la costituzione di altri diritti reali anche *inter partes*».

3. Lo stesso 2° *comma* dichiara, come già l'art. 1964 del codice del 1865, che l'ipoteca può essere costituita così su beni del debitore come su beni di un terzo.

4. La disposizione del 3° *comma* è stata qui trasportata dall'art. 174 del testo del libro sulla tutela dei diritti che perciò è stato soppresso.

L'art. 1268 del codice del 1865 distingueva tre specie di ipoteche: legale, giudiziale e convenzionale; «ma, poichè nel sistema del nuovo codice l'ipoteca può anche concedersi mediante dichiarazione unilaterale, nel testo non è più menzione dell'ipoteca convenzionale, ma della ipoteca volontaria» (*R. R., n. 78*).

Art. 2809. — *Specialità e indivisibilità dell'ipoteca.*

L'ipoteca deve essere iscritta su beni specialmente indicati e per una somma determinata in danaro.

Essa è indivisibile e sussiste per intero sopra tutti i beni vincolati, sopra ciascuno di essi e sopra ogni loro parte.

(Artt. 1964, 1965, c. c.).

Il 1° comma riproduce la disposizione dell'art. 1965 del codice del 1865 (art. 416 *prog.*) con la quale viene affermato uno dei caratteri essenziali dell'ipoteca, cioè la *specialità*, precisando che essa non può sussistere che su beni specificamente determinati e per credito determinato di una somma di danaro.

Il 2° comma riproduce la disposizione dell'art. 1964 (2° comma) del codice stesso (art. 413 *prog.*) circa la indivisibilità dell'ipoteca, nel senso che «sussiste per intero su tutti i beni vincolati, su ciascuno di essi e sopra ogni loro parte», anche, cioè, se il credito sia divisibile o sia indivisibile la cosa ipotecata, e l'una sia stata in parte soddisfatta e l'altra sia stata divisa.

Quanto all'ipoteca su beni indivisi v. art. 2825; v. anche art. 853, 3° comma (trasferimenti coattivi di diritti reali nel riordinamento della proprietà rurale).

Art. 2810. — Oggetto dell'ipoteca.

Sono capaci d'ipoteca:

- 1) i beni immobili che sono in commercio con le loro pertinenze;
- 2) l'usufrutto dei beni stessi;
- 3) il diritto di superficie;
- 4) il diritto dell'enfiteuta e quello del concedente sul fondo enfiteutico.

Sono anche capaci d'ipoteca le rendite dello Stato nel modo determinato dalle leggi relative al debito pubblico, e inoltre le navi, gli aeromobili e gli autoveicoli, secondo le leggi che li riguardano.

Sono considerati ipoteche i privilegi iscritti sugli autoveicoli a norma della legge speciale.

(Art. 1967, c. c.).

L'articolo riproduce, ampliandone la enumerazione, la disposizione dell'art. 1967 del codice del 1865 (art. 420 e 422 *prog.*) circa i beni che possono formare oggetto dell'ipoteca: «L'enumerazione del vecchio codice si amplia con la menzione del diritto di superficie (concessione *ad aedificandum*). L'ipotecabilità di tale diritto favorisce l'incremento edilizio, in quanto il titolare della concessione *ad aedificandum*, assoggettando questa ad ipoteca, più facilmente può ottenere le sovvenzioni di cui abbia bisogno per elevare la costruzione. Si completa inoltre la enumerazione del vecchio codice con la menzione di quei beni mobili (navi, aeromobili, autoveicoli), ai quali lo istituto dell'ipoteca è venuto ad estendersi. Alle leggi che riguardano i detti beni è rinviata la disciplina di queste ipoteche mobiliari, la quale, sotto alcuni aspetti, diverge da quella dell'ipoteca sui beni im-

mobili. Si è poi dichiarato espressamente che sono considerati come ipoteche i privilegi iscritti sugli autoveicoli a norma della legge speciale, non potendo dubitarsi che tali privilegi si configurino come vere e proprie ipoteche mobiliari, dato che condizione per la loro esistenza è l'iscrizione nel pubblico registro, che essi prendono grado dalla loro iscrizione e che ad essi, come all'ipoteca su beni immobili, è inerente il diritto di seguito.

«Non è più cenno nel testo della non ipotecabilità dell'usufrutto legale degli ascendenti, giacchè il divieto è già sancito dall'art. 326, primo comma, (primo libro)» (R. R., n. 70).

Quanto al concorso dei privilegi con le ipoteche sugli autoveicoli, v. art. 2779.

Art. 2811. — *Miglioramenti e accessioni.*

L'ipoteca si estende ai miglioramenti, nonchè alle costruzioni e alle altre accessioni dell'immobile ipotecato, salve le eccezioni stabilite dalla legge.

(Art. 1966, c. c.).

L'art. 1966 del codice del 1865 — così la relazione della Commissione reale (p. 180) — era formulato «in maniera troppo generale e assoluta, comprendendo anche i miglioramenti creati da terzi ed ogni specie di accessori». E' sembrato pertanto opportuno premettere nell'art. 417 del progetto la frase «salvo le eccezioni dalla legge stabilite» per porre sull'avviso che la regola non è assoluta, rimanendo escluso dalla estensione sia il caso previsto nell'art. 475 del progetto (art. 2864) rispetto alle miglirie create dal terzo, sia quelle delle accessioni e miglirie create con danaro mutuato dagli istituti di credito fondiario, giusta le leggi speciali».

Negli stessi sensi la disposizione è illustrata nella relazione del Guardasigilli (n. 71): «Nel riprodurre nell'articolo (2811) il principio stabilito nell'art. 1966 del codice del 1865, secondo cui l'ipoteca si estende ai miglioramenti, nonchè alle costruzioni e alle altre accessioni dell'immobile ipotecato, si è ritenuto opportuno temperarne l'assolutezza della formulazione, aggiungendo il richiamo alle eccezioni stabilite dalla legge. Il principio, infatti, non si applica rispetto ai miglioramenti apportati dal terzo acquirente all'immobile ipotecato: questi ha il diritto di far separare dal prezzo di vendita dell'immobile espropriato la parte corrispondente ai miglioramenti eseguiti dopo la trascrizione del suo titolo di acquisto, fino a concorrenza del valore dei medesimi al tempo della vendita (art. 2864, secondo comma). D'altra parte, un'attenuazione, se non una deroga al principio posto nell'articolo, è stabilito, a proposito delle sopraelevazioni di edifici, nell'art. 2783 ultimo comma», il quale stabilisce che nel caso di ipoteca iscritta su di un edificio, il costituente che ha, dopo l'iscrizione, eseguito sopraelevazioni può chiedere che l'ipoteca sia ridotta per modo che le sopraelevazioni restino escluse in tutto o in parte, osservato il limite dell'art. 2786 per il valore della cautela.

Aveva formato oggetto di esame in seno alla Commissione delle assemblee legislative il dubbio sorto sulla estensione dell'ipoteca ai nuovi piani di un edificio che la prevalente giurisprudenza aveva risolto in senso affermativo: la Commissione propendeva ad escluderla quando le sopraelevazioni costituiscano unità fondiariae distinte; ma si finì col decidere di non apportare innovazioni al riguardo (*Verb. n. 35*).

Art. 2812. — *Diritti costituiti sulla cosa ipotecata.*

Le servitù di cui sia stata trascritta la costituzione dopo l'iscrizione dell'ipoteca non sono opponibili al creditore ipotecario, il quale può fare subastare la cosa come libera. La stessa disposizione si applica per i diritti di usufrutto, di uso e di abitazione.

Tali diritti si estinguono con l'espropriazione del fondo e i titolari sono ammessi a far valere le loro ragioni sul ricavato, con preferenza rispetto alle ipoteche iscritte posteriormente alla trascrizione dei diritti medesimi.

Per coloro che hanno acquistato il diritto di superficie o il diritto d'enfiteusi sui beni soggetti all'ipoteca e hanno trascritto l'acquisto posteriormente all'iscrizione dell'ipoteca, si osservano le disposizioni relative ai terzi acquirenti.

Le cessioni e le liberazioni di pigioni e di fitti non scaduti, che non siano trascritte o siano inferiori al triennio, sono opponibili ai creditori ipotecari solo se hanno data certa anteriore al pignoramento e per un termine non superiore a un anno dal giorno del pignoramento.

Le cessioni e le liberazioni trascritte non sono opponibili ai creditori ipotecari anteriori alla trascrizione, se non per il termine stabilito dal comma precedente.

Le disposizioni di questo articolo circa l'efficacia dei diritti costituiti sulle cose ipotecate sono nuove: esse colmano una lacuna del codice del 1865. I diritti di cui esse si occupano, sono le servitù, i diritti di uso e di usufrutto, di uso e abitazione, di superficie e di enfiteusi, nonchè le cessioni e le liberazioni dei fitti e delle pigioni non scaduti.

1. « Non si dubita — così la relazione sul progetto (p. 177) — che il debitore possa alienare il fondo ipotecato e costituirvi servitù e altri diritti reali. Ma, fin dal diritto romano si presentò la questione se e quale valore avesse il patto con cui il debitore si obbligava a non alienare il fondo ipotecato, e sono note le controversie cui ha dato luogo il § fr. 7, § 2, Dig., XX, 5. Ora il codice germanico (§ 1136) il codice svizzero (art. 812) hanno espressamente dichiarato la nullità del patto che toglierebbe al debitore ogni mezzo per pagare mediante vendita a trattativa privata, costringendolo a subire la subasta con risultati il più delle volte disastrosi. Epperò si è creduto anche

presso di noi sancire legislativamente il principio che il debitore può, malgrado qualunque patto in contrario, non solo alienare il fondo, ma costituirvi sopra servitù o altri diritti reali. Or sebbene discenda dall'art. 358 (del progetto: ora art. 2644) che i diritti reali posteriormente trascritti non possono pregiudicare il diritto del creditore ipotecario iscritto anteriormente, tuttavia si è reputato opportuno chiarire che la costituzione dei diritti reali non è opponibile al creditore precedentemente iscritto, in quanto può subastare il fondo nella sua integrità come franco e libero» cioè, senza tenere conto dei diritti reali resi pubblici, dopo la sua iscrizione.

In tali sensi era formulato il 1° comma dell'art. 418 del progetto, che è stato trasfuso nel 1° comma dell'articolo in esame, a proposito del quale così si esprime la relazione del Guardasigilli (n. 72): «Se il proprietario dell'immobile ipotecato può liberamente assoggettarlo a servitù e ad altri diritti reali, è però ovvio che la costituzione di tali diritti non deve pregiudicare il creditore che ha iscritto l'ipoteca anteriormente alla trascrizione dei diritti stessi. Questo principio, colmando una lacuna del cessato codice, è sancito dal 1° comma (articolo in esame) il quale stabilisce che le servitù, come i diritti di usufrutto, di uso e di abitazione, di cui sia stata trascritta la costituzione dopo l'iscrizione dell'ipoteca, non sono opponibili al creditore ipotecario, che può far subastare la cosa come libera».

2. Ma di tale procedimento «potrebbero avvantaggiarsi ingiustamente i creditori iscritti in tempo posteriore alla costituzione della società o di altri diritti reali, e perciò si è creduto opportuno di sancire il principio accolto anche presso di noi nella dottrina e sancito da varie legislazioni (legge austriaca sull'esecuzione del 22 maggio 1896, § 227, legge germanica sulle subaste del 24 marzo 1897, § 92, e codice civile svizzero art. 812) che il titolare di simili diritti, i quali vengono perduti per effetto dell'esproprio, potrà farsi collocare pel relativo valore di stima con preferenza rispetto ai creditori che risultano iscritti dopo la costituzione del diritto reale» (R. C. R., p. 177).

Questo principio è sancito nel 2° comma dell'articolo in esame: «Tali diritti — così la citata relazione del Guardasigilli — si estinguono con l'espropriazione del fondo, e i titolari sono ammessi a far valere le loro ragioni sul ricavato, con preferenza rispetto alle ipoteche di data posteriore alle trascrizioni dei loro diritti».

In seno alla Commissione delle assemblee legislative fu detto in proposito che la norma va così interpretata: se il debitore, nonostante il patto con cui si è impegnato a non costituire usufrutto (o altro diritto reale) sulle cose ipotecate, lo costituisce e il creditore ipotecario, non tenendone conto, venda la cosa come se non esistesse usufrutto e si paga sul ricavato, l'usufrutto risorge sul prezzo residuo se ce n'è. Quindi, non è già che l'usufrutto sia nullo. E' nullo qualora l'ipoteca assorba tutto il valore della cosa: in caso contrario, rimane sull'ecceденza. Anche per l'enfiteusi sarà lo stesso: il diritto enfiteutico risorgerà sul prezzo residuo». (Verb. n. 35).

3. «Una speciale disposizione è dettata dal terzo comma dell'articolo in esame per coloro che hanno acquistato il diritto di superficie o il diritto d'enfiteusi sui beni soggetti ad ipoteca e hanno trascritto i loro titoli di acquisto posteriormente all'iscrizione dell'ipoteca me-

desima. Sono costoro assimilati ai terzi acquirenti dell'immobile ipotecato: l'espropriazione seguirà pertanto contro di essi, se non preferiscono di pagare i creditori iscritti anteriormente alla trascrizione dell'atto di acquisto del diritto di superficie o del diritto d'enfiteusi ovvero non preferiscono di rilasciare l'immobile o di liberarlo dalle dette ipoteche; avranno però ragione d'indennità verso i loro autori e diritto di subingresso nelle ipoteche costituite a favore del creditore soddisfatto sugli altri beni del debitore, nei limiti stabiliti dall'articolo 2866 » (R. R. n. 72).

4. « Circa gli atti che il debitore può compiere — così la relazione sul progetto (p. 177) — è nota la questione sorta a proposito delle *cessioni e anticipazioni dei fitti*, se, cioè, e in quale misura debbano rispettarsi dal creditore ipotecario.

« Secondo l'opinione finora prevalente le cessioni e anticipazioni entro i limiti del triennio debbono rispettarsi dai creditori ipotecari ancorchè non trascritte; quelle di maggiore durata solo se trascritte prima della pubblicazione dell'ipoteca. E' vero che l'aggiudicatario non è tenuto a norma dell'art. 687 cod. proc. civ. a rispettare le anticipazioni eccedenti la consuetudine, ma ciò importa che se chi ha anticipato dovrà pagare una seconda volta, potrà conseguire la rivalsa, facendosi in sede di graduazione collocare per la somma anticipata con preferenza di fronte ai creditori posteriormente iscritti.

« Secondo un'altra opinione, siano o no trascritte, nè l'aggiudicatario, nè il creditore ipotecario è tenuto a rispettare le cessioni ed anticipazioni di fitti che sorpassano i limiti della consuetudine locale (art. 687 cod. proc. civ. del 1865), epperò chi ha fatto le anticipazioni non può essere collocato che tra i chirografari per la rivalsa.

« Ora la soluzione accolta dalla giurisprudenza non solo viene a togliere in gran parte valore all'art. 1932, n. 7, in quanto nega al cessionario dei fitti malgrado l'eseguita trascrizione ogni preferenza in sede di graduazione, sia di fronte ai creditori ipotecari che ai chirografari, ma toglie al proprietario di un fondo gravato di ipoteche la possibilità di fare ricorso al credito, mediante la garanzia assai comune della delegazione dei fitti, mentre per legge l'indisponibilità dei frutti del fondo non comincia che dalla data della trascrizione del precetto.

« Essendo apparsa necessaria una disposizione legislativa, nel formulare il progetto fu creduto adottare la soluzione accolta dalla legge 16 luglio 1905, n. 646 per mutui ipotecari degli istituti di credito fondiario, giusta l'art. 47 così concepito: « Le cessioni o liberazioni di fitti non scaduti per un termine maggiore di un anno, anche se trascritte, sono inefficaci dal giorno della trascrizione del precetto riguardo all'istituto avente ipoteca iscritta anteriormente alla data certa della cessione o liberazione ».

« Si distingue così — prosegue la stessa relazione — il periodo anteriore da quello posteriore alla trascrizione del precetto. Pel primo valgono le regole ordinarie, vale a dire le cessioni infra il triennio, sono opponibili a tutti anche se non trascritte; le altre solo se trascritte e in confronto di chi ha pubblicato il suo diritto (art. 358; del progetto, ora art. 2644). Pel periodo posteriore alla trascrizione del precetto quelle che non oltrepasseranno l'anno sono sempre opponibili a tutti; quelle eccedenti l'anno sono inefficaci solo di

fronte ai creditori iscritti anteriormente alla data certa della cessione o liberazione (*art. 418 prog.; 4° e 5° comma articolo in esame*).

«Così resta eliminato l'inconveniente che, stando al codice, le cessioni o anticipazioni di fitti per un triennio, benchè non trascritto possano opporsi anche ai creditori anteriori, ancorchè il triennio venga a maturare dopo lo trascrizione del precetto».

A sua volta la relazione del Guardasigilli (*n. 73*) così illustra le disposizioni del 4° e 5° comma circa le cessioni e liberazioni di pignoni o fitti:

«Sono note le controversie a cui davano luogo le disposizioni degli articoli 1932, n. 7, del vecchio codice civile e 687 del vecchio codice di procedura civile, dei quali il primo faceva obbligo di trascrivere gli atti e le sentenze da cui risultasse liberazione o cessione di fitti non ancora scaduti per un termine maggiore di tre anni, mentre il secondo dichiarava inopponibile all'aggiudicatario dell'immobile il pagamento dei fitti e dei canoni anticipati, salvo che fosse stato fatto in conformità della consuetudine locale. Si riteneva da alcuni che quest'ultimo articolo concernesse le liberazioni, e non pure le cessioni, dei fitti e dei canoni non scaduti e riguardasse soltanto i rapporti fra conduttore e aggiudicatario; ritenevano invece altri che, sebbene parlasse soltanto delle anticipazioni dei fitti e dei canoni, l'articolo si riferisse anche alle cessioni e che riguardasse altresì i rapporti dei creditori ipotecari con il conduttore e con i cessionari, per modo che nè all'aggiudicatario nè ai creditori ipotecari avrebbero potuto opporsi le cessioni e le liberazioni eccedenti i limiti della consuetudine locale.

«Si è eliminata la questione, distinguendo (*quarto e quinto comma*), le cessioni e le liberazioni di pignoni e di fitti non scaduti che non siano trascritte o siano inferiori al triennio dalle cessioni e liberazioni che siano trascritte. Le prime, sempre che abbiano data certa anteriore al pignoramento, sono opponibili ai creditori ipotecari, ma in ogni caso, per un termine non superiore ad un anno dal giorno del pignoramento; le seconde sono opponibili per tutta la loro durata ai creditori che hanno iscritto ipoteca posteriormente alla trascrizione dell'atto di cessione o di liberazione, ma non sono opponibili ai creditori ipotecari anteriori alla trascrizione se non per lo stesso termine per cui sono opponibili le cessioni e le liberazioni non trascritte».

5. L'opponibilità ai creditori ipotecari dei diritti costituiti sulla cosa ipotecata e delle cessioni o liberazioni di pignoni o di fitti è regolata dalle disposizioni dell'articolo in esame quantunque si tratti di diritti sorti o di cessioni o liberazioni effettuate anteriormente all'entrata in vigore del codice (del libro delle tutele dei diritti) (21 aprile 1942), sempre che il pignoramento sia eseguito posteriormente (*art. 238 disposiz. trans.; R. D. 30 marzo 1942 cit.*) v. nota sotto il detto art. 238.

Art. 2813. — Pericolo di danno alle cose ipotecate.

Qualora il debitore o un terzo compiano atti da cui possa derivare il perimento o il deterioramento dei beni ipotecati, il creditore può domandare all'autorità giudiziaria che ordini la cessazione di

tali atti o disponga le cautele necessarie per evitare il pregiudizio della sua garanzia.

(Art. 1980, c. c.).

L'art. 1980 del codice del 1865 prevedeva l'ipotesi di perimento o di deterioramento del fondo ipotecato e consentiva il diritto di chiedere il supplemento d'ipoteca o, in mancanza, il pagamento del credito; «esso, anche per la sua ubicazione, è stato ritenuto applicabile solo all'ipoteca convenzionale, mentre dovrebbe logicamente estendersi a tutte le ipoteche. In ogni caso il codice non dava al creditore nessun rimedio preventivo particolare; solo la dottrina ammetteva che il creditore ipotecario possa chiedere il sequestro giudiziario a norma dell'art. 921 cod. proc. civ. Non sarebbe d'altra parte applicabile il rimedio della denuncia di nuova opera o di danno temuto, non avendo il creditore ipotecario il possesso del fondo, non ritenendosi l'ipoteca un diritto reale capace di possesso.

«Invece il cod. civ. germanico, § 1134, e il cod. civ. svizzero, articolo 808, stabiliscono espressamente che se il debitore o un terzo compie sul fondo atti che possono importare un deterioramento dell'immobile e diminuire la sicurezza dell'ipoteca, il creditore può domandare al giudice che ordini la cessazione di tali atti e disponga le cautele necessarie per evitare il danno.

Ciò premesso, la relazione della Commissione reale (p. 180) avvisò che sembrasse utile estendere anche presso di noi una simile disposizione, la quale venne così formulata nell'art. 419 del progetto: «Qualora dal debitore o anche da un terzo si compiano atti che possano cagionare il perimento dei beni ipotecati o il deterioramento in modo da divenire insufficienti alla sicurezza del creditore, questi può domandare al giudice che venga ordinata la cessazione di tali atti e disposte le cautele necessarie per evitare il danno. Qualora questo si verifichi senza colpa del debitore, il creditore può chiedere un supplemento d'ipoteca e, in mancanza, il pagamento del suo credito; ma se vi sia colpa del debitore ha diritto senz'altro al pagamento».

In seno alla Commissione delle assemblee legislative la disposizione fu approvata, ritenendosi essere giusto che il creditore domandi la cessazione degli atti che possano diminuire la sua garanzia, indipendentemente dal fatto che i beni rimanenti siano o meno sufficienti a coprire il debito: quando — si disse — si compie un atto che può diminuire tale garanzia, non bisogna vedere se effettivamente il bene sia ancora sufficiente o insufficiente alla sicurezza dei creditori, ma solo il fatto che viene ad essere diminuita la primitiva garanzia. A tale osservazione fu replicato che in tal modo si potrebbe impedire qualunque atto del debitore anche se la garanzia sia infinitamente superiore alla entità della somma garantita: se l'atto è di tale natura da non diminuire la garanzia non si vede perchè si debba impedirlo.

Fu pure osservato che fosse opportuno sopprimere nella prima parte dell'articolo del progetto la espressione «in modo da divenire insufficiente alla sicurezza del creditore» in quanto il creditore dovrebbe sempre poter chiedere al giudice la cessazione degli atti dannosi ogni qualvolta ci sia una diminuzione della garanzia senza che si debba accertare che il perimento abbia reso i beni insufficienti: tali

atti, infatti, bisogna che cessino prima che la garanzia diventi insufficiente; tale limite invece occorresse porlo nella seconda parte dell'articolo, nel caso cioè, che il perimento o il deterioramento avvenga senza colpa del debitore. (*Verb. n. 36*).

Nel comporre l'articolo in esame, soppressa la seconda parte dell'articolo del progetto (cioè, quella che conferiva al creditore la facoltà di chiedere un supplemento d'ipoteca o il pagamento a seconda che il danno si verificasse senza colpa o per colpa del debitore) è stata mantenuta la sola prima parte dell'articolo stesso, con la soppressione proposta dalla Commissione; e la relazione del Guardasigilli (*n. 74*) così illustra la disposizione: «L'articolo, di nuova formulazione, completa la difesa che al creditore ipotecario, come al creditore pignoratizio, offre il precedente art. 2743. Prevedendo l'ipotesi che dal debitore o da un terzo si compiano atti materiali dai quali possa derivare il perimento o il deterioramento delle cose ipotecate, esso dà diritto al creditore di chiedere che sia ordinata la cessazione di tali atti o siano disposte le cautele necessarie per evitare il pregiudizio della garanzia. La norma ha pertanto riferimento al pericolo del danno alle cose ipotecate e al conseguente pericolo della diminuzione della garanzia, mentre l'art. 2743 — il quale contempla non solo il danno derivante dai fatti del debitore o di un terzo, ma anche quello derivante da caso fortuito, presuppone che il danno sia già avvenuto e la garanzia sia divenuta insufficiente alla sicurezza del credito».

Art. 2814. — *Ipoteca sull'usufrutto e sulla nuda proprietà.*

Le ipoteche costituite sull'usufrutto si estinguono col cessare di questo. Tuttavia, se la cessazione si verifica per rinuncia o per abuso da parte dell'usufruttuario ovvero per acquisto della nuda proprietà da parte del medesimo, l'ipoteca perdura fino a che non si verifichi l'evento che avrebbe altrimenti prodotto l'estinzione dell'usufrutto.

Se la nuda proprietà è gravata da ipoteca, questa, avvenendo l'estinzione dell'usufrutto, si estende alla piena proprietà. Ma nei casi in cui, secondo la disposizione del comma precedente, perdura l'ipoteca costituita sull'usufrutto, l'estensione non pregiudica il credito garantito con l'ipoteca stessa.

1. Il codice del 1865 non decideva «la questione sulla sorte dell'ipoteca quando l'usufrutto si consolida con la proprietà per effetto di rinuncia o di altro fatto volontario dell'usufruttuario, per es., per abuso». Perciò alla Commissione reale parve opportuno sancire «il principio accolto dalla dottrina ed espressamente formulato dalla legge ipotecaria spagnuola» — così la relazione del progetto (*p. 181*) — e di «risolvere altresì la questione circa la sorte dell'ipoteca concessa sulla nuda proprietà, in caso di consolidazione. Fu quindi così formulato l'art. 421 del progetto in due distinti commi: «L'ipoteca costituita sull'usufrutto si estingue quando questo finisce per una

causa estranea alla volontà dell'usufruttuario, altrimenti dura fino a che non si compie il termine per la naturale estinzione dell'usufrutto. Se l'ipoteca ha per oggetto la nuda proprietà, avvenendo la consolidazione, si estende anche all'usufrutto, salvo che questo non sia stato precedentemente gravato da iscrizioni».

In seno alla Commissione delle assemblee legislative il 1° comma fu modificato nei termini accolti nel 1° *comma* del testo in esame, escluso il caso di *non uso*, in quanto l'estinzione per prescrizione va a danno del creditore ipotecario, ed anche perchè tale caso sarebbe difficile a verificarsi (*Verb. n. 36*). La relazione del Guardasigilli (*n. 75*) così si esprime in merito al detto comma: «Era controverso sotto l'impero del codice del 1865, — se l'ipoteca costituita sull'usufrutto si estinguesse col cessare di questo, anche quando la consolidazione avvenisse per un fatto volontario del debitore. Seguendo la migliore dottrina, si è escluso che l'ipoteca si estingua allorchè la cessazione dell'usufrutto si verifichi per rinuncia o per abuso da parte dell'usufruttuario ovvero per acquisto della nuda proprietà da parte del medesimo. Non può infatti ammettersi che dalla volontà o dal fatto stesso del debitore dipenda la perdita delle garanzie da lui date al creditore. Anche nel caso in cui l'acquisto della nuda proprietà si operi per la successione ereditaria, la consolidazione dipende dalla volontà del debitore, dato il principio che l'eredità non si acquista senza l'accettazione. Nei casi su accennati l'efficacia dell'ipoteca perdura fino a che non si verifichi l'evento che avrebbe prodotto l'estinzione dell'usufrutto» (articolo in esame, *primo comma*).

2. Il 2° comma dell'art. 421 del progetto veniva in seno alla detta Commissione modificato nei termini di cui al 2° *comma* del testo. Qui «è prevista l'ipotesi che l'ipoteca gravi sulla nuda proprietà: in questo caso, estinto l'usufrutto, l'ipoteca, in conseguenza del ritorno del dominio alla sua originaria pienezza, si estende alla piena proprietà. E' però evidente che se l'usufrutto si estingue per una delle cause dianzi menzionate (cioè, nel 1° comma) e perdura l'ipotesi costituita su di esso, tale estinzione non deve pregiudicare il credito garantito con questa ipoteca» (*R. R., n. 75*).

Art. 2815. — *Ipoteca sul diritto del concedente e sul diritto dell'enfiteuta.*

Nel caso di affrancazione, le ipoteche gravanti sul diritto del concedente si risolvono sul prezzo dovuto per l'affrancazione; le ipoteche gravanti sul diritto dell'enfiteuta si estendono alla piena proprietà.

Nel caso di devoluzione o di cessazione dell'enfiteusi per decorso del termine, le ipoteche gravanti sul diritto dell'enfiteuta si risolvono sul prezzo dovuto per i miglioramenti, senza deduzione di quanto è dovuto al concedente per i canoni non soddisfatti. Il prezzo dei miglioramenti, se da atto scritto non risulta concordato con i creditori ipotecari, deve determinarsi giudizialmente, anche in con-

traddittorio dei medesimi. Le ipoteche gravanti sul diritto del concedente si estendono alla piena proprietà.

Quando l'enfiteusi si estingue per prescrizione, si estinguono le ipoteche che gravano sul diritto dell'enfiteuta.

Se per causa diversa da quelle sopra indicate vengono a riunirsi in una medesima persona il diritto del concedente e il diritto dell'enfiteuta, le ipoteche gravanti sull'uno e sull'altro continuano a gravarli separatamente; ma se l'ipoteca grava soltanto sull'uno o sull'altro diritto, essa si estende alla piena proprietà.

(Art. 1567, c. c.).

1. L'art. 1567 del codice del 1865 stabiliva che in caso di devoluzione le ipoteche concesse dall'enfiteuta si risolvono sul prezzo delle migliorie e, in caso di affranco, sul prezzo dovuto per l'affrancazione. Ma il codice stesso non prevedeva «l'ipotesi di devoluzione quando vi sono ipoteche concesse dal domino diretto, nè quella di affranco quando vi sono ipoteche concesse dall'enfiteuta. Nella dottrina è controverso se si estendono al pieno dominio ricostituito con l'estinguersi dell'enfiteusi, ovvero restano come prima limitate al dominio diretto o al dominio utile, secondo che ne abbia formato oggetto l'uno o l'altro». Così la relazione sul progetto (p. 181); la quale così prosegue: «L'estensione non incontrerebbe gravi difficoltà quando la riunione avviene a causa di affranco o di devoluzione, perchè nel primo caso le ipoteche concesse dall'enfiteuta estendendosi al pieno dominio non verrebbero in conflitto con le ipoteche concesse dal direttario, in quanto queste si risolvono sul prezzo dovuto per l'affranco. Parimenti nell'ipotesi di devoluzione le ipoteche concesse dal direttario, estendendosi al pieno dominio, non incontrerebbe ostacolo nella persistenza di ipoteche concesse dall'enfiteuta, che restano estinte risolvendosi sul prezzo delle migliorie...

«La riunione dei due domini però può avvenire per altre cause (successione ereditaria, trasmissione tra vivi, rinunzia, ecc.): allora le ipoteche precedentemente costituite dall'enfiteuta devono rispettarsi dal direttario e viceversa, il che costituisce un ostacolo all'estensione dell'ipoteca al pieno dominio. Or dovendosi in questo caso mantenere separate le ipoteche costituite sopra ciascuno dei due domini che, malgrado la riunione, dovranno rispetto ai creditori ipotecari continuare a considerarsi come distinti, è sembrato alla Commissione preferibile adottare unica soluzione per tutti i casi, negando cioè la estensione in qualunque ipotesi di riunione (art. 421)».

2. Nell'articolo in esame sono state distintamente regolate nel primo comma il caso di affrancazione, nel secondo quello di devoluzione o di cessazione dell'enfiteusi per decorso del termine, nel terzo quello della estinzione di essa per prescrizione e nell'ultimo l'ipotesi che per altra diversa causa vengano a riunirsi in una stessa persona il diritto del concedente e quello dell'enfiteuta.

a) Tali ipotesi sono così distintamente illustrate nella relazione del Guardasigilli (n. 76): «Il codice del 1865 (art. 1567), regolando la sorte delle ipoteche costituite sul diritto del concedente e su quello

dell'enfiteuta, si limitava a disporre che, nel caso di devoluzione, le ipoteche contro l'enfiteuta si risolvevano sul prezzo dovuto per i miglioramenti e, nel caso di affrancazione, le ipoteche acquistate contro il concedente si risolvevano sul prezzo dovuto per l'affrancazione. Non regolava però il cessato codice nè la sorte delle ipoteche costituite sul diritto del concedente nel caso di devoluzione del fondo, nè la sorte delle ipoteche costituite sul diritto dell'enfiteuta nel caso di affrancazione. A varie soluzioni dava origine il silenzio del vecchio codice. Si riteneva da alcuni che le prime, nel caso di devoluzione, e le seconde, nel caso di affrancazione, si estinguessero per mancanza dell'oggetto, venendo ad estinguersi, con la devoluzione o con l'affrancazione, il diritto del concedente e quello dell'enfiteuta; si riteneva da altri che le prime, nel caso di devoluzione, e le seconde, nel caso di affrancazione, si estendessero alla piena proprietà del fondo; da altri, ancora, si riteneva che, in relazione alla diversità dei casi, le prime o le seconde si conservassero nello *statu quo ante*, come se la devoluzione o l'affrancazione non avesse luogo rispetto al credito ipotecario. Si è accolta la seconda soluzione, considerando che, per effetto della devoluzione o dell'affrancazione, il diritto del concedente o dell'enfiteuta non si estingue ma si accresce e si espande, e che è incoerente ammettere che tale accrescimento ed espansione conducano all'estinzione delle ipoteche. Si è pertanto disposto che, nel caso di affrancazione, le ipoteche gravanti sul diritto dell'enfiteuta si estendono alla piena proprietà, così come alla piena proprietà si estendono le ipoteche sul diritto del concedente nel caso di devoluzione del fondo o di cessazione dell'enfiteusi per decorso del termine (*primo e secondo comma*).

b) « Un'altra grave questione è risolta nel *secondo comma dell'articolo*. Si disputava, sotto l'impero del codice del 1865, se, avvenuta la devoluzione del fondo enfiteutico, il concedente avesse diritto di rivalersi dei canoni arretrati sui prezzi dei miglioramenti con preferenza rispetto ai creditori ipotecari dell'enfiteuta. Si è accolta la soluzione negativa, disponendo che, nel caso di devoluzione o di cessazione dell'enfiteusi per decorso del termine, le ipoteche gravanti sul diritto dell'enfiteuta si risolvono sul prezzo dovuto per i miglioramenti, « senza deduzione di quanto è dovuto al concedente per i canoni non soddisfatti. Un diritto di prelievo a favore del concedente non sarebbe conforme al principio che la compensazione non ha luogo in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi. Ammettendosi la compensazione, il concedente verrebbe a prelevare, in danno dei creditori ipotecari dell'enfiteuta, quel prezzo su cui si risolvono le ipoteche da questi iscritte.

c) « Allo scopo di evitare collusioni fra il concedente e l'enfiteuta e di assicurare, in ogni modo, che non siano lesi i diritti dei creditori ipotecari, il *secondo comma dell'articolo in esame* esige che il prezzo dei miglioramenti, se non risulta concordato con i creditori ipotecari, sia determinato giudizialmente anche in contraddittorio di questi ultimi.

d) « Quando il diritto del concedente e quello dell'enfiteuta si riuniscono nella stessa persona in seguito a devoluzione o ad affrancazione o a cessazione dell'enfiteusi per decorso del termine, non può sorgere conflitto fra le ipoteche costituite sul diritto del primo e quelle costituite sul diritto del secondo, dato che, nel caso di devolu-

zione del fondo o di estinzione dell'enfiteusi per decorso del termine, le ipoteche gravanti sul diritto del concedente si estendono al pieno dominio e le ipoteche gravanti sul diritto dell'enfiteuta si risolvono sul prezzo dei miglioramenti, mentre, nel caso di affrancazione, le ipoteche costituite sul diritto enfiteutico si estendono al pieno dominio e quelle costituite sul diritto del concedente si risolvono sul prezzo di affrancazione. Il conflitto invece sorge quando il diritto del concedente e il diritto dell'enfiteuta si riuniscono nella stessa persona per cause diverse da quelle dianzi indicate, non essendovi prezzo di affrancazione o prezzo dei miglioramenti, sull'uno o sull'altro dei quali, secondo i casi, possano risolversi le ipoteche che non si estendono al pieno dominio. In queste ipotesi, il conflitto fra le ipoteche costituite sui due diritti non può essere eliminato se non lasciando che esse continuino a gravarli separatamente (*ultimo comma*). Naturalmente, non v'è possibilità di conflitto se soltanto uno dei diritti è gravato di ipoteca: in tale ipotesi l'ipoteca si estende alla piena proprietà (*stesso comma*).

e) «Una disposizione speciale è del *terzo comma*, dettata per il caso che l'enfiteusi si estingua per prescrizione. E' ovvio che, estinto il diritto e non essendovi possibilità di surrogazione reale, si estinguono anche le ipoteche costituite su di esso».

Art. 2816. — *Ipoteca sul diritto di superficie.*

Le ipoteche che hanno per oggetto il diritto di superficie si estinguono nel caso di devoluzione della superficie al proprietario del suolo per decorso del termine. Se però il superficiario ha diritto a un corrispettivo, le ipoteche iscritte contro di lui si risolvono sul corrispettivo medesimo. Le ipoteche iscritte contro il proprietario del suolo non si estendono alla superficie.

Se per altre cause si riuniscono nella medesima persona il diritto del proprietario del suolo e quello del superficiario, le ipoteche sull'uno e sull'altro diritto continuano a gravare separatamente i diritti stessi.

Nuove sono le disposizioni di questo articolo introdotte a seguito della regolamentazione del diritto di superficie contenuta nel nuovo codice (art. 952 a 956).

«Una disciplina, sotto un certo aspetto analoga a quella introdotta per le ipoteche costituite sul diritto del concedente o dell'enfiteuta — così la relazione del Guardasigilli (n. 77) — è dettata dall'art. 2816 in esame per le *ipoteche costituite sul diritto del proprietario del suolo o del superficiario*. Come nel caso di estinzione dell'enfiteusi per devoluzione o per decorso del termine, le ipoteche gravanti sul diritto dell'enfiteuta si risolvono sul prezzo dovuto per i miglioramenti, così nel caso di devoluzione della superficie al proprietario del suolo per decorso del termine, le ipoteche costituite sul diritto del superficiario si risolvono sul corrispettivo a questo eventualmente dovuto. Non si sono però estese alla superficie che si devolve al proprietario dal suolo le

ipoteche iscritte contro il proprietario medesimo dopo che il diritto di superficie fu costituito. E' sembrato giusto non ammettere tale estensione, considerando che la costruzione di cui il proprietario del suolo acquista la proprietà si presenta, con una propria individualità e autonomia, come un bene diverso da quello assoggettato ad ipoteca, in quanto essa o il diritto di elevarla apparteneva a un terzo nel tempo in cui l'ipoteca sul suolo fu iscritta. Ciò appare particolarmente chiaro se si ha riguardo all'ipotesi che il diritto di superficie sia costituito su un edificio, come nel caso che il proprietario conceda ad altri il diritto di elevare un nuovo piano. Difficilmente, pertanto, accadrà che, costituito il diritto di superficie sul suolo, il creditore s'induca ad accettare ipoteca su questo: simile concessione sarebbe priva di apprezzabile valore, salvo che, trattandosi di diritto di superficie costituito *ad tempus*, la concessione fosse accompagnata dal patto di estensione dell'ipoteca alla superficie dopo la scadenza del termine.

«Peraltro — a prescindere dall'accennata diversità di disciplina su questo punto — nella stessa guisa che nell'enfiteusi, se per cause diverse da quelle menzionate nell'art. preced. già esaminate, fra le quali l'estinzione dell'enfiteusi per decorso del termine, vengono a riunirsi nella stessa persona il diritto del concedente e quello dell'enfiteuta, le ipoteche costituite sull'uno e sull'altro diritto continuano a gravarli entrambi separatamente, così, se per cause diverse dall'estinzione del diritto di superficie per decorso del termine si riuniscono nella stessa persona il diritto del proprietario del suolo e quello del superficiario, su entrambi i diritti, separatamente, continuano a gravare le ipoteche iscritte sull'uno e sull'altro diritto».

SEZIONE II. — *Dell'ipoteca legale.*

Art. 2817. — *Persone a cui compete.*

Hanno ipoteca legale:

1) l'alienante sopra gli immobili alienati per l'adempimento degli obblighi che derivano dall'atto di alienazione;

2) i coeredi, i soci e altri condividenti per il pagamento dei congruagli sopra gli immobili assegnati ai condividenti ai quali incombe tale obbligo;

3) la moglie sui beni del marito per la dote, non ostante qualunque patto contrario.

Questa ipoteca, se non è stata limitata a beni determinati nell'atto di costituzione di dote, è iscritta su tutti i beni che il marito ha al tempo in cui la dote è costituita o aumentata;

4) lo Stato sopra i beni dell'imputato e della persona civil-

mente responsabile, secondo le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale.

(Art. 1969, c. c.).

Questo articolo « che designa i soggetti a cui compete l'ipoteca legale, riproduce l'art. 1969 del codice del 1865, ma senza però apportare al vecchio testo notevoli varianti » (R. R., n. 79).

1. Il n. 1° riproduce quasi testualmente il corrispondente n. 1 dell'art. 1969, quanto all'ipoteca che spetta all'alienante sugli immobili alienati per l'adempimento degli obblighi che derivano dall'atto di alienazione. Quanto all'obbligo del conservatore di iscriverla d'ufficio, v. art. 2834.

2. Il n. 2 dello stesso art. 1969 indicava i coeredi, i soci ed altri condividenti quanto agli immobili caduti nelle eredità, società o comunione pel pagamento dei rifacimenti e dei conguagli. La Commissione reale osservò nella sua relazione (p. 185) che qui parlando di riferimenti e conguagli il codice si riferisce « a quelli derivanti dalla ripartizione dei beni, ma essendosi da qualche scrittore affermato che comprende anche il risarcimento derivante da evizione », si era creduto utile aggiungere nel n. 2 dell'art. 424 del progetto il richiamo agli articoli 319 a 324 del progetto del III libro (Successioni e donazioni) (art. 723 e 728 del codice) cioè, all'obbligo imposto al condividente di pagare i rifacimenti e i conguagli; ed, inoltre, si era anche « ritenuto opportuno limitare l'ipoteca ai beni assegnati al condividente accollatario del rifacimento o conguaglio e non estenderla a tutti i beni che formano un rifacimento o conguaglio, non sembrando equo che i dividendi i quali hanno ricevuto un lotto che non superava la loro porzione, debbano rimanere ipotecariamente vincolate pel debito di chi ha ricevuto più delle sue spettanze. Del resto, anche oggi qualche scrittore fondandosi più sulle *ratio legis* che sul testuale disposto, sostiene tale interpretazione restrittiva del n. 2 dell'art. 1969 ».

In tale senso è stata mantenuta, limitata ai soli conguagli, la disposizione del progetto nel n. 2 dell'articolo in esame e cioè — è detto nella relazione del Guardasigilli (n. 79) — « l'ipotesi non è estesa a tutti i beni compresi nella divisione, ma è circoscritta ai beni assegnati a quello fra i condividenti che è debitore del conguaglio, poichè non vi è ragione per assoggettare ad ipoteca anche gli immobili assegnati a quei condividenti i quali, avendo ottenuto esattamente le loro quote, non sono debitori di somma alcuna ». Quanto all'obbligo del conservatore di iscriverla d'ufficio, v. art. 2834.

3. Il n. 4 dell'art. 1969 riguardava l'ipoteca legale della moglie sui beni del marito per la dote e per i beni dotali. Il progetto (art. 424, n. 3) vi aveva aggiunto la espressione « malgrado qualunque patto contrario » e la relazione della Commissione reale (p. 185) aveva in proposito ricordato la nota questione se nel contratto nuziale si potesse dalla moglie rinunziare all'ipoteca legale a garanzia della dote, rinunzia vietata dall'art. 2140 del codice francese non riprodotto nel

nostro codice del 1865, donde l'opinione della maggioranza degli scrittori nel senso della ammissibilità di tale rinunzia, peraltro contestata da altri autorevoli giuristi, i quali ritennero che il divieto fosse sancito nella disposizione generale d'ordine pubblico dell'art. 1379, che vietava agli sposi di derogare ai diritti appartenenti al capo della famiglia nè a quelli che dalla legge attribuiti all'uno o all'altro dei coniugi.

«L'applicazione però di tale disposto alla questione dell'ipoteca — soggiunge la relazione — è assai discutibile. La Commissione, anche in omaggio all'attuale indirizzo politico-sociale favorevole al rafforzamento dei vincoli familiari e alla conservazione della dote, ha creduto di sancire testualmente la nullità della rinunzia all'ipoteca legale da parte della moglie».

In seno alla Commissione delle assemblee legislative venne proposta la soppressione dell'aggiunta «nonostante qualunque patto contrario» sulla considerazione che tale cautela non fosse conciliabile con l'espressione usata nel seguente comma dello stesso articolo col quale si ammetteva che l'ipoteca potesse essere limitata a determinati beni nel contratto di matrimonio, disponendosi che ove non fosse così limitata essa si estendesse a tutti quelli che il marito ha al momento in cui la dote è costituita ancorchè il pagamento di essa non avesse luogo che posteriormente. Con questa facoltà — si osservava — si veniva al annullare tutto il valore della cautela, in quanto essa non rappresentasse se non un patto in contrario perchè l'ipoteca può esistere limitata ai beni di così piccola entità da non essere sufficiente a garantire la dote. Ma fu replicato che la contraddizione non esistesse perchè l'ipotesi in esame si riferisce evidentemente ai beni che siano di entità superiore alla dote; e perciò si ammette che nel contratto di matrimonio l'ipoteca possa essere limitata ad alcuno solo dei beni del marito: se poi nel contratto non si è fatta questa specificazione, s'intende che l'ipoteca abbraccia tutti i beni del marito e qualunque patto in contrario si considera come inesistente. (*Verb. n. 36*).

Nel comporre la disposizione in esame, risolvendo la questione se sia consentito alla moglie di rinunziare all'ipoteca legale è stata «esclusa la possibilità della rinuncia — così la relazione del Guardasigilli (*n. 79*) — al fine di assicurare la conservazione della dote», e si è chiarito che «se la dote è aumentata durante il matrimonio, l'ipoteca si estende a tutti i beni che il marito ha al tempo in cui l'aumento si effettua, salvo che nell'atto di costituzione di dote l'ipoteca non sia stata limitata a determinati beni».

«Nel nuovo testo — soggiunge la stessa relazione — l'ipoteca legale della moglie garantisce soltanto la dote: non si fa parola, a differenza del codice (*art. 1969, n. 4*) dei beni dotali, poichè la stipulazione di questi a favore del coniuge sopravvivate non è più ammessa nel primo libro del nuovo codice».

4. «Non è menzione, nel testo, della ipoteca legale a favore del minore e dell'interdetto sui beni del tutore (a differenza del codice del 1865: *art. 1969, n. 3*) essendo stata tale ipoteca soppressa dall'articolo 381 (libro I) il quale dispone invece che il giudice tutelare, tenuto conto della particolare natura ed entità ed entità del patri-

monio del minore, può imporre al tutore di prestare una cauzione, determinandone l'ammontare e le modalità » (R. R., n. 79).

5. « Quanto all'ipoteca legale su beni del condannato (n. 4) l'istituto è regolato dagli artt. 189 e 191 del codice penale, 616, 618 e 619 del codice di procedura penale, i quali hanno profondamente innovato all'art. 1969, n. 5 del codice del 1865 » (R. R., cit.).

6. Quanto alle norme per la iscrizione dell'ipoteca legale della moglie e di quella dell'alienante e del condividente, v. articoli 2832 e 2834 e quanto alla durata dell'ipoteca legale della moglie v. art. 2849

7. L'art. 16 delle disposizioni transitorie emanate col R. D. 16 marzo 1942 disponeva che conservano la loro efficacia le ipoteche legali a garanzia dei *lucri dotati* stipulate prima della entrata in vigore del libro delle persone (1° luglio 1939) Ma nel successivo decreto 30 marzo 1942 contenente il nuovo testo delle norme di attuazione e transitive, tale disposizione non è stata riprodotta.

SEZIONE III. — *Dell'ipoteca giudiziale.*

Art. 2818. — *Provvedimenti da cui deriva.*

Ogni sentenza che porta condanna al pagamento di una somma o all'adempimento di altra obbligazione ovvero al risarcimento dei danni da liquidarsi successivamente è titolo per iscrivere ipoteca sui beni del debitore.

Lo stesso ha luogo per gli altri provvedimenti giudiziali ai quali la legge attribuisce tale effetto.

(Art. 1970, c. c.).

1. L'art. 1970 del codice del 1865 dichiarava che ogni sentenza portante condanna al pagamento di una somma, alla consegna di cose mobili o all'adempimento di un'altra obbligazione che possa risolversi nel risarcimento dei danni producesse ipoteca sui beni del debitore a favore di chi l'ha ottenuto.

L'art. 425 del progetto aveva dato alla disposizione una migliore formulazione, anche per eliminare il dubbio (per quanto infondato) che l'art. 1970 non comprendesse la condanna generica ai danni da liquidarsi in separata sede; sopprimendo però l'inciso « alla consegna dei mobili » ed aggiungendo alla parola « obbligazione » le altre « di dare, fare o non fare », veniva « troncata anche la questione se l'ipoteca giudiziale possa accendersi in base a condanna di rilascio d'immobili » (R. R., p. 486).

In seno alla Commissione reale fu discusso « se convenisse introdurre qualche limitazione: per es.: che la sentenza di condanna debba essere esecutiva per produrre ipoteca giudiziale, ma prevalse l'opinione di non innovare il sistema vigente secondo il codice civile ». La sola innovazione introdotta (nel progetto) fu quella che « non potessero iscriversi ipoteche giudiziali dopo la trascrizione del

precetto, nè sui beni dell'eredità giacente o accettata col beneficio d'inventario». (*Relaz. cit.*).

Ma nel comporre l'articolo in esame «variando la formulazione dell'art. 1970, si è posto in rilievo che anche la sentenza portante condanna generica al risarcimento dei danni è titolo per iscrivere ipoteca sui beni del debitore» (1° *comma*) mantenendo la soppressione della consegna di cose mobili; e si è aggiunto (2° *comma*) «per completezza sistematica, che l'ipoteca di cui trattasi, oltre che da sentenza, può avere origine da altri provvedimenti giudiziali ai quali la legge attribuisce tali effetti» (*R. R., n. 80*) — e ciò a seguito di suggerimento della Commissione delle assemblee legislative. (*Verb. n. 37*): tali, ad es. i decreti ingiuntivi (art. 655 cod. proc. civ.).

Art. 2819. — *Sentenze arbitrali.*

Si può iscrivere ipoteca in base al lodo degli arbitri, quando è stato reso esecutivo.

(*Art. 1972, c. c.*).

«Nessuna innovazione, salvo alcuni emendamenti di forma, è stata apportata agli artt. 1972 e 1973 del codice del 1865 (artt. 426 e 427 del progetto) in ordine sia alla possibilità di iscrivere ipoteca in base al lodo degli arbitri reso esecutivo (art. 2819) nonchè in base a sentenze straniere (art. 2820) di cui sia stata dichiarata l'efficacia dell'autorità giudiziaria». (*R. R., n. 80*).

Art. 2820. — *Sentenze straniere.*

Si può parimenti iscrivere ipoteca in base alle sentenze pronunziate dalle autorità giudiziarie straniere, dopo che ne è stata dichiarata l'efficacia dall'autorità giudiziaria italiana, salvo che le convenzioni internazionali dispongano diversamente.

(*Art. 1973, c. c.*).

V. nota all'articolo precedente.

SEZIONE IV. — *Dell'ipoteca volontaria.*

Art. 2821. — *Concessione d'ipoteca.*

L'ipoteca può essere concessa anche mediante dichiarazione unilaterale. La concessione deve farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità.

Non può essere concessa per testamento.
(Art. 1978, c. c.).

L'art. 1268 cod. del 1865 parlava di ipoteca *convenzionale*; ma « nel sistema del nuovo codice l'ipoteca potendo concedersi anche mediante dichiarazione unilaterale, nel testo si è fatta menzione dell'ipoteca *volontaria* ».

1. L'art. 1978 del codice del 1865 disponeva che l'ipoteca convenzionale deve essere costituita per atto pubblico o per scrittura privata.

L'art. 433 del progetto dichiarava che l'ipoteca volontaria può costituirsi per atto tra vivi anche mediante dichiarazione unilaterale di volontà contenuta in un atto pubblico o in una scrittura privata; e la relazione sul progetto (p. 182) così si esprimeva in proposito: « Il progetto stabilisce espressamente che basta l'atto unilaterale del costituente. E' vero che oggi ciò è generalmente ammesso, malgrado che la legge parli di convenzione (art. 1968), in quanto si ritiene che l'accettazione del creditore può sopravvenire mediante la domanda di iscrizione. Ma da una parte potrebbero sorgere difficoltà se nel frattempo il costituente sia morto o divenuto incapace, in modo da diventare impossibile l'incontro delle due volontà, e dall'altra la soluzione ora accolta dalla giurisprudenza potrebbe trovarsi poi in urto col principio sancito dal progetto delle obbligazioni (art. 279) che richiede il doppio originale per i contratti bilaterali. D'altronde era necessario stabilire che l'ipoteca possa costituirsi con atto unilaterale, per renderne possibile la concessione a garanzia di obbligazioni all'ordine o al portatore ».

Nel comporre l'articolo in esame la disposizione del progetto è stata riprodotta con qualche modificazione soltanto formale nel *primo comma*, aggiungendovi la sanzione « a pena di nullità »: e nella sua relazione (n. 81) il Guardasigilli così la illustra: « Ho ritenuto che non vi fosse motivo per escludere che l'ipoteca abbia la sua fonte nella semplice dichiarazione unilaterale del concedente, fatta per atto pubblico o per scrittura privata (*primo comma*). Per altro, anche sotto l'impero del cessato codice, si ammetteva da scrittori autorevoli che dichiarata dal debitore o da un terzo, per atto scritto, la volontà di concedere ipoteca, l'accettazione dell'offerta fosse insita nella presentazione della nota d'iscrizione al conservatore delle ipoteche e il contratto venisse così validamente a formarsi, salvo che nel frattempo l'offerta fosse stata revocata. Avrebbe poi costituito un'anomalia nel sistema la possibilità di garantire con ipoteca le obbligazioni risultanti dai titoli all'ordine o al portatore, se si fosse sancita l'inefficacia della concessione operata con atto unilaterale ».

2. Quanto alla *concessione dell'ipoteca per testamento*, nella sua relazione (p. 182) la Commissione reale rilevò « non esservi dubbio che il testatore possa imporre all'erede l'onere di costituire l'ipoteca e farne di esso un creditore o legatario; ma può essere assai grave la controversia se *de iure condito* possa l'ipoteca concedersi direttamente dal testatore, in modo da potersi iscrivere senza il consenso dell'erede, in base al solo testamento. La Commissione ha creduto risolvere tale questione in senso affermativo, anche perchè una volta

ammesso essere sufficiente la dichiarazione unilaterale di volontà per costituire l'ipoteca, non vi sono serie ragioni per proibire che si faccia con atto *mortis causa* ciò che può farsi *inter vivos*. E d'altra parte è parsa evidente l'utilità della ipoteca testamentaria per assicurare i legati di quantità, che nel diritto nostro non sono assistiti da ipoteca legale».

Ma nel formulare il testo dell'articolo in esame «derogando alla norma generale — così la relazione del Guardasigilli (*loc. cit.*) — è stato escluso (2° comma) che l'ipoteca possa concedersi per testamento. Ove si ammetta l'ipoteca testamentaria, si dà modo al debitore di alterare la situazione dei suoi creditori per il tempo in cui egli avrà cessato di vivere, mentre la legge tende a garantire dopo l'apertura della successione la *par condicio* dei creditori del defunto. Si osserva comunemente che tale ipoteca è soprattutto utile per assicurare il pagamento dei legati di quantità; senonchè, contro il pericolo che l'erede, alienando gli immobili, diminuisca le garanzie dei legatari, soccorre l'istituto della separazione» (articoli 512 e segg.).

Art. 2822. — *Ipoteca su beni altrui.*

Se l'ipoteca è concessa da chi non è proprietario della cosa, l'iscrizione può essere validamente presa solo quando la cosa è acquistata dal concedente.

Se l'ipoteca è concessa da persona che agisce come rappresentante senza averne la qualità, l'iscrizione può essere validamente presa solo quando il proprietario ha ratificato la concessione.

1. Nuove sono le disposizioni di questo articolo circa la *concessione dell'ipoteca su beni altrui*.

«Era controverso sotto l'impero del codice del 1865 se l'ipoteca su cosa altrui fosse nulla in modo assoluto o soltanto annullabile e se fosse pertanto suscettiva di convalida nel caso che colui che l'aveva concessa fosse divenuto proprietario a qualsiasi titolo del bene ipotecato. Mentre la prevalente dottrina riteneva trattarsi di nullità assoluta, la giurisprudenza, orientata verso l'opposta tesi, ammetteva, nell'ipotesi di successivo acquisto della cosa da parte del concedente, che l'iscrizione presa conservasse efficacia dalla propria dote». (*R. R.*, n. 82).

Si è, quindi, creduto «opportuno adottare una soluzione intermedia, analoga, sotto alcuni aspetti, alla soluzione che il libro delle obbligazioni (art. 1478) adotta per la vendita di cosa altrui. Il negozio costitutivo dell'ipoteca ha efficacia obbligatoria, nel senso che il costituente è tenuto a procurare al creditore l'acquisto del diritto d'ipoteca, ma l'iscrizione può essere validamente presa solo quando il bene è entrato nel patrimonio del costituente (art. 2822), *primo comma*), sì che l'iscrizione eventualmente presa prima non ha alcuna efficacia e non può neppure convalidarsi».

2. L'art. 1977 del codice del 1865 conteneva il divieto assoluto della costituzione di ipoteca su cose future. Tale divieto apparve «eccessivo — è detto nella relazione della Commissione Reale

(p. 184) — specie quando non si tratti di beni provenienti da futura successione, ma di beni che si è in procinto di acquistare per atto fra vivi e si vuol contrarre un prestito per pagarne il prezzo ». Perciò, con l'art. 432 del progetto fu « ammessa la possibilità della ratifica, ma senza efficacia retroattiva, ritenendo valida la iscrizione, solo se presa dopo che la proprietà siasi acquistata dal concedente. Ciò in armonia col nuovo principio che l'ipoteca, come diritto reale, produce effetto anche tra le parti solo con l'iscrizione (v. art. 2808, 2° comma e nota 2ª al detto comma). E' stato pertanto soppresso l'art. 1977 e lo si è sostituito con una disposizione generale e comprensiva sia dell'ipoteca su cosa altri che su cosa futura ed estensibile anche al caso in cui l'ipoteca sia stata concessa da un gestore senza procura ».

Quest'ultima ipotesi è stata regolata col 2° comma dell'articolo in esame, che appunto prevede il caso che l'ipoteca sia concessa da chi agisca come rappresentante senza averne la qualità: « l'iscrizione può essere validamente presa solo quando il proprietario abbia ratificato la concessione » (R. R., n. 82).

Art. 2823. — Ipoteca su beni futuri.

L'ipoteca su cosa futura può essere validamente iscritta solo quando la cosa è venuta a esistenza.

(Art. 1977, c. c.).

Come si è già detto nella 2ª nota all'articolo precedente, l'art. 1977 del codice del 1865 dichiarava nulla in modo assoluto la ipoteca su beni futuri. Questa disposizione parve eccessiva alla Commissione Reale, la quale non la riprodusse nel progetto; l'art. 181 in esame, mitigando tale divieto ha disposto che l'ipoteca può essere validamente iscritta quando la cosa è venuta ad esistenza: « Comunemente — così nella sua relazione il Guardasigilli (n. 83) — si giustifica tale divieto con il rilievo che l'ipotecabilità dei beni futuri favorisce l'usura; ma la preoccupazione mi è sembrata eccessiva, tenuto anche conto delle sanzioni che per l'usura commina il codice penale (articolo 644). Ho pertanto disposto che l'ipoteca su cosa futura può essere validamente iscritta quando la cosa sia venuta ad esistenza. Rimane naturalmente fermo, qualora si tratti di beni derivanti da futura successione, il divieto dei patti successori stabilito nel libro delle successioni » (art. 458).

Art. 2824. — Ipoteca iscritta in base a titolo annullabile.

L'iscrizione d'ipoteca eseguita in virtù di un titolo annullabile rimane convalidata con la convalida del titolo.

(Art. 1976, c. c.).

L'art. 1976 del codice del 1865 disponeva che coloro i quali hanno sull'immobile un diritto dipendente da condizione o risolubile, o dipendente da titolo annullabile, non potessero costituire che un'ipo-

teca soggetta alle medesime eventualità, salvo i casi in cui la legge espressamente disponesse che la rescissione o la risoluzione non fosse operativa a danno di terzi (art. 1080, 1235, 1308, 1511, 1553, 1787, 1942, ecc.).

Tali norme furono riprodotte nell'art. 430 del progetto, e nel 2° comma dell'art. 432 del progetto stesso. Ma nel comporre il testo è stata considerata solo l'ipotesi del titolo annullabile, nell'articolo in esame; in questo caso «il negozio spiega i suoi effetti fino a quando non venga annullato e l'iscrizione si convalida per effetto della posteriore conferma dell'atto costitutivo, salvi restando i diritti dei terzi» (*R.C.R.*, p. 184); cioè, «l'iscrizione è convalidata con la convalida del titolo, in coerenza al principio, che il negozio annullabile ha piena efficacia giuridica finchè non ne sia pronunciato l'annullamento. La convalida non ha altra virtù che di rendere inoppugnabile il negozio e definitivi gli effetti già prodotti» (*R. R.*, n. 84).

Art. 2825. — *Ipoteca su beni indivisi.*

L'ipoteca costituita sulla propria quota da uno dei partecipanti alla comunione produce effetto rispetto a quei beni o a quella porzione di beni che a lui verranno assegnati nella divisione.

Se nella divisione sono assegnati a un partecipante beni diversi da quello da lui ipotecato, l'ipoteca si trasferisce su questi altri beni, col grado derivante dall'originaria iscrizione e nei limiti del valore del bene in precedenza ipotecato, quale risulta dalla divisione, purchè l'ipoteca sia nuovamente iscritta con l'indicazione di detto valore entro novanta giorni dalla trascrizione della divisione medesima.

Il trasferimento però non pregiudica le ipoteche iscritte contro tutti i partecipanti, nè l'ipoteca legale spettante ai condividenti per i conguagli.

I creditori ipotecari e i cessionari di un partecipante, al quale siano stati assegnati beni diversi da quelli ipotecati o ceduti, possono far valere le loro ragioni anche sulle somme a lui dovute per conguagli o, qualora sia stata attribuita una somma di danaro in luogo di beni in natura, possono far valere le loro ragioni su tale somma, con prelazione determinata dalla data di iscrizione o di trascrizione dei titoli rispettivi, nel limite però del valore dei beni precedentemente ipotecati o ceduti.

I debitori delle somme sono tuttavia liberati quando le abbiano pagate al condividente dopo trenta giorni da che la divisione è stata notificata ai creditori ipotecari o ai cessionari senza che da costoro sia stata fatta opposizione.

1. «Com'è noto, l'ipoteca su beni indivisi ha valore incerto ed aleatorio perchè, dato il principio della retroattività della divisione,

l'ipoteca costituita da un coerede o condòmino si risolve nel nulla se il fondo ipotecato non venga attribuito in divisione al coerede che ha concesso l'ipoteca (articoli 679 e 1034 cod. civ. 1865). Ciò anche quando ad esso vengano assegnati altri cespiti di uguale valore. Presso di noi non esiste il trasporto dell'ipoteca sugli altri beni che il condividente riceve in luogo di quello ipotecato, com'è stabilito dalla legge ipotecaria belga del 1851 (art. 2), e com'è stato da parecchi scrittori proposto (*R. C. R.*, p. 182).

«La surrogazione venne invece ammessa nell'art. 5 del progetto Scialoja sulla trascrizione e trova la sua sede opportuna, con taluni emendamenti, sotto il titolo delle ipoteche nell'articolo in esame (articolo 431 del progetto). Il quale «mira a conciliare (come si osservava nella relazione al progetto Scialoja) la tutela dei creditori ipotecari e degli aventi causa dai partecipanti con l'interesse che muove i partecipanti medesimi a procedere alla divisione secondo le loro particolari convenienze. Se nella divisione vengono assegnati a un partecipante beni diversi da quelli da lui ipotecati, l'ipoteca permane, mutando l'oggetto, in quanto essa si trasferisce su questi altri beni, con il grado derivante dall'originaria iscrizione. Si esige, come condizione della surroga reale, che l'ipoteca sia nuovamente iscritta entro novanta giorni dalla trascrizione della divisione. La surroga non può importare però un'estensione della garanzia: il trasferimento della ipoteca su altri beni non si opera che nei limiti del valore del bene in precedenza ipotecato, quale risulta dalla divisione. Inoltre, la surroga non pregiudica le ipoteche iscritte contro tutti i partecipanti nè l'ipoteca legale spettante ai dividendi per conguagli: a queste ipoteche è riservata la priorità (1° e 2° comma) (*R. R.*, n. 85).

2. «Un'ulteriore tutela appresta l'articolo in esame ai creditori ipotecari di un partecipante, estendendola ai cessionari. Nell'ipotesi infatti che al dividendente siano assegnati beni diversi da quelli da lui ipotecati o ceduti, i creditori ipotecari e i cessionari possono far valere le loro ragioni anche sulle somme che al dividendente sono dovute per conguagli e, qualora al dividendente sia attribuita una somma di danaro in luogo di beni in natura, possono far valere le loro ragioni su questa somma. La prelazione è correlativa alla data di pubblicità dei diritti, e cioè alla data d'iscrizione dell'ipoteca o della trascrizione dei titoli d'acquisto. Anche in questi ultimi casi la surroga è circoscritta al valore dei beni sui quali i creditori ipotecari o i cessionari hanno originariamente acquistato i loro diritti» (3° comma) (*Relaz. cit.*).

3. Fu, su proposta della Commissione delle Assemblee legislative, che al 4° comma del progetto (riprodotto nel 4° comma del testo) venne inserito l'inciso «o qualora sia stata attribuita una somma in danaro in luogo di beni in natura», così prevedendo «l'ipotesi che tutta la quota sia stata corrisposta in danaro, e si stabilisce che su questa si estende l'ipoteca, come in pratica accade sovente» (*Verb.*, n. 37).

4. «Allo scopo poi di agevolare la liberazione dei debitori delle somme anzidette, l'ultimo comma dell'articolo dà a costoro facoltà di pagare al dividendente dopo trenta giorni dalla notificazione della divisione ai creditori ipotecari e ai cessionari, qualora dai medesimi non sia stata fatta opposizione. Facendosi decorrere il termine dal giorno in cui i creditori ipotecari e i cessionari hanno avuto diretta

notizia della divisione, anzichè dal giorno in cui la trascrizione di questa è stata eseguita, si rafforza la tutela degli aventi diritto alla prelazione» (*Relaz. cit.*).

5. Le disposizioni dell'articolo in esame si applicano anche alle ipoteche costituite e alle cessioni effettuate anteriormente alla entrata in vigore del codice, (libro della tutela dei diritti) (21 aprile 1942) se la divisione ha luogo posteriormente (*art. 239, disposiz. transitorie*: R. D. 30 marzo 1942). V. *nota sotto il detto art. 239.*

Art. 2826. — *Indicazioni dell'immobile ipotecato.*

Nell'atto di concessione dell'ipoteca l'immobile deve essere specificatamente designato con l'indicazione della sua natura, del comune in cui si trova, del numero del catasto o delle mappe censuarie dove esistono, e di tre almeno dei suoi confini.

(*Art. 1979, c. c.*).

«Questo articolo (*art. 434 prog.*) concernente la specifica designazione dell'immobile nell'atto col quale si concede ipoteca, riproduce senza modificazioni l'*art. 1979* del vecchio codice» (*R. R., n. 86*).

SEZIONE V. — *Dell'iscrizione e rinnovazione delle ipoteche.*

§ 1. *Dell'iscrizione.*

Art. 2827. — *Luogo dell'iscrizione.*

L'ipoteca si iscrive nell'ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si trova l'immobile.

(*Art. 1981, c. c.*).

«Rimangono invariate negli articoli 2827 e 2828 le disposizioni degli articoli 1981 e 1986 del codice del 1865 (*art. 435 e 441 prog.*) circa il luogo d'iscrizione dell'ipoteca e il diritto d'iscrivere ipoteca giudiziale su qualunque degli immobili appartenenti al debitore e su quelli che gli pervengono successivamente alla condanna, a misura che egli li acquista» (*R. R., n. 87*).

Art. 2828. — *Immobili su cui può iscriversi l'ipoteca giudiziale.*

L'ipoteca giudiziale si può iscrivere su qualunque degli immobili appartenenti al debitore e su quelli che gli pervengono successivamente alla condanna, a misura che egli li acquista.

(*Art. 1986, c. c.*).

V. *nota* all'articolo precedente.

Art. 2829. — *Iscrizione sui beni del defunto.*

L'iscrizione d'ipoteca sui beni di un defunto può eseguirsi con la semplice indicazione della sua persona, osservate per il resto le regole ordinarie. Se però risulta trascritto l'acquisto dei beni da parte degli eredi, l'iscrizione deve eseguirsi contro costoro.

(Art. 1996, c. c.).

1. «E' stato modificato con l'art. 2829 la disposizione dell'art. 1996 del cessato codice, il quale consentiva che le iscrizioni sopra i beni di un defunto fossero fatte con la semplice indicazione della sua persona, senz'obbligo di far menzione degli eredi, e richiedeva che l'iscrizione fosse presa anche contro costoro solo nel caso che gli immobili ipotecati apparissero da tre mesi nei registri censuari ad essi trasferiti. Non al fatto che, da tempo più o meno lungo, i beni figurino nei registri censuari trasferiti agli eredi occorre aver riguardo, ma alla trascrizione dell'acquisto da parte degli eredi medesimi: se l'acquisto risulta trascritto, contro costoro deve eseguirsi l'iscrizione» (R. R., n. 87).

2. L'art. 1996 2° comma del codice indicava oltre agli eredi anche gli «altri aventi causa del debitore»: ma questa locuzione è stata soppressa perchè — fu osservato in seno alla Commissione delle Assemblee legislative — «nei registri censuari si fa la voltura per gli eredi; viceversa per gli altri occorre che ci sia la trascrizione» (Verb. n. 37).

3. In seno alla stessa Commissione venne anche rilevato che la parola «eredi» non comprende i legatari; ma fu opposto che se la trascrizione è necessaria per tutti i beni, anche per quelli pervenuti per successione *mortis causa*, sono compresi anche i legatari, e che, ad ogni modo la disposizione fosse da coordinare col sistema della trascrizione (*id.*). V. art. 2648 (trascrizione dell'accettazione dell'eredità e acquisto del legato).

Art. 2830. — *Ipoteca giudiziale sui beni dell'eredità beneficiata e dell'eredità giacente.*

Se l'eredità è accettata con beneficio d'inventario o se si tratta di eredità giacente, non possono essere iscritte ipoteche giudiziali sui beni ereditari, neppure in base a sentenze pronunciate anteriormente alla morte del debitore.

(Art. 1971, c. c.).

L'art. 1971 del codice del 1865 dichiarava che le sentenze di condanna non producono l'ipoteca giudiziale sui beni di un'eredità giacente o accettata con beneficio d'inventario.

Questa disposizione «che introduceva un'eccezione al principio che le sentenze di condanna producono ipoteca giudiziale per il caso che si trattasse di un'eredità giacente o accettata con beneficio d'in-

ventario — era generalmente interpretata nel senso che non si potesse iscrivere ipoteca giudiziale in base a sentenza pronunciata in confronto del curatore o dell'erede con beneficio d'inventario, ma si potesse iscrivere in base a sentenza pronunciata prima della morte del *de cuius* » (R. R., n. 88).

Alla Commissione Reale parve « opportuno risolvere la *venata quaestio* circa la validità e l'efficacia dell'ipoteca concessa dall'erede beneficiato », e nella sua relazione (p. 183) osservò in proposito che occorresse, a tal fine, « introdurre una esplicita disposizione, giacchè, se l'erede beneficiato non può alienare i beni immobili senza l'autorizzazione giudiziale, la sanzione non è la nullità dell'atto, ma la decadenza del beneficio d'inventario. Tuttavia, soggiungeva, sarebbe stato sempre possibile la iscrizione di precedenti ipoteche, il che dà luogo a gravi inconvenienti, in quanto, dopo iniziata la liquidazione del passivo, non dovrebbe essere turbata la *par condicio creditorum* ». Perciò la Commissione preferì adottare un provvedimento più radicale col disporre (art. 436 del prog.) che non può iscriversi alcuna ipoteca sopra i beni di una eredità giacente o accettata col beneficio d'inventario. Lo stesso divieto l'articolo medesimo disponeva quanto alla iscrizione di ipoteca dopo la trascrizione del precetto immobiliare.

Nel comporre l'articolo in esame la disposizione è stata limitata al divieto di iscrizione sui beni di eredità giacente o accettata con beneficio d'inventario; e nella sua relazione (n. 88) il Guardasigilli così si esprime in proposito: « Ho ritenuto opportuno stabilire, allo scopo d'impedire che durante la liquidazione del passivo sia turbata la *par condicio creditorum*, che, se l'eredità è stata accettata con beneficio d'inventario o si tratta di eredità giacente, non possono essere iscritte ipoteche giudiziali sui beni ereditari, neppure in base a sentenze pronunciate anteriormente alla morte del debitore. Le iscrizioni potranno essere prese solo quando sia venuta meno la giacenza dell'eredità o l'erede sia decaduto dal beneficio dell'inventario ».

Art. 2831. — *Ipoteca a garanzia di obbligazioni all'ordine o al portatore.*

Le obbligazioni risultanti dai titoli all'ordine o al portatore possono essere garantite con ipoteca.

Per i titoli all'ordine l'ipoteca è iscritta a favore dell'attuale possessore e si trasmette ai successivi possessori; questi non sono tenuti ad effettuare l'annotazione prevista dall'art. 2843.

Per i titoli al portatore l'ipoteca a favore degli obbligazionisti è iscritta con la indicazione dell'emittente, della data dell'atto di emissione, della serie, del numero e del valore delle obbligazioni emesse. In margine alla iscrizione deve essere annotato il nome del rappresentante degli obbligazionisti appena questo sia nominato. Per l'annotazione deve presentarsi copia delle deliberazioni o del provvedimento giudiziale di nomina.

Le disposizioni di questo articolo non hanno precedenti nel codice

del 1865. Esse vennero introdotte nel progetto della Commissione Reale, che nell'articolo 442, dettando le formalità richieste per la iscrizione dell'ipoteca, disponeva anche per quelle relative alla iscrizione di obbligazioni ipotecarie al portatore.

In proposito la relazione della Commissione (pag. 186) così si esprimeva: «La Commissione ha considerato che il codice del 1865 non si occupa della possibilità di iscrizioni ipotecarie a garanzia di titoli all'ordine o al portatore. Eppure è frequente il caso di obbligazioni emesse da società commerciali, all'ordine o al portatore, garantite ipotecariamente; anzi il decreto-legge 21 aprile 1927, n. 698, concede di sorpassare il limite stabilito nell'art. 171, cod. co., quando tali obbligazioni sono garantite con ipoteca.

«Quanto alla costituzione dell'ipoteca, una volta ammesso che basti l'atto unilaterale del debitore, la cosa è semplice.

«Invece le difficoltà sorgono rispetto all'iscrizione. Circa i *titoli all'ordine*, per es. *cambiali ipotecarie*, non può sorgere questione, perchè basta nella nota l'indicazione dell'originario prenditore, e la garanzia si trasmette di diritto col titolo a favore dei successivi creditori, non richiedendosi oggi la pubblicità per la cessione, in quanto si ritiene facoltativa e non obbligatoria l'annotazione prescritta dall'articolo 1994 cod. civ. Ma rendendosi con la riforma di detto articolo obbligatoria l'annotazione, qualche difficoltà potrebbe sorgere.

«Ad ogni modo la questione si presenta assai grave per i *titoli al portatore*.

«In Francia la difficoltà è meno avvertita, perchè l'indicazione del nome del creditore nella nota di iscrizione è da molti ritenuta non essenziale, mentre il nostro codice la considera tale, giusta gli articoli 1987 e 1998. Or, secondo gli scrittori francesi, trattandosi di obbligazioni al portatore, la designazione del creditore può farsi indirettamente con la specifica indicazione dei titoli mediante il numero della serie, ecc. E se trattasi di obbligazioni ancora da emettere, la iscrizione dell'ipoteca può farsi a nome del banchiere originario sottoscrittore del prestito o di un terzo che assume la qualità di gestore dei singoli futuri obbligazionisti.

«Anche presso di noi è stato adottato in pratica il mezzo della iscrizione a favore di un solo che assume la rappresentanza degli obbligazionisti, in quanto la società emittente cede tutte le obbligazioni ad un banchiere che prende iscrizione globalmente in nome suo e dei successivi legittimi possessori dei titoli. Inoltre la pratica dei conservatori delle ipoteche ha anche ammesso l'iscrizione dell'ipoteca a garanzia di tutta l'emissione di obbligazioni: l'ipoteca viene così a garantire non solo l'indeterminato titolare dell'obbligazione, ma tutti gli obbligazionisti nel loro complesso o collettivamente.

«Ora, soggiunge la relazione, il primo sistema offre l'inconveniente che il rappresentante possa tradire la fiducia in lui riposta dagli obbligazionisti, cedendo ad altri l'ipoteca o consentendo la cancellazione. Può anche accadere che il rappresentante venga a morire o diventi incapace e non è facile la sostituzione per la dispersione degli obbligazionisti.

«Il secondo sistema porta all'inconveniente che il singolo titolare dell'obbligazione non può far valere da solo il suo diritto ipote-

cario che si potrà esercitare soltanto da tutti gli obbligazionisti congiuntamente».

La Commissione pertanto venne nella determinazione di non rendere obbligatorio nessuno dei due sistemi, ma di lasciare la scelta alle parti interessate, solo aggiungendo un capoverso all'art. 1987 del codice del 1865 (art. 442 prog.) in cui era detto che «trattandosi di obbligazioni ipotecarie al portatore se non è stato nominato nell'atto costitutivo delle stesse un rappresentante degli obbligazionisti in nome del quale l'iscrizione può prendersi, basterà l'indicazione (nella nota), oltrechè dell'emittente, della data di emissione, del numero e del valore delle obbligazioni emesse e della serie corrispondente».

In seno alla Commissione delle Assemblee legislative fu così modificato il testo della disposizione: «Trattandosi di obbligazioni ipotecarie al portatore, il rappresentante degli obbligazionisti deve indicare il nome dell'emittente, la data dell'emissione, il numero e valore delle obbligazioni emesse e la serie corrispondente». (*Verb. n. 37*).

Nel comporre l'articolo in esame, affermato nel 1° comma il principio che le obbligazioni risultanti dai titoli all'ordine o al portatore possono essere garantiti da ipoteca, nei due successivi commi sono state indicate distintamente le norme per la iscrizione per l'una e per l'altra specie di titoli.

«Accolto il principio che l'ipoteca può concedersi anche mediante dichiarazione unilaterale — così il Guardasigilli nella sua relazione (n. 89) — occorre disciplinare l'ipoteca concessa a garanzia dei titoli all'ordine o al portatore. Quanto ai titoli all'ordine, la soluzione del problema non presentava difficoltà, bastando rimuovere l'obbligatorietà dell'annotazione del trasferimento del credito ipotecario; non egualmente agevole si presentava invece la soluzione per i titoli al portatore. Mi è sembrato che, sebbene non scevro anch'esso di qualche inconveniente, miglior sistema fosse quello prevalso nella pratica: l'ipoteca è iscritta al nome di un rappresentante degli obbligazionisti da designarsi nell'atto di emissione; in tale atto dovranno poi determinarsi i poteri del rappresentante e le modalità per l'eventuale sua sostituzione».

In tali sensi venne formulato il terzo comma dell'art. 189 del testo del Libro della tutela dei diritti approvato col R. decreto 30 gennaio 1941; ma nel ricomporre il testo del codice approvato col R. decreto 16 marzo 1942, il detto *terzo comma* venne modificato nei termini di cui sopra.

Quanto alle formalità richieste per l'iscrizione dell'ipoteca nel caso di obbligazioni all'ordine o al portatore, v. articoli 2839 e 2845, quanto alla cancellazione l'art. 2887.

Art. 2832. — *Iscrizione dell'ipoteca legale della moglie.*

L'ipoteca legale spettante alla moglie deve essere iscritta nel termine di venti giorni a cura del marito e del notaio che ha ricevuto l'atto di costituzione della dote.

Se l'ipoteca non è stata ristretta a determinati beni, il notaio deve far dichiarare dal marito la situazione dei beni a lui appartenenti, con le indicazioni contenute nell'art. 2826.

L'iscrizione dell'ipoteca legale può essere richiesta, oltre che dalla moglie, anche da chi ha costituito la dote.

(Art. 1982, c. c.).

« Circa l'iscrizione dell'ipoteca legale della moglie e la responsabilità per mancata iscrizione da parte delle persone obbligate a richiedere l'iscrizione stessa non sono state apportate, con gli articoli 2832 e 2833, modificazioni rilevanti alle disposizioni degli articoli 1982 e 1984 del codice del 1865 (art. 438, 439 prog.). E' stato elevato da lire mille a lire tremila il massimo della pena pecuniaria in cui incorrono le persone anzidette per l'inosservanza dell'obbligo loro imposto e soppresso l'ultimo comma dell'art. 1984 del vecchio codice, che demandava al procuratore del Re di vegliare all'iscrizione della ipoteca legale di cui trattasi e gli conferiva anche il potere di richiedere l'iscrizione d'ufficio. La disposizione è sembrata superflua nella prima parte, perchè il dovere del pubblico ministero di vegliare alla iscrizione dell'ipoteca menzionata è insito nel dovere che gl'incombe di promuovere l'applicazione delle sanzioni a carico delle persone che non adempiono all'obbligo di richiedere che essa sia iscritta, ed è sembrato inopportuno nel resto » (R. R., n. 90).

Art. 2833. — *Responsabilità per mancata iscrizione.*

Le persone obbligate a richiedere l'iscrizione dell'ipoteca legale secondo l'articolo precedente, se non adempiono tale obbligo nel termine stabilito, rispondono dei danni e incorrono in una pena pecuniaria estensibile fino a lire tremila.

(Art. 1984, c. c.).

V. nota al precedente articolo e all'art. 2682.

Art. 2834. — *Iscrizione dell'ipoteca legale dell'alienante e del convivente.*

Il conservatore dei registri immobiliari, nel trascrivere un atto di alienazione o di divisione, deve iscrivere d'ufficio, e sotto pena dei danni, l'ipoteca legale che spetta all'alienante o al convivente a norma dei numeri 1 e 2 dell'art. 2817, a meno che gli sia presentato un atto pubblico o una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, da cui risulti che gli obblighi sono stati adempiuti o che vi è stata rinuncia all'ipoteca da parte dell'alienante o del convivente.

(Art. 1985, c. c.).

« L'obbligo del conservatore dei registri immobiliari di eseguire d'ufficio l'iscrizione, circoscritto dal codice del 1865 (art. 1985) all'ipoteca legale dell'alienante, è esteso nell'articolo (art. 440 prog.)

all'ipoteca legale del condividente, in coerenza alla disposizione dell'art. 2650 che assimila sotto il profilo della loro efficacia le sue forme d'ipoteca legale. Completando la norma del vecchio codice, si è aggiunto che all'iscrizione non si fa luogo non solo quando da un atto pubblico o da una scrittura privata autentica risulti che gli obblighi sono stati adempiuti, ma anche quando risulti che vi è stata rinuncia all'ipoteca da parte dell'alienante o del condividente » (R. R., n. 97).

La disposizione di questo articolo relativa dell'ipoteca legale a favore del condividente non si applica alle divisioni stipulate prima della entrata in vigore del codice (libro della tutela dei diritti) (21 aprile 1942) ancorchè trascritte successivamente (art. 229 dispos. transitorie: R. D. 30 marzo 1942, cit.). V. nota sotto il detto art. 229).

Art. 2835. — *Iscrizione in base a scrittura privata.*

Se il titolo per l'iscrizione risulta da scrittura privata, la sottoscrizione di chi ha concesso l'ipoteca deve essere autenticata o accertata giudizialmente.

Il richiedente deve presentare la scrittura originale o, se questa è depositata in pubblico archivio o negli atti d'un notaio, una copia autenticata, con la certificazione che ricorrono i requisiti innanzi indicati.

L'originale o la copia rimane in deposito nell'ufficio dei registri immobiliari.

(Art. 1989, c. c.).

In questo articolo sono state sostanzialmente riprodotte le disposizioni del corrispondente art. 1989 del codice del 1865 (art. 444 prog.) circa le formalità da osservarsi quando la iscrizione dell'ipoteca ha luogo in base a scrittura privata.

Art. 2836. — *Iscrizione in base ad atto pubblico o a sentenza.*

Se il titolo per l'iscrizione risulta da un atto pubblico ricevuto nello Stato o da una sentenza o da altro provvedimento giudiziale ad essa parificato, si deve presentare copia del titolo.

Se non è stata ancora pagata la tassa di registro, si osservano le disposizioni dell'art. 2669.

(Art. 1991, c. c.).

Disposti nel 1° comma che se il titolo per l'iscrizione risulti da atto pubblico o da sentenza o altro provvedimento giudiziale, per la iscrizione dell'ipoteca si deve presentare al conservatore la copia del titolo, nel 2° comma si è fatto rinvio alle disposizioni dell'art. 2669 per il caso in cui non sia stata ancora pagata la tassa di registro sull'atto o sulla sentenza in base a cui si procede all'iscrizione.

Art. 2837. — *Atti formati all'estero.*

Gli atti formati in paese estero che si presentano per l'iscrizione devono essere debitamente legalizzati.

(Art. 1990, c. c.).

E' stata qui riprodotta la disposizione del corrispondente articolo 1990 del codice del 1865 (art. 445 prog.) circa la iscrizione d'ipoteca in base ad atti formati all'estero.

Art. 2838. — *Somma per cui l'iscrizione è eseguita.*

Se la somma di danaro non è altrimenti determinata negli atti in base ai quali è eseguita l'iscrizione o in atto successivo, essa viene determinata dal creditore nella nota per l'iscrizione.

Qualora tra la somma enunciata nell'atto e quella enunciata nella nota vi sia divergenza, l'iscrizione ha efficacia per la somma minore.

(Art. 1992, 1997, c. c.).

Sono state qui riprodotte sostanzialmente le disposizioni degli art. 1992 e 1997 del codice del 1865 (art. 447 e 451 prog.) circa la somma per la quale la iscrizione va eseguita.

Art. 2839. — *Formalità per l'iscrizione dell'ipoteca.*

Per eseguire l'iscrizione deve presentarsi il titolo costitutivo insieme con una nota sottoscritta dal richiedente in doppio originale. Uno degli originali può essere steso in calce al titolo.

La nota deve indicare:

1) il cognome e il nome, il nome del padre, nonchè il domicilio o la residenza e la professione del creditore e del debitore.

Per le obbligazioni all'ordine o al portatore si devono osservare le norme dell'art. 2831. Per le obbligazioni all'ordine si deve inoltre esibire il titolo al conservatore, il quale vi annota l'eseguita iscrizione dell'ipoteca. Per le obbligazioni al portatore si deve presentare copia dell'atto di emissione e del piano di ammortamento.

2) il domicilio eletto dal creditore nella circoscrizione del tribunale in cui ha sede l'ufficio dei registri immobiliari;

3) il titolo, la sua data e il nome del pubblico ufficiale che lo ricevuto o autenticato;

4) l'importo della somma per la quale l'iscrizione è presa;

5) gli interessi e le annualità che il credito produce;

6) il tempo della esigibilità;

7) la natura e la situazione dei beni gravati, con le indicazioni prescritte dall'art. 2826.

(Art. 1987, c. c.).

« In ordine ai documenti che occorre presentare al conservatore dei registri immobiliari per ottenere l'iscrizione dell'ipoteca, alle indicazioni essenziali che deve contenere la nota da redigersi in doppio originale e alle formalità in genere dell'iscrizione, non vi sono divergenze sostanziali fra le disposizioni del nuovo codice (art. 442 prog.) e quelle del vecchio codice (art. 1987, 1989-1992 e 1997). E' tuttavia da rilevare l'aggiunta apportata all'art. 1987 del cessato codice (corrispondente all'art. 2839 del testo), allo scopo di coordinare, in tema di titoli all'ordine o al portatore, le enunciazioni della nota con le disposizioni del precedente articolo. Occorrerà pertanto indicare nella nota, se si tratta di titoli all'ordine, l'attuale possessore del titolo, e, se si tratta di titoli al portatore, il rappresentante degli obbligazionisti. Per le obbligazioni di quest'ultima categoria occorrerà inoltre enunciare nella nota il numero e il valore di esse e le serie corrispondenti, nonchè presentare copia dell'atto di emissione e del piano di ammortamento ». (R. R., n. 92).

V. art. 2845 circa le notificazioni.

Art. 2840. — *Certificato dell'iscrizione.*

Eseguita l'iscrizione, il conservatore restituisce al richiedente uno degli originali della nota, certificando, in calce al medesimo, la data e il numero d'ordine dell'iscrizione.

I titoli consegnati al conservatore saranno custoditi secondo quanto è disposto dall'art. 2664.

(Art. 1988, c. c.).

« A differenza del codice del 1865 (art. 1988), il quale disponeva che, eseguita l'iscrizione, il conservatore dovesse restituire i documenti e una delle note, certificando in calce di questa la data e il numero d'ordine dell'iscrizione, l'art. 2840 (art. 443 progetto), limita la restituzione ad uno degli originali della nota, prescrivendo che i titoli consegnati rimangano invece depositati presso il conservatore. Con questa nuova disposizione, che estende alle iscrizioni ipotecarie la regola dettata in tema di trascrizione, si elimina una diversità di disciplina, che non sarebbe giustificata. Si è data preferenza al sistema del deposito dei titoli in quanto esso vale ad agevolarne l'esame da parte degli interessati » (R. R., n. 91).

Art. 2841. — *Omissioni e inesattezze nei titoli o nelle note.*

L'omissione o l'inesattezza di alcune delle indicazioni nel titolo, in base al quale è presa l'iscrizione, o nella nota non nuoce alla

validità dell'iscrizione, salvo che induca incertezza sulla persona del creditore o del debitore o sull'ammontare del credito ovvero sulla persona del proprietario del bene gravato, quando l'indicazione ne è necessaria, o sull'identità dei singoli beni gravati.

Nel caso di altre omissioni o inesattezze, si può ordinare la rettificazione a istanza e a spese della parte interessata.

(Art. 1998, c. c.).

« Gli effetti che derivano da omissioni o inesattezze nei titoli e nelle note ricevono nell'art. 199 (art. 452 prog.) regolamentazione identica a quella che dettava l'art. 1998 del codice del 1865, salvo per quanto riguarda il grado d'incertezza che, come per la trascrizione, non si è creduto opportuno di qualificare » (R. R., n. 92).

Art. 2842. — *Variazione del domicilio eletto.*

E' in facoltà del creditore, del suo mandatario o del suo erede o avente causa di variare il domicilio eletto nell'iscrizione, sostituendone un altro nella stessa circoscrizione.

Il cambiamento deve essere annotato dal conservatore in margine o in calce all'iscrizione.

La dichiarazione circa il cambiamento del domicilio deve risultare da atto ricevuto o autenticato da notaio e deve rimanere depositata nell'ufficio del conservatore.

(Art. 1995, c. c.).

« E' mantenuta in questo articolo (art. 449 prog.), con le modalità e nei limiti stabiliti dall'art. 1995 del cessato codice, la facoltà del creditore, del suo mandatario o del suo erede o avente causa di variare il domicilio eletto nell'iscrizione; e, senza divario dal vecchio codice (art. 1999), sono nell'articolo 2844 disciplinate le azioni a cui le iscrizioni possono dar luogo, nonchè le notificazioni relative alle iscrizioni medesime ».

Art. 2843. — *Annotazione di cessione, di surrogazione o di altri atti dispositivi del credito.*

La trasmissione o il vincolo dell'ipoteca per cessione, surrogazione, pegno, postergazione di grado o costituzione in dote del credito ipotecario, nonchè per sequestro, pignoramento o assegnazione del credito medesimo si devono annotare in margine all'iscrizione dell'ipoteca.

La trasmissione o il vincolo non ha effetto finchè l'annotazione non sia stata eseguita. Dopo l'annotazione l'iscrizione non si può can-

cellare senza il consenso dei titolari dei diritti indicati nell'annotazione medesima e le intimazioni o notificazioni che occorrono in dipendenza dell'iscrizione devono essere loro fatte nel domicilio eletto.

Per l'annotazione deve essere consegnata al conservatore copia del titolo e, qualora questo sia una scrittura privata o un atto formato in paese estero, si applicano le disposizioni degli articoli 2835 e 2837.

(Art. 1994, c. c.).

In sostituzione dell'art. 1994 del codice del 1865 che stabiliva come facoltativa (*può*), e non obbligatoria, l'annotazione della cessione del credito ipotecario, la Commissione Reale ebbe ad inserire nell'art. 448 del progetto, una disposizione «secondo cui la trasmissione e il vincolo dell'ipoteca per cessione, surrogazione, pegno, postergazione di grado o costituzione in dote di un credito ipotecario *devono* annotarsi in margine dell'ipoteca, e fra più persone che hanno così acquistato diritti all'ipoteca è preferita quella che prima ha eseguito l'annotazione » (*R. C. R.*, p. 177).

E l'articolo in esame, innovando all'art. 1994, « ha reso obbligatoria l'annotazione della cessione, della costituzione in pegno o in dote e del sequestro, pignoramento, assegnazione o postergazione di grado del credito ipotecario, come pure l'annotazione della surroga legale o convenzionale nel credito stesso. Finchè l'annotazione non sia eseguita, la trasmissione o il vincolo dell'ipoteca non ha effetto. Si realizza così un'aspirazione della dottrina e della pratica. L'annotazione, secondo il codice del 1865, serviva solo ad impedire la cancellazione dell'ipoteca senza il consenso di colui che aveva eseguito l'annotazione stessa, per modo che la mancanza di questa non eliminava, se non in caso di cancellazione dell'iscrizione, il diritto all'ipoteca. Poteva pertanto accadere che il cessionario di un credito ipotecario vedesse venir meno la garanzia ipotecaria che egli credeva di avere acquistato, perchè il diritto all'ipoteca era stato precedentemente concesso ad altri con un atto non reso pubblico. Con il nuovo sistema l'inconveniente non si può verificare, dato che, come l'iscrizione ha effetto costitutivo per il sorgere dell'ipoteca, così l'annotazione ha effetto costitutivo per il trasferimento di essa » (*R. R.*, n. 94).

Art. 2844. — *Azioni e notificazioni.*

Le azioni a cui le iscrizioni possono dar luogo contro i creditori sono promosse davanti l'autorità giudiziaria competente, per mezzo di citazione da farsi in mani proprie o all'ultimo domicilio da essi eletto.

La stessa disposizione si applica per ogni altra notificazione relativa alle dette iscrizioni.

Se non è stata fatta elezione di domicilio o se è morta la persona

ovvero è cessato l'ufficio presso cui si era eletto il domicilio, le citazioni e le notificazioni possono essere fatte all'ufficio presso il quale l'iscrizione è stata presa.

Se si tratta di giudizio promosso dal debitore contro il suo creditore per la riduzione dell'ipoteca o per la cancellazione totale o parziale dell'iscrizione, il creditore deve esser citato nei modi ordinari stabiliti dal codice di procedura civile.

(Art. 1999, c. c.).

« Senza divario dal vecchio codice (art. 1999) sono in questo articolo (art. 453 prog.) disciplinate le azioni a cui l'iscrizione possono dar luogo, nonchè le notificazioni relative alle iscrizioni medesime » (R. R., n. 93).

Per le notificazioni relative ad iscrizioni per le obbligazioni all'ordine o al portatore, v. seguente art. 2845.

Art. 2845. — *Notificazioni relative a iscrizioni per obbligazioni all'ordine e al portatore.*

Se l'iscrizione è presa per obbligazioni risultanti da titoli all'ordine, le citazioni o notificazioni previste dall'articolo precedente devono farsi nei confronti di chi ha preso l'iscrizione a norma degli articoli 2831 e 2839, salvo che dai registri risulti l'annotazione a favore di un possessore successivo.

Se si tratta di obbligazioni al portatore, le citazioni e le notificazioni devono essere fatte al rappresentante degli obbligazionisti il cui nome è annotato in margine all'iscrizione. Le citazioni e le notificazioni devono essere iscritte nel registro delle imprese e pubblicate per estratto in un giornale quotidiano, designato dall'autorità giudiziaria.

Se manca per qualsiasi causa il rappresentante o il nome di lui non è stato annotato in margine all'iscrizione dell'ipoteca, le citazioni e le notificazioni sono fatte nei confronti di un curatore da nominarsi dall'autorità giudiziaria. Il decreto di nomina del curatore dovrà essere pubblicato con le stesse modalità prescritte nel comma precedente.

Sono senza precedenti le disposizioni di questo articolo concernenti le speciali notificazioni relative a iscrizioni per obbligazioni all'ordine di cui ai precedenti art. 2831 e 2839.

L'art. 454 del progetto stabiliva che oltre la notificazione al rappresentante nei modi ordinari si facesse per due volte la pubblicazione in un giornale quotidiano, e che, qualora non fosse stato nominato un rappresentante o questi venisse a mancare, la notificazione

ai possessori di obbligazioni si dovesse fare per pubblici proclami collettivamente, oltre la pubblicazione in un quotidiano.

La Commissione delle Assemblee legislative propose di aggiungere l'obbligo dell'affissione nella sala di borsa e del consiglio provinciale delle corporazioni e suggerì anche che fosse nominato un curatore nel caso di mancanza del rappresentante (*Verb. n. 39*).

Accogliendo tale proposta e suggerimento venne formulato l'articolo 203 del libro della tutela dei diritti circa le notificazioni concernenti le iscrizioni prese a garanzia di obbligazioni all'ordine o al portatore modificato come nel testo col R. decreto 16 marzo 1942. « Per le citazioni e notificazioni che si riferiscono a queste ultime sono state prescritte speciali forme di pubblicità, che è apparso opportuno disporre in considerazione della massa normalmente ingente degli obbligazionisti ».

Art. 2846. — *Spese d'iscrizione.*

Le spese d'iscrizione dell'ipoteca sono a carico del debitore, se non vi è patto contrario, ma devono essere anticipate dal richiedente.

(*Art. 2000, c. c.*).

Conformemente all'art. 2000 del codice del 1865 (art. 455 prog.) migliorando la formulazione, l'articolo regola l'onere delle spese, menzionando però solo quelle di iscrizione; ma non perciò la norma non dovrebbe applicarsi anche alle spese di rinnovazione.

§ 2. *Della rinnovazione.*

Art. 2847. — *Durata dell'efficacia dell'iscrizione.*

L'iscrizione conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data. L'effetto cessa se l'iscrizione non è rinnovata prima che scada detto termine.

(*Art. 2001, c. c.*).

1. Sono qui riprodotte le disposizioni del corrispondente art. 2001 del codice del 1865 (art. 456, 1° e 2° comma del progetto) circa la durata dell'efficacia dell'iscrizione dell'ipoteca, ridotto il termine da 30 a 20 anni « in correlazione alla riduzione generale dei termini prescrizionali. Cessa, pertanto, l'effetto dell'iscrizione se non è rinnovata prima della scadenza di questo termine. Decorso il ventennio, l'ipoteca si potrà nuovamente iscrivere, poichè il titolo all'iscrizione conserva la sua efficacia, ma essa prenderà grado dalla nuova iscrizione. Non potrà però la nuova iscrizione essere presa allorchè l'immobile sia passato nelle mani di un terzo acquirente, il quale abbia trascritto il suo titolo (art. 2848). Quest'ultima norma si coordina al principio stabilito dall'articolo 2644, 2° comma, in tema di trascrizione » (*R. R., n. 95*).

2. In seno alla Commissione delle Assemblee legislative fu rile-

vato che non fosse stato riprodotto l'art. 2002 del codice del 1865 circa l'obbligo del tutore di rinnovare l'iscrizione delle ipoteche legali a favore dell'interdetto; ma fu riconosciuto che tale obbligo discende dall'art. 382 (libro I), il rinnovo delle ipoteche rientrando fra gli atti di buona amministrazione (*Verb. n. 39*).

3. Le ipoteche iscritte prima dell'entrata in vigore del codice (libro della tutela dei diritti) (21 aprile 1942) conservano la loro efficacia per venti anni dalla entrata in vigore del libro medesimo, a meno che per la cessazione di tale efficacia, secondo le disposizioni del codice del 1865, rimanga a decorrere un termine più breve (*art. 240 disposiz. transitorie: R. D. 30 marzo 1942*). *V. nota sotto il detto articolo 240.*

Art. 2848. — *Nuova iscrizione dell'ipoteca.*

Nonostante il decorso del termine indicato dall'articolo precedente, il creditore può procedere a nuova iscrizione; in tal caso l'ipoteca prende grado dalla data della nuova iscrizione.

La nuova iscrizione non può essere presa contro i terzi acquirenti dell'immobile ipotecato che hanno trascritto il loro titolo.

Alla disposizione dell'art. 2001 del codice del 1865, riprodotta nell'articolo che precede del nuovo codice, per cui l'effetto della iscrizione cessa se non è rinnovata prima della scadenza del termine, la Commissione reale aveva aggiunta (art. 456) l'altra disposizione che, se l'iscrizione fosse rinnovata decorso il termine, essa prendesse grado dalla data della rinnovazione; e ciò per togliere ogni dubbio, sul rilievo che se — come si pensa da taluni — « l'ipoteca non si ritenga esistente fra le parti senza l'iscrizione, non si potrebbe, dopo decorso il termine che toglie a questa ogni efficacia, reiscrivere l'ipoteca sia pure con effetto *ex nunc* » (*R. C. R.*, p. 174).

Tale disposizione è passata nel *primo comma* dell'articolo in esame.

Quanto al 2° *comma*, v. nota 1ª al precedente articolo.

Art. 2849. — *Durata dell'ipoteca legale della moglie.*

L'iscrizione dell'ipoteca legale della moglie conserva il suo effetto, senza che sia rinnovata, durante il matrimonio e per un anno successivo allo scioglimento del medesimo.

(*Art. 2004, c. c.*).

Quanto alla durata dell'ipoteca legale a favore della moglie, questo articolo riproduce la disposizione del corrispondente art. 2004 del codice del 1865 (art. 458 *prog.*).

In seno alla Commissione delle assemblee legislative era stato proposto di aggiungere in fine della disposizione le parole: « anche se i beni ipotecati siano passati a terzi acquirenti ». Ma fu osservato che tale aggiunta fosse superflua, dato che tale norma è già compresa

nell'articolo riguardante l'ipoteca a favore della moglie. (*Verb. n. 39*). Ma nè nell'articolo 438 del progetto, cui intendevasi riferire la Commissione, nè nel corrispondente art. 2832 del testo, riguardante l'ipoteca legale a favore della moglie, si fa alcun cenno in proposito.

Art. 2850. — *Formalità per la rinnovazione.*

Per ottenere la rinnovazione si presenta al conservatore una nota in doppio originale conforme a quella della precedente iscrizione, in cui si dichiara che s'intende rinnovare l'iscrizione originaria.

In luogo del titolo si può presentare la nota precedente.

Il conservatore deve osservare le disposizioni contenute nell'art. 2840.

(*Art. 2005, c. c.*).

Sono state qui riprodotte le disposizioni dell'art. 2005 del codice del 1865 (art. 459 prog.) circa le formalità da osservarsi per ottenere la rinnovazione dell'ipoteca.

Art. 2851. — *Rinnovazione rispetto a beni trasferiti agli eredi o aventi causa.*

Se al tempo della rinnovazione gli immobili ipotecati risultano, dai registri delle trascrizioni, passati agli eredi del debitore o ai suoi aventi causa, la rinnovazione deve essere fatta anche nei confronti degli eredi o aventi causa e la nota deve contenere le indicazioni stabilite dall'art. 2839, se queste risultano dai registri medesimi.

(*Art. 2006, c. c.*).

E' stata qui riprodotta la disposizione del corrispondente art. 2006 del codice del 1865 (art. 460 prog.).

SEZIONE VI. — *Dell'ordine fra le ipoteche.*

Art. 2852. — *Grado dell'ipoteca.*

L'ipoteca prende grado dal momento della sua iscrizione, anche se iscritta per un credito condizionale. La stessa norma si applica per i crediti che possano eventualmente nascere in dipendenza di un rapporto già esistente.

(*Art. 2007, c. c.*).

«Per i debiti soggetti a condizione e per quelli eventuali, dipendenti cioè, dall'inadempimento di un'attuale obbligazione, non v'è questione circa la validità dell'ipoteca con effetto dalla data dell'iscri-

zione. La questione si agita rispetto ai debiti futuri che non mettono capo ad un attuale negozio.

« L'art. 2007 del codice del 1865 — così la relazione della Commissione reale sul progetto (p. 174) — è formulato in termini assai angusti riferendosi ad un contratto di prestito in cui lo sborso del danaro si effettua posteriormente: or se per interpretazione estensiva si può ritenere applicabile all'apertura di credito con impegno da parte dell'accreditante (*pactum de mutuo dando*), non potrebbe a rigore estendersi al caso in cui sia concessa ipoteca a garanzia di un futuro debito, ma *meramente* eventuale, perchè senza obbligo da parte dell'accreditante di prestare danaro o di fornire merci.

« Tuttavia la validità dell'ipoteca con efficacia dalla data dell'iscrizione non solo è espressamente sancita da legislazioni straniere (cod. civ. germanico, § 1113; cod. civ. svizzero, articolo 824 e legge ipotecaria spagnuola, del 16 dicembre 1909, art. 142), ma è ammessa presso di noi nella pratica bancaria e commerciale». Perciò fu modificato l'art. 2007 con l'art. 461 del progetto, sostituendosi questa formula ampia e generale; « L'ipoteca produce effetto e prende grado dal momento della sua iscrizione, ancorchè si tratti di debito futuro o *meramente* eventuale ».

Ma in seno alla Commissione delle assemblee legislative fu rilevato che il rendere possibile l'iscrizione ipotecaria anche per debiti futuri o addirittura *meramente* eventuali non fosse corretto, in quanto l'ipoteca è un diritto accessorio che presuppone l'esistenza attuale o per lo meno potenziale di un'obbligazione, e fosse nemmeno cauto perchè un debitore potrebbe frodare con questo sistema i creditori chirografari. Perciò fu proposta quest'altra formula: « L'ipoteca produce effetto e prende grado dal momento della sua iscrizione, ancorchè si tratti di un credito condizionale. La stessa norma si applica se si tratta di un contratto di prestito in cui lo sborso del danaro si effettui posteriormente, o di un'apertura di credito, purchè entro determinata somma e con impegno da parte dell'accreditante ».

Fu pure rilevato che oltre il caso di apertura di credito vi possono essere anche altri casi di pagamento a dilazione ed altre forme analoghe; perciò nella formula del progetto, dopo le parole « ancorchè si tratti di un debito futuro o *meramente* eventuale » fossero da aggiungere le altre: « purchè relativi a rapporti giuridici già esistenti ».

La Commissione approvò. (*Verb. n. 36*).

Nel comporre l'articolo in esame, tenuta ferma la prima parte della formula, la seconda venne modificata in tali sensi. E la relazione del Guardasigilli (n. 96) così si esprime in proposito:

« Nel regolare la decorrenza degli effetti dell'ipoteca, l'articolo li fa decorrere anche per i crediti condizionali dal momento dell'iscrizione, coerentemente al principio che la condizione, avverandosi, retroagisce all'inizio del negozio, il quale si considera sorto come puro e semplice.

« Nel medesimo articolo, risolvendo una grave questione a cui apriva l'adito la formula non felice dell'art. 2007 del codice del 1865, si riconosce efficacia all'iscrizione ipotecaria presa a garanzia di un credito futuro, ma tale efficacia è condizionata all'attualità dell'esistenza di un rapporto giuridico da cui il credito potrà eventualmente

sorgere. Viene così conferita immediata efficacia all'ipoteca per le sovvenzioni che saranno fatte in base a un contratto di apertura di credito, all'ipoteca per garantire il compratore da una eventuale evizione della cosa venduta e così via. Si è considerato al riguardo che, riconoscendosi efficacia all'iscrizione presa per un credito futuro non collegato all'esistenza attuale di un rapporto che ne possa costituire la fonte, non soltanto si sarebbe dato vita a gravi inconvenienti pratici, ma si sarebbe introdotta una norma in piena antinomia con il principio che non può sussistere un diritto accessorio, quale l'ipoteca, se non sussiste, almeno virtualmente, un'obbligazione a cui si riconnetta la sua funzione di garanzia ».

Art. 2853. — *Richieste contemporanee d'iscrizione.*

Il numero d'ordine delle iscrizioni determina il loro grado. Non dimeno, se più persone presentano contemporaneamente la nota per ottenere iscrizione contro la stessa persona o sugli stessi immobili, le iscrizioni sono eseguite sotto lo stesso numero, e di ciò si fa menzione nella ricevuta spedita dal conservatore a ciascuno dei richiedenti.

(Art. 2008, c. c.).

« In modo conforme al vecchio codice (art. 2008 e 2009) gli articoli 2853 e 2854 regolano l'ordine fra i creditori ipotecari ». (R. R., n. 97).

Art. 2854. — *Ipotecche iscritte nello stesso grado.*

I crediti con iscrizione ipotecaria dello stesso grado sugli stessi beni concorrono fra loro in proporzione dell'importo relativo.

(Art. 2009, c. c.).

V. nota al precedente articolo 211.

Art. 2855. — *Estensione degli effetti dell'iscrizione.*

L'iscrizione del credito fa collocare nello stesso grado le spese dell'atto di costituzione d'ipoteca, quelle dell'iscrizione e rinnovazione e quelle ordinarie occorrenti per l'intervento nel processo di esecuzione. Per il credito di maggiori spese giudiziali le parti possono estendere l'ipoteca con patto espresso, purchè sia presa la corrispondente iscrizione.

Qualunque sia la specie d'ipoteca, l'iscrizione di un capitale che produce interessi fa collocare nello stesso grado gli interessi dovuti, purchè ne sia enunciata la misura nell'iscrizione. La collocazione degli interessi è limitata alle due annate anteriori e a quella in corso al giorno del pignoramento, ancorchè sia stata pattuita l'esten-

sione a un maggior numero di annualità; le iscrizioni particolari prese per altri arretrati hanno effetto dalla loro data.

L'iscrizione del capitale fa pure collocare nello stesso grado gli interessi maturati dopo il compimento dell'annata in corso alla data del pignoramento, però soltanto nella misura legale e fino alla data della vendita.

(Art. 2010, c. c.).

1. L'estensione degli effetti dell'iscrizione ipotecaria riguarda le spese e gl'interessi.

a) Quanto alle spese il 1° comma dell'articolo in esame riproduce le disposizioni del 1° e ultimo comma del corrispondente articolo 2010 del codice del 1865 (art. 464, 1° comma, progetto): le spese dell'atto di costituzione d'ipoteca, quelle della iscrizione e rinnovazione e le spese giudiziali di esecuzione sono collocate nello stesso grado del credito; ma « le parti possono, con patto espresso, estendere l'ipoteca a maggiori spese, purchè sia presa la corrispondente iscrizione ». (R. R., n. 98).

b) Quanto agli interessi, « com'è noto — così la relazione sul progetto (p. 189) — l'art. 2010 del codice del 1865 (2° comma) concedeva gl'interessi col grado ipotecario del capitale per due annate anteriori a quelle in corso al momento della trascrizione del precetto, oltre i successivi ».

« E' disputato sino a qual momento spettino gl'interessi successivi, se fino all'aggiudicazione o sino alla spedizione delle note di collocazione o sino all'effettivo pagamento. L'ultima opinione sarebbe più conforme al codice e allo *strictum jus*, ma trattandosi di riformare la legge, la Commissione (art. 464 del progetto) ha ritenuto preferibile che il corso degli interessi col grado ipotecario si fermasse, per ragioni di equità e nell'interesse dei terzi, al momento dell'aggiudicazione.

« Inoltre, è stato discusso se convenisse mantenere il sistema del codice, che può, a causa delle lungherie della procedura esecutiva, portare ad un cumulo d'interessi a favore del primo iscritto così grave da rendere incapienti gli altri creditori posteriori, ragione per cui il sistema del codice è in generale criticato come esorbitante.

« La Commissione ha scartato la soluzione proposta già dal MANCINI nella formazione del codice (GIANZANA, *Codice civile*, III, pag. 406) e adottata dalla legge germanica e da quella austriaca sulla subasta, di fare due masse, collocando sul prezzo del fondo il capitale con un triennio di interessi, e collocando i successivi interessi sul coacervo dei frutti maturati durante il procedimento e degl'interessi sul prezzo, principalmente perchè è assai difficile nella pratica che tale coacervo di frutti offra margine sufficiente pel pagamento degli interessi ai creditori.

« Non è sembrata neppure accettabile la proposta già contenuta nei progetti CASSINIS e MIGLIETTI e caldeggiata dal MIRABELLI, *Diritti dei terzi*, I, mon. 1^a, n. 26, di fissare un limite massimo per la collocazione degli interessi, non oltre un settimo del capitale, essendo apparso questo limite del tutto arbitrario. Solo si è creduto stabilire

che il saggio degli interessi deve sempre ridursi alla misura legale, a partir dalla data della trascrizione del precetto. Questo sistema adottato, sebbene illegalmente, presso alcuni tribunali, trova il suo esplicito riconoscimento nel codice svizzero (art. 818).

« Quanto agl'interessi anteriori al precetto, è prevalsa, com'è noto, dopo lunghe dispute l'opinione che sia nullo il patto *preventivo* per coprire con la iscrizione del capitale un numero di annualità maggiore del triennio, e si ritiene che solo dopo la relativa scadenza possa prendersi iscrizione in base al titolo costitutivo dell'ipoteca. Tuttavia si è creduto dirimere ogni possibilità di rinnovate controversie al riguardo, dichiarando che il patto che estende l'ipoteca oltre i limiti legali è ammesso solo per le spese giudiziali, e non per gli interessi ».

In seno alla Commissione delle assemblee legislative, in merito a tale innovazione, limitatrice della collocazione degli interessi alle due annate anteriori e quella in corso ancorchè sia stata pattuita la estensione ad un numero maggiore di annualità, fu rilevato che tale pattuizione, specialmente nei confronti degli istituti fondiari mutuantanti, anzichè un'eccezione, rappresentasse quasi la regola in quasi tutte le concessioni di mutui, ed essa appunto permetta all'istituto, in caso d'inadempienza, di aderire alle richieste del terzo debitore di rimandare gli atti di esecuzione; ed inoltre, che la norma proposta venisse a vietare ad un istituto fondiario o ad un privato di assicurarsi convenzionalmente, a garanzia dell'integrale pagamento degli interessi, un numero maggiore di annualità, anche se vi è la precisa indicazione della somma concernente gli interessi. (*Verb. n. 36*).

Ma l'articolo fu approvato anche nella parte contenente queste disposizioni che sono state tradotte nel 2° e 3° comma dell'articolo in esame, in merito ai quali così si esprime il Guardasigilli nella sua relazione (n. 98):

« Nell'articolo si determina la estensione degli effetti della iscrizione. L'art. 2010 del codice del 1865, dicendo che l'iscrizione per il solo capitale produttivo d'interessi, se la misura di questi vi fosse enunciata, valeva a far collocare automaticamente nello stesso grado gli interessi dovuti per le due annate anteriori e per quella in corso al giorno della trascrizione del precetto, oltre gli interessi successivi, per i quali non fosse presa iscrizione, faceva sorgere la questione se tali interessi successivi fossero dovuti col grado ipotecario fino al giorno dell'aggiudicazione, ovvero fino alla spedizione delle note di collocazione, ovvero, ancora, fino al giorno dell'effettivo pagamento. Alla controversia pone termine il *terzo comma dell'articolo*, disponendo che la collocazione degli interessi maturati dopo il compimento dell'anno in corso al tempo del pignoramento si arresta alla data della vendita, la quale non potrà ritenersi compiuta se non dopo che il giudice dell'esecuzione, accertato il versamento del prezzo, abbia pronunciato il decreto col quale trasferisce il bene espropriato (art. 586 cod. proc. civ.). Al fine poi di temperare il pregiudizio che dal cumulo degli interessi a favore di un creditore ipotecario può derivare ai creditori posteriori, si è creduto opportuno disporre che gli interessi maturati dopo il compimento dell'anno in corso al tempo del pignoramento sono dovuti soltanto nella misura legale.

« Un'altra questione, agitatasi sotto l'impero del vecchio codice, risolve l'articolo in esame (*secondo comma*) negando validità al patto che estende l'efficacia dell'ipoteca iscritta soltanto per il capitale a un numero di annualità d'interessi superiore a quello stabilito dalla legge; il che non toglie che, in base al titolo costitutivo dell'ipoteca, possano prendersi iscrizioni particolari per maggiori arretrati; tali iscrizioni avranno effetto soltanto dalla loro data ».

2. La disposizione dell'ultimo comma dell'articolo in esame non si applica alle ipoteche iscritte prima della entrata in vigore del codice (libro della tutela dei diritti) (21 aprile 1942). L'estensione degli effetti della iscrizione continua ad essere regolata dalle leggi anteriori (*art. 241 disposiz. transitorie*: R. D. 30 marzo 1942). *V. nota sotto il detto art. 241.*

Art. 2856. — Surrogazione del creditore perdente.

Il creditore che ha ipoteca sopra uno o più immobili, qualora si trovi perdente perchè sul loro prezzo si è in tutto o in parte soddisfatto un creditore anteriore, la cui ipoteca si estendeva ad altri beni dello stesso debitore, può surrogarsi nell'ipoteca iscritta a favore del creditore soddisfatto, al fine di esercitare l'azione ipotecaria su questi altri beni con preferenza rispetto ai creditori posteriori alla propria iscrizione. Lo stesso diritto spetta ai creditori perdenti in seguito alla detta surrogazione.

Questa disposizione si applica anche ai creditori perdenti per causa di privilegi immobiliari.

(*Art. 2011, c. c.*).

« Si è creduto conservare l'istituto della *surroga ipotecaria per evizione*, giusta l'art. 2011 (art. 465 del progetto) — così la relazione della Commissione reale (p. 196) — malgrado le obiezioni di carattere dommatico che sono state sollevate. Non essendosi reputato opportuno adottare il sistema radicale di qualche legislazione moderna che sopprime il principio dell'indivisibilità dell'ipoteca, obbligando il creditore, che ha ipoteca su vari immobili, a ratificare il suo credito nel prendere la relativa iscrizione (art. 119 legge spagnola, articoli 798 e 833 cod. svizzero), si rendeva indispensabile un rimedio al danno che ai posteriori iscritti deriva dalla illimitata facoltà del primo di espropriare quel fondo che meglio gli talenta.

« Com'è noto, sotto l'impero del codice francese e del codice germanico, nessun rimedio c'è a favore del creditore evitto. Secondo la legge austriaca sull'esecuzione, § 222, e secondo il progetto francese DARLAN modificato dal Senato (art. 21), si lascia piena libertà al primo iscritto di procedere e farsi pagare integralmente su quel fondo che egli preferisce, ma il danno dell'incapienza prodotto al secondo si ripartisce proporzionalmente a carico degli altri fondi ipotecari in ragione del loro valore. Ma ciò dà luogo a gravi difficoltà pratiche, non potendosi *a priori* sapere quale sarà il valore

venale che si potrà ricavare dagli altri fondi con la vendita agli incanti, e fu questo motivo che indusse i compilatori del codice germanico ad abolire simile rimedio, precedentemente ammesso nel diritto prussiano (cfr. DERNBURG, *Bürg. Recht*, III, § 231, nota 8).

«La Commissione ha perciò creduto preferibile mantenere l'istituto della surroga, di origine italiana (*Motu proprio* toscano, del 1818, che considera i vari fondi ipotecati come unico pegno promiscuo di tutti i creditori ipotecari e fa ricadere l'intero danno sull'ultimo creditore, in applicazione del principio *prior in tempore potior in iure*).

«La Commissione ha però creduto doversi testualmente eliminare le principali questioni, a cui l'art. 2011 ha dato luogo. Esse sono:

1. Se competa la surroga quando il creditore si soddisfa *pro rata* sui vari fondi;

2. Se la surroga possa esercitarsi sui beni ipotecati da un terzo per debito altrui o su beni usciti dal patrimonio del debitore prima dell'iscrizione del creditore rimasto incapiente. Non si dubita invece che la surroga possa esercitarsi sui beni passati in dominio del terzo dopo la iscrizione del creditore perdente;

3. Se possa esercitarsi sui beni che siano entrati nel patrimonio del debitore dopo tale iscrizione, quando il creditore essendo munito di una sentenza di condanna, ha esteso anche a tali beni l'ipoteca giudiziale.

«In conformità della prevalente dottrina, la prima e la terza questione sono state risolte affermativamente; la seconda negativamente (art. 465)».

Nel comporre il testo dell'articolo in esame le disposizioni dell'art. 2011 del codice del 1865, riprodotte nell'art. 465 del progetto, sono state mantenute «quasi integralmente, con un'aggiunta diretta a chiarire che il diritto di surroga si può esercitare anche quando il creditore si sia soddisfatto solo in parte sul prezzo dell'immobile ipotecato a favore di altri dopo di lui, per aver egli ottenuto pel residuo credito collocazione sul prezzo di beni diversi». (*R. R.*, n. 99).

V. art. 2899: divieto di rinuncia a un'ipoteca a danno di altro creditore.

Art. 2857. — Limiti della surrogazione.

La surrogazione non si può esercitare sui beni dati in ipoteca da un terzo, nè sui beni alienati dal debitore, quando l'alienazione è stata trascritta anteriormente all'iscrizione del creditore perdente.

Trattandosi di beni acquistati dal debitore posteriormente a detta iscrizione, se il creditore soddisfatto aveva esteso a essi la sua ipoteca giudiziale, il creditore perdente può esercitare la surrogazione anche su tali beni.

Per far valere il diritto alla surrogazione deve essere eseguita annotazione in margine all'ipoteca del creditore soddisfatto; per

l'annotazione deve presentarsi al conservatore copia dello stato di graduazione dal quale risulta l'incapienza.

1. Questo articolo (art. 466 prog.) non ha precedenti nel codice del 1865.

a) «Un duplice limite sancisce il *primo comma*. Un primo limite deriva da ciò, che il diritto di surroga si può esercitare soltanto sui beni del comune debitore, non già sui beni appartenenti a un terzo datore d'ipoteca. Con l'espressa enunciazione di questo limite si dà soluzione legislativa a una questione sorta sotto l'impero del vecchio codice, per quanto la dottrina dominante, argomentando dai principi informatori dell'istituto della surroga, ritenesse questa inammissibile sui beni del terzo.

«Un secondo limite è nell'inammissibilità della surroga sui beni alienati dal debitore, quando l'alienazione è stata trascritta anteriormente all'iscrizione ipotecaria presa dal creditore perdente. In questo caso, infatti, la surroga non sarebbe possibile senza ledere il principio della prevalenza dell'antiorità della trascrizione o iscrizione nel conflitto fra diritti legalmente acquistati e resi pubblici.

b) «Il *secondo comma* risolve la questione se la surrogazione competa al creditore perdente anche sui beni acquistati dal debitore dopo che egli iscrisse ipoteca, nell'ipotesi che il creditore precedentemente iscritto, avendo ottenuto condanna del debitore, abbia esteso ipoteca giudiziale ai nuovi beni. La soluzione affermativa, adottata nel testo, è conforme all'opinione dominante in dottrina e aderente al criterio equitativo che informa l'istituto della surrogazione ipotecaria.

c) «In coerenza con l'art. 2843, il quale rende obbligatoria la annotazione degli atti dispositivi del credito ipotecario e della surroga del credito stesso, l'*ultimo comma* rende altresì obbligatoria l'annotazione (facoltativa secondo l'art. 2011 del codice del 1865) della surrogazione ipotecaria in margine all'iscrizione del creditore soddisfatto. Il diritto alla surrogazione non si può pertanto far valere se tale annotazione non è eseguita.

«Si è ritenuto opportuno aggiungere che, per ottenere l'annotazione, si deve presentare al conservatore copia dello stato di graduazione dal quale risulti l'incapienza». (R. R., n. 99).

2. In seno alla Commissione delle assemblee legislative fu osservato sul 1° *comma* che dovesse restar chiarito «che il bene sottratto alla surrogazione non è già quello dato dal debitore stesso in ipoteca per un debito altrui, bensì quello dato da un terzo estraneo al rapporto sorto fra il creditore e il debitore che sia intervenuto a garantire quest'ultimo concedendo ipoteca sui propri beni». E quanto al 2° *comma*, che «quando non si dimostra la frode, il creditore ipotecario potrà concedere la riduzione dell'ipoteca: questo serve anche a facilitare la circolazione dei beni ed è, del resto, il sistema seguito dagli istituti di credito fondiario, che, nel caso in cui il valore del bene è superiore all'ipoteca, concedono la riduzione della garanzia per facilitare la vendita della residua parte del bene». E fu soggiunto: «la riduzione della garanzia se non c'è la frode, non si può impugnare; la surrogazione, infatti, presuppone una iscri-

zione che sia in atto; quando questa è cessata, è logico che non si possa esercitare la surrogazione». (V. *Verb. n.* 36).

SEZIONE VII. — *Degli effetti dell'ipoteca rispetto al terzo acquirente.*

1. Ai fini degli effetti dell'ipoteca rispetto al terzo acquirente, si è avuto cura « di distinguere la figura del terzo acquirente dell'immobile ipotecato (espressione che sostituisce quella meno propria di « terzo possessore » adoperata dal vecchio codice) dalla figura del terzo datore d'ipoteca, dettando per ciascuna delle due figure una autonoma disciplina (*Sez. VII e Sez. VIII*). Non è possibile, infatti, senza generare confusione, identificare la posizione del terzo acquirente dell'immobile ipotecato, estraneo al negozio di costituzione dell'ipoteca, con quella del terzo datore, il quale, come parte in tale negozio, ha particolari diritti e obblighi, e, fra l'altro, non può giovarsi, a differenza del primo, della facoltà di rilascio e del procedimento di liberazione dei beni dalle ipoteche ». (*R. R., n.* 100).

2. Le disposizioni di questa sezione secondo le quali l'esercizio di determinate facoltà del terzo acquirente dell'immobile ipotecato è subordinato alla trascrizione del titolo, non si applicano a coloro il cui acquisto è anteriore alla entrata in vigore del codice (libro della tutela dei diritti) (21 aprile 1942) se, a norma del codice del 1865, la trascrizione non era a quelli effetti richiesta (*art. 242 disposiz. transitorie*; *R. D.* 30 marzo 1942). V. *nota sotto il detto art. 242*.

Art. 2858. — *Facoltà del terzo acquirente.*

Il terzo acquirente dei beni ipotecati, che ha trascritto il suo titolo di acquisto e non è personalmente obbligato, se non preferisce pagare i creditori iscritti, può rilasciare i beni stessi ovvero liberarli dalle ipoteche osservando le norme contenute nella sezione XII di questo capo. In mancanza, l'espropriazione segue contro di lui secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile.

(*Art. 2013, 2014, c. c.*).

Sebbene da autorevoli scrittori fosse stata proposta « l'abolizione dell'istituto del rilascio, che è sconosciuto alle legislazioni moderne, come il codice civile germanico, lo svizzero e quello del Brasile », tuttavia la Commissione reale credette di conservarlo, esso « potendo rivelarsi utile per chi, avendo acquistato un fondo gravato di ipoteche nella fiducia che il debitore avesse provveduto alla loro estinzione, vuole liberarsi da fastidi di un'esecuzione forzata » (*R. C. R., p.* 192). Perciò il progetto, affermato nel 1° comma dell'art. 468 (prog.), che qualunque creditore munito di efficace ipoteca può procedere non solo contro il debitore fino a quando i beni ipotecati si trovano presso di lui, ma anche contro il terzo possessore che abbia acquistato l'immobile, nonchè contro chi ha concesso un'ipoteca a garanzia di un debito altrui, riproduceva nel 2° comma dello

stesso articolo la disposizione dell'art. 2013 del codice e nel successivo art. 469 quella del successivo art. 2014 del codice medesimo.

Nel comporre l'articolo in esame, non è stato riprodotto il primo comma dell'art. 468 del progetto e vi sono state fuse le altre disposizioni degli articoli 2013 e 2014 del codice ponendo « in rilievo che la trascrizione del titolo di acquisto è requisito essenzialmente perchè il terzo acquirente possa valersi della facoltà di rilasciare i beni ovvero di liberarli delle ipoteche. Il requisito si coordina col principio generale stabilito dall'art. 2644 in ordine agli effetti della trascrizione. Questa è necessaria perchè il terzo acquirente possa, nei confronti del creditore ipotecario, essere considerato tale ». (R. R., n. 101).

Art. 2859. — *Eccezioni opponibili dal terzo acquirente.*

Se la domanda diretta a ottenere la condanna del debitore è posteriore alla trascrizione del titolo del terzo acquirente, questi ove non abbia preso parte al giudizio, può opporre al creditore precedente tutte le eccezioni non opposte al debitore e quelle altresì che spetterebbero a questo dopo la condanna.

Le eccezioni suddette però non sospendono il corso dei termini stabiliti per la liberazione del bene dalle ipoteche.

(Art. 2015, c. c.).

1. Con l'art. 2015 del codice civile si disponeva che, malgrado il giudicato intervenuto tra debitore e creditore, il terzo che abbia in precedenza trascritto il proprio titolo potesse dedurre ragioni non fatte valere dal suo autore purchè non fossero meramente personali al medesimo. « Per comprende in tale disposizione anche il legatario, nell'art. 470 del progetto, fu creduto sostituire alla espressione « contratto di acquisto » l'altra « titolo di acquisto ». Poichè secondo il progetto di riforma sulla trascrizione anche il legato deve trascriversi, è logico — così la relazione sul progetto — che la protezione accordata al terzo possessore dall'art. 2015 spetti solo, quando egli abbia trascritto prima del giudizio di cognizione promosso dal creditore contro il debitore: il creditore non poteva evocare in giudizio il terzo se la sua esistenza non risultava dai pubblici registri.

« Secondo l'art. 2015 il terzo non era ammesso a far valere le eccezioni personali al debitore. Ora è grave questione in dottrina il sapere che cosa debba intendersi per eccezioni personali, e, sebbene prevalga l'opinione fondata sull'art. 1899, che ciò si riferisca all'incapacità del debitore e non ai vizi del consenso, è grave il dubbio come ciò si possa conciliare con l'articolo 1309 per cui la ratifica espressa o tacita dell'obligato non può nuocere ai terzi. La Commissione pertanto ritenne preferibile sopprimere l'inciso dell'art. 2015 (art. 470 del progetto) « purchè non siano meramente personali al medesimo ». (R. C. R., n. 112).

Con tali modificazioni all'art. 2015 è stato formulato l'articolo in esame, il quale « consentendo al terzo acquirente, qualora la condanna del debitore sia posteriore alla trascrizione del titolo di acquisto

ed egli non abbia preso parte al giudizio, di opporre al creditore precedente tutte le eccezioni che non siano state opposte dal debitore e altresì quelle che spetterebbero a questo dopo la condanna, elimina la limitazione stabilita dall'art. 2015 del codice del 1865, che non ammetteva il terzo acquirente a far valere le eccezioni meramente personali al debitore: limitazione variamente interpretata, venendo da alcuni circoscritta alle eccezioni attinenti alla capacità giuridica del debitore (minore età, interdizione, inabilitazione), da altri riferita anche ai vizi del consenso » (R. R., n. 100).

Art. 2860. — *Capacità per il rilascio.*

Può procedere al rilascio soltanto chi ha la capacità di alienare.
(Art. 2016, c. c.).

Con questo articolo « rimane fermo il principio che può procedere al rilascio soltanto chi ha la capacità di alienare » (R. R., n. 102).

Art. 2861. — *Termine ed esecuzione del rilascio.*

Il rilascio dei beni ipotecati si esegue con dichiarazione alla cancelleria del tribunale competente per la espropriazione. La dichiarazione deve essere fatta non oltre i dieci giorni dalla data del pignoramento.

Il certificato della cancelleria attestante la dichiarazione, deve, a cura del terzo, essere annotato in margine alla trascrizione dell'atto di pignoramento e deve essere notificato, entro cinque giorni dalla sua data, al creditore precedente.

Sull'istanza di questo o di qualunque altro interessato, il tribunale provvede alla nomina di un amministratore in confronto del quale prosegue il procedimento di espropriazione.

Il terzo rimane responsabile della custodia dell'immobile fino alla consegna all'amministratore.

(Art. 2014, 2019, c. c.).

E' stato con questo articolo meglio disciplinato il procedimento da seguire per il rilascio che era regolato negli art. 2016 e 2019 del codice del 1865 (art. 471 e 474 prog.). « Come nel codice del 1865 (art. 2019), il rilascio si esegue con dichiarazione fatta alla cancelleria del tribunale competente per l'espropriazione, la quale ne spedisce certificato (*primo comma*). Completando la disposizione del codice del 1865, si è aggiunto che il certificato deve, a cura del terzo, essere annotato in margine alla trascrizione dell'atto di pignoramento e notificato, entro cinque giorni dalla sua data, al creditore precedente (*secondo comma*).

« Quanto al termine per fare la dichiarazione di rilascio, si eliminano controversie originate dal silenzio del vecchio codice, fissan-

do tale termine in dieci giorni dalla data del pignoramento (*primo comma*) » (R. R., n. 102).

Art. 2862. — *Ipotecche e altri diritti reali a carico e a favore del terzo.*

Il rilascio non pregiudica le ipoteche, le servitù e gli altri diritti reali resi pubblici contro il terzo prima dell'annotazione del rilascio.

Le ipoteche, le servitù e gli altri diritti reali che già spettavano al terzo prima dell'acquisto riprendono efficacia dopo il rilascio o dopo la vendita all'incanto eseguita contro di lui.

Del pari riprendono efficacia le servitù che al momento dell'iscrizione dell'ipoteca esistevano a favore del fondo ipotecato e a carico di altro fondo del terzo. Esse sono comprese nell'espropriazione del fondo ipotecato.

(Art. 2016, 2017, c. c.).

1. il *primo comma* di questo articolo riproduce il secondo comma dell'art. 2016 del codice del 1865 (art. 471 prog.) estendendolo alla servitù e agli altri diritti reali resi pubblici contro il terzo prima della annotazione del rilascio, mentre l'art. 2016 indicava solo le ipoteche. (R. R., n. 102).

2. « L'art. 2017 del codice del 1865, riprodotto con lieve variante nel *secondo comma* dell'articolo del testo, nel sancire la reviviscenza, dopo il rilascio o dopo la vendita all'incanto, delle servitù e degli altri diritti reali che già spettavano al terzo prima dell'acquisto, taceva delle servitù che al momento dell'iscrizione dell'ipoteca fossero costituite a favore del fondo ipotecato su altro fondo di proprietà del terzo; onde era grave controversia se anche queste riprendessero efficacia con il rilascio o con la vendita all'incanto. E' stato risolto (*terzo comma*) la questione in senso affermativo, in conformità dell'opinione dominante in dottrina, movendo dalla considerazione che se i creditori ipotecari non devono trarre vantaggio dal fatto che il fondo è stato trasferito a un terzo — e vantaggio deriverebbe loro se non riprendessero efficacia le servitù passive —, neppure devono essere lesi da tale trasferimento, come avverrebbe se non riprendessero parimenti efficacia le servitù attive ». (R. R., n. 102).

Art. 2863. — *Ricupero dell'immobile rilasciato e abbandono dell'esecuzione.*

Finchè non sia avvenuta la vendita, il terzo può recuperare l'immobile rilasciato, pagando i crediti iscritti e i loro accessori, oltre le spese.

Qualora la vendita sia avvenuta e, dopo pagati i creditori iscritti, vi sia un residuo del prezzo, questo spetta al terzo acquirente.

Il rilascio non ha effetto se il processo di esecuzione si estingue per rinuncia o per inattività delle parti.

(Art. 2018, c. c.).

«E' conservata nel *primo comma* dell'articolo (art. 2018 del codice del 1865; art. 473 prog.) la facoltà del terzo acquirente di riprendere, finchè non sia seguita la vendita, l'immobile rilasciato, pagando i crediti iscritti e i loro accessori, oltre le spese.

«Particolare rilievo ha la disposizione del *secondo comma* dell'articolo, il quale stabilisce che, seguita la vendita, se vi è un residuo del prezzo, dopo pagati i creditori iscritti, questo spetta al terzo acquirente. La disposizione si coordina al principio che il rilascio opera risoluzione dell'acquisto limitatamente ai rapporti fra il terzo acquirente e i creditori iscritti, allo scopo dello svolgimento del processo esecutivo rimanendo ferma l'alienazione fra il terzo acquirente e l'alienante.

«Esplicazione dello stesso principio è la disposizione dell'*ultimo comma*, secondo cui il rilascio non ha effetto se il procedimento di esecuzione si estingue per rinuncia o per inattività delle parti» (R. R., n. 102).

Art. 2864. — *Danni causati dal terzo e miglioramenti.*

Il terzo è tenuto a risarcire i danni che da sua colpa grave sono derivati all'immobile in pregiudizio dei creditori iscritti.

Egli non può ritenere l'immobile per causa di miglioramenti; ma ha il diritto di far separare dal prezzo di vendita la parte corrispondente ai miglioramenti eseguiti dopo la trascrizione del suo titolo, fino a concorrenza del valore dei medesimi al tempo della vendita.

Se il prezzo non copre il valore dell'immobile nello stato in cui era prima dei miglioramenti e insieme quello dei miglioramenti, esso deve dividersi in due parti proporzionali ai detti valori.

(Art. 2020, c. c.).

1. Quanto al *risarcimento dei danni* causati dal terzo per colpa grave all'immobile in pregiudizio dei creditori iscritti, (*primo comma*) «nessuna modificazione è stata apportata alla corrispondente disposizione dell'art. 2020 del codice del 1865. L'art. 475 del progetto aveva eliminato il requisito della *colpa grave* contenuto nel citato art. 2020, ritenendolo «non giustificato» e che invece fosse «sufficiente la colpa semplice secondo le norme ordinarie» (R. C. R., p. 194); ma nel comporre l'articolo in esame il requisito è stato mantenuto, benchè in seno alla Commissione delle Assemblee legislative fossero state espresse opposte opinioni in proposito. (Verb. n. 38).

Sulla questione «se il risarcimento dei danni possa chiedersi dai creditori prima della vendita agli incanti o solo dopo, perchè se i creditori trovassero capienza sul prezzo d'asta non avrebbero inte-

resse a promuovere l'azione di danni» la Commissione reale aveva accolto quest'ultima soluzione col disporre nell'art. 475 del progetto che il risarcimento fosse dovuto ai creditori «iscritti rimasti in tutto o in parte scoperti». Ma nel comporre l'articolo in esame (*primo comma*) si è limitata la dizione come ivi si legge: cioè, sopprresse le parole «in tutto o in parte scoperti».

2. Quanto ai *miglioramenti* (*secondo comma*), stabilito che il terzo non può ritenere l'immobile per cause diverse, gli è riconosciuto, come già l'art. 2020 (*secondo comma*) del codice del 1865, «il diritto di separare dal prezzo di vendita la parte corrispondente ai miglioramenti eseguiti dopo la trascrizione del titolo d'acquisto, ma innovando al detto codice che (nel citato articolo) tale diritto circoscriveva alla minor somma fra le spese e il migliorato al tempo del rilascio o della vendita all'incanto, si è ritenuto opportuno, al fine di non ostacolare utili iniziative del terzo, commisurare in ogni caso il rimborso al valore dei miglioramenti eseguiti». (*R. R.*, n. 102).

3. Però, «una questione non facile a risolversi si presentava quando, vendendosi il fondo agli incanti, il prezzo d'asta risultasse inferiore al valore cumulativo del fondo e delle migliorie, e peggio ancora se scendesse al di sotto del valore primitivo del fondo. Bisogna ridurre proporzionalmente il diritto al prelievo delle migliorie, ovvero concedere al terzo in ogni caso la separazione, qualunque sia la somma che resti a disposizione dei terzi? Se la seconda soluzione appare più conforme al testo (art. 2020) — così la relazione della Commissione reale (p. 194) —, che non distingueva, la prima è certo la sola equitativa e incontra perciò maggior favore. La Commissione reale, con l'art. 475, ha creduto sancirla espressamente, tenendo anche presente che essa venne accolta nel progetto sulle migliorie nelle locazioni dei fondi rustici, presentato dal Governo al Senato nell'aprile 1930 (art. 13 ult. cap.: Se dopo soddisfatti i crediti privilegiati dello Stato il residuo del prezzo non coprisse il valore del fondo nello stato in cui era prima della miglioria e insieme quello della miglioria, esso sarà diviso in due masse proporzionali ai detti valori).

In tali sensi è formulato l'*ultimo comma* dell'articolo in esame «adottando così la soluzione equitativa» accolta nel progetto. (*R. R.*, n. 102).

Art. 2855. — *Frutti dovuti dal terzo.*

I frutti dell'immobile ipotecato sono dovuti dal terzo a partire dal giorno in cui è stato eseguito il pignoramento.

Nel caso di liberazione dell'immobile dalle ipoteche i frutti sono del pari dovuti dal giorno del pignoramento o, in mancanza di pignoramento, dal giorno della notificazione eseguita in conformità dell'art. 2890.

(Art. 2021, c. c.).

Quanto ai frutti dovuti dal terzo acquirente dell'immobile ipotecato, sono stati qui apportati alcuni lievi ritocchi alle disposizioni

dell'art. 2021 del codice del 1865 (art. 476 prog.) « al fine di coordinarle con la disciplina che il procedimento di espropriazione immobiliare riceve dal nuovo codice di procedura civile », sostituendo, quanto alla decorrenza del termine, il giorno dell'eseguito pignoramento a quello della intimazione del precetto trascritto o del pagamento o rilascio indicato nell'art. 2021.

Art. 2866. — *Diritti del terzo nei confronti del debitore e di altri terzi acquirenti.*

Il terzo che ha pagato i creditori iscritti ovvero ha rilasciato l'immobile o sofferto l'espropriazione, ha ragione d'indennità verso il suo autore, anche se si tratta di acquisto a titolo gratuito.

Ha pure diritto di subingresso nelle ipoteche costituite a favore del creditore soddisfatto sugli altri beni del debitore; se questi sono stati acquistati da terzi, non ha azione che contro coloro i quali hanno trascritto il loro acquisto in data posteriore alla trascrizione del suo titolo. Per esercitare il subingresso deve fare eseguire la relativa annotazione in conformità dell'art. 2843.

Il subingresso non pregiudica l'esercizio del diritto di surrogazione stabilito dall'art. 2856 a favore dei creditori che hanno una iscrizione anteriore alla trascrizione del titolo del terzo acquirente.

(Art. 2022, c. c.).

1. Secondo l'art. 2022 del codice del 1865, il terzo possessore che ha pagato o sofferto l'esproprio ha ragione di indennità verso il suo autore.

« E' nota la questione che si agita, se spetti tale azione di regresso anche al donatario, e prevale giustamente l'opinione affermativa, perchè l'evizione dipende dal fatto del donante, il quale non avendo pagato il debito, ha lasciato espropriare il fondo donato (art. 1077, n. 2). Fu, pertanto, reputato opportuno eliminare ogni dubbio, aggiungendo nel progetto (art. 477, primo comma) l'inciso « anche se trattasi di acquisto a titolo gratuito » (R. C. R., p. 195).

L'aggiunta è stata mantenuta nel *primo comma dell'articolo* in esame e in proposito così si esprime il Guardasigilli nella sua relazione (n. 103): « Si disputava sotto l'impero del cessato codice se il terzo, dopo aver pagato i creditori iscritti o dopo aver rilasciato l'immobile o sofferto l'espropriazione, avesse ragione d'indennità verso il suo autore anche nel caso di acquisto a titolo gratuito. La questione riceve nel testo soluzione affermativa, per la ragione, già adottata in dottrina, che il terzo è in questo caso privato del bene per un fatto personale dell'alienante che non ha provveduto a pagare i suoi creditori onde si configura una delle ipotesi (art. 797) in cui il donante è tenuto verso il donatario alla garanzia per evizione ».

2. « Si è fatta ancora questione — così prosegue la citata relazione sul progetto — se il terzo possessore che paga i crediti iscritti

o soffra l'espropriazione abbia diritto alla surroga contro il fideiussore o il datore d'ipoteca. Prevale l'opinione che non possa molestarsi il fideiussore, perchè se costui avesse pagato avrebbe egli il diritto al regresso contro il terzo possessore e deve ritenersi liberato pel solo fatto che non è possibile la surroga nelle ragioni e nelle ipoteche del creditore (articoli 1916 e 1928 cod. civ., 718 e 727 progetto, libro IV). Lo stesso si ritiene, per analogia, pel datore d'ipoteca, pur non volendolo considerare come fideiussore reale. Ma ciò non si concilia facilmente con l'art. 1254 codice civile (riprodotto integralmente nell'art. 1204 del codice), che in generale ammette la surroga per pagamento anche a carico del fidejussore.

« Non è parso quindi inutile risolvere la questione col 1° capoverso dell'art. 477 (del progetto) così concepito: « il terzo possessore ha pure il diritto di subingresso nelle ipoteche costituite a favore del creditore evincente sugli altri fondi del debitore, ma, ove questi siano passati in mano di terzi, ha azione contro quelli solamente che sono stati a lui posteriori di data nella trascrizione del loro atto di acquisto ». Così rimane eliminato testualmente il dubbio che possa la surroga esercitarsi in danno del datore d'ipoteca, e indirettamente risulta esclusa anche l'applicabilità dell'art. 1254 (186 progetto libro IV) rispetto al fideiussore, in quanto tutta la materia viene ad essere regolata dall'art. 477 esclusivamente ».

La disposizione è passata, con lievi modificazioni di forma nel *secondo comma* dell'articolo in esame; col quale, in aggiunta all'articolo 2022 del codice del 1865 — « in armonia col sistema adattato in tema di surrogazione del creditore ipotecario perdente — si è resa obbligatoria l'annotazione del subingresso in margine all'ipoteca in cui il terzo intende surrogarsi » (*R. R., n. 104*) in conformità dell'articolo 2843.

3. « Il terzo possessore ha la surroga nei diritti del creditore evincente contro gli altri terzi possessori posteriori a lui, avuto riguardo alla data della trascrizione: è sorto però il dubbio (vigente il codice del 1865) se possa la surroga esercitarsi in danno di un creditore evitto, che abbia iscrizione anteriore alla trascrizione del titolo del terzo possessore, e invoca a sua volta la surroga derivante dall'articolo 2011. In generale il dubbio fu risoluto negativamente, parificandosi i creditori ai terzi possessori e l'iscrizione dei primi alla trascrizione dei secondi, in modo che il conflitto si può risolvere con la rispettiva anteriorità di data.

« Ma si è creduto utile (nel formulare il progetto) troncare legislativamente la questione, aggiungendo (nell'art. 477) l'ultimo capoverso così concepito: « Tale subingresso non può pregiudicare l'esercizio del diritto di surroga derivante dall'art. 465 a favore dei creditori che abbiano un'iscrizione anteriore alla trascrizione del titolo del terzo possessore ».

Tale disposizione è passata a formare l'ultimo comma dell'articolo in esame, col quale « colmandosi una lacuna del codice del 1865, si risolve il conflitto fra il terzo acquirente ed un creditore ipotecario precedente. « E' ovvio — così la relazione del Guardasigilli (n. 104) — che il conflitto non può essere risolto che in base al principio dell'antiorità della pubblicazione dei rispettivi diritti. E' sta-

bilito, pertanto, che il subingresso del terzo acquirente non pregiudica l'esercizio del diritto di surrogazione dei creditori perdenti che abbiano iscritto ipoteca anteriormente alla trascrizione del titolo del terzo ».

Art. 2867. — *Terzo debitore di somma in dipendenza dell'acquisto.*

Se il terzo acquirente, che ha trascritto il suo titolo, è debitore, in dipendenza dell'acquisto, di una somma attualmente esigibile, la quale basti a soddisfare tutti i creditori iscritti contro il precedente proprietario, ciascuno di questi può obbligarlo al pagamento.

Se il debito del terzo non è attualmente esigibile, o è minore o diverso da ciò che è dovuto ai detti creditori, questi, purchè di comune accordo, possono egualmente richiedere che venga loro pagato, fino alla rispettiva concorrenza, ciò che il terzo deve nei modi e termini della sua obbligazione.

Nell'uno e nell'altro caso, l'acquirente non può evitare di pagare, offrendo il rilascio dell'immobile, ma, eseguito il pagamento, l'immobile è liberato da ogni ipoteca, non esclusa quella che spetta allo alienante, e il terzo ha diritto di ottenere che si cancellino le relative iscrizioni.

(Art. 2023, c. c.).

« Senza apportare alcuna variazione all'art. 2023 del vecchio codice, che riproduce quasi testualmente, l'articolo (art. 478 prog.) disciplina la così detta purgazione coattiva » (R. R., n. 105).

SEZIONE VIII. — *Degli effetti dell'ipoteca rispetto al terzo datore.*

Come già si è detto innanzi il nuovo codice distingue, rispetto agli effetti dell'ipoteca, la figura del *terzo datore di ipoteca*, di cui ai quattro nuovi articoli che formano oggetto di questa sezione, da quella del terzo acquirente di cui si occupa la sezione precedente (V. nota alla sezione VII).

Art. 2868. — *Beneficio di escussione.*

Chi ha costituito un'ipoteca a garanzia del debito altrui non può invocare il beneficio della preventiva escussione del debitore, se il beneficio non è stato convenuto.

« L'articolo — che, come i tre successivi articoli, è di nuova formulazione — non ammette a favore del terzo datore d'ipoteca il

beneficium excussionis, salvo che tale beneficio sia stato convenuto. Non si dubitava, per altro, anche sotto l'impero del codice del 1865, dell'inammissibilità del *beneficium excussionis* così a favore del terzo acquirente come a favore del terzo datore, argomentando dal principio dell'indivisibilità dell'ipoteca e dal fatto che il codice non faceva più menzione del beneficio di cui trattasi, ammesso da alcuni codici degli Stati italiani preesistenti» (R. R., n. 106).

Art. 2869. — *Estinzione dell'ipoteca per fatto del creditore.*

L'ipoteca costituita dal terzo si estingue se, per fatto del creditore, non può avere effetto la surrogazione del terzo nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore.

« Disposizione analoga a quella che, in materia di fideiussione, sancisce l'art. 1955, contiene l'articolo in esame, il quale consente al terzo datore d'ipoteca di avvalersi del *beneficium cedendarum actionum* accordato al fidejussore, per cui l'ipoteca costituita dal terzo si estingue se per fatto del creditore non può avere effetto la surrogazione del terzo nei diritti, nelle ipoteche, nel pegno e nei privilegi del creditore ». (R. R., n. 106).

Art. 2870. — *Eccezioni opponibili dal terzo datore.*

Il terzo datore che non ha preso parte al giudizio diretto alla condanna del debitore può opporre al creditore le eccezioni indicate dall'art. 2859.

« La posizione del terzo datore che non ha preso parte al giudizio diretto alla condanna del debitore è interamente assimilata a quella del terzo acquirente per ciò che riguarda le eccezioni opponibili al creditore che procede all'esecuzione » (R. R., n. 106).

Art. 2871. — *Diritti del terzo datore che ha pagato i creditori iscritti o ha sofferto l'espropriazione.*

Il terzo datore che ha pagato i creditori iscritti o ha sofferto la espropriazione ha regresso contro il debitore. Se vi sono più debitori obbligati in solido, il terzo, che ha costituito l'ipoteca a garanzia di tutti, ha regresso contro ciascuno per l'intero.

Il terzo datore ha regresso contro i fidejussori del debitore. Ha inoltre regresso contro gli altri terzi datori per la loro rispettiva porzione e può esercitare, anche nei confronti dei terzi acquirenti, il subingresso previsto dal secondo comma dell'art. 2866.

In merito alle disposizioni di questo articolo, anch'esso, come i tre precedenti, di nuova formulazione, così si esprime il Guardasi-

gilli nella sua relazione: «Affermato nel *primo comma* dell'articolo l'ovvio principio che il terzo datore, il quale ha pagato i creditori iscritti o sofferto l'espropriazione, ha regresso contro il debitore, ho previsto nel medesimo comma l'ipotesi che vi siano più debitori obbligati in solido, e per questa ipotesi, in conformità della regola sancita nel libro delle obbligazioni (articolo 1951) in tema di regresso del fidejussore, ho disposto che il terzo che ha costituito l'ipoteca a garanzia di tutti ha regresso contro ciascuno dei debitori per l'intero.

«Ho inoltre, nel *secondo comma* dello stesso articolo, previsto l'ipotesi che vi siano fideiussori del debitore o altri terzi datori, e anche contro costoro, come è dato al fideiussore contro gli altri fideiussori (art. 1954 (libro delle obbligazioni), ho ammesso, ma solo per la loro parte rispettiva, il diritto di regresso a favore del terzo datore che ha pagato. Ho poi ritenuto opportuno chiarire, in fine del detto comma, che il diritto di subingresso nelle ipoteche costituite a favore del creditore soddisfatto sugli altri beni del debitore può esercitarsi dal terzo datore anche nei confronti dei terzi acquirenti. L'alienazione dell'immobile ipotecato non può infatti costituire ostacolo al subingresso ».

SEZIONE IX. — *Della riduzione delle ipoteche.*

Art. 2872. — *Modalità della riduzione.*

La riduzione delle ipoteche si opera riducendo la somma per la quale è stata presa l'iscrizione o restringendo l'iscrizione a una parte soltanto dei beni.

Questa restrizione può aver luogo anche se l'ipoteca ha per oggetto un solo bene, qualora questo abbia parti distinte o tali che si possano comodamente distinguere.

(Art. 2024, c. c.).

1. Il *primo comma* riproduce la disposizione dell'art. 2024 del codice del 1865 (art. 479 prog.) circa le modalità della riduzione della ipoteca.

Il *secondo comma*, che non ha precedenti nel detto codice, risolve la questione vivamente dibattuta, cui questo codice dava luogo, cioè «se la riduzione ha luogo solo quando siano più i beni ipotecati (secondo il codice francese) o anche quando sia un solo immobile l'oggetto dell'ipoteca». La Commissione reale ebbe a risolverla affermativamente con l'aggiungere un comma nell'art. 479 del progetto, riprodotto nel *secondo comma* dell'articolo in esame, col quale «si dispone che la restrizione può aver luogo anche in tal caso, qualora l'immobile abbia parti distinte o tali che si possano comodamente distinguere. Poiché ciascuna di tali parti rappresenta una entità economica per sè stante, l'ipotesi non si configura sostanzialmente diversa da quella in cui l'ipoteca sia stata iscritta sopra più immobili» (R. R., n. 108).

Le disposizioni di questo secondo comma si applicano anche alle ipoteche iscritte anteriormente all'entrata in vigore del codice (libro delle tutele dei diritti) (21 aprile 1942), (*art. 243 disposiz. transitorie*: R. D. 30 marzo 1942, cit.). (*V. nota sotto il detto art. 243*).

2. In seno alla Commissione delle assemblee legislative venne rilevato, quanto alla dizione «riduzione» (usata anche nel progetto come nell'art. 2024 del codice del 1865) che essa come termine giuridico si riferisce sia al *quantum* del credito che al *quantum* dei beni ipotecati, e che per distinguere l'un caso dall'altro, fosse opportuno usare la parola «diminuzione» per la riduzione della somma, e «restrizione» per quella dei beni. A seguito di tale rilievo, nel *primo comma* si è adoperata la formula «riducendo la somma» nel primo caso, e l'altra «restringendo l'iscrizione» nel secondo; e, coerentemente, nel *secondo comma*, che regola questa seconda ipotesi, si è usata la parola «restrizione».

Art. 2873. — *Esclusione della riduzione.*

Non è ammessa domanda di riduzione riguardo alla quantità dei beni nè riguardo alla somma, se la quantità dei beni o la somma è stata determinata per convenzione o per sentenza.

Tuttavia, se sono stati eseguiti pagamenti parziali così da estinguere almeno il quinto del debito originario, si può chiedere una riduzione proporzionale per quanto riguarda la somma.

Nel caso d'ipoteca iscritta su un edificio, il costituente che dopo l'iscrizione ha eseguito sopraelevazioni può chiedere che l'ipoteca sia ridotta, per modo che le sopraelevazioni ne restino esenti in tutto o in parte, osservato il limite stabilito dall'art. 2876 per il valore della cautela.

(*Art. 2025, c. c.*).

«Nel riprodurre nel *primo comma* dell'articolo la norma dell'art. 2025 del codice del 1865, per cui non si ammette domanda di riduzione così a riguardo alla quantità dei beni come riguardo alla somma, se l'una o l'altra sia stata determinata per convenzione o per sentenza, si è ritenuto opportuno temperarne la rigidità, aggiungendo nel *secondo comma*, che, qualora siano stati eseguiti pagamenti parziali in modo da estinguere almeno il quinto del debito originario, si possa chiedere una riduzione proporzionale per quanto riguarda la somma. E' evidente che in questo caso non vi è motivo per negare la riduzione, poichè, essendo questa limitata alla somma per cui la iscrizione fu presa, nessun pregiudizio può derivarne all'interesse del creditore, che conserva integra la sua garanzia originaria» (*R. R.*, n. 108).

In tali sensi era formulato il secondo comma dell'art. 480 del progetto; in merito al quale la relazione della Commissione reale (p. 196) dopo aver ricordato che la riduzione parziale è ammessa per i mutui del credito fondiario, giusta la legge speciale 16 luglio 1905

(art. 29) soggiungeva: «Di vero, se il creditore accetta pagamenti parziali o volontariamente o perchè vi è obbligato per patto, non si comprende il diniego di una proporzionale riduzione almeno quanto alla somma. Si può escludere l'opportunità della riduzione rispetto ai beni, perchè anche per una somma minore di quella primitiva può esserci interesse a conservare per intero la garanzia convenuta per le sorprese degli incanti; ma nessun interesse vi è a conservare l'iscrizione per la somma originaria quando il credito si è soddisfatto in parte». Perciò col *secondo comma* fu consentita la riduzione proporzionale nel caso che il debito originale sia stato ridotto almeno del quinto.

2. «Coerentemente alla possibilità di operare la riduzione dell'ipoteca iscritta su un solo immobile (art. 2873), quando le parti di quanto si possano comodamente distinguere, si è chiarito nel *terzo comma*) che anche nel caso che su un edificio gravato da ipoteca siano eseguite sopraelevazioni, il costituente, sempre che siano rispettati i limiti che nelle successive disposizioni sono stabiliti in ordine al valore della cautela, può chiedere una riduzione dell'ipoteca, in guisa che le sopraelevazioni ne restino esenti in tutto o in parte. Questa deroga al rigido principio dell'estensione dell'ipoteca alle nuove costruzioni è giustificata dall'esigenza di favorire lo sviluppo della ricchezza immobiliare, essendo evidente l'interesse collettivo a che la esistenza di un'ipoteca non dissuada senz'altro il proprietario di un edificio a eseguire sopraelevazioni» (R. R., n. 108).

3. Le disposizioni del 2° e 3° comma di questo articolo si applicano anche alle ipoteche iscritte anteriormente all'entrata in vigore del codice (libro delle tutele dei diritti) (21 aprile 1942) art. 243, *disposiz. transitorie*: R. D. 30 marzo 1942 cit.). (C. nota sotto il detto art. 243).

Art. 2874. — *Riduzione dell'ipoteca legale e dell'ipoteca giudiziale.*

Le ipoteche legali, eccettuate quelle indicate dai numeri 1 e 2 dell'art. 2817, e le ipoteche giudiziali devono ridursi su domanda degli interessati, se i beni compresi nell'iscrizione hanno un valore che eccede la cautela da somministrarsi o se la somma determinata dal creditore nell'iscrizione eccede di un quinto quella che l'autorità giudiziaria dichiara dovuta.

(Art. 2026, c. c.).

Nessuna modificazione è stata apportata con questo articolo alla norma dell'art. 2026 del codice del 1865 (art. 481 prog.) «circa la riduzione delle ipoteche legali (salvo che si tratti dell'ipoteca che spetta all'alienante o ai coeredi, soci e altri dividendi), nonché alle ipoteche giudiziali quando i beni compresi nella iscrizione hanno un valore che eccede la cautela da somministrarsi, o quando la somma determinata dal creditore nell'iscrizione ecceda di un quinto quella che l'autorità giudiziaria dichiara dovuta» (R. R., n. 108).

V. successivo art. 2875 quanto alla determinazione dell'eccesso del valore dei beni, e l'art. 2876 quanto al modo di operare la riduzione.

Art. 2875. — *Eccesso nel valore dei beni,*

Si reputa che il valore dei beni ecceda la cautela da somministrarsi, se tanto alla data dell'iscrizione dell'ipoteca, quanto posteriormente, supera di un terzo l'importo dei crediti iscritti, accresciuto degli accessori a norma dell'art. 2855.

(Art. 2027, c. c.).

« Quanto alla determinazione del valore dei beni, era sorto il dubbio se dovesse aversi riguardo al tempo in cui sorge l'ipoteca o al tempo in cui la riduzione si chiede. L'inciso dell'articolo « valore che eccede la cautela da somministrarsi », sta a favore della prima soluzione; ma se sembra giusto che un aumento sopravvenuto di valore del fondo non basta per ottenere la riduzione, da ciò non segue che se il valore era eccessivo al momento dell'iscrizione e ora è deficiente, possa esercitarsi la riduzione ». In vista di ciò, la Commissione reale ritenne doversi, con l'art. 482 del progetto, stabilire che l'eccesso di valore debba riscontrarsi tanto nel momento dell'iscrizione quanto nel momento in cui si chiede la riduzione. (R. C. R., p. 197).

In tali sensi è stato formulato l'articolo, col quale appunto è stato precisato che nella determinazione del valore dei beni si deve aver riguardo non solo al tempo in cui l'ipoteca fu iscritta, ma anche al tempo in cui la riduzione è chiesta. « Non sarebbe infatti giusto — così la relazione del Guardasigilli (n. 108) — ammettere la riduzione quando il valore dei beni, eccessivo al tempo in cui l'iscrizione fu presa, sia diminuito in guisa da non più superare di un terzo l'importo dei crediti iscritti accresciuto dagli accessori ».

Art. 2876. — *Limiti della riduzione.*

La riduzione si opera rispettando l'eccedenza del quinto per ciò che riguarda la somma del credito e l'eccedenza del terzo per ciò che riguarda il valore della cautela.

« L'articolo (art. 483 prog.), di nuova formulazione, risolvendo una questione che si agitava sotto l'impero del codice del 1865, chiarisce che, nell'operare la riduzione, si deve rispettare l'eccedenza del quinto per ciò che riguarda l'importo del credito e l'eccedenza del terzo per ciò che riguarda il valore dei beni. L'eccedenza si considera, in altri termini, legittima e non suscettiva di riduzione fino al limite di un quinto o di un terzo; soltanto sul di più si opera la riduzione. E' opportuno lasciare al creditore questo duplice margine, potendo, da un lato, il credito subire aumenti nella liquidazione definitiva e, d'altro lato, dalla vendita coatta dei beni ipotecati ritrarsi una somma inferiore al loro giusto valore » (R. R., n. 108).

Art. 2877. — *Spese della riduzione.*

Le spese necessarie per eseguire la riduzione, anche se consentita dal creditore, sono sempre a carico del richiedente, a meno che la riduzione abbia luogo per eccesso nella determinazione del credito fatta dal creditore, nel qual caso sono a carico di quest'ultimo.

Se la riduzione è stata ordinata con sentenza, le spese del giudizio sono carico del soccombente, salvo che siano compensate tra le parti.

(Art. 2028, c. c.).

«L'art. 2028 del codice del 1865 relativo alle spese della riduzione è stato oggetto in questo articolo di una nuova redazione (art. 484 *prog.*) rimanendo così chiarito che la 1^a parte si riferisce alle spese occorrenti all'esecuzione della riduzione, consensuale o giudiziale che sia, e che in caso di giudizio, alle spese relative si applica la 2^a parte, dove in sostanza si riproduce l'art. 370 cod. proc. civ. 1865 (R. C. R., p. 197) così rendendo più chiaro il significato dell'ultimo comma dell'art. 2028» (R. R., n. 108).

SEZIONE X. — *Dell'estinzione delle ipoteche.***Art. 2878.** — *Cause di estinzione.*

L'ipoteca si estingue:

- 1) con la cancellazione dell'iscrizione;
 - 2) con la mancata rinnovazione dell'iscrizione entro il termine indicato dall'art. 2847;
 - 3) con l'estinguersi dell'obbligazione;
 - 4) col perimento del bene ipotecato, salvo quanto è stabilito dall'art. 2742;
 - 5) con la rinunzia del creditore;
 - 6) con lo spirare del termine a cui l'ipoteca è stata limitata o col verificarsi della condizione risolutiva;
 - 7) con la pronunzia del provvedimento che trasferisce all'acquirente il diritto espropriato e ordina la cancellazione delle ipoteche.
- (Art. 2029, c. c.).

L'art. 485 del progetto della Commissione reale riproduceva l'articolo 2029 del codice del 1865 quanto alle cause di estinzione dell'ipoteca ivi elencate.

A tali cause estintive ne sono state aggiunte, nel formulare l'articolo in esame, altre due: la *cancellazione dell'iscrizione* (n. 1) «in correlazione ai principî della natura costitutiva della iscrizione, e

la mancata rinnovazione della iscrizione prima della scadenza del termine di 20 anni (n. 2) ».

« Inoltre, alla formula del n. 4 dell'art. 2029, il quale enunciava come causa estintiva dell'ipoteca il pagamento dell'intero prezzo nel giudizio di graduazione, è stata sostituita (n. 7) una formula che si adegua alla definizione dell'art. 586 del nuovo codice di procedura civile » (R. R., n. 109), riferita al decreto col quale il giudice della esecuzione trasferisce all'aggiudicatario il bene espropriato e ordina la cancellazione delle ipoteche.

In merito alla aggiunta nuova causa estintiva del n. 1, cioè la *cancellazione dell'iscrizione*, va ricordato che in seno alla Commissione delle assemblee legislative fu rilevato come la estinzione dell'obbligazione rende bensì inefficace l'ipoteca e conferisce il diritto di chiederne la cancellazione, ma l'ipoteca formalmente sopravvive finchè non venga cancellata. L'ipoteca, ha vita a sè — si disse — tanto che si può cedere separatamente dal credito e non può dirsi estinta quando continua ad essere iscritta, anche se sia estinto il debito che era destinata a garantire: questo è bensì estinto, non l'ipoteca, che troverà il suo momento estintivo solo quando sarà cancellata. La Commissione, in maggioranza, fu favorevole a mantenere l'art. 485 del progetto come proposto.

Ma, nel formulare l'articolo in esame, alle cause estintive che erano elencate nell'articolo 485 fu aggiunta anche (n. 1) quella della *cancellazione*, sotto il punto di vista della correlazione col principio della natura costitutiva dell'ipoteca, come sopra si è detto.

Art. 2879. — Rinunzia all'ipoteca.

La rinunzia del credito all'ipoteca deve essere espressa e deve risultare da atto scritto, sotto pena di nullità.

La rinunzia non ha effetto di fronte ai terzi che anteriormente alla cancellazione dell'ipoteca abbiano acquistato il diritto all'ipoteca medesima ed eseguito la relativa annotazione a termini dell'articolo 2843.

Il 1° comma di questo articolo, in relazione al n. 5° dell'articolo precedente, che menziona la rinuncia del creditore quale causa estintiva dell'ipoteca, dispone, come già il n. 3 dell'art. 485 del progetto, che la rinuncia deve essere espressa e risultare da atto scritto; così « restando eliminato l'inconveniente della possibilità della rinunzia verbale o tacita ammessa dal codice del 1865 (che al n. 3 dell'articolo 2029 si limitava a dire « con la rinunzia del creditore ») come risultava anche dai lavori preparatori (R. C. R., p. 198).

Il 2° comma è nuovo: esso « stabilisce che se non si è operata la cancellazione dell'ipoteca la rinuncia non ha effetto di fronte ai terzi che anteriormente alla cancellazione hanno acquistato diritto all'ipoteca e dell'acquisto hanno eseguito annotazione in margine all'iscrizione dell'ipoteca medesima. Si evita così l'inconveniente che siano privati della garanzia i terzi i quali abbiano acquistato il credito ipotecario, ritenendo che l'ipoteca fosse ancora in vita, mentre

il creditore vi aveva rinunciato, pur non essendone stata operata la cancellazione» (R. R., n. 109).

Art. 2880. — *Prescrizione rispetto a beni acquistati da terzi.*

Riguardo ai beni acquistati da terzi, l'ipoteca si estingue per prescrizione, indipendentemente dal credito, col decorso di venti anni dalla data della trascrizione del titolo di acquisto, salve le cause di sospensione e d'interruzione.

(Art. 2030, c. c.).

1. E' stata conservata la prescrizione estintiva a favore del terzo possessore, di cui all'art. 2030 del codice del 1865; «ma è stato meglio formulato il disposto di questo articolo che ha dato luogo a dispute di carattere piuttosto esegetico e si è chiarito che la prescrizione decorre dalla data della trascrizione del titolo d'acquisto» (R. C. R., p. 198); così «colmando una lacuna del vecchio codice» (R. R., n. 111).

«In armonia poi col nuovo termine di prescrizione dei diritti reali di godimento su cosa altrui, è stato ridotto a 20 anni il termine di prescrizione dell'ipoteca» (*relaz. cit.*), mentre la Commissione reale la aveva conservata in 30 anni benchè secondo il progetto sulle obbligazioni fosse stato ridotto a 10 anni il termine della prescrizione ordinaria; e ciò sulla considerazione che «la prescrizione dell'ipoteca — è detto nella relazione sul progetto (p. 198) — comincia a decorrere anche prima che il credito sia scaduto e diventi comunque esigibile» e perciò fosse «opportuno che il termine di prescrizione fosse più lungo di quello ordinario».

2. L'art. 487 del progetto stabiliva che in ogni caso l'estinzione dell'ipoteca non avesse effetto prima della cancellazione rispetto ai terzi che avessero acquistato diritti su di essa; ed in proposito era detto nella relazione sul progetto (p. 199): «Oggi l'ipoteca può figurare nei registri ipotecari anche quando sia estinta e ne sia stata disposta giudizialmente o consensualmente la cancellazione, ma non siasi ancora eseguita. Ciò può dare luogo a sorprese per chi acquista un credito ipotecario, o anche la sola ipoteca, ritenendo in buona fede tuttora in vita l'ipoteca, mentre non è più».

Ma in seno alla Commissione delle assemblee legislative la disposizione diè luogo a critiche: fu rilevato che essa fosse in contraddizione col principio che l'ipoteca è la garanzia di un rapporto principale che si estingue con questa, e che quindi non si comprende come si possa acquistare un diritto sull'accessorio senza acquistare un diritto sul principale e come si possa concepire un diritto di garanzia di un credito estinto: quando il debitore ha adempiuto il suo obbligo ed estinto il debito, non è possibile che lo veda risorgere rispetto ai terzi soltanto perchè non sia stata effettuata sollecitamente la cancellazione dell'ipoteca: ciò, fra l'altro, potrebbe anche favorire la mala fede. (*Verb. n. 39*).

L'articolo non fu, quindi, mantenuto.

Art. 2881. — *Nuova iscrizione dell'ipoteca.*

Salvo diversa disposizione di legge, se la causa estintiva della obbligazione è dichiarata nulla o altrimenti non sussiste ovvero è dichiarata nulla la rinuncia fatta dal creditore all'ipoteca, e l'iscrizione non è stata conservata, si può procedere a nuova iscrizione e questa prende grado dalla sua data.

(Art. 2031, 2032, c. c.).

Gli articoli 488 e 489 del progetto riproducevano testualmente le disposizioni dei corrispondenti rispettivi articoli 2031 e 2032 del codice del 1865.

« Con formula più ampia di quella adoperata dal codice del 1865 (art. 2031), in guisa da ricomprendere non soltanto l'ipotesi della nullità del pagamento, ma, in genere, tutti i casi in cui sia dichiarata la nullità o l'inesistenza di una causa estintiva dell'obbligazione ovvero sia dichiarata nulla la rinuncia del creditore all'ipoteca, l'art. 2881 in cui è fuso anche l'art. 2032 del vecchio codice, regola, la nuova iscrizione ipotecaria, che prende grado dalla sua data » (R. R., n. 112).

SEZIONE XI — *Della cancellazione dell'iscrizione.*

« In tema di cancellazione delle iscrizioni non sono state apportate modifiche sostanziali alle disposizioni del codice del 1865. Gli articoli 2882 a 2888 riproducono con lievi varianti gli articoli 2033-2036, primo comma, e 2037-2039, primo e secondo comma, del vecchio codice ». (R. R., n. 113).

Art. 2882. — *Formalità per la cancellazione.*

La cancellazione consentita dalle parti interessate deve essere eseguita dal conservatore in seguito a presentazione dell'atto contenente il consenso del creditore.

Per quest'atto devono essere osservate le forme prescritte dagli artt. 2821, 2835 e 2837.

(Art. 2033, c. c.).

V. nota sotto la Sez. XI.

Art. 2883. — *Capacità per consentire la cancellazione.*

Chi non ha la capacità richiesta per liberare il debitore non può consentire la cancellazione dell'iscrizione, se non è assistito dalle persone il cui intervento è necessario per la liberazione.

Il rappresentante legale dell'incapace e ogni altro amministratore, anche se questi è autorizzato a esigere il credito e a liberare il debitore, non possono consentire la cancellazione dell'iscrizione, ove non sia soddisfatto il credito.

(Art. 2034, 2035, c. c.).

V. nota sotto la Sez. XI.

Art. 2884. — *Cancellazione ordinaria con sentenza.*

La cancellazione deve essere eseguita dal conservatore, quando è ordinata con sentenza passata in giudicato o con altro provvedimento definitivo emesso dalle autorità competenti.

(Art. 2036, c. c.).

V. nota sotto la Sez. XI.

Art. 2885. — *Cancellazione sotto condizione.*

Se è stato convenuto od ordinato che la cancellazione non debba aver luogo che sotto la condizione di nuova ipoteca, di nuovo impiego o sotto altra condizione, la cancellazione non può essere eseguita se non si fa constare al conservatore che la condizione è stata adempiuta.

(Art. 2037, c. c.).

V. nota sotto la Sez. XI.

Art. 2886. — *Formalità per la cancellazione.*

Chi richiede la cancellazione totale o parziale deve presentare al conservatore l'atto su cui la richiesta è fondata.

La cancellazione di un'iscrizione o la rettifica deve essere eseguita in margine alla iscrizione medesima, con l'indicazione del titolo dal quale è stata consentita, od ordinata e della data in cui si esegue, e deve portare la sottoscrizione del conservatore.

(Art. 2038, c. c.).

V. nota sotto la Sez. XI.

Art. 2887. — *Cancellazione delle ipoteche a garanzia dei titoli all'ordine.*

L'atto col quale è consentita la cancellazione dell'ipoteca costituita a garanzia dell'obbligazione risultante da un titolo all'ordine

deve essere presentato al conservatore insieme col titolo, il quale è restituito dopo che il conservatore vi ha eseguito l'annotazione della cancellazione.

La cancellazione dell'ipoteca importa la perdita del diritto di regresso contro i giranti anteriori alla cancellazione medesima.

« Di nuova formulazione è quest'articolo, che, regolando la cancellazione dell'iscrizione dell'ipoteca costituita a garanzia di obbligazione risultante da un titolo all'ordine, dispone, nel *primo comma*, che sul titolo sia dal conservatore annotato l'atto con cui è consentita la cancellazione. Pertanto, insieme con tale atto si dovrà presentare al conservatore il titolo per l'annotazione. La norma agevola la fiduciosa circolazione del titolo, in quanto evita il pericolo che i possessori siano indotti a ritenere esistente una garanzia che più non sorregge il credito e li esime dall'onere di accertare, prima di ricevere il titolo, se l'ipoteca sia ancora in vita.

« Nel *secondo comma* l'articolo in esame dispone inoltre che la cancellazione dell'ipoteca importa la perdita del diritto di regresso contro i giranti anteriori alla cancellazione medesima. La norma ha fondamento nel rilievo che il possesso del titolo, consentendo la cancellazione dell'ipoteca, peggiora la condizione dei precedenti obbligati in via di regresso, poichè costoro non possono, dopo aver pagato, surrogarsi nell'ipoteca che più non esiste; è giusto pertanto che anche in questo caso, come nel caso previsto dall'articolo 2369, trovi applicazione il principio stabilito in tema di fideiussione, secondo cui la fideiussione si estingue allorchè per fatto del creditore non può avere effetto, a favore del fideiussore, la surrogazione nei diritti, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore » (R. R., n. 113).

Art. 2888. — Rifiuto di cancellazione.

Qualora il conservatore rifiuti di procedere alla cancellazione di una iscrizione, il richiedente può proporre reclamo all'autorità giudiziaria.

(Art. 2039, c. c.).

1. E' stato qui riprodotto, con lievi modificazioni di forma parte corrispondente all'art. 2039 del codice del 1865 (al. 496 prog.), il quale considerava anche il rifiuto di provvedere alla rettificazione; inoltre, dettava le norme circa il provvedimento del tribunale sul reclamo e circa l'impugnazione di esso, norme che erano state riprodotte nell'art. 246 del testo del Libro della tutela dei diritti approvato col R. decreto 30 gennaio 1941, e sono state omesse nel testo del presente art. 2888.

Il reclamo di cui all'articolo in esame si propone al tribunale, il quale provvede con decreto motivato in camera di consiglio, sentito il conservatore e il pubblico ministero. Contro il provvedimento che non accoglie la domanda il richiedente può proporre reclamo alla

corte d'appello. Il tribunale o la corte può ordinare che la domanda di cancellazione sia proposta nelle forme ordinarie, in contraddittorio delle persone che ritiene abbiano interesse contrario alla cancellazione medesima (art. 113, disposiz. attual.).

SEZIONE XII. — *Del modo di liberare i beni dalle ipoteche.*

1. « Alla disciplina che il codice del 1865 dettava in ordine al modo di liberare gl'immobili dalle ipoteche, oltre taluni emendamenti formali, sono state apportate molteplici modifiche sostanziali » (R. R., n. 114).

Le norme del processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche sono contenute negli articoli 792 a 795 del nuovo codice di procedura civile.

2. « Non è stata riprodotta la disposizione del primo comma dell'art. 2049 del vecchio codice, il quale faceva obbligo al compratore all'incanto di rimborsare l'antecedente acquirente delle spese del contratto, della trascrizione relativa e dell'iscrizione dell'ipoteca legale a favore della massa dei creditori, nonché delle spese occorse per i certificati rilasciati dal conservatore, per la notificazione fatta ai creditori iscritti e al precedente proprietario di voler liberare l'immobile dalle ipoteche e per l'inserzione di un estratto di tale notificazione nel giornale degli annunci giudiziari. Quanto alle spese del contratto e della relativa trascrizione, l'obbligo del rimborso non può gravare che sull'alienante, poichè comprese nella garanzia per evizione; quanto alle spese per l'iscrizione dell'ipoteca legale a favore della massa dei creditori, esse sono eliminate con la soppressione dell'iscrizione anzidetta; quanto, infine, alle altre spese, le quali attengono tutte alla dichiarazione di liberazione, provvedono gli articoli 2770, secondo comma, l'articolo 795, ultimo comma, del nuovo codice di procedura civile, che per il rimborso delle spese riconoscono al terzo acquirente il diritto di essere collocato con privilegio sull'incanto ».

3. Del pari non è stata riprodotta la disposizione del 2° comma del citato art. 2049 del codice del 1865, che poneva a carico del compratore le spese fatte per ottenere l'incanto, sembrando « che non vi fosse ragione alcuna per non ammettere che, come negli altri casi di espropriazione, esse gravino con privilegio sul prezzo di vendita. E' evidente che l'onere di tali spese, anche quando si ponesse a carico del compratore, verrebbe in definitiva ad incidere sui creditori, dato che i concorrenti all'incanto non ometterebbero di tener conto di esse nel fare le loro offerte » (R. R., n. 115).

4. Se il processo di liberazione dei beni dalle ipoteche è in corso all'entrata in vigore del codice (libro delle tutele dei diritti) (21 aprile 1942), esso prosegue secondo le norme delle leggi anteriori, ma, per quanto concerne l'espropriazione, si osservano le disposizioni dell'art. 222 delle norme di attuazione e transitorie relative al codice di procedura civile, approvate con R. D. 18 dicembre 1941, n. 1368 (art. 244 *disposiz. transitorie*: R. D. 30 marzo 1942, cit.). V. nota sotto il detto art. 244.

5. Quanto alla forma del procedimento di liberazione, v. art. 792 e segg. del nuovo codice di procedura civile.

Art. 2889. — *Facoltà di liberare i beni dalle ipoteche.*

Il terzo acquirente dei beni ipotecati, che ha trascritto il suo titolo e non è personalmente obbligato a pagare i creditori ipotecari, ha facoltà di liberare i beni da ogni ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione del suo titolo di acquisto.

Tale facoltà spetta all'acquirente anche dopo il pignoramento, purchè nel termine di trenta giorni proceda in conformità a quanto è disposto dall'articolo che segue.

(Art. 2040, 2041, c. c.).

1. Il 1° comma riproduce la disposizione dell'art. 2040 codice del 1865 (497 prog.).

Non è stata mantenuta la disposizione dell'art. 2041 dello stesso codice (art. 498 prog.): « la concessione di un termine dalla data del pignoramento per la trascrizione del titolo di acquisto — così la relazione del Guardasigilli (n. 114) — non sarebbe apparsa in armonia col disposto degli articoli 2858 e 2889, per i quali, coerentemente al principio sancito nell'articolo 2644, la trascrizione è condizione per l'esercizio del diritto di purgazione ».

2. E' stato eliminato anche l'art. 2042 del codice medesimo (articolo 499 prog.) che non ammetteva il terzo acquirente a richiedere la purgazione dell'immobile se non avesse fatto iscrivere a favore della massa dei creditori del venditore ipoteca legale a garanzia del prezzo di vendita, ovvero — trattandosi di immobile acquistato a titolo gratuito o del quale non fosse stato determinato il prezzo — a garanzia del valore dichiarato. « Non era più dato esigere l'iscrizione di tale ipoteca — così prosegue la stessa relazione — poichè, per il disposto dell'art. 792 del nuovo codice di procedura civile, l'acquirente che ha dichiarato al precedente proprietario e ai creditori iscritti di voler chiedere, con ricorso al presidente del tribunale competente per l'espropriazione, la determinazione dei modi per il deposito del prezzo offerto e, qualora non siano fatte richieste di espropriazione nei quaranta giorni successivi alla notifica dell'anzidetta dichiarazione, deve, nei modi prescritti dal presidente del tribunale, depositare il prezzo medesimo ».

3. « La soppressione dell'art. 2042 del codice del 1865 ha naturalmente condotto ad eliminare dall'articolo 2890 la menzione dell'iscrizione dell'ipoteca legale fra le indicazioni che deve contenere l'atto da notificarsi dal terzo acquirente al precedente proprietario e ai creditori iscritti ».

4. Quanto all'improrogabilità del termine, V. art. 2892.

Art. 2890. Notificazione.

L'acquirente deve far notificare, per mezzo di ufficiale giudiziario, ai creditori iscritti, nel domicilio da essi eletto, e al precedente proprietario un atto nel quale siano indicati:

1) il titolo, la data del medesimo e la data della sua trascrizione;

2) la qualità e la situazione dei beni col numero del catasto o altra loro designazione, quale risulta dallo stesso titolo;

3) il prezzo stipulato o il valore da lui stesso dichiarato, se si tratta di beni pervenutigli a titolo lucrativo o di cui non sia stato determinato il prezzo.

In ogni caso, il prezzo o il valore dichiarato non può essere inferiore a quello stabilito come base degli incanti dal codice di procedura civile in caso di espropriazione.

Nell'atto della notificazione il terzo acquirente deve eleggere domicilio nel comune dove ha sede il tribunale competente per l'espropriazione e deve offrire di pagare il prezzo o il valore dichiarato.

Un estratto sommario della notificazione è inserito nel giornale degli annunci giudiziari.

(Art. 2043, 2044, c. c.).

1. Questo articolo, riproducendo i corrispondenti articoli 2043 e 2044 del codice del 1865, ha ommesso la menzione della iscrizione dell'ipoteca legale fra le condizioni che deve contenere l'atto da notificarsi del terzo acquirente al precedente proprietario ed ai creditori iscritti, e ciò a seguito della soppressione dell'art. 2045 del detto codice (V. nota 3^a al precedente art. 2889).

2. E' stato del pari eliminato l'obbligo della notifica dello stato ipotecario dei beni che l'acquirente vuol liberare dalle ipoteche «posto che l'articolo 792 del nuovo codice di procedura civile stabilisce che un estratto autentico di tale stato, quando non siano fatte richieste di espropriazione, deve essere presentato dall'acquirente nella cancelleria del tribunale, insieme con il certificato del deposito del prezzo» (R. R., n. 114).

3. «Allo scopo di evitare frodi tra il debitore e il terzo acquirente e a tutela, pertanto, dei creditori iscritti, nell'eventualità che nessuno di questi sia in grado di fare offerta di aumento, si è invece ritenuto opportuno aggiungere (2° comma) che il prezzo o il valore dichiarato dall'acquirente non può essere inferiore a quello stabilito dal codice di procedura civile come base degli incanti in caso di espropriazione». (Relaz. cit.).

4. V. art. 2898 quanto alla notificazione nel caso di beni non ipotecati pel credito per cui si procede.

Art. 2891. — *Diritto dei creditori di far vendere i beni.*

Entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione indicata dall'articolo precedente, qualunque dei creditori iscritti o dei relativi fideiussori ha diritto di richiedere l'espropriazione dei beni con ricorso al presidente del tribunale competente a norma del codice di procedura civile, purchè adempia le condizioni che seguono:

1) che la richiesta sia notificata al terzo acquirente nel domicilio da lui eletto a norma dell'articolo precedente e al proprietario anteriore;

2) che contenga la dichiarazione del richiedente di aumentare di un decimo il prezzo stipulato o il valore dichiarato;

3) che contenga l'offerta di una cauzione per una somma eguale al quinto del prezzo aumentato come sopra;

4) che l'originale e le copie della richiesta siano sottoscritti dal richiedente o da un suo procuratore munito di mandato speciale.

L'omissione di alcuna di queste condizioni produce nullità della richiesta.

(Art. 2045, c. c.).

Sono state qui sostanzialmente riprodotte le condizioni stabilite dall'art. 2045 del codice del 1865 (*art. 502 prog.*) che deve adempiere il creditore per chiedere la vendita all'incanto dei beni, compreso il termine entro il quale la vendita può essere chiesta. (*R. R., n. 114*) V. art. seguente quanto al divieto di proroga del termine.

In merito alla condizione 2^a (offerta di aumento del prezzo) va rilevato che l'art. 502 del progetto non ne faceva menzione e in proposito la relazione della Commissione reale (*p. 193*) così ne dava ragione: «Dato oggi l'obbligo di offrire il rincaro di un decimo perchè i creditori possano chiedere la messa agl'incanti, l'istituto si presta a possibilità di frodi, giacchè il debitore può donare o vendere per un prezzo inferiore al giusto, conoscendo che nessuno dei creditori iscritti sia in grado di fare il rincaro e di rendersi acquirente. Il Mirabelli, *Ipotecche*, pag. 218, perciò proponeva che qualora l'offerta del prezzo o del valore dichiarato non sia accettata da tutti i creditori iscritti, si faccia luogo agli incanti senza obbligo da parte dei creditori di rincarare. Tale proposta alla Commissione è parsa accettabile, anche perchè nello stesso senso dispongono il cod. civ. svizzero, art. 829, e il cod. civ. del Brasile, art. 815. «La richiesta degli incanti deve contenere solo l'obbligazione di anticipare le spese per gli incanti senza diritto a rimborso, ove non si ottenga un prezzo maggiore di quello offerto dall'acquirente, tenuto conto anche delle spese».

Ma nel comporre l'articolo in esame la condizione dell'offerta di aumento è stata mantenuta (*n. 2*) aggiuntavi (*n. 3*) quella della cauzione per somma uguale al quinto del prezzo aumentabile.

V. art. 2892 quanto al divieto di proroga del termine e art. 2893

quanto agli effetti dell'inosservanza delle disposizioni di questo articolo.

Art. 2892. — *Divieto di proroga dei termini.*

I termini fissati dal secondo comma dell'art. 2889 e dal primo comma dell'art. 2891 non possono essere prorogati.

(Art. 2047, c. c.).

E' qui riprodotta la disposizione del corrispondente art. 2047 del codice del 1865 (art. 504 prog.) circa le improrogabilità dei termini.

Art. 2893. — *Mancata richiesta dell'incanto.*

Se l'incanto non è domandato nel tempo e nel modo prescritti dall'art. 2891, il valore dei beni rimane definitivamente stabilito nel prezzo che l'acquirente ha posto a disposizione dei creditori a norma dell'art. 2890, n. 3.

La liberazione del bene dalle ipoteche avviene dopo che è stato depositato il prezzo e si è provveduto nei modi indicati dal codice di procedura civile.

(Art. 2046, c. c.).

Il 1° comma di questo articolo riproduce quello del corrispondente art. 2046 del codice del 1865 (art. 503 prog.).

Nel 2° comma « coordinando la regolamentazione dell'istituto con le norme dettate in materia dal nuovo codice di procedura civile e modificando quindi l'art. 2046 del codice del 1865, si è stabilito che, qualora i creditori iscritti o i loro fideiussori non facciano richiesta di espropriazione nel termine e nei modi prescritti, la liberazione dei beni dalle ipoteche avvenga dopo che il terzo acquirente ha depositato il prezzo e si è provveduto a norma del detto codice di procedura, e cioè dopo che il giudice, accertata la regolarità del deposito e degli atti del procedimento, ha emesso il provvedimento menzionato nell'art. 794 del codice stesso » (R. R., n. 114).

Art. 2894. — *Effetti del mancato deposito del prezzo.*

Se il terzo acquirente non deposita il prezzo entro il termine stabilito dall'art. 792 del codice di procedura civile, la richiesta di liberazione del bene dalle ipoteche rimane senza effetto, salva la responsabilità del richiedente per i danni verso i creditori iscritti.

« Corollario del carattere perentorio del termine che l'art. 792 del nuovo codice di procedura civile stabilisce per il deposito del prezzo

offerto dal terzo acquirente è la norma dell'art. 2894 per cui, se il deposito non è eseguito nel termine, la richiesta di liberazione dell'immobile dalle ipoteche rimane senza effetto, salva la responsabilità del richiedente per i danni verso i creditori iscritti» (R. R., n. 114).

Art. 2895. — *Desistenza del creditore.*

La desistenza del creditore che ha richiesto l'incanto non può impedire l'espropriazione, a meno che vi consentano espressamente tutti gli altri creditori iscritti.

(Art. 2051, c. c.).

E' stata qui sostanzialmente riprodotta la disposizione dell'articolo 2051 del codice del 1865 (art. 308 *prog.*).

Art. 2896. — *Aggiudicazione al terzo acquirente.*

Se l'aggiudicazione segue a favore del terzo acquirente, il decreto di trasferimento deve essere annotato in margine alla trascrizione dell'atto di acquisto.

(Art. 2050, c. c.).

Con questo articolo (art. 507 *prog.*) «si è ritenuto opportuno integrare il primo comma dell'art. 2050 del codice del 1865 il quale si limitava ad esonerare il terzo acquirente, qualora l'aggiudicazione seguisse in suo favore, dal far trascrivere la sentenza di vendita, con lo stabilire che il decreto col quale il giudice trasferisce all'aggiudicatario il bene espropriato debba essere annotato in margine alla trascrizione dell'atto di acquisto. E' dato così dalla stessa trascrizione di tale atto, senza necessità di più estese indagini, rilevare che sono cancellate, in conformità del disposto dell'art. 586 del nuovo codice di procedura civile, le trascrizioni di eventuali pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie da cui il bene era gravato» (R. R., n. 114).

Tale decreto, quindi, deve essere soltanto annotato; la frase «non è tenuto a far trascrivere» che si leggeva nell'art. 2050 ed era stata riprodotta nell'art. 255 del testo di questo Libro è stata omessa nell'articolo in esame del testo definitivo del nuovo codice.

Art. 2897. — *Regresso dell'acquirente divenuto compratore all'incanto.*

Il terzo acquirente al quale è stato aggiudicato l'immobile ha regresso contro il venditore per il rimborso di ciò che eccede il prezzo stipulato nel contratto di vendita.

(Art. 2052, c. c.).

«Riconoscendo in questo articolo, in conformità del codice del 1865 (art. 2052; art. 509 *prog.*) al terzo acquirente aggiudicatario del-

l'immobile il diritto di regresso contro il venditore per il rimborso di ciò che eccede il prezzo stipulato nel contratto di vendita, non si è più fatto menzione, come invece faceva il cessato codice, del diritto agli interessi su tale eccedenza dal giorno di ciascun pagamento. La disposizione sarebbe stata superflua, dato il principio, enunciato dall'articolo 1282 (libro delle obbligazioni) che i crediti esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo disponga diversamente» (R. R., n. 115).

Art. 2898. — *Beni non ipotecati per il credito per il quale si procede.*

Nel caso in cui il titolo d'acquisto del terzo acquirente comprende mobili e immobili, o comprende più immobili, gli uni ipotecati e gli altri liberi, ovvero non tutti gravati dalle stesse iscrizioni, situati nella giurisdizione dello stesso tribunale o in diverse giurisdizioni di tribunali, alienati per un unico prezzo ovvero per prezzi distinti, il prezzo di ciascun immobile assoggettato a particolari e separate iscrizioni deve dichiararsi nella notificazione, ragguagliato al prezzo totale espresso nel titolo.

Il creditore che richiede l'espropriazione non può in nessun caso essere costretto a estendere la sua domanda ai mobili, o ad altri immobili, fuori di quelli che sono ipotecati per il suo credito, salvo il regresso del terzo acquirente contro il suo autore per il risarcimento del danno che venga a soffrire a causa della separazione dei beni compresi nell'acquisto e delle relative coltivazioni.

(Art. 2053, c. c.).

E' stato qui quasi testualmente trascritto l'art. 2053 del codice del 1865 (art. 510 progetto) circa i beni non ipotecati per il credito per cui si procede, sostituito nel 2° comma, al creditore maggiore offerente il creditore che richieda l'espropriazione, in armonia col nuovo sistema accolto.

SEZIONE XIII. — *Della rinuncia e dell'astensione del creditore nell'espropriazione forzata.*

Art. 2899. — *Divieto di rinuncia a un'ipoteca a danno di altro creditore.*

Il creditore, che ha ipoteca su vari immobili, dopo che gli è stata fatta la notificazione indicata nell'articolo 2890, se si tratta del processo di liberazione dalle ipoteche, o dopo la notificazione del provvedimento che dispone la vendita, in caso di espropriazione, non può rinunciare alla sua ipoteca sopra uno di quegli immobili, nè astenersi dall'intervenire nel giudizio di espropriazione, qualora sia

con ciò favorito un creditore a danno di altro creditore anteriormente iscritto; se egli rinunzia o si astiene, è responsabile dei danni, a meno che vi siano giusti motivi.

La stessa disposizione si applica nel caso in cui la rinunzia o l'astensione favorisca un terzo acquirente a danno di un creditore con ipoteca anteriore o di un altro terzo acquirente che abbia un titolo anteriormente trascritto.

(Art. 2087, c. c.).

1. «L'ultima Sezione del capo concernente le ipoteche è costituita da un unico articolo (2889) il quale modifica e integra il corrispondente articolo 2087 del codice del 1865 posto sotto il titolo dell'espropriazione forzata». (R. R., n. 116).

La Commissione reale ebbe a portare il suo esame sul detto art. 2087 «che costituisce una norma complementare dell'Istituto della surroga per evizione, essendo tale disposizione diretta ad impedire che possa eludersi il precetto contenuto nell'art. 2011». E perciò, pur non occupandosi delle espropriazioni forzate degli immobili, da trattarsi nel codice di procedura civile, la Commissione lo comprese nell'art. 521 del progetto (R. C. R., p. 191).

2. Con l'articolo in esame «si riproduce il divieto per il creditore avente ipoteca su vari immobili — dopo la notifica dell'offerta del prezzo nel procedimento di purgazione o, in caso di espropriazione, dopo la notifica del provvedimento che dispone la vendita — di rinunciare alla sua ipoteca sopra uno di essi ovvero di astenersi dall'intervenire nel giudizio di espropriazione, qualora venga con ciò favorito un creditore a detrimento di un altro creditore anteriormente iscritto; senonchè, mentre il vecchio codice richiedeva, ai fini del risarcimento del danno, che l'astensione — e, secondo un'autorevole dottrina, anche la rinunzia — fosse dolosa, l'articolo, così per la astensione come per la rinunzia, elimina la necessità del concorso del *consilium fraudis*, la cui dimostrazione è spesso molto difficile, escludendo tuttavia la responsabilità quando la rinuncia o l'astensione sia determinata da giusti motivi, la prova dei quali incomberà al creditore che ha rinunciato all'ipoteca o si è astenuto dall'intervenire nell'espropriazione» (R. R. n. 116).

In proposito la Commissione reale aveva ritenuto fosse sorto il dubbio se l'ultimo inciso dell'art. 2087 «all'intento di favorire un creditore a detrimento di altro creditore iscritto» si riferisse alla sola astensione o anche alla surroga»: a ogni modo — è detto nella relazione sul progetto (p. 191) — tale *consilium* o *animus* costituisce un requisito che, per la difficoltà della prova, rende pressochè illusoria la sanzione del risarcimento dei danni: e si era creduto pertanto di stabilire che il risarcimento è dovuto dal creditore rinunziante o astensionista salvo che la rinunzia o l'astensione sia avvenuta per giusti motivi, riconoscendosi a carico del convenuto l'onere della prova cioè, la loro esistenza».

Col 2° comma di nuova formulazione — proposto dalla Commissione delle assemblee legislative (Verb. n. 39) — «si chiarisce che la

norma si applica anche nel caso in cui la rinuncia o l'astensione favorisca un terzo acquirente a detrimento di un creditore anteriormente iscritto ovvero a detrimento di un altro terzo acquirente che abbia un titolo anteriormente trascritto » (R. R., n. 116).

CAPO V. — *Dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale.*

« L'ultimo capo del terzo titolo è destinato a disciplinare i poteri che la legge attribuisce al creditore al fine d'impedire che la responsabilità patrimoniale del debitore possa essere menomata per effetto di atti compiuti dal debitore medesimo. Collegati sotto questo profilo teleologico, sono regolati l'azione surrogatoria, l'azione revocatoria e il sequestro conservativo » (R. R., n. 117).

SEZIONE I. — *Dell'azione surrogatoria.*

Art. 2900. — *Condizioni, modalità ed effetti.*

Il creditore, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni, può esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare, purché i diritti e le azioni abbiano contenuto patrimoniale e non si tratti di diritti o di azioni che, per loro natura o per disposizione di legge, non possono essere esercitati se non dal loro titolare.

Il creditore, qualora agisca giudizialmente, deve citare anche il debitore al quale intende surrogarsi.

(Art. 1234, c. c.).

Il 1° comma, riproducendo, con formula più ampia e comprensiva la disposizione dell'art. 1234 del codice del 1865 « pone in rilievo la finalità eminentemente conservativa dell'azione surrogatoria » e precisa i presupposti per il suo esercizio.

a) Quanto alle persone che possano esercitarla « correlativamente alla funzione conservativa dell'azione surrogatoria, sono legittimati ad esercitarla anche i creditori a termine o condizionali: nessuna limitazione apporta al riguardo l'articolo. Anche se il credito sia soggetto a condizione sospensiva, non può essere precluso al creditore di avvalersi dell'azione surrogatoria, dato che in generale la legge riconosce al titolare di un diritto sottoposto a condizione la facoltà di porre in essere le opportune misure conservative per assicurare la conservazione delle sue aspettative » (R. R., n. 118).

b) « Il creditore non ha altro obbligo che quello di dimostrare che il credito sussiste, esclusa la necessità che egli sia munito di un titolo esecutivo o che il debitore sia stato costituito in mora » (R. C. R. obbligaz. p. 30); « non è nemmeno necessario che sia provvisto di un

titolo di credito esigibile e liquido; egli può anche agire in linea di principio...; basta una ragione qualsiasi di credito perchè si possa agire contro il debitore del debitore» allo scopo di ottenere misure conservative, ma non per ottenere che gli si paghi un debito che non è ancora liquido ed esigibile» — così il relatore in seno alla Commissione delle assemblee legislative (*Verb. n. 3*).

c) Altro presupposto si è che vi sia una condizione di pericolo, senza di che il creditore mancherebbe di interesse ad agire, ed ove il creditore di persona solvibilissima chiamasse in giudizio con azione surrogatoria il debitore del debitore probabilmente finirebbe col pagare i danni — così in seno alla detta Commissione, il Presidente della stessa (*loc. cit.*).

L'inciso «per assicurare che siano soddisfatte le sue ragioni», sta a indicare «che ci vuole un certo interesse», così un commissario della detta Commissione legislativa.

d) Altro presupposto si è che il debitore «trascuri di esercitare» i diritti e le azioni verso i terzi; «anzichè far riferimento, come si suole all'inerzia si è creduto preferibile far riferimento alla trascuranza del debitore nell'esercizio dei diritti e delle azioni a lui spettanti, al fine di chiarire che, qualora concorrano gli altri presupposti, l'azione è esperibile anche nei casi in cui il debitore, pur non rimanendo inattivo nella tutela dei suoi diritti, tuttavia non espliciti in questa tutta la necessaria diligenza» (*R. R., n. 118*).

«Si ammette, dunque, — così il relatore in seno alla detta Commissione — non solo un'azione in via giudiziaria, ma anche un'azione di tutela che può non essere in via giudiziaria, come, ad es., per effettuare una interruzione di prescrizione,... e che possa fare iscriverne un'ipoteca che sia stata consentita a garanzia del debitore e che questo non abbia fatto iscrivere: lo stesso dicasi nel caso di una sentenza che condanni ad una somma se l'ipoteca giudiziale non viene iscritta; il creditore può sostituirsi per effettuare tale iscrizione» (*V. oltre lett. f*).

e) «Mentre poi nell'art. 1234 del codice del 1865 si dice che si possono esercitare tutte le azioni del creditore, eccettuati quei diritti che sono esclusivamente inerenti alla persona del debitore, l'articolo in esame esclude l'esercizio dell'azione surrogatoria «quando si tratti di diritti e di azioni che non hanno un contenuto patrimoniale, nonchè di diritti e di azioni che, per la loro natura o per disposizione di legge, non possono essere esercitati se non dal loro titolare, così determinandone l'ambito con formula più chiara, comprensiva e precisa» (*R. R., n. 118*).

f) «Per l'esercizio dell'azione non si esige alcuna preventiva autorizzazione giudiziale, che pur talvolta la giurisprudenza e qualche isolato scrittore, sulle orme della dottrina francese, ritennero occorrere sotto l'impero del codice del 1865» (*R. R., loc. cit.*).

g) Si è infine «creduto opportuno disporre nel 2° comma, ponendo termine ad una questione dibattuta, che il creditore, qualora agisca giudizialmente, deve citare anche il debitore al quale intende surrogarsi. La citazione è imposta dall'evidente interesse che nella lite ha il debitore, titolare del diritto dedotto in giudizio. Si rileva poi dal detto comma che è pienamente ammissibile anche l'esercizio

stragiudiziale dei diritti del proprio debitore (interruzione della prescrizione, opponibilità della prescrizione, ecc.) ». (*R. R., loc. cit.*).

SEZIONE II. — *Dell'azione revocatoria.*

« Nella disciplina dell'azione revocatoria si è avuto cura di risolvere le più importanti questioni pratiche che si sono agitate nel campo di questo istituto » (*R. R., n. 119*).

Art. 2901. — *Condizioni.*

Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:

1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;

2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.

Agli effetti della presente norma, le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al credito garantito.

Non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto.

L'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione.

(*Art. 1235, c. c.*).

a) Questo articolo precisa, innanzi tutto, nel 1° comma, che l'azione revocatoria può esercitarsi anche se il credito sia soggetto a condizione o a termine.

« La revoca può esercitarsi senz'uopo che il creditore documenti l'anteriorità del suo credito mediante uno scritto avente data nota » (*R. C. R., Lib. Obblig., p. 36*)... « L'azione non è sempre legata all'anteriorità del credito — rispetto all'atto che s'impugna; — così la relazione del Guardasigilli (n. 119) —; anche quando l'atto è anteriore al sorgere del credito, l'azione è ammissibile, se l'atto sia dolosamente preordinato al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito stesso. La deroga al principio dell'anteriorità del credito è giustificata dalla particolare nota di perversità che caratterizza in questo caso il *consilium fraudis*. La disposizione codifica una mas-

sima più volte enunciata dalla Corte di Cassazione e s'ispira allo stesso concetto che informa l'art. 194 del codice penale, nel quale, del pari, l'antiorità del credito non costituisce uno dei presupposti per la dichiarazione d'inefficacia dell'atto ».

b) Il *consilium fraudis*, requisito tradizionale dell'azione revocatoria è, in conformità del concetto prevalso in dottrina e in giurisprudenza, individuato nella *conoscenza del pregiudizio* che l'atto arreca alle ragioni del creditore » (*R. R., loc. cit.*).

c) « E' mantenuta la *distinzione fra atti a titolo gratuito e atti a titolo oneroso*, alla quale è correlativa una parziale diversità dei presupposti dell'azione; trattandosi di atti a titolo oneroso, si richiede che anche il terzo fosse consapevole del pregiudizio, ovvero, quando l'atto è anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione » (*id.*).

d) « Ad eliminare eventuali dubbi sulle prestazioni di garanzia, il *secondo comma* le considera atti a titolo oneroso se sono contestuali al credito garantito. Data, infatti, la contestualità, la garanzia s'inserisce nel negozio a cui accede, come un elemento di questo, configurandosi come corrispettiva della prestazione del creditore, dacchè in tanto il credito sorge in quanto ad esso si lega la garanzia » (*id.*).

e) « E' stato codificato (*terzo comma*) il principio, ormai consolidato in dottrina e in giurisprudenza, che non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto, intendendosi qui parlare di adempimento in senso tecnico, senza escludere la possibilità d'impugnare con l'azione revocatoria, ad esempio, la *datio in solutum* o la novazione, se sussistono tutte le condizioni richieste dalla legge » (*id.*).

f) La sorte dei diritti dei subacquirenti — incompiutamente regolata dall'art. 1235 del vecchio codice, il quale, fra l'altro, non poneva la necessaria distinzione fra subacquirenti a titolo oneroso e subacquirenti a titolo gratuito — è disciplinata dall'*ultimo comma*: la dichiarazione d'inefficacia dell'atto estende i suoi effetti all'acquirente mediato, se l'acquisto fu gratuito; non pregiudica invece il diritto dell'acquirente mediato se l'acquisto fu a titolo oneroso e questi era in buona fede — ignorava cioè la causa di revoca dell'atto — al momento dell'acquisto. Rimangono naturalmente fermi, quando la domanda di revocazione si riferisce ad un atto soggetto a trascrizione, gli effetti della trascrizione della domanda stessa, per cui, se questa fu trascritta prima che il subacquirente operasse la trascrizione o l'iscrizione del suo titolo d'acquisto, la sentenza che dichiara l'inefficacia dell'atto pregiudica anche il subacquirente a titolo oneroso e di buona fede (art. 9, n. 5) » (*id.*).

Art. 2902. — Effetti.

Il creditore, ottenuta la dichiarazione di inefficacia, può promuovere nei confronti dei terzi acquirenti le azioni esecutive o conservative sui beni che formano oggetto dell'atto impugnato.

Il terzo contraente che abbia verso il debitore ragioni di credito dipendenti dall'esercizio dell'azione revocatoria, non può concorrere

sul ricavato dei beni che sono stati oggetto dell'atto dichiarato inefficace, se non dopo che il creditore è stato soddisfatto.

« L'articolo determina gli *effetti dell'azione revocatoria*. Questa giova soltanto al creditore che l'ha proposta, il quale, ottenuta la dichiarazione d'inefficacia, può promuovere le azioni conservative o esecutive sui beni che formano oggetto dell'atto impugnato, osservando le forme prescritte (articoli 602 e segg. cod. proc. civ.) per l'esecuzione a danno dei terzi acquirenti (1° *comma*). I beni alienati — come, per altro, era opinione largamente diffusa sotto l'impero del vecchio codice — non rientrano nel patrimonio del debitore, ma la revoca è pronunciata al solo effetto di assoggettarli alle azioni del creditore danneggiato.

« Ad assicurare il soddisfacimento del creditore anzidetto tende il 2° *comma*, secondo cui il terzo contraente che abbia verso il debitore ragioni di credito dipendenti dall'esercizio dell'azione revocatoria non può concorrere sul ricavato dei beni che hanno formato oggetto dell'atto dichiarato inefficace, se non dopo che il creditore è stato soddisfatto. Questa regola può a prima vista sembrare molto grave per il terzo contraente, ma occorre considerare che la prevalenza del creditore sul terzo è giustificata dal comportamento normalmente illecito di questo e dal fatto che altrimenti le ragioni del creditore finirebbero con l'essere nella maggior parte dei casi compromesse dal concorso del terzo. Il problema si presenta sotto diverso aspetto in tema di revocatoria fallimentare, tenuto conto delle profonde modificazioni che la revocatoria ordinaria subisce nel fallimento, in cui, agevolata da presunzioni di frode, non è esercitata nell'interesse del singolo creditore, ma nell'interesse generale della massa, senza distinzione fra crediti anteriori e crediti posteriori all'atto impugnato » (R. R., n. 119).

Art. 2903. — Prescrizione dell'azione.

L'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto.

« L'opportunità, nell'interesse sociale della sicurezza degli affari e della certezza dei diritti, che la sorte degli atti suscettivi di revoca non rimanga per lungo tempo sospesa, ha indotto, in conformità del voto espresso da autorevoli scrittori, a stabilire in cinque anni il termine di prescrizione dell'azione, il quale decorre dalla data dell'atto (art. 262) » (R. R., n. 119).

Art. 2904. — *Rinvio.*

Sono salve le disposizioni sull'azione revocatoria in materia fallimentare e in materia penale.

Questa norma di rinvio «fa salve le speciali disposizioni che, in altre sedi, disciplinano l'azione revocatoria in materia fallimentare e in materia penale» (*R. R.*, n. 119). V. art. 193 cod. pen. e art. 64 e segg. *R. D.* 16 marzo 1842, n. 697 (disciplina del fallimento).

SEZIONE III. — *Del sequestro conservativo.*

Gli effetti del sequestro conservativo eseguito anteriormente all'entrata in vigore del codice (libro della tutela dei diritti) (21 aprile 1942) sono determinati dalle disposizioni del codice del 1865 (*art. 245 disposiz. transitorie*: *R. D.* 30 marzo 1942 cit.). (V. nota sotto il detto *art. 245*).

Art. 2905. — *Sequestro nei confronti del debitore o del terzo.*

Il creditore può chiedere il sequestro conservativo dei beni del debitore, secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile.

Il sequestro può essere chiesto anche nei confronti del terzo acquirente dei beni del debitore, qualora sia stata proposta l'azione per far dichiarare l'inefficacia dell'alienazione.

(*Art. 924, c. p. c.*).

«Per ciò che concerne il terzo mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, e cioè il sequestro conservativo, esteso ai beni immobili dal nuovo codice di procedura civile (*art. 671*), è meritevole di rilievo la disposizione del secondo comma dell'articolo, che consente al creditore di chiederlo anche nei confronti del terzo acquirente dal debitore, qualora sia stata proposta l'azione per far dichiarare l'inefficacia dell'alienazione» (*R. R.*, n. 120).

Art. 2906. — *Effetti.*

Non hanno effetto in pregiudizio del creditore sequestrante le alienazioni e gli altri atti che hanno per oggetto la cosa sequestrata, in conformità delle regole stabilite per il pignoramento.

Non ha parimenti effetto in pregiudizio del creditore opponente il pagamento eseguito dal debitore, qualora l'opposizione sia stata proposta nei casi e con le forme stabilite dalla legge.

«Quanto agli effetti del sequestro in rapporto alle alienazioni e agli altri atti che hanno per oggetto la cosa sequestrata, si fa qui ri-

chiamo (*primo comma*) alle norme che disciplinano gli effetti del pignoramento — delle quali si farà cenno più oltre, a proposito dell'esecuzione forzata — nel senso che al creditore sequestrante non sono opponibili gli atti compiuti dal debitore che non sarebbero opponibili al creditore precedente se invece di sequestro si trattasse di pignoramento. Il *secondo comma* regola gli effetti della così detta opposizione al pagamento (art. 1244 del codice del 1865), chiarendo che il pagamento eseguito dal debitore non ha effetto in pregiudizio del creditore opponente solo nei casi in cui la legge riconosce all'opposizione l'efficacia conservativa di rendere indisponibile il credito » (R. R., n. 120).

TITOLO IV. — DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI

1. Il titolo IV tratta della *tutela giurisdizionale dei diritti* « non già per regolare il modo e le forme (*modus procedendi*) di conseguire questa tutela, bensì la natura e la figura dei procedimenti coi quali essa stessa si attua, le condizioni sostanziali richieste per provocarne l'emanazione, e finalmente gli effetti che quei provvedimenti producono, in quanto operino o incidano sui rapporti e sulle situazioni sostanziali fuori del processo » (R. R., *premessa*).

« Il titolo quarto — soggiunge la stessa relazione (n. 121) — contiene quelle norme generali sulla tutela giurisdizionale dei diritti che, secondo i concetti già enunciati nella presentazione di questo libro e ancor da prima nella relazione al codice di procedura civile, dovevano esser riservate alla competenza legislativa del codice di diritto sostanziale. Appartengono, infatti, secondo la logica del sistema, all'ordine delle discipline processuali tutte quelle che riguardano il modo e cioè per l'appunto il « processo » di formazione dei provvedimenti giurisdizionali. Ma il determinare quali siano i possibili provvedimenti finali di merito e quando e da chi se ne possa provocare la emanazione e quale efficacia essi spieghino dopo « usciti » dal processo e cioè nel mondo dei rapporti sostanziali, tutto questo appartiene al regime dei diritti soggettivi, dei quali essi provvedimenti costituiscono il presidio e la garanzia suprema di vigore o di valor pratico nel momento critico della insoddisfazione o del litigio. Questa discriminazione fra diritto sostanziale e procedura è conforme del resto a tutta la nostra tradizione giuridica, alla quale, per dire il vero, avevano inteso idealmente uniformarsi anche gli autori dei codici del '65. Ma non raggiunsero allora una soddisfacente collocazione dei singoli istituti. A ciò fu di ostacolo soprattutto la partizione del codice civile in soli tre libri, l'ultimo dei quali finiva con conglobare come una *lex satura* materie diverse e non bene digeste. Così avvenne, ad esempio, che le disposizioni sull'autorità della cosa giudicata trovassero una collocazione meramente occasionale, visibilmente artificiosa, e per di più teoricamente inesatta, fra le prove delle obbligazioni, sotto specie di presunzione legale. Con la nuova partizione in sei libri e con l'autonomia più generalmente riconosciuta a tutta la materia della tutela dei diritti in generale, anche la tutela giurisdizionale trova qui la sua sistemazione naturale e necessaria » (R. R., n. 121).

CAPO I. — DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 2907. — *Attività giurisdizionale.*

Alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l'autorità giudiziaria su domanda di parte e, quando la legge lo dispone, anche su istanza del pubblico ministero o d'ufficio.

La tutela giurisdizionale dei diritti, nell'interesse delle categorie professionali, è attuata su domanda delle associazioni legalmente riconosciute, nei casi determinati dalla legge e con le forme da questa stabilite.

« Il primo capo del titolo, sotto la rubrica « Disposizioni generali », si apre con un articolo che, sempre sotto il profilo del diritto sostanziale e in forma più comprensiva, enuncia quello stesso principio che il codice di procedura ha chiamato il principio della domanda.

« Questo costituisce, si può dire, il cardine di tutto l'ordinamento della tutela giurisdizionale, riaffermando fondamentalmente il parallelismo per cui allo stesso titolare del diritto soggettivo al quale spetta di esercitarlo e di disporne nei limiti consentiti dalla legge, spetta di regola anche chiederne la protezione. Questo articolo offre per così dire l'anello di congiunzione col codice di procedura, il quale nel suo art. 99 precisa che la domanda, per conseguire lo scopo a cui essa tende, deve essere proposta all'autorità competente e chiarisce poi, nelle disposizioni seguenti, come dalla domanda abbia origine il processo formativo del provvedimento.

« Il principio trova per altro dei temperamenti in vari casi e soprattutto quando al rispetto dei diritti od alla loro pratica attuazione si coordini o si connetta un pubblico interesse. Allora la domanda da parte del titolare del diritto può anche non essere necessaria allo scopo di eccitare l'attività del giudice; può provvedere il giudice stesso *ex ufficio* o, più spesso, può esser dato anche al pubblico ministero di prenderne l'iniziativa. L'articolo menziona pertanto queste ipotesi, pur avvertendo che hanno carattere di eccezione rispetto al principio e possono trovar luogo soltanto dove vi sia in proposito una espressa disposizione della legge. Si chiude finalmente l'articolo ricordando nel capoverso come la tutela giurisdizionale sia accordata anche ad interessi di categoria, ed in questo caso la legittimazione ad agire spetta alle associazioni legalmente riconosciute. Il capoverso si ricollega così ad una serie di altre disposizioni particolari contenute soprattutto nel libro quinto del codice, nelle leggi sull'ordinamento corporativo e nel titolo quarto del libro secondo del codice di procedura civile inquadrandola sinteticamente nella cornice della formula generale » (*R. R.*, n. 122).

Art. 2908. — *Effetti costitutivi delle sentenze.*

Nei casi preveduti dalla legge, l'autorità giudiziaria può costi-

tuire, modificare o estinguere rapporti giuridici, con effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.

« Lo stesso carattere, cioè di disposizione generale di inquadramento, assume questo articolo, col quale si passa al tema della efficacia dei provvedimenti finali di merito, assegnando il posto che loro compete nel sistema generale agli « effetti costitutivi delle sentenze », con che troverà finalmente una adeguata base testuale la ormai matura elaborazione dottrinale di questa figura tipica » (R. R., n. 123).

Art. 2909. — Cosa giudicata.

L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.

(Art. 1351, c. c.).

Questo articolo « disciplina, sempre con lo stesso carattere di disposizione riassuntiva e sintetica, l'autorità della cosa giudicata. Accogliendo anche qui i risultati della elaborazione giurisprudenziale e dottrinale dell'istituto, chiarisce l'articolo come questa autorità non si riconosca a tutto ciò che il giudice possa avere affermato od esposto nelle argomentazioni di una qualsiasi sentenza, ma soltanto all'accertamento di fatti, di situazioni o di rapporti, che abbia formato oggetto di deliberazione o di pronuncia da parte del giudice stesso in una sentenza finale di merito. Poco importa che materialmente la pronuncia si trovi inserita nel dispositivo o nei motivi; importa invece che il punto sia stato oggetto di decisione all'effetto di fissarne irrevocabilmente i termini. In questa ipotesi la fissazione avvenuta di autorità vale, come l'articolo stesso proclama, « ad ogni effetto ». Resta coerentemente eliminata con ciò quella limitazione accolta nella parte finale dell'art. 1351 del codice del '65 che sembrava restringesse l'autorità della cosa giudicata ad una funzione meramente negativa e per la sola ipotesi di riproposizione della stessa domanda. Già sotto l'impero di quel codice la limitazione era apparsa del resto del tutto incongrua ed aveva condotto la giurisprudenza e la dottrina ad una interpretazione nominalmente estensiva ed integrativa che in realtà finiva col forzare e contorcere l'originario significato del testo. Si è conservata invece la limitazione soggettiva dell'autorità di cosa giudicata alle parti, loro eredi ed aventi causa, perchè questa sembra veramente inseparabile in linea di massima dagli scopi e dalla ragione dell'istituto e ne sembra vi si possano armonizzare senza assumere il carattere di eccezione anche per quei rari casi nei quali la natura o la struttura del rapporto o della situazione che è oggetto di accertamento determina degli effetti di carattere solo apparentemente universale » (R. R., n. 123).

CAPO II. — DELL'ESECUZIONE FORZATA.

SEZIONE I. — *Dell'espropriazioni.*

« Il secondo capo del titolo, sotto la rubrica « Dell'esecuzione forzata », si occupa degli effetti sostanziali dei provvedimenti che vengono dati in questo ordine di procedimenti. Si tratta di effetti che nel loro intrinseco sono per la più parte costitutivi o conseguenze di un effetto costitutivo, ma non possono confondersi con quelli di cui all'art. 2908 perchè collegati qui a provvedimenti che hanno piuttosto carattere strumentale che non carattere di sentenze finali di merito. Soltanto il caso dell'art. 2932 (esecuzione speciale dell'obbligo di concludere un contratto) avrebbe potuto più propriamente ricondursi alla categoria dell'art. 2908; ma è parso più opportuno inserirlo nel quadro dei provvedimenti di esecuzione, in vista della sua finalità.

« Così, nella sezione prima, che tratta dell'espropriazione forzata, dopo le disposizioni generali relative a quest'ultima (§ 1), sono regolati — nell'ordine degli stadi processuali dell'esecuzione — gli effetti del pignoramento (§ 2), e quindi quelli della vendita forzata e dell'assegnazione (§ 3). Nella sezione seconda si sono collocate le disposizioni relative all'esecuzione forzata in forma specifica » (R. R., n. 126).

§ 1. — *Disposizioni generali.***Art. 2910.** — *Oggetto dell'espropriazione.*

Il creditore, per conseguire quanto gli è dovuto, può fare espropriare i beni del debitore, secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile.

Possono essere espropriati anche i beni di un terzo quando sono vincolati a garanzia del credito o quando sono oggetto di un atto che è stato revocato perchè compiuto in pregiudizio del creditore.

(Art. 2076, c. c.).

Questo articolo « riconosce espressamente, in correlazione col principio affermato dall'art. 2740, il diritto del creditore di fare espropriare i beni del debitore. La disposizione del capoverso rappresenta la compiuta formulazione di un principio ovvio, tenuto presente anche dal codice del 1865, ma espressamente enunciato solo in rapporto ai beni ipotecati (art. 2076), e riafferma, in rapporto ai beni che furono oggetto di atti revocati perchè compiuti in pregiudizio dei creditori, le disposizioni dell'art. 2902 » (R. R., n. 125).

Art. 2911. — *Beni gravati da pegno o ipoteca.*

Il creditore che ha pegno su beni del debitore non può pignorare altri beni del debitore medesimo, se non sottopone a esecuzione anche

i beni gravati dal pegno. Non può parimenti, quando ha ipoteca, pignorare altri immobili, se non sottopone a pignoramento anche gli immobili gravati dall'ipoteca.

La stessa disposizione si applica se il creditore ha privilegio speciale su determinati beni.

(Art. 2080, c. c.).

§ 2. — *Degli effetti del pignoramento.*

Gli effetti del pignoramento eseguito anteriormente all'entrata in vigore del codice (libro delle tutele dei diritti) (21 aprile 1942) sono determinati dalle disposizioni del codice del 1865 (*art. 245 disposizioni transitorie*: R. D. 30 marzo 1942, cit.). (V. nota sotto il detto art. 245).

Art. 2912. — *Estensione del pignoramento.*

Il pignoramento comprende gli accessori, le pertinenze e i frutti della cosa pignorata.

(Art. 2085, c. c.).

Art. 2913. — *Inefficacia delle alienazioni del bene pignorato.*

Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione gli atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento, salvi gli effetti del possesso di buona fede per i mobili non iscritti in pubblici registri.

(Art. 2085, c. c.).

« Col pignoramento le cose che ne sono oggetto vengono sottratte al potere di disposizione del debitore, nei limiti in cui mediante questo potere gli sarebbe altrimenti lecito influire sulla loro destinazione all'esecuzione. Nessun dubbio pertanto poteva sussistere circa la opportunità, anzi, circa la necessità dell'art. 2913 che corrisponde, del resto, a principi già affermati dalla dottrina in correlazione ai quali si presenta come un miglioramento della formula contenuta in quel suo precedente legislativo che è l'art. 2085 del codice civile del 1865. E' noto che questo aveva fatto sorgere questioni, variamente risolte, specie intorno a due punti: se gli atti vietati, posteriori al pignoramento, fossero nulli, annullabili o semplicemente inefficaci e nei confronti di quali creditori; se, infine, atti compiuti prima del pignoramento, ma resi pubblici dopo questo, fossero o no opponibili al creditore pignorante. Sul primo punto aveva finito col prevalere l'opinione che gli atti fossero inefficaci soltanto, perchè non opponibili al creditore pignorante e ai creditori intervenuti nell'esecuzione: e questo è ora chiarito dall'articolo. Sul secondo punto la soluzione dominante, nonostante qualche tentativo contrario ogni tanto risorgente, riconosceva piena efficacia agli atti di disposizione trascritti poste-

riormente alla trascrizione del precetto, per la ragione che, non avendo il creditore procedente acquistato, con la trascrizione del precetto, diritti sull'immobile, e non essendo perciò terzo ai sensi dell'art. 1942 (corrispondente all'art. 2644), la trascrizione si riteneva non necessaria nei suoi confronti. Ma se a questa conclusione si era portati sulla base del sistema del 1865, sta di fatto che così si ammetteva la possibilità di sorprese a danno del creditore pignorante e di quelli intervenuti, per cui si è ritenuto opportuno di accogliere i voti già espressi da una parte della dottrina, risolvendo in modo esplicito la questione nell'unico senso compatibile con la piena tutela e tranquillità delle espropriazioni iniziate» (R. R., n. 126).

Art. 2914. — *Alienazioni anteriori al pignoramento.*

Non hanno effetto, in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione, sebbene anteriori al pignoramento:

1) le alienazioni di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri, che siano state trascritte successivamente al pignoramento;

2) le cessioni di crediti che siano state notificate al debitore ceduto o accettate dal medesimo successivamente al pignoramento;

3) le alienazioni di universalità di mobili che non abbiano data certa;

4) le alienazioni dei beni mobili di cui non sia stato trasmesso il possesso anteriormente al pignoramento, salvo che risultino da atto avente data certa.

Questo articolo «prescrive che gli atti soggetti a trascrizione non siano opponibili se trascritti posteriormente al pignoramento. Per ragioni di parità, l'art. seguente dispone che anche i negozi importanti vincoli d'indisponibilità, come il vincolo dotale, quello derivante dalla comunione dei beni e la costituzione del patrimonio familiare, nonchè gli atti e le domande per la cui efficacia rispetto ai terzi acquirenti la legge richiede la trascrizione, debbano, se si vuole che siano efficaci nei confronti del creditore pignorante e di quelli intervenuti, essere trascritti prima del pignoramento.

«Per gli atti non soggetti a forme di pubblicità si è stabilito, attenendosi anche qui ai risultati già raggiunti dalla dottrina, ch'essi siano efficaci di fronte al pignoramento soltanto se abbiano data certa anteriore o, quando si tratti di mobili non iscritti in pubblici registri, se il possesso sia stato trasferito prima» (R. R., n. 126).

Art. 2915. — *Atti che limitano la disponibilità dei beni pignorati.*

Non hanno effetto, in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione, gli atti che importano

vincoli di indisponibilità, se non sono stati trascritti prima del pignoramento, quando hanno per oggetto beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, e, negli altri casi, se non hanno data certa anteriore al pignoramento.

Non hanno del pari effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione gli atti e le domande per la cui efficacia rispetto ai terzi acquirenti la legge richiede la trascrizione, se sono trascritti successivamente al pignoramento.

V. nota al precedente articolo.

Art. 2916. — *Ipotecche e privilegi.*

Nella distribuzione della somma ricavata dall'esecuzione non si tiene conto:

1) delle ipoteche, anche se giudiziali, iscritte dopo il pignoramento;

2) dei privilegi per la cui efficacia è necessaria l'iscrizione, se questa ha luogo dopo il pignoramento;

3) dei privilegi per crediti sorti dopo il pignoramento.

(Art. 2085, c. c.).

« A risolvere un'altra antica controversia, se, cioè, il divieto di alienazione dei beni immobili successivamente alla trascrizione del precetto, posto dall'art. 2085 del codice civile del 1865, comprendesse anche l'iscrizione di ipoteche (come dai più giustamente si è sostenuto, ma di solito soltanto per le ipoteche convenzionali) provvede l'art. 2916, che dichiara inefficaci, ai fini della distribuzione del prezzo, le ipoteche, anche giudiziali, iscritte posteriormente al pignoramento. Eguali ragioni hanno consigliato di estendere la norma ai privilegi, per la efficacia dei quali sia eventualmente necessaria l'iscrizione, iscritti dopo tale data, e ai privilegi che assistono crediti sorti dopo il pignoramento » (R. R., n. 126).

Art. 2917. — *Estinzione del credito pignorato.*

Se oggetto del pignoramento è un credito, l'estinzione di esso per cause verificatesi in epoca successiva al pignoramento non ha effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione.

« Infine, ulteriore conseguenza della indisponibilità dei beni pignorati, questo articolo toglie efficacia alle cause di estinzione del credito pignorato, se posteriori al pignoramento » (R. R., n. 127).

Art. 2918. — *Cessione e liberazione di pigioni e di fitti.*

Le cessioni e le liberazioni di pigioni e di fitti non ancora scaduti per un periodo eccedente i tre anni non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione, se non sono trascritte anteriormente al pignoramento. Le cessioni e le liberazioni per un tempo inferiore ai tre anni e le cessioni e le liberazioni superiori ai tre anni non trascritte non hanno effetto, se non hanno data certa anteriore al pignoramento e, in ogni caso, non oltre il termine di un anno dalla data del pignoramento.

Questo articolo « estende, nei confronti del creditore pignorante e di quelli intervenuti nell'esecuzione, le disposizioni dettate dal terzo e quarto comma dell'art. 2812, relativamente alle cessioni e liberazioni di fitti e pigioni consentite dall'espropriato. Così tali atti, se si riferiscono ad un periodo maggiore di tre anni, saranno opponibili solo se saranno stati trascritti anteriormente alla data del pignoramento. Se di durata minore, essi dovranno avere data certa anteriore, e non varranno per un termine maggiore dell'anno dalla data del pignoramento » (R. R., n. 127).

§ 3. — *Effetti della vendita forzata e dell'assegnazione.***Art. 2919.** — *Effetto traslativo della vendita forzata.*

La vendita forzata trasferisce all'acquirente i diritti che sulla cosa spettavano a colui che ha subito l'espropriazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede. Non sono però opponibili all'acquirente diritti acquistati da terzi sulla cosa, se i diritti stessi non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori intervenuti nell'esecuzione.

(Art. 686, c. p. c.).

« Quanto agli effetti dell'espropriazione forzata, è confermato, nei confronti dell'acquirente, il principio « *nemo plus juris in alium transferre potest quam ipse habet* », che il codice di procedura civile del 1865 affermava espressamente (art. 686) soltanto in riguardo agli immobili. Quanto ai mobili, è noto che l'applicazione della regola era limitata dagli articoli 647 e 648 di quel codice a tal punto che una recente autorevole dottrina è giunta a sostenere che nelle vendite forzate mobiliari l'acquirente diventi proprietario anche se sia in mala fede. Tale diversità di trattamento, che rappresenterebbe una deviazione dal principio stabilito dall'art. 1153 (libro della proprietà), non è sembrata giustificata e perciò a tale riguardo sono stati espressamente unificati gli effetti della espropriazione rispetto alle due categorie di beni, salve, naturalmente, le conseguenze del possesso di buona fede per i mobili non iscritti in pubblici registri. Discende,

peraltro, come naturale conseguenza, dai principi affermati negli articoli 2913 e 2916 che il diritto del terzo non è opponibile all'acquirente quando sia stato acquistato in base ad atti non aventi efficacia in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori intervenuti nell'esecuzione, appunto perchè questi atti non sono produttivi di conseguenze rispetto all'esecuzione ed alla situazione che ne consegue. Il che, in altre parole, significa che, al fine di determinare la condizione giuridica nella quale subentra l'acquirente, bisogna in linea di massima avere riguardo a quella esistente al momento del pignoramento » (R. R., n. 128).

Art. 2920. — *Diritti di terzi sulla cosa mobile venduta.*

Se oggetto della vendita è una cosa mobile, coloro che avevano la proprietà o diritti reali su di essa, ma non hanno fatto valere le loro ragioni sulla somma ricavata dall'esecuzione, non possono farle valere nei confronti dell'acquirente di buona fede, nè possono ripetere dai creditori la somma distribuita. Resta ferma la responsabilità del creditore procedente di mala fede per i danni e per le spese.

Questo articolo « nega l'azione contro l'acquirente di buona fede ai terzi che avevano la proprietà di cosa mobile o altri diritti reali su di essa, ma non li abbiano fatti valere sulla somma ricavata dalla esecuzione a norma dell'art. 620 del codice di procedura civile. In questo caso si è limitata la responsabilità, per i danni e le spese, del creditore procedente alla sola ipotesi in cui egli abbia agito con mala-fede, giacchè si è ritenuto che il titolare del bene debba risentire le conseguenze di quanto è accaduto per effetto, fra l'altro, della sua inerzia.

« Il creditore procedente risponde, invece, verso l'acquirente evitto (art. seguente), anche solo per colpa, secondo i principi generali: mentre, infatti, non si può fare carico all'acquirente di concorrere nella vendita, bisogna che il creditore sia stimolato alla massima diligenza nella scelta dei beni, affinchè l'esecuzione possa validamente aver luogo.

« Quanto al prezzo, il pagamento del quale, a seguito dell'evizione, risulta senza causa, è giusto che l'acquirente lo possa ripetere anche presso ciascun creditore utilmente collocato e, in caso di residuo, presso il debitore: ma la ripetizione non ha luogo nei confronti dei creditori privilegiati o ipotecari, ai quali non poteva essere opposto il titolo che diede causa all'evizione. Così si sono risolte molteplici delicate questioni che erano sorte per il codice del 1865 e che, in difetto di elementi testuali, non avevano potuto trovare soluzioni tranquillanti » (R. R., n. 128).

Art. 2921. — Evizione.

L'acquirente della cosa espropriata, se ne subisce l'evizione, può ripetere il prezzo non ancora distribuito, dedotte le spese, e, se la distribuzione è già avvenuta, può ripeterne da ciascun creditore la parte che ha riscossa e dal debitore l'eventuale residuo, salva la responsabilità del creditore procedente per i danni e per le spese.

Se l'evizione è soltanto parziale, l'acquirente ha diritto di ripetere una parte proporzionale del prezzo. La ripetizione ha luogo anche se l'aggiudicatario, per evitare l'evizione, ha pagato una somma di danaro.

In ogni caso l'acquirente non può ripetere il prezzo nei confronti dei creditori privilegiati o ipotecari ai quali la causa di evizione non era opponibile.

V. nota al precedente articolo.

Art. 2922. — Vizi della cosa e lesione.

Nella vendita forzata non ha luogo la garanzia per i vizi della cosa.

Essa non può essere impugnata per causa di lesione.

(Art. 1506, 1536, c. c.).

Sono state qui riprodotte le disposizioni dell'art. 1506 del codice del 1865 che non consentiva l'azione redibitoria nelle vendite giudiziali, e dell'art. 1536, 2° comma, che non ammetteva l'azione di rescissione nelle vendite ai pubblici incanti.

Art. 2923. — Locazioni.

Le locazioni consentite da chi ha subito l'espropriazione sono opponibili all'acquirente se hanno data certa anteriore al pignoramento, salvo che, trattandosi di beni mobili, l'acquirente ne abbia conseguito il possesso in buona fede.

Le locazioni immobiliari eccedenti i nove anni, che non sono state trascritte anteriormente al pignoramento non sono opponibili all'acquirente, se non nei limiti di un novennio dall'inizio della locazione.

In ogni caso l'acquirente non è tenuto a rispettare la locazione qualora il prezzo convenuto sia inferiore di un terzo al giusto prezzo o a quello risultante da precedenti locazioni.

Se la locazione non ha data certa, ma la detenzione del condut-

tore è anteriore al pignoramento della cosa locata, l'acquirente non è tenuto a rispettare la locazione che per la durata corrispondente a quella stabilita per le locazioni a tempo indeterminato.

Se nel contratto di locazione è convenuto che esso possa risolversi in caso di alienazione, l'acquirente può intimare licenza al conduttore secondo le disposizioni dell'art. 1603.

(Art. 687, c. p. c.).

« Per le locazioni concluse dall'espropriato le disposizioni di questo articolo confermano, con maggior vigore di quelle dell'art. 687 del codice di procedura civile del 1865, il principio *«emptio non tollit locatum»* ».

« Si è infatti stabilito, risolvendo così una questione sorta nella interpretazione dell'art. 687 del vecchio codice di procedura civile, che anche la locazione senza data certa va rispettata dall'acquirente per la durata corrispondente a quella stabilita per le locazioni a tempo indeterminato qualora la detenzione del conduttore sia anteriore al pignoramento (*primo e secondo comma*).

Nel *terzo comma*, che riproduce il secondo dell'art. 687 del codice di procedura civile del 1865, è stato introdotto un miglioramento rispetto a questo — che stabiliva la nota presunzione di frode per le locazioni nelle quali fosse stato stipulato un prezzo inferiore di un terzo a quello risultante da precedente locazione o da perizia — sostituendo alla presunzione di frode l'estremo obiettivo consistente nel fatto che il prezzo pattuito sia inferiore di un terzo al giusto prezzo o quello risultante da precedenti locazioni » (R. E., n. 129).

Art. 2924. — *Cessioni e liberazioni di pigioni e di fitti.*

Le cessioni e le liberazioni di pigioni e di fitti non ancora scaduti non sono opponibili all'acquirente, salvo che si tratti di cessioni o di liberazioni eccedenti il triennio e trascritte anteriormente al pignoramento o si tratti di anticipazioni fatte in conformità degli usi locali.

(Art. 687, c. p. c.).

« Ad annose questioni diede adito l'ultimo comma dell'art. 687 del vecchio codice di procedura civile, che dichiarava non opponibili le anticipazioni di fitti o pigioni fatte non in conformità agli usi locali. Più particolarmente fu discusso se tale inefficacia investisse le cessioni e liberazioni per una durata maggiore del triennio anche se trascritte. Nel contrasto delle opinioni finì col prevalere quella, che, aderendo più da vicino alla lettera della legge, negava l'opponibilità qualora con il requisito della trascrizione non concorresse l'altro della conformità alle consuetudini locali.

« Tale rigore, tutto considerato, è sembrato privo di giustificazione. Le cessioni e liberazioni di fitti per una durata maggiore del

triennio sono soggette a trascrizione e, una volta che questa sia avvenuta, sono rese pubbliche: per conseguenza, gli offerenti possono acquistarne tempestiva conoscenza. Pertanto l'articolo in esame dispone che le cessioni e liberazioni anzidette, se trascritte, sono opponibili all'acquirente, come già si è stabilito per il creditore ipotecario (articolo 2812) e per il creditore procedente (art. 2918)» (*R. R.*, n. 129).

Art. 2925. — *Norme applicabili all'assegnazione forzata.*

Le norme concernenti la vendita forzata si applicano anche all'assegnazione forzata, salvo quanto è disposto negli articoli seguenti.

Questo articolo «contiene una disposizione di carattere generale secondo la quale le norme concernenti gli effetti della vendita forzata sono da applicarsi anche nei confronti dell'assegnatario, con qualche opportuno adattamento, espressamente sancito dagli articoli successivi» (*R. R.*, n. 130).

Art. 2926. — *Diritti dei terzi sulla cosa assegnata.*

Se l'assegnazione ha per oggetto beni mobili, i terzi che ne avevano la proprietà possono, entro il termine di sessanta giorni dall'assegnazione, rivolgersi contro l'assegnatario che ha ricevuto in buona fede il possesso, al solo scopo di ripetere la somma corrispondente al suo credito soddisfatto con l'assegnazione. La stessa facoltà spetta ai terzi che avevano sulla cosa altri diritti reali, nei limiti del valore del loro diritto.

L'assegnatario conserva le sue ragioni nei confronti del debitore, ma si estinguono le garanzie prestate da terzi.

In questo articolo è stata introdotta «una specie d'equivalente della separazione tardiva regolata dall'art. 620 cod. proc. civ. Quando il bene mobile pignorato sia trasferito mediante vendita, allora al terzo, che in seguito dimostri come il bene medesimo appartenesse a lui e non al debitore o come su di esso egli vantasse un altro diritto reale, è concesso di rivalersi sulla somma ricavata, fino a quando questa non sia stata distribuita. Nell'ipotesi d'assegnazione, invece, manca tale fase del processo esecutivo posteriore al trasferimento del bene pignorato, durante la quale il ricavo delle vendite sta in luogo del mobile stesso. Da qui discende l'inapplicabilità della separazione tardiva così come regolata dall'art. 620 del codice di procedura, ogni volta in cui l'esecuzione sia stata realizzata mediante assegnazione; da qui pertanto l'opportunità d'ovviare a questo squilibrio nella tutela del terzo proprietario o terzo titolare di un diritto reale sul bene mobile pignorato, con il concedergli la possibilità di recuperare almeno l'equivalente in danaro del bene stesso, allorchè si faccia

parte diligente nel periodo immediatamente successivo all'assegnazione forzata. Nel caso di vendita, questo periodo s'identifica con quello di volta in volta necessario per la distribuzione della somma ricavata. Nel caso in questione, invece, mancando tale fase, si è fissato in sessanta giorni dall'assegnazione il termine entro il quale il terzo può rivolgersi contro l'assegnatario di buona fede al fine di ripetere, in tutto o in parte, la somma corrispondente al credito di quest'ultimo, soddisfatto con l'assegnazione (1° comma)

« S'intende che quando l'assegnatario sia costretto a sborsare al terzo l'equivalente in danaro del bene pervenutogli in forza della assegnazione ma che poi sia risultato del terzo e non del debitore esecutato, l'assegnazione stessa viene meno alla sua ragione d'essere, che è quella di soddisfare il creditore; pertanto si è stabilito (2° comma) che in tale ipotesi, come nell'altra di evizione della cosa assegnata (art. seguente), abbiano a risorgere le ragioni del creditore assegnatario nei confronti del debitore, non però le garanzie prestate da terzi (art. 2926, 2° comma, e 2927, 2° comma) » (R. R., n. 130).

Art. 2927. — Evizione della cosa assegnata.

L'assegnatario, se subisce l'evizione della cosa, ha diritto di ripetere quanto ha pagato agli altri creditori, salva la responsabilità del creditore procedente per i danni e per le spese.

L'assegnatario conserva le sue ragioni nei confronti del debitore espropriato, ma non le garanzie prestate da terzi.

V. note al precedente articolo.

Art. 2928. — Assegnazione di crediti.

Se oggetto dell'assegnazione è un credito, il diritto dell'assegnatario verso il debitore che ha subito l'espropriazione non si estingue che con la riscossione del credito assegnato.

(Art. 619, c. p. c.).

« L'articolo, ancora dedicato alla sola assegnazione, riferendosi all'ipotesi in cui oggetto di essa siano i diritti di credito, stabilisce, in esclusione della figura dell'assegnazione *pro soluto*, che il diritto dell'assegnatario verso il debitore esecutato non si estingue che con la riscossione del credito assegnato » (R. R., n. 131).

Art. 2929. — Nullità del processo esecutivo.

La nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l'assegnazione non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, salvo il caso di collusione col creditore procedente. Gli altri

creditori non sono in nessun caso tenuti a restituire quanto hanno ricevuto per effetto dell'esecuzione.

« La disposizione di questo articolo, la quale circoscrive l'effetto della nullità degli atti che hanno preceduto la vendita o l'assegnazione, consegue, fra l'altro, dalle semplificazioni apportate dal nuovo codice di procedura in materia di quelle che dal detto codice sono chiamate opposizioni agli atti esecutivi. Tale nullità non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, salvo il caso di collusione col creditore precedente; òli altri creditori non sono tenuti a restituire quanto hanno ricevuto in seguito all'esecuzione » (R. R., n. 131).

SEZIONE II. — *Dell'esecuzione forzata in forma specifica.*

Art. 2930. — *Esecuzione forzata per consegna o rilascio.*

Se non è adempiuto l'obbligo di consegnare una cosa determinata, mobile o immobile, l'avente diritto può ottenere la consegna o il rilascio forzati a norma delle disposizioni del codice di procedura civile.

V. art. 612-614 cod. proc. civ.

Art. 2931. — *Esecuzione forzata degli obblighi di fare.*

Se non è adempiuto un obbligo di fare, l'avente diritto può ottenere che esso sia eseguito a spese dell'obligato nelle forme stabilite dal codice di procedura civile.

(Art. 1220, c. c.).

« Gli articoli 2931 e 2933 regolano l'esecuzione degli obblighi rispettivamente di fare o di non fare, dei quali si occupavano gli articoli 1220 e 1222 del codice civile del 1865. Però, in relazione al nuovo *modus procedendi* introdotto con il codice di procedura, non si tratta più per l'avente diritto di ottenere un'autorizzazione a provvedere egli stesso a spese dell'obligato, al compimento di quanto non sia stato eseguito o alla distruzione di ciò che sia stato fatto illegittimamente, bensì si tratta di ottenere un provvedimento al quale fa seguito una esecuzione da realizzarsi d'ufficio.

« Per ciò che riguarda in modo specifico gli obblighi di non fare (art. 2933) va poi osservato che, talvolta, quanto sia stato compiuto in violazione di detti obblighi, se nuoce alle ragioni del privato, può però recare vantaggio all'economia nazionale. In tali casi il diritto del singolo — del resto tutelato attraverso il risarcimento del danno — deve cedere all'interesse della collettività; quindi nel capoverso si è

disposto che non si possa, in questa ipotesi, ordinare la distruzione della cosa, sebbene eseguita in violazione dell'obbligo.

« Questa disposizione di ordine generale, destinata ad avere profonde ripercussioni pratiche, è una delle applicazioni più felici del principio fondamentale della codificazione fascista, nella quale la tutela dei diritti subiettivi privati deve trovare il suo limite insuperabile nella necessità di tutela delle esigenze della collettività e degli interessi generali » (*R. R.*, n. 133).

Art. 2932. — *Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto.*

Se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l'obbligazione, l'altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso.

Se si tratta di contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata o la costituzione o il trasferimento di un altro diritto, la domanda non può essere accolta, se la parte che l'ha proposta non esegue la sua prestazione o non ne fa offerta nei modi di legge, a meno che la prestazione non sia ancora esigibile.

1. « Di particolare importanza è questo articolo, già ricordato per quanto attiene alla sua collazione. E' noto come la giurisprudenza, d'accordo con la dottrina tradizionale, neghi la possibilità di chiedere la esecuzione specifica dell'obbligazione di concludere un contratto, contenuto della quale sarebbe un fare infungibile, cioè la prestazione del consenso. Senonchè, ammessa ormai universalmente la potestà del giudice di emanare nei casi preveduti dalla legge provvedimenti costitutivi, come si evince dall'articolo 2908, si è ritenuto di dover superare anche qui ogni remora per giungere al risultato antitetico, già da qualche decennio sostenuto ed invocato da un'autorevole tendenza dottrinale. Pertanto l'articolo stabilisce la possibilità di ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto, che si doveva concludere, ma non è stato concluso, purchè, peraltro, ciò sia possibile (e l'accertamento della possibilità è affidato al prudente apprezzamento del giudice) o non sia escluso dal titolo che si fa valere.

« Per evitare poi che eventuali effetti traslativi del contratto, i quali conseguirebbero immediatamente dalla sentenza, si producano anche se l'attore non abbia eseguito la sua prestazione o non ne abbia fatto offerta nei modi di legge, il capoverso esclude la possibilità in tali casi della pronuncia della sentenza, a meno che la prestazione non sia ancora esigibile » (*R. R.*, n. 132).

2. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche se l'obbligo di concludere il contratto è sorto anteriormente all'entrata in vigore del codice (libro della tutela dei diritti) (21 aprile 1942) purchè l'ina-dempimento si verifichi posteriormente (*art. 246 disposiz. trans.: R. D. 30 marzo 1942 cit.*). V. nota sotto il detto art. 246.

Art. 2933. — *Esecuzione forzata degli obblighi di non fare.*

Se non è adempiuto un obbligo di non fare, l'avente diritto può ottenere che sia distrutto, a spese dell'obbligato, ciò che è stato fatto in violazione dell'obbligo.

Non può essere ordinata la distruzione della cosa e l'avente diritto può conseguire solo il risarcimento dei danni, se la distruzione della cosa è di pregiudizio all'economia nazionale.

(Art. 1222, c. c.).

V. nota al precedente art. 2931.

TITOLO V. — DELLA PRESCRIZIONE E DELLA DECADENZA

Nei primi quattro precedenti titoli « si esauriscono le discipline normali di quegli istituti di protezione e di tutela dei diritti di carattere generale, che non avrebbero potuto trovar posto nei libri precedenti. Ma la logica stessa del sistema doveva condurre come ha condotto, a includere in questo stesso libro anche il regime della *prescrizione estintiva e della decadenza*, in un titolo quinto ed ultimo, col quale si chiude e si conclude il libro stesso e col libro il codice. Affinchè un diritto possa essere efficacemente fatto valere, occorre che esso sia stato o sia tempestivamente esercitato. L'inerzia o il silenzio troppo a lungo protratti determinano degli assestamenti di fatto, che non sarebbe ormai provvido turbare, anche se intrinsecamente e in origine potessero dar luogo a legittime azioni o reazioni altrui. In questo senso il tempestivo esercizio può considerarsi come una esigenza o una condizione della protezione e della tutela; la inerzia ed il silenzio, per converso, come un fatto per cui quella protezione o quella tutela vengono a cessare. Ed è questo in fondo il fenomeno che in questo titolo si prospetta, dal punto di vista consequenziale e pratico, come estinzione del diritto medesimo » (R. R.: premessa).

CAPO I. — DELLA PRESCRIZIONE.

1. « Gli istituti della prescrizione acquisitiva e della prescrizione estintiva, disciplinati promiscuamente dal codice del 1865, vengono nel nuovo codice, in conformità del voto della prevalente dottrina, nettamente distinti, come esige la profonda diversità degli elementi costitutivi e dei rispettivi effetti. La prima — che nel nuovo codice è costantemente designata col termine di *usucapione* — trova, come modo di acquisto dei diritti reali, la sua disciplina nel libro della proprietà; la seconda — che è designata col solo termine di *prescrizione*, senza alcuna aggiunta — trova, come modo di estinzione dei diritti in genere, la sua disciplina in questo libro, nel quale hanno pure sede quelle norme di carattere generale che estendono la loro efficacia a entrambi gli istituti » (R. R., n. 134).

2. Questo capo « contiene numerose innovazioni, che però non alterano, nella sua sostanza, la configurazione attuale dell'istituto. Fra l'altro, si è tenuto il debito conto del progetto sull'abbreviazione del decorso della prescrizione e di altri termini del parallelo progetto sulla prescrizione estintiva contenuta nel IV libro del progetto di codice civile » (R. C. R., p. 247).

SEZIONE I. — *Disposizioni generali.*

Art. 2934. — *Estinzione dei diritti.*

Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge.

Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge.

(Art. 515, 529, 666, 2030, 2105, 2109, 2113, c. c.).

1. « E' stata abbandonata la formula del codice del 1865 (art. 2105) che, nel dare una definizione unitaria dell'usucapione e della prescrizione, sembrava estendere — sebbene indubbiamente tale non fosse l'intento della legge — l'usucapione a tutti i diritti, mentre questa è limitata ai diritti reali, e circoscrivere la prescrizione ai diritti di obbligazione. Con formula più propria e meno scolastica, la prescrizione è dall'articolo, *primo comma*, riferita ai diritti in genere » (R. R., n. 135).

2. Il 2° comma dell'art. 1 del progetto ministeriale disponeva che oltre ai casi stabiliti dalla legge non fossero soggetti a prescrizione i *diritti inalienabili*. In seno alla Commissione delle assemblee legislative fu rilevata la poca chiarezza di questa espressione, e venne proposto di sostituirci l'altra: « i diritti relativi a cose fuori commercio ». (Verb. n. 32).

Ma nel comporre il 2° *comma* dell'articolo in esame — si è usata la formula « diritti indisponibili e altri diritti indicati dalla legge » e nella sua relazione il Guardasigilli (n. 135) così si esprime in proposito: « Enunciato il principio che ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge, occorre far richiamo alle eccezioni che limitano il principio. Fra queste precipua quella costituita dai diritti sottratti per la loro natura alla disponibilità delle parti: è riservato alla dottrina il compito di elaborare tale categoria e di delinearne l'ambito.

« Si è ritenuto superfluo dichiarare l'imprescrittibilità del diritto di proprietà, poichè l'imprescrittibilità scaturisce dalle norme che regolano l'usucapione: il diritto di proprietà non si estingue per non uso se non è per usucapione acquistato da altri ».

Art. 2935. — *Decorrenza della prescrizione.*

La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

« Mancava nel codice del 1865 una norma generale circa il momento iniziale della prescrizione; nell'art. 2120, promiscuamente con alcune cause sospensive del corso della prescrizione (primo e quarto capoverso), erano enunciate talune cause impeditive dell'inizio di essa (secondo, terzo e quinto capoverso). La lacuna è colmata dall'articolo in esame, il quale dà formulazione legislativa al principio che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere; e l'espressione deve essere intesa con riferimento alla possibilità legale, non influendo sul decorso della prescrizione, salve le eccezioni stabilite dalla legge, l'impossibilità di fatto di agire in cui venga a trovarsi il titolare del diritto » (*R. R.*, n. 136).

In seno alla Commissione delle assemblee legislative era stato rilevato come la formula del progetto ministeriale sulla prescrizione (art. 2) avesse sostituito alla casistica dell'art. 2120 del codice una formula sintetica, nella quale però prevedeva l'ipotesi che l'azione non fosse ancora nata, mentre è necessario che l'azione sia nata perchè l'esercizio di essa sia possibile e perchè si prescriva; e perciò venne proposta la formula: « la prescrizione del diritto comincia dal momento che al titolare di esso spetta l'esercizio dell'azione per farlo valere », dalla quale formula è stata tratta quella dell'articolo in esame (*Verb. n.* 32).

Art. 2936. — *Inderogabilità delle norme sulla prescrizione.*

E' nullo ogni patto diretto a modificare la disciplina legale della prescrizione.

« Coerentemente alla finalità d'ordine pubblico che informa l'istituto della prescrizione, è stata qui sancita la nullità di qualsiasi patto diretto a modificarne la disciplina legale. Non è dato, pertanto, alle parti, non solo di prolungare i termini stabiliti dalla legge — e dell'esclusione di tale facoltà, che importerebbe una preventiva rinuncia alla prescrizione, non si è mai dubitato — ma neanche di abbreviarli. Le ragioni che si adducono per giustificare le clausole di abbreviazione muovono dall'erroneo presupposto che la prescrizione sia stabilita nell'interesse del debitore, disconoscendo così il carattere pubblico dell'istituto, posto in luce dalla migliore dottrina » (*R. R.*, n. 137).

Art. 2937. — *Rinunzia alla prescrizione.*

Non può rinunciare alla prescrizione chi non può disporre validamente del diritto.

Si può rinunciare alla prescrizione solo quando questa è compiuta.

La rinunzia può risultare da un fatto incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione.

(Art. 2107, 2108, 2111, c. c.).

In questo articolo « sono insieme fuse, con qualche ritocco che non ne altera la sostanza, le disposizioni degli articoli 2107, 2108 e 2111 del vecchio codice. Rimane fermo il duplice principio che si può rinunciare alla prescrizione solo quando questa è compiuta e che non può rinunciarvi chi non può disporre validamente del diritto » (R. R., n. 138).

Art. 2938. — Non rilevabilità d'ufficio.

Il giudice non può rilevare d'ufficio la prescrizione non opposta.

(Art. 2109, c. c.).

« E' riprodotta in questo articolo la disposizione dell'art. 2109 del codice del 1865 circa la non rilevabilità d'ufficio della prescrizione non opposta e nell'articolo seguente la disposizione dell'art. 2112, con una variante, rispetto a quest'ultimo articolo, diretta a porre in rilievo che la prescrizione può essere opposta dai terzi che vi abbiano interesse anche dopo che la rinuncia del debitore a opporla sia già avvenuta.

« E' stata eliminata la norma dell'art. 2110 del cessato codice sull'opponibilità della prescrizione in appello, dacchè incompatibile con il disposto dell'art. 345, secondo comma, del nuovo codice di procedura civile, che non consente alle parti di proporre in appello nuove eccezioni, salvo che esistano gravi motivi accertati dal giudice » (R. n. 138).

Art. 2939. — Opponibilità della prescrizione da parte dei terzi.

La prescrizione può essere opposta dai creditori e da chiunque vi ha interesse, qualora la parte non la faccia valere. Può essere opposta anche se la parte vi ha rinunciato.

L'art. 2112 del codice del 1865 consentiva ai creditori ed a qualunque altra persona interessata a far valere la prescrizione, la facoltà di opporla nonostante che il debitore o proprietario vi rinunziasse.

L'art. 581 del progetto della Commissione reale sui diritti reali soggiungeva che i creditori potessero impugnare la rinunzia se questa fosse stata fatta in frode delle loro ragioni.

In seno alla Commissione delle assemblee legislative fu rilevato che fosse superflua l'espressione « fatta in frode », la quale è stata perciò omessa nel formulare l'articolo in esame.

In seno alla stessa Commissione venne anche osservato che l'articolo 1212 diceva « nonostante che il debitore o proprietario vi ri-

nunzi»; vale a dire che «se nel momento in cui vi è interesse ad opporre la prescrizione il titolare del rapporto non la opponga, il creditore ha diritto di opporla lui. Se, invece, vi è stato in precedenza un atto di rinuncia, esso è valido, salvo il rimedio comune della revocatoria» (art. 260); e perciò non bisognasse dire «vi sia stata rinuncia» ma bensì «vi sia rinunzia». La Commissione approvò anche questa modificazione (*Verb. n. 32*).

V. nota all'art. 2938.

Art. 2940. — *Pagamento del debito prescritto.*

Non è ammessa la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto.

Questo articolo «negando la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto, risolve implicitamente, in senso negativo, la questione se sia ammessa ripetizione da parte del *solvens*, il quale ignorava che la prescrizione si fosse avverata. Dato infatti che la prescrizione non opera automaticamente, ma solo in quanto sia opposta, non può dirsi che l'*accipiens* abbia ricevuto un pagamento non dovutogli. I motivi soggettivi per cui il debitore omise di eccepirla non possono nella specie avere rilevanza, dovendosi avere riguardo al fatto oggettivo che essa non fu opposta» (*R. R., n. 139*).

SEZIONE II. — *Della sospensione della prescrizione.*

Art. 2941. — *Sospensione per rapporti fra le parti.*

La prescrizione rimane sospesa:

- 1) tra i coniugi;
- 2) tra chi esercita la patria potestà o i poteri a essa inerenti e le persone che vi sono sottoposte;
- 3) tra il tutore e il minore o l'interdetto soggetti alla tutela finchè non sia stato reso e approvato il conto finale, salvo quanto è disposto dall'art. 387 per le azioni relative alla tutela.
- 4) tra il curatore e il minore emancipato o l'inabilitato;
- 5) tra l'erede e l'eredità accettata con beneficio d'inventario;
- 6) tra le persone i cui beni sono sottoposti per legge o per provvedimento del giudice all'amministrazione altrui e quelle da cui l'amministrazione è esercitata, finchè non sia stato reso e approvato definitivamente il conto;
- 7) tra le persone giuridiche e i loro amministratori, finchè sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi;
- 8) tra il debitore che ha dolosamente occultato la esistenza

del debito e il creditore, finchè il dolo non sia stato scoperto.

(Art. 2119, c. c.).

1. In merito alle cause di sospensione della prescrizione, così si esprime il Guardasigilli nella sua relazione (n. 140): « Ho distinto le cause di sospensione della prescrizione in due categorie, secondo che derivano il loro fondamento dai rapporti fra le parti (art. 2941) ovvero dalla condizione del titolare del diritto (art. 2942). »

« Elencando le cause di sospensione dipendenti dai rapporti fra le parti, ho apportato notevoli modificazioni e aggiunte all'art. 2119 del codice del 1865. In primo luogo ho ampliato la formula del secondo capoverso di tale articolo, in guisa da ricomprenservi i rapporti tra l'adottante e l'adottato e tra l'affiliante e l'affiliato. In secondo luogo ho integrato l'ultimo capoverso dell'articolo stesso, prevedendo, oltre l'ipotesi che i beni siano sottoposti per legge all'amministrazione altrui, anche l'ipotesi che all'amministrazione altrui siano sottoposti per provvedimento del giudice, e determinando altresì il momento finale della sospensione, il quale non può coincidere che con quello in cui è approvato definitivamente il conto reso dall'amministratore. In terzo luogo, accogliendo il voto di un'autorevole dottrina, ho esteso la sospensione alle persone giuridiche nei confronti dei loro amministratori, per le azioni di responsabilità contro i medesimi, finchè questi sono in carica. In ultimo, poichè l'ordinamento giuridico non può ammettere che alcuno tragga profitto del proprio dolo, ho disposto (art. 300, n. 8) che la prescrizione rimane sospesa tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finchè il dolo non sia stato scoperto ».

2. Dalla entrata in vigore del codice (libro delle tutele dei diritti) (21 aprile 1942) cessano di avere effetto le cause di sospensione della prescrizione che non sono ammesse dal codice medesimo (art. 247 *disposiz. transitorie*: R. D. 30 marzo 1942, cit.). V. nota sotto il detto art. 247.

Art. 2942. — *Sospensione per la condizione del titolare.*

La prescrizione rimane sospesa:

1) contro i minori non emancipati e gli interdetti per infermità di mente, per il tempo in cui non hanno rappresentante legale e per sei mesi successivi alla nomina del medesimo o alla cessazione dell'incapacità;

2) in tempo di guerra, contro i militari in servizio e gli appartenenti alle forze armate dello Stato e contro coloro che si trovano per ragioni di servizio al seguito delle forze stesse, per il tempo indicato dalle disposizioni delle leggi di guerra.

(Art. 2120, c. c.; art. 916, c. co.).

a) « Per ciò che concerne le cause di sospensione della prescrizione dipendenti dalla condizione del titolare del diritto, è parsa ispirata

a eccessivo favore verso i minori non emancipati e gli interdetti per infermità di mente la norma del primo capoverso dell'art. 2120 del vecchio codice. Quando costoro hanno un rappresentante legale, al quale incombe di far valere i diritti loro spettanti, non v'è ragione perchè la prescrizione sia sospesa. Si è pertanto prevista l'ipotesi che manchi il rappresentante legale dell'incapace, e per questa ipotesi si è stabilito che la prescrizione rimane sospesa per tutto il tempo in cui non v'è il rappresentante e per sei mesi successivi alla nomina del medesimo o alla cessazione dell'incapacità (art. 2942, n. 1).

b) « Il beneficio della sospensione, ammesso dal citato art. 2120, primo capoverso, del codice del 1865, per i militari in servizio attivo in tempo di guerra, è esteso (art. 2942, n. 2), avuto riguardo alla sostanziale identità di situazione, a coloro che si trovano al seguito delle forze armate: quanto alla durata della sospensione, così per gli uni come per gli altri, si fa rinvio alle disposizioni della legge di guerra.

c) « Non si è riprodotto il secondo, il terzo e il quinto capoverso dell'art. 2120 del vecchio codice, poichè, come si è già avuto occasione di notare, le cause in essi menzionate non si configurano propriamente come cause sospensive, ma come cause impeditive della prescrizione.

d) « Non si è del pari riprodotto il quarto capoverso dello stesso articolo concernente, per altro, in prevalenza l'usucapione — poichè, per ciò che attiene alla prescrizione, la disposizione del menzionato capoverso era in parte inutile e in parte inopportuna: inutile, se riferita alla sospensione della prescrizione dell'ipoteca iscritta a garanzia della dote, posto che, salvo riguardo ai beni acquistati da terzi (e, rispetto a tali beni, l'art. 2121 soggiungeva che nella prescrizione trentennale non operava l'accennata causa sospensiva), l'ipoteca non si estingue per prescrizione e che, non prescrivendosi durante il matrimonio il credito dotale, neppure può l'ipoteca estinguersi per prescrizione di questo; inopportuna, se riferita alla sospensione della prescrizione delle servitù costituite a favore del fondo ipotecato per la dote e per l'esecuzione delle convenzioni matrimoniali, in quanto oltrepassava così, con un'eccezione alle norme generali, i limiti entro i quali può ritenersi giustificata la protezione dei diritti della donna coniugata » (R. R., n. 140).

V. nota 2^a sotto il precedente articolo (*disposiz. transitorie*).

SEZIONE III. — Della interruzione della prescrizione.

Art. 2943. — Interruzione da parte del titolare.

La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo.

E' pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio.

L'interruzione si verifica anche se il giudice adito è incompetente.

La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore.

(Art. 2123, 2125, c. c.).

E' stata, con questo articolo, « conservata efficacia interruttiva della prescrizione non solo all'atto col quale — sia pure il giudice adito incompetente — s'inizia un giudizio di cognizione ovvero conservativo o esecutivo e alla domanda proposta nel corso di un giudizio, ma anche all'atto di costituzione in mora, considerando che, se a tale atto si fosse negata efficacia interruttiva, si sarebbe addossato, specie in tema di prescrizioni brevi, un grave onere al creditore, costretto ad agire giudizialmente per mantenere in vita il suo diritto.

« Permane, naturalmente, l'efficacia interruttiva che consegue dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere (art. 2944) ». (R. R., n. 141).

L'art. 10 del progetto ministeriale disponeva che l'atto di costituzione in mora, per avere efficacia interruttiva dovesse essere notificato a mezzo di ufficiale giudiziario per evitare così questioni e difficoltà. Ma questa condizione sembrò eccessiva alla Commissione delle Assemblee legislative specialmente trattandosi di piccoli crediti e che fosse invece bastante una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (Verb. n. 32). Ma nel comporre il testo dell'articolo in esame non si è prescritta alcuna speciale formalità.

V. art. 2945 quanto agli effetti e alla durata dell'interruzione.

Art. 2944. — Interruzione per effetto di riconoscimento.

La prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere.

(Art. 2129, c. c.).

V. nota al precedente articolo; v. art. 2945 quanto agli effetti e alla durata della interruzione.

Art. 2945. — Effetti e durata dell'interruzione.

Per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione.

Se l'interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'art. 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

Se il processo si estingue, rimane fermo l'effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data dell'atto interruttivo.

(Art. 2125, 2128, c. c.).

1. « L'art. 2128 del codice del 1865, nel determinare i casi di esclusione dell'efficacia interruttiva della domanda, dava luogo a dubbi

d'interpretazione. Era controverso da un lato se, negando tale efficacia alla domanda rigettata, intendesse riferirsi, come riteneva la prevalente dottrina, alla sentenza di rigetto per ragioni estranee al merito; era controverso, d'altro lato, se, negando parimenti efficacia interruttiva alla domanda, quando l'attore avesse da questa receduto, intendesse riferirsi alla rinuncia all'azione ovvero alla rinuncia agli atti del giudizio. Con maggiore chiarezza e con più razionale criterio sono nel nuovo codice disciplinati gli effetti dell'interruzione della prescrizione. Operata l'interruzione, si inizia un nuovo periodo di prescrizione; se però l'interruzione è avvenuta mediante notificazione di un atto introduttivo di un giudizio o mediante domanda proposta nel corso di un giudizio, la prescrizione non corre finchè la sentenza che definisce il giudizio non sia passata in giudicato (*primo e secondo comma*). E' però ovvio che se questa, escludendo il diritto, rigetta la domanda, non è più possibile, come nel caso in cui l'attore rinunci all'azione, far questione di prescrizione o d'interruzione, ma nasce a favore dell'altra parte *l'exceptio rei iudicatae*.

2. « Il *terzo comma* prevede il caso che il processo si estingua, e anche in questo caso — con notevole divario dal codice del 1865 che negava efficacia interruttiva alla domanda se il processo si fosse estinto per perenzione (art. 2128, terzo comma) — conserva efficacia interruttiva all'atto con cui il giudizio è stato iniziato e alla domanda che nel corso del giudizio è stata proposta, arrestando però l'effetto interruttivo alla data dell'atto o della domanda. Non sarebbe stato coerente privare d'efficacia interruttiva la domanda giudiziale per essersi il processo estinto e, in pari tempo, attribuire efficacia interruttiva a ogni atto di costituzione in mora non seguito da alcun processo.

3. « Non è stata riprodotta la disposizione del primo capoverso dell'art. 2128 del vecchio codice, secondo il quale la nullità della citazione o intimazione per incompetenza dell'ufficiale giudiziario o per difetto di forma importava l'esclusione dell'effetto interruttivo dell'atto. Tale nullità non toglie che l'atto, inidoneo a produrre gli effetti di una domanda giudiziale, possa valere, quando ne abbia i requisiti, come atto di costituzione in mora » (*R. R., n. 142*).

4. In conformità del codice del 1865 (art. 2132), l'art. 305 del testo del libro della tutela dei diritti approvato col R. decreto 30 gennaio 1941 disponeva che l'interruzione della prescrizione contro l'obbligato principale avesse effetto anche riguardo al fideiussore; ma nel comporre il nuovo testo del codice, approvato col R. decreto 16 marzo 1942, l'articolo è stato omissso.

L'estensione dell'efficacia degli atti interruttivi e delle cause sospensive della prescrizione nelle obbligazioni in solido fra debitori o fra creditori è regolata nel libro delle obbligazioni (art. 1310).

5. V. art. 324 cod. proc. civ. circa il momento in cui la sentenza passa in *cosa giudicata*.

SEZIONE IV. — *Del termine della prescrizione.*

Quando il codice (libro della tutela dei diritti) stabilisce un termine di prescrizione più breve di quello stabilito dalle leggi anteriori, la prescrizione si compie nel termine più breve il quale decorre dalla

entrata in vigore del codice (libro medesimo) (21 aprile 1942) salvo che il compimento della prescrizione secondo le disposizioni delle leggi anteriori rimanga a decorrere un termine minore (art. 252, *disposiz. transitorie*: R. D. 30 marzo 1942, cit.). V. *nota sotto il detto art. 252.*

Rimangono immutate le disposizioni vigenti circa il termine della prescrizione riguardo ai buoni del tesoro ordinari e pluriennali, dei titoli del debito pubblico, delle cartelle della sezione autonoma del credito comunale e provinciale, dei libretti postali di risparmio, dei buoni postali fruttiferi e di quelli delle casse depositi e prestiti (art. 248 *disposiz. transitorie*: R. D. 30 marzo 1942, cit.). V. *nota sotto il detto art. 248.*

§ 1. — Della prescrizione ordinaria.

Art. 2946. — Prescrizione ordinaria.

Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione col decorso di dieci anni.

(Art. 2135, c. c.; art. 917, c. co.).

1. Quanto al termine della prescrizione ordinaria era già generalmente riconosciuta la eccessiva larghezza di quello stabilito dal codice del 1865, «il che aveva dato luogo — così la relazione della Commissione reale (p. 39) — a numerose, e forse troppe numerose eccezioni, a cominciare da quella per la prescrizione ordinaria commerciale, portata dal codice di commercio a 10 anni.

«Non ultima ragione, per fissare il termine a 10 anni, è stata appunto la speranza di unificare nel nostro diritto le prescrizioni, col grande vantaggio di evitare frequenti controversie per la qualificazione delle singole prescrizioni».

La Commissione non credette di portare a 5 anni il termine in conformità del progetto di riforma del codice di commercio, essendo sembrato «già forte il distacco dai trenta attuali ai dieci» e che non fosse consigliabile un'ulteriore diminuzione «al fine di non turbare le abitudini della pratica, soprattutto in riguardo ai mutui che sogliono essere fatti e talvolta anche rinnovati tacitamente per lunghi anni».

In argomento così, a sua volta, si esprime il Guardasigilli nella sua relazione al Re Imperatore (n. 143): «Eliminata la distinzione fra materia civile e materia commerciale e ricondotta nell'ambito del codice gran parte degli istituti regolati dal codice di commercio, si poneva la necessità di unificare i termini di prescrizione ordinaria. Il nuovo termine generale di prescrizione corrisponde a quello che stabiliva il vecchio codice di commercio. Per altro, ancora prima che la soppressione dell'accennata distinzione di materie formasse oggetto di studi, la riduzione del lungo termine prescrizionale di trent'anni stabilito dal codice civile era non solo auspicata da insigni giuristi, fra i quali i miei predecessori Vittorio Scialoja e Alfredo Rocco (un disegno di legge per la riduzione della prescrizione a dieci anni venne

da quest'ultimo presentato al Senato nella tornata dell'11 maggio 1932-X), ma anche reclamata da una larga corrente dell'opinione pubblica, affermandosi così l'esigenza di adeguare il termine di prescrizione al ritmo più intenso della vita moderna, alle più facili e rapide comunicazioni, al bisogno di certezza dei rapporti giuridici».

2. «Nel dichiarare che i diritti di estinguono per prescrizione col decorso di dieci anni, l'art. in esame fa salvi i casi in cui la legge dispone diversamente: fra gli altri diritti, v'è una categoria di somma importanza, quella dei diritti reali su cosa altrui, ai quali la prescrizione decennale non si applica. Per tali diritti, in correlazione alla loro particolare natura, dal libro della proprietà è stabilita, nella regolamentazione di ciascuno di essi, la prescrizione di venti anni (art. 954 (superficie); 970 (enfiteusi); 1014 (usufrutto); 1073 (servitù)». (R. R., n. 143).

§ 2. — *Delle prescrizioni brevi.*

Art. 2947. — *Prescrizione del diritto al risarcimento del danno.*

Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.

Per il risarcimento dei danni prodotti dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni.

In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione, o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.

1. Il *primo comma* stabilisce la prescrizione breve di cinque anni per il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito. «Nella molteplicità dei casi la prova del fatto illecito si fonda sulle deposizioni dei testimoni: col decorso del tempo il ricordo delle circostanze su cui questi sono chiamati a deporre svanisce o si attenua, e si accrescono così i pericoli inerenti a siffatti mezzi di prova» (R. R., n. 144).

2. «E' stato maggiormente ridotto, circoscrivendolo a due anni (*secondo comma*), il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie. Un più lungo termine avrebbe reso difficile al convenuto, nel caso di sinistro derivante dalla circolazione dei veicoli senza guida di rotaie, di vincere la presunzione di colpa sancita dalla legge speciale e dall'art. 893, primo comma, del libro delle obbligazioni, nè sarebbe stato opportuno introdurre un'ulteriore distinzione e stabilire un termine

diverso per il diritto al risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli con guida di rotaie» (R. R., n. 144).

3. Naturalmente, se il fatto illecito è considerato dalla legge come reato, e per il reato è stabilito un termine di prescrizione più lungo, questo si applica anche all'azione civile (*terzo comma*) (R. R., n. 144). Il secondo periodo dello stesso comma è stato aggiunto nel testo del codice approvato col R. decreto 16 marzo 1942.

Art. 2948. — Prescrizione di cinque anni.

Si prescrivono in cinque anni:

1) le annualità delle rendite perpetue o vitalizie;

2) le annualità delle pensioni alimentari;

3) le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro prezzo di locazioni;

4) gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi;

5) le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro.

(Art. 2144, c. c.).

« Rimane inalterato il termine prescrizionale di 5 anni per i crediti elencati nell'art. 2144 del codice del 1865, ma l'anzidetto termine è esteso al prezzo di ogni locazione e alle indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro » (R. R., n. 145).

Art. 2949. — Prescrizione in materia di società.

Si prescrivono in cinque anni i diritti che derivano dai rapporti sociali, se la società è iscritta nel registro delle imprese.

Nello stesso termine si prescrive l'azione di responsabilità che spetta ai creditori sociali verso gli amministratori nei casi stabiliti dalla legge.

(Art. 919, c. co.).

« Assorbita nel codice civile una notevole parte delle materie regolate dal vecchio codice di commercio, occorre disciplinare talune delle brevi prescrizioni che quest'ultimo stabiliva nel libro quarto.

« L'ambito della prescrizione quinquennale in materia di società iscritte nel registro delle imprese è delineato nel *primo comma*, con una formula che si adegua all'insegnamento della migliore dottrina. E' sembrato che la nuova formula eviti le critiche e le gravi difficoltà d'interpretazione alle quali l'art. 919, n. 1, del vecchio codice di commercio apriva l'adito, parlando di « azioni derivanti dal contratto di società o delle operazioni sociali », sì che, considerata nella sua letterale accezione, la norma poteva indurre a ritenere che alla prescrizione quinquennale fossero soggetti anche i diritti derivanti

dai rapporti posti in essere dalla società con i terzi nell'esplicazione della sua attività.

« Lo stesso termine di cinque anni è stabilito per la prescrizione dell'azione di responsabilità che spetta ai creditori sociali verso gli amministratori (*secondo comma*) » (R. R., n. 146).

Art. 2950. — *Prescrizione del diritto del mediatore.*

Si prescrive in un anno il diritto del mediatore al pagamento della provvigione.

(Art. 922, c. co).

« Quanto al diritto di mediatore al pagamento delle provvigioni, il termine prescrizione di due anni dell'art. 922 del codice di commercio, è stato ridotto a un anno » (R. R., n. 146).

Art. 2951. — *Prescrizione in materia di spedizione e di trasporto.*

Si prescrivono in un anno i diritti derivanti dal contratto di spedizione e dal contratto di trasporto.

La prescrizione si compie con il decorso di diciotto mese se il trasporto ha inizio o termine fuori d'Europa.

Il termine decorre dall'arrivo a destinazione della persona o, in caso di sinistro, dal giorno di questo, ovvero dal giorno in cui è avvenuta o sarebbe dovuta avvenire la riconsegna della cosa al luogo di destinazione.

Si prescrivono parimenti in un anno dalla richiesta del trasporto i diritti verso gli esercenti pubblici servizi di linea indicati dall'articolo 1679.

(Art. 926, c. co).

« La prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di spedizione e dal contratto di trasporto è regolata in questo articolo, che eleva i termini eccessivamente brevi stabiliti per il trasporto di cose dall'art. 926 del vecchio codice di commercio » (R. R., n. 146).

L'ultimo comma è stato aggiunto nel testo dal codice approvato col R. decreto 16 marzo 1942.

Art. 2952. — *Prescrizione in materia di assicurazione.*

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno e quelli derivanti dal contratto di riassicurazione in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finchè il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.

(Art. 924, c. co).

« Rimane inmutato il termine di un anno per la prescrizione del diritto al pagamento delle rate di premio nel contratto di assicurazione, ma, circa la prescrizione degli altri diritti in materia assicurativa, a differenza del vecchio codice di commercio (art. 924), che non poneva distinzione alcuna, l'articolo distingue quelli che derivano dal contratto di assicurazione da quelli che derivano dal contratto di riassicurazione: per i primi è stabilito il termine di un anno, per i secondi il termine di due anni. Particolari disposizioni regolano la decorrenza di questi termini e la sospensione di essi » (R. R., n. 146).

Art. 2953. — *Effetti del giudicato sulle prescrizioni brevi.*

I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono col decorso di dieci anni.

Questo articolo, che non figurava nel testo del libro della tutela dei diritti approvato col R. D. 30 gennaio 1941, n. 18, è stato inserito nel testo del codice civile approvato col R. D. 16 marzo 1942, n. 262.

§ 3. — *Delle prescrizioni presuntive.*

Art. 2954. — *Prescrizione di sei mesi.*

Si prescrive in sei mesi il diritto degli albergatori e degli osti per l'alloggio e il vitto che somministrano, e si prescrive nello stesso termine il diritto di tutti coloro che danno alloggio con o senza pensione.

(Art. 2138, c. c.).

« In tema di prescrizioni presuntive, l'articolo amplia l'ambito dell'art. 2138 del codice del 1865, estendendo la prescrizione di sei mesi al diritto di tutti coloro che danno alloggio anche senza pensione. Non v'è ragione, infatti, data la sostanziale identità di prestazioni, che per il diritto di costoro sia stabilito un termine di pre-

scrizione diverso da quello stabilito per il diritto degli albergatori e degli osti » (*R. R.*, n. 147).

V. art. 2959 (ammissioni di colui che oppone la prescrizione) e 2960 (delazione del giuramento).

Art. 2955. — *Prescrizione di un anno.*

Si prescrive in un anno il diritto:

1) degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni che impartiscono a mesi o a giorni o a ore;

2) dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi non superiori al mese;

3) di coloro che tengono convitto o casa di educazione e d'istruzione, per il prezzo della pensione e dell'istruzione;

4) degli ufficiali giudiziari, per il compenso degli atti compiuti nella loro qualità;

5) dei commercianti, per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio;

6) dei farmacisti, per il prezzo dei medicinali.

(*Art. 2139, c. c.*).

In questo articolo « è riprodotto, con corretta formulazione, l'articolo 2139 del vecchio codice, ricomprendendo nella prescrizione di un anno il diritto dei farmacisti per il prezzo dei medicinali. Per tale diritto il cessato codice (art. 2140, secondo capoverso) stabiliva invece il termine di 3 anni; è sembrato però, avuto riguardo alla natura dell'attività che svolge il farmacista, che il diritto stesso fosse da assoggettare al medesimo termine di prescrizione del diritto dei commercianti per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio. Inoltre l'articolo ha esteso la prescrizione di un anno al diritto di tutti i prestatori di lavoro, per le prestazioni corrisposte a periodi non superiore al mese, allontanandosi così dal codice de 1865, che menzionava soltanto i domestici, gli operai e i giornalieri » (*R. R.*, n. 147). V. art. 2956, n. 1, per la prescrizione delle retribuzioni ai prestatori di lavoro corrisposte a periodi superiori al mese.

In seno alla Commissione delle Assemblee legislative (*V. verb.* n. 32) venne approvato di sopprimere il n. 1° di questo articolo in modo che gli insegnanti fossero regolati soltanto dal n. 4 del successivo articolo, nel quale dovessero essere sopprese le ultime parole « a tempo più lungo di un mese ». Ma la proposta non è stata considerata nel comporre l'articolo in esame. V. nota al successivo articolo.

V. art. 2959 (ammissioni di colui che oppone la prescrizione) e 2960 (delazione del giuramento).

Art. 2956. — *Prescrizione di tre anni.*

Si prescrive in tre anni il diritto:

1) dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese;

2) dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative;

3) dei notai, per gli atti del loro ministero;

4) degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni impartite a tempo più lungo di un mese.

(Art. 2140, c. c.).

«L'elencazione che, disciplinando la prescrizione di tre anni, il vecchio codice (art. 2140) faceva delle varie categorie di professionisti scomparire nell'articolo, assorbita da una formula di più ampio contenuto, con la quale si assoggetta alla prescrizione triennale il diritto dei professionisti in genere per l'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative. Coerentemente al disposto dell'art. 2955, n. 2, che stabilisce la prescrizione di un anno in ordine al diritto dei prestatori di lavoro retribuiti a periodi non superiori al mese, l'art. 2956 n. 1, innovando al vecchio codice, stabilisce la prescrizione di tre anni per il diritto dei prestatori di lavoro retribuiti a periodi superiori al mese. Nessuna innovazione è apportata circa la prescrizione triennale del diritto dei notai per gli atti del loro ministero e degli insegnanti per la retribuzione delle lezioni impartite a tempo più lungo di un mese» (R. R., n. 148).

V. art. 2959 (ammissioni di cui che oppone la prescrizione) e 2960 (delaione del giuramento).

Art. 2957. — *Decorrenza delle prescrizioni presuntive.*

Il termine della prescrizione decorre dalla scadenza della retribuzione periodica o dal compimento della prestazione.

Per le competenze dovute agli avvocati, ai procuratori e ai patrocinatori legali il termine decorre dalla decisione della lite, dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato; per gli affari non terminati, la prescrizione decorre dall'ultima prestazione.

(Art. 2140, c. c.).

«L'articolo, con formula generale, eliminando in parte le specificazioni dell'art. 2140 del codice precedente, determina il momento iniziale della prescrizione con riferimento alla scadenza della retri-

buzione periodica o al compimento della prestazione. Per le competenze dovute agli avvocati, ai procuratori e ai patrocinatori legali, in conformità del vecchio codice, si stabilisce che il termine della prescrizione decorre dalla decisione della lite, dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato. Riguardo agli affari non terminati, si fa decorrere la prescrizione dall'ultima prestazione, sopprimendo l'inopportuna limitazione dell'art. 2140, terzo capoverso, del codice del 1865, il quale, per gli affari anzidetti, stabiliva che gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori non potessero domandare di essere soddisfatti delle spese e degli onorari di cui fossero creditori da tempo maggiore di cinque anni » (*R. R.*, n. 149).

Non è stata accolta la proposta della Commissione delle Assemblee legislative che stabiliva la decorrenza della prescrizione dalla data della notizia che abbiano avuto della conciliazione delle parti, quanto alle competenze dovute agli avvocati, procuratori e patrocinatori, proposta che aveva avuto ragione dall'osservazione che vi sono cause che pendono per lunghi anni e se le parti si conciliano e l'avvocato ciò ignora, egli si viene a trovare di fronte ad una prescrizione che si è maturata a sua insaputa. (*V. verb. n. 32*).

Art. 2958. — *Corso della prescrizione.*

La prescrizione decorre anche se vi è stata continuazione di somministrazioni o di prestazioni.

(*Art. 2141, c. c.*).

« Con lieve variante formale, l'articolo riproduce il primo comma dell'art. 2141 del codice del 1865 circa il decorso delle prescrizioni presuntive anche nel caso in cui vi sia stata continuazione di somministrazioni o di prestazioni. E' stata eliminato — non sembrando giustificata la restrizione che apportava alle norme sull'interruzione — il secondo comma del citato articolo del vecchio codice, che attribuiva efficacia interruttiva delle prescrizioni in esame soltanto al riconoscimento del debito per iscritto e alla domanda giudiziale non perenta. La disposizione, per altro, dava luogo a dubbi d'interpretazione, ritenendo una parte della dottrina che dopo il riconoscimento scritto cominciasse a decorrere la prescrizione ordinaria e non già un nuovo periodo di prescrizione breve eguale a quello interrotto » (*R. R.*, n. 150).

Non è stata accolta la proposta di soppressione di questo articolo, in quanto esso costituirebbe una insidia per coloro che eseguono prestazioni continuate, fatta dalla Commissione delle Assemblee legislative (*V. verb. n. 32*) essendosi in contrario osservato che la soppressione avrebbe potuto dar luogo a molti dubbi sul significato di essa, e che occorresse di sgombrare il terreno da controversie e dare la sicurezza del possesso del diritto; lo scopo si disse, è di evitare

il caso che per servizi resi in continuazione si possa ricevere una parte del compenso perchè l'altra parte si asserisce prescritta, pel fatto che nel caso di lunghe prestazioni ogni giorno che trascorre viene ad estinguere il diritto per una porzione di esse. Bisogna quindi vedere, caso per caso, se si tratti di una prestazione autonoma, e in tal caso decorre la prescrizione; se, invece, le prestazioni sono connesse la prescrizione non comincia a decorrere (*V. verb. cit.*).

Art. 2959. — *Ammissioni di colui che oppone la prescrizione.*

L'eccezione è rigettata, se chi oppone la prescrizione nei casi indicati dagli articoli 2954, 2955 e 2956, ha comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta.

« Poichè le prescrizioni presuntive inducono una semplice presunzione di pagamento, è ovvio che al debitore non è dato invocarle quando le sue dichiarazioni siano incompatibili con la presunzione di estinzione del debito: questo principio d'intuitiva evidenza è tradotto in formula legislativa dall'art. 318 (art. 2959) ». (*R. R., n. 151.*)

Art. 2960. — *Delazione di giuramento.*

Nei casi indicati dagli articoli 2954, 2955 e 2956, colui al quale la prescrizione è stata opposta può deferire all'altra parte il giuramento per accertare se si è verificata l'estinzione del debito.

Il giuramento può essere deferito al coniuge superstite e agli eredi o ai loro rappresentanti legali per dichiarare se hanno notizia dell'estinzione del debito.

(*Art 2142.*)

« Come nel codice del 1865 (art. 2142) il giuramento è l'unico mezzo di prova consentito al creditore per combattere la presunzione » (*R. R., n. 152.*)

Art. 2961. — *Restituzione di documenti.*

I cancellieri, gli arbitri, gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori legali sono esonerati dal rendere conto degli incartamenti relativi alle liti dopo tre anni da che queste sono state decise o sono altrimenti terminate.

Tale esonero si verifica, per gli ufficiali giudiziari, dopo due anni dal compimento degli atti ad essi affidati.

Anche alle persone designate in questo articolo può essere defe-

rito il giuramento perchè dichiarino se ritengono o sanno dove si trovano gli atti o le carte.

Si applica in questo caso il disposto dell'art. 2959.

(Art. 2143, c. c.).

« Quanto alla prescrizione del diritto alla restituzione dei documenti l'articolo apporta, nel *primo comma*, due modifiche al corrispondente art. 2143 del codice del 1865; oltre che dei cancellieri, degli avvocati, dei procuratori alle liti e dei patrocinatori legali, si fa menzione degli arbitri; si riduce poi da cinque a tre anni il termine, che ha inizio dalla definizione della lite, decorso il quale le persone su menzionate sono esonerate dal rendere conto degli incarichi relativi alla lite stessa » (R. R., n. 153).

§ 4. — *Del computo dei termini.*

Art. 2962. — *Compimento della prescrizione.*

In tutti i casi contemplati dal presente codice e dalle altre leggi, la prescrizione si verifica quando è compiuto l'ultimo giorno del termine.

(Art. 2134, c. c.).

Questo articolo e il seguente (2°-*comma*) « enunciano il principio tradizionalmente ricevuto, sebbene non sancito espressamente dal codice del 1865, che nel computo dei termini di prescrizione non si calcola il *dies a quo*; si computa invece il *dies ad quem*, ma occorre che questo sia interamente decorso.

« In armonia con il disposto dell'art. 1187, terzo comma, (del libro delle obbligazioni), e dell'art. 155, quarto comma, del codice di procedura civile, si stabilisce (art. 2963, *terzo comma*) che, qualora scada in un giorno festivo, il termine è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

« Innovando all'artificiosa e criticata norma dell'art. 2133 del vecchio codice, il quale, in contrasto con il modo ordinario di computare i mesi, disponeva che nelle prescrizioni a mesi si dovesse sempre computare il mese di trenta giorni, si è seguito anche per tali prescrizioni il sistema della computazione *non ex numero, sed ex nominatione dierum*: la prescrizione si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale; se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l'ultimo giorno dello stesso mese (art. 2963, *quarto e quinto comma*).

La regola è conforme a quella sancita dal citato art. 1187, secondo comma (libro delle obbligazioni) ». (R. R., n. 154).

Art. 2963. — *Computo dei termini di prescrizione.*

I termini di prescrizione contemplati dal presente codice e dalle altre leggi si computano secondo il calendario comune.

Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale.

Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

La prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale.

Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l'ultimo giorno dello stesso mese.

(Art. 631, 2133, c. c.).

V. nota al precedente articolo.

CAPO II. — *Della decadenza.*

Art. 2964. — *Inapplicabilità di regole della prescrizione.*

Quando un diritto deve esercitarsi entro un dato termine sotto pena di decadenza, non si applicano le norme relative all'interruzione della prescrizione. Del pari non si applicano le norme che si riferiscono alla sospensione, salvo che sia disposto altrimenti.

1. « In fine di questo libro riceve disciplina legale l'istituto della decadenza, non regolato dal codice del 1865. La disciplina è in parte derivata dall'elaborazione dottrinale di questo delicato tema, la quale ha sottilmente analizzato i caratteri che differenziano la decadenza dalla prescrizione.

« La rigidità caratteristica dell'istituto attinge rilievo dall'articolo in esame, che dichiara inapplicabili, in tempo di decadenza, le norme relative all'interruzione e — salvo che sia disposto altrimenti — quelle relative alla sospensione della prescrizione » (R. R., n. 155).

Art. 2965. — *Decadenze stabilite contrattualmente.*

E' nullo il patto con cui si stabiliscono termini di decadenza

che rendono eccessivamente difficile a una delle parti l'esercizio del diritto.

«L'articolo consente che le decadenze siano stabilite contrattualmente, ma, al fine di contenere nei giusti limiti l'esercizio di tale facoltà, commina la nullità del patto, se questo renda eccessivamente difficile a una delle parti l'esercizio del diritto. La disposizione è così dominata dallo stesso principio a cui s'informa quella dell'art. 2698, che egualmente sancisce la nullità del patto con il quale è invertito o modificato l'onere della prova, se l'esercizio del diritto è reso a una delle parti eccessivamente difficile». (R. R., n. 155).

Art. 2966. — *Cause che impediscono la decadenza.*

La decadenza non è impedita se non dal compimento dell'atto previsto dalla legge o dal contratto. Tuttavia, se si tratta di un termine stabilito dal contratto o da una norma di legge relativa a diritti disponibili, la decadenza può essere anche impedita dal riconoscimento del diritto proveniente dalla persona contro la quale si deve far valere il diritto soggetto a decadenza.

«Dal principio che la decadenza non è suscettiva d'interruzione consegue che essa non è impedita se non dal compimento dell'atto di conservazione o di esercizio del diritto previsto dalla legge o dal contratto. Si è ritenuto tuttavia opportuno ammettere, in conformità di un'opinione che può dirsi dominante in dottrina, che la decadenza sia impedita dal riconoscimento del diritto di parte della persona contro la quale il diritto stesso si deve far valere. Costituirebbe un ingiustificato formalismo costringere la parte a chiedere il riconoscimento giudiziale del suo diritto quando questo è spontaneamente riconosciuto da colui che dovrebbe essere convenuto in giudizio. L'effetto impeditivo dell'atto di ricognizione incontra naturalmente un limite in quelle decadenze che sono stabilite per motivi di ordine pubblico e che investono pertanto diritti sottratti alla disponibilità delle parti». (R. R., n. 155).

Art. 2967. — *Effetto dell'impedimento della decadenza.*

Nei casi in cui la decadenza è impedita, il diritto rimane soggetto alle disposizioni che regolano la prescrizione.

«Impedita la decadenza, non s'inizia — appunto perchè questa è eliminata e non semplicemente interrotta — il decorso di un nuovo termine di decadenza eguale a quello prefisso: il diritto rimane soggetto, come ogni altro diritto, alle disposizioni che regolano la prescrizione». (R. R., n. 155).

Art. 2968. — *Diritti indisponibili.*

Le parti non possono modificare la disciplina legale della decadenza nè possono rinunciare alla decadenza medesima, se questa è stabilita dalla legge in materia sottratta alla disponibilità delle parti.

« Poichè, a differenza della prescrizione, che ha sempre un fondamento e una finalità d'ordine pubblico, la decadenza è talvolta stabilita per considerazioni d'ordine pubblico e talvolta per considerazioni d'ordine privato, l'articolo in esame, dettando una norma divergente da quella sancita in tema di prescrizione (art. 2936), consente alle parti di modificarne la disciplina legale, qualora non sia dalla legge stabilita in materia sottratta alla loro disponibilità ». (R. R., n. 155).

Art. 2969. — *Rilievo d'ufficio.*

La decadenza non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, salvo che, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, il giudice debba rilevare le cause d'improponibilità dell'azione.

« Se il diritto è indisponibile, l'indisponibilità importa che, colpito il diritto da decadenza, questa debba essere rilevata d'ufficio dal giudice ». (R. R., n. 155).

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE

Regio Decreto 30 marzo 1942-XX, n. 318. — Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie (« Gazz. Uff. » Supplemento al n. 91 del 17 aprile 1942).

Visti i Regi decreti 24 aprile 1939-XVII, n. 640; 8 aprile 1940-XVIII, n. 206; 3 ottobre 1941-XIX, n. 1130; 15 gennaio 1942-XX, n. 6; 16 febbraio 1942-XX, n. 71, e 16 marzo 1942-XX, n. 217, con i quali furono emanate le norme di attuazione e transitorie dei libri del Codice civile delle persone, delle successioni per causa di morte e delle donazioni, della proprietà, delle obbligazioni, del lavoro e della tutela dei diritti;

Visto il R. decreto 16 marzo 1942-XX, n. 262, col quale è stato approvato il testo del Codice civile preceduto dalle Disposizioni sulla legge in generale;

Articolo unico. — E' approvato il testo delle Disposizioni di attuazione e transitorie del Codice civile allegate al presente decreto e viste, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia. Esse sostituiscono quelle emanate per i singoli libri del Codice civile con i Regi decreti 24 aprile 1939-XVII, n. 640, 8 aprile 1940-XVIII, n. 206, 3 ottobre 1941-XIX, n. 1130, 15 gennaio 1942-XX, n. 6, 16 febbraio 1942-XX, n. 71, e 16 marzo 1942-XX, n. 217.

Capo I. — Disposizioni di attuazione.

Sezione VI. — *Disposizioni relative al libro VI.*
(*Tutela dei diritti*).

Art. 112. — All'applicazione delle pene pecuniarie stabilite dall'art. 2682 del codice, provvede con decreto motivato il tribunale in camera di consiglio, sentiti il conservatore e il pubblico ministero.

Contro il provvedimento del tribunale è ammesso reclamo alla corte d'appello, nel termine di dieci giorni dalla notificazione, da eseguirsi a cura del cancelliere.

Le stesse disposizioni si osservano per l'applicazione delle pene pecuniarie stabilite dall'art. 2833 del codice. In questo caso devono essere sentite, oltre il pubblico ministero, le persone che non hanno adempiuto all'obbligo di richiedere l'iscrizione.

Art. 113. — Il reclamo menzionato nell'art. 2833 del codice si propone al tribunale, il quale provvede con decreto motivato in camera di consiglio sentiti il conservatore e il pubblico ministero.

Contro il provvedimento che non accoglie la domanda il richiedente può proporre reclamo alla corte d'appello.

Il tribunale o la corte può ordinare che la domanda di cancellazione sia proposta nelle forme ordinarie in contraddittorio delle persone che ritiene abbiano interesse contrario alla cancellazione medesima.

Capo II. — Disposizioni transitorie.

Sezione VI. — *Disposizioni relative al libro VI.* (*Tutela dei diritti*).

Art. 224. — Salvo quanto è disposto dagli articoli seguenti, la trascrizione di un atto, eseguita in conformità delle leggi anteriori a effetti diversi da quelli stabiliti dal codice, produce gli effetti previsti dal codice stesso a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore di questo.

« Gli articoli 224 a 232 regolano alcuni problemi di diritto transitorio che sorgono in seguito alle notevoli innovazioni che il nuovo codice ha apportate nella disciplina della trascrizione.

« L'art. 224 prevede il caso in cui un atto, prima dell'entrata in vigore del libro della tutela dei diritti, sia stato, in conformità delle leggi anteriori, trascritto ad effetti diversi da quelli che alla trascrizione di esso attribuisce il nuovo codice. Poichè non sarebbe stato coerente con le esigenze per cui la trascrizione dell'atto stesso è ordinata nel nuovo sistema escludere, per le trascrizioni già eseguite, la produzione dei nuovi e maggiori effetti, si è stabilito che questi si producano dal giorno in cui il codice entra in vigore. L'importanza pratica della norma è destinata a rilevarsi soprattutto in tema di trascrizioni eseguite in conformità della legislazione fiscale. »
(*Relaz. al decreto, n. 1*).

Art. 225. — Le disposizioni del codice che regolano gli effetti dell'omissione della trascrizione o dell'annotazione non si applicano agli atti anteriori all'entrata in vigore del codice stesso, per i quali la trascrizione non era richiesta secondo le leggi precedenti o era richiesta a effetti diversi.

« Al principio del rispetto delle situazioni già consolidate s'informa la disposizione dell'art. 225. Se il libro della tutela dei diritti esige la trascrizione o annotazione di taluni atti, e di questi la trascrizione non era invece richiesta dalle leggi precedenti o era richiesta ad effetti diversi, è giusto che gli effetti che il nuovo codice ricollega alla mancata trascrizione o annotazione non operino in danno di coloro che dall'omissione non erano pregiudicati a norma delle leggi anteriori ». (*Relaz. cit.*, n. 1).

Art. 226. — La trascrizione delle domande giudiziali prevista dagli artt. 2652 e 2653 del codice, anche se eseguita prima dell'entrata in vigore di questo, non pregiudica in nessun caso i diritti acquistati dai terzi prima di tale entrata in vigore, se essi erano fatti salvi dalle leggi anteriori.

« Allo stesso principio s'informa questo articolo. Nell'enumerare talune categorie di domande giudiziali soggette a trascrizione, gli articoli 2652 e 2653 del codice determinano gli effetti della trascrizione della trascrizione, nei confronti dei terzi, sulla base dell'antiorità della trascrizione stessa rispetto alla trascrizione o iscrizione che il terzo abbia eseguito del suo diritto, esigendo in alcuni casi, per l'efficacia in danno del terzo, che con l'antiorità della trascrizione della domanda concorrano altre condizioni. In queste disposizioni la trascrizione non è assunta quale criterio per risolvere il conflitto tra più acquirenti da un medesimo dante causa, ma quale criterio (talvolta unico, talvolta associato con altri) per risolvere il conflitto che, per effetto dell'accoglimento di una domanda, può sorgere tra chi — non avente causa dal convenuto — ha proposto la domanda in giudizio e un avente causa da colui contro il quale il diritto si è fatto valere.

Ora, siccome l'accoglimento di alcune delle domande menzionate negli articoli 2652 e 2653 non pregiudicava, secondo il codice anteriore, i terzi che avevano acquistato diritti dal convenuto, indipendentemente dalla trascrizione della domanda e dalla trascrizione del titolo di acquisto dei terzi medesimi, l'articolo in esame, in omaggio all'esigenza di rispettare le situazioni consolidate, esclude che i diritti acquisiti dai terzi, che erano salvi secondo le leggi precedenti, possano essere pregiudicati dalla trascrizione di tali domande, sia nel caso che queste vengano trascritte dopo l'entrata in vigore del codice (21 aprile 1942), come nel caso che siano state trascritte prima, a norma della legge fiscale.

« Così, ad esempio, la trascrizione di una domanda diretta o ot-

tenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto, in qualunque tempo eseguita, non pregiudica i diritti che i terzi hanno acquistati da colui che aveva assunto tale obbligo, se questi diritti sono stati acquistati anteriormente all'entrata in vigore del codice, non ostante che l'art. 2652, n. 2, del codice medesimo riconosca alla trascrizione della domanda effetto preclusivo rispetto ai terzi che hanno trascritto il loro titolo posteriormente.

« In altri termini, l'articolo in esame per un verso rappresenta una deroga al principio di diritto transitorio stabilito nell'art. 224; sotto altro profilo, invece, è un'applicazione del principio stabilito nell'articolo 225. Infatti, secondo il codice del 1865, condizione necessaria per la salvezza dei diritti dei terzi di fronte a colui che proponeva la domanda era l'anteriorità dell'acquisto alla trascrizione della domanda stessa. Il nuovo codice, per contro, richiede come condizione essenziale l'anteriorità della trascrizione dell'acquisto. In conseguenza del principio stabilito dall'articolo in esame, i diritti che i terzi hanno acquistato anteriormente all'entrata in vigore del codice e anteriormente alla trascrizione della domanda sono salvi, indipendentemente dal momento in cui è stata eseguita la loro trascrizione: il che giustifica pienamente sotto il profilo che a tale effetto la trascrizione non era richiesta dal codice del 1865 e dalle leggi successive ». (*Relaz. cit.*, n. 2).

Art. 227. — Le disposizioni del codice, secondo le quali la trascrizione di una domanda giudiziale eseguita oltre un certo termine non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, non si applicano ai diritti che sono stati acquistati anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso e che non erano fatti salvi dalle leggi anteriori, a meno che i diritti medesimi siano resi pubblici prima della trascrizione della domanda e il termine stabilito dal codice per la loro salvezza sia decorso dal giorno dell'entrata in vigore di questo.

« L'efficienza di talune domande giudiziali nei confronti dei terzi è dall'art. 2652, nn. 6, 7, 8 e 9 e dall'art. 2653, n. 3, del codice subordinata, oltre che all'anteriorità della trascrizione di esse rispetto alla trascrizione o iscrizione dei diritti da costoro acquistati, anche alla condizione, a cui in alcuni casi si aggiungono, che la domanda non sia trascritta dopo il decorso di un dato periodo di tempo, l'inizio del quale varia secondo la diversità delle ipotesi. Date le finalità a cui si coordinano tali disposizioni, e cioè di tutelare i terzi che si sono fidati di una situazione apparentemente legittima o di assicurare stabilità ai diritti, con l'art. 227 delle presenti norme è estesa l'applicazione ai diritti acquistati dai terzi anteriormente all'entrata in vigore del detto libro e che, a norma delle leggi precedenti, non erano fatti salvi dall'accoglimento delle domande di cui trattasi; ma la retroattività delle nuove disposizioni è limitata, nel senso che essa non opera se non nel concorso delle seguenti condizioni: a) che questi diritti siano resi pubblici prima della trascrizione.

zione della domanda dal cui accoglimento, secondo le leggi precedenti, sarebbero pregiudicati; b) che il termine, scaduto il quale la trascrizione della domanda non pregiudica i diritti dai terzi anteriormente trascritti o iscritti, sia decorso dal momento in cui il codice entra in vigore.

«Così, in relazione al caso previsto dall'art. 2652, n. 6, del codice, l'accoglimento della domanda di annullamento di un contratto per incapacità legale non pregiudicherà — mentre pregiudicava nel sistema del codice del 1865, nel quale l'annullamento operava con effetto retroattivo — il diritto che un terzo, anteriormente all'entrata in vigore del codice, abbia acquistato in buona fede dal convenuto, se il terzo acquirente ha trascritto o iscritto il suo acquisto anteriormente alla trascrizione della domanda proposta contro il suo dante causa e se nel giorno della trascrizione della domanda sono trascorsi cinque anni non solo dalla data della trascrizione dell'atto con questa impugnato, ma anche dal giorno dell'entrata in vigore del libro medesimo». (*Relaz. cit.*, n. 3).

Art. 228. — La trascrizione del testamento o del certificato di denunciata successione, eseguita a norma delle leggi anteriori, produce dal giorno dell'entrata in vigore del codice gli stessi effetti che questo attribuisce alla trascrizione dell'accettazione dell'eredità.

«Poichè, secondo le leggi anteriori, l'acquisto *mortis causa* non era soggetto a trascrizione, ma tuttavia la legge fiscale disponeva la pubblicità del certificato di denunciata successione o del testamento, l'art. 228 delle presenti norme attribuisce a tale trascrizione, dal giorno dell'entrata in vigore del codice (21 aprile 1942) lo stesso effetto che questo attribuisce alla trascrizione dell'accettazione dell'eredità operata in base alla dichiarazione contenuta in un atto pubblico ovvero in una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente». (*Relaz. cit.*, n. 3).

Art. 229. — Le disposizioni degli artt. 2650 e 2834 del codice relative all'ipoteca legale a favore del condividente non si applicano alle divisioni stipulate prima dell'entrata in vigore del codice medesimo ancorchè trascritte successivamente.

«In tema d'ipoteca legale del condividente, l'art. 2650, terzo comma, del libro della tutela dei diritti, nel riprodurre con più corretta formulazione, l'art. 1942, secondo comma del codice del 1865, ne amplia la portata, in quanto detta per l'ipoteca legale a favore del condividente, iscritta contemporaneamente alla trascrizione dell'atto di divisione, la stessa regola sancita per l'ipoteca legale a favore dell'alienante, iscritta contemporaneamente alla trascrizione del titolo di acquisto, disponendo che così l'una come l'altra prevalgono sulle trascrizioni o iscrizioni eseguite contro il condividente tenuto al conguaglio o contro l'acquirente. Per il rispetto dovuto a situazioni già definite, che l'efficacia retroattiva della nuova disposizione avreb-

be sciolte, si è di questa, nell'art. 229 in esame, espressamente esclusa la retroattività: la disposizione non si applica alle divisioni stipulate prima dell'entrata in vigore del codice (21 aprile 1942), ancorchè trascritte dopo.

« Nello stesso articolo si è pure esclusa, in ordine a tali divisioni, l'efficacia retroattiva del disposto dell'art. 2834 del codice stesso, che fa obbligo al conservatore dei registri immobiliari d'iscrivere d'ufficio l'ipoteca legale del condividente, mentre siffatto obbligo era dal codice del 1865 (art. 1985) circoscritto all'ipoteca legale dell'alienante ». (*Relaz. cit.*, n. 3).

Art. 230. — Salvo quanto è disposto dai successivi artt. 231 e 232 le norme del R. decreto 28 marzo 1929, n. 499, e della legge sui libri fondiari nel testo allegato al decreto medesimo, fino a che non sarà provveduto al loro coordinamento con le disposizioni del codice, continuano ad avere vigore nei territori delle nuove provincie, e in luogo delle disposizioni del codice del 1865 s'intendono richiamate le corrispondenti disposizioni del nuovo codice.

« Con la pubblicazione del codice civile si pone l'esigenza di coordinare con le nuove disposizioni quelle relative ai libri fondiari dei territori delle nuove provincie. Intanto, come è stabilito nell'art. 230 delle disposizioni in esame, fino a che a tale coordinamento non sarà provveduto, continuano ad aver vigore le norme del R. decreto 28 marzo 1929, n. 499, e della legge sui libri fondiari nel testo allegato al decreto medesimo, intendendosi richiamate invece delle disposizioni del codice del 1865 le corrispondenti disposizioni del nuovo codice ». (*Relaz. cit.*, n. 4).

Art. 231. — Formano oggetto di annotazione, secondo le disposizioni della legge sui libri fondiari, anche:

1) gli atti menzionati dai numeri 10, 11 e 12 dell'art. 2643 del codice agli effetti previsti dall'art. 19 della legge sui libri fondiari;

2) gli atti di costituzione del patrimonio familiare agli effetti previsti dalle disposizioni del codice.

3) la cessione dei beni ai creditori agli effetti previsti dalle disposizioni del codice stesso;

4) le domande e gli atti indicati dagli artt. 2652 e 2653 del codice agli effetti disposti dagli articoli medesimi, in quanto non siano incompatibili con gli effetti stabiliti dalla legge sui libri fondiari.

« Ad un parziale coordinamento provvedono tuttavia gli articoli 231 e 232.

« L'art. 231 completa la serie degli atti che formano oggetto di

annotazione nei libri fondiari, elencando altre quattro categorie di atti.

«La prima categoria comprende gli atti indicati dai numeri 10, 11 e 12 dell'art. 2652 del codice, cioè, i contratti di associazione — i contratti di associazione sono già previsti dall'art. 19 lett. b) del testo di legge menzionato — con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari, quando la durata dell'associazione eccede i nove anni o è indeterminata; gli atti di costituzione dei consorzi, se hanno lo stesso contenuto dei contratti su indicati; i contratti anticresi. Gli effetti dell'annotazione sono quelli stabiliti dal secondo comma dell'art. 19 della legge sui libri fondiari: fino a che non siano annotati, tali atti non hanno alcun effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato e legalmente conservato diritti sugli immobili.

«La seconda categoria comprende gli atti di costituzione del patrimonio familiare. Gli effetti dell'annotazione sono quelli stabiliti dall'art. 2647 terzo comma, del codice e dall'art. 167, terzo comma, del libro delle persone: fino a che non sia annotato, il vincolo d'indisponibilità dei beni non può essere opposto ai terzi. Esso non è neppure opponibile ai creditori chirografari il cui diritto è sorto anteriormente all'annotazione.

«La terza categoria comprende gli atti di cessione, da parte dei debitori, dei loro beni ai creditori, affinché questi procedano alla liquidazione dei beni stessi e alla ripartizione del ricavato. Gli effetti dell'annotazione sono quelli indicati dall'art. 2649 del codice, secondo comma: la cessione non è opponibile a coloro che, anteriormente all'annotazione di essa, hanno intavolato o annotato nei libri fondiari i loro diritti contro il debitore.

«La quarta categoria comprende la lunga serie delle domande giudiziali elencate dall'art. 2652 del codice, nonchè le domande e gli atti elencati nel successivo art. 2653. Gli effetti dell'annotazione sono quelli enunciati nei detti articoli in relazione a ciascuna domanda o atto, sempre che non siano incompatibili con quelli stabiliti dalla legge sui libri fondiari, alla quale, al fine di non pregiudicare il futuro coordinamento, non è sembrato opportuno in questa sede apportare più profonde modificazioni. Ne segue che, se gli effetti dell'annotazione di alcune di tali domande o atti non sono previsti, neppure implicitamente, dalla legge sui libri fondiari, operano gli effetti indicati dal codice, se invece sono previsti dalla legge sui libri fondiari e divergono da quelli previsti dal libro della tutela dei diritti, prevalgono gli effetti indicati dalla legge medesima». (*Relaz. cit.*, n. 4).

Art. 232. — L'annotazione del vincolo dotale e della comunione dei beni tra coniugi prevista dall'art. 19 lett. c) della legge sui libri fondiari o l'omissione dell'annotazione medesima produce dal giorno dell'entrata in vigore del codice gli effetti in questo stabiliti.

«L'art. 232 precisa, infine, gli effetti dell'annotazione del vincolo dotale e della comunione di beni tra coniugi: annotazione già prevista dall'art. 19 lett. c) della legge più volte menzionata. Agli ef-

fetti stabiliti dal secondo comma della legge anzidetta sono sostituiti quelli più ampi sanciti dall'art. 2647, terzo comma, del codice; dal che deriva che il vincolo di cui trattasi, finchè non sia annotato, non soltanto è opponibile ai terzi che, come è detto nel secondo comma dell'art. 19 della legge medesima, hanno acquistato e legalmente conservato diritti sugli immobili, ma è altresì inopponibile ai creditori chirografari che hanno iniziato l'esecuzione sui beni costituiti in dote o compresi nella comunione». (*Relaz., cit., n. 4*).

Art. 233. — Le disposizioni del codice relative alle prove si applicano anche nei giudizi pendenti, se non è stata pronunciata sentenza definitiva, ancorchè di primo grado.

La prova testimoniale per gli atti seguiti anteriormente all'entrata in vigore del codice rimane tuttavia ammissibile anche nei casi in cui non è da questo consentita, se essa poteva essere ammessa a norma del codice civile del 1865 o del codice di commercio del 1882.

« Molto delicato era il problema di diritto transitorio per ciò che riguarda la disciplina delle prove. Da un lato i motivi che avevano indotto a modificare la disciplina precedente inducevano pure a non escludere l'applicabilità delle nuove norme ai processi in corso; d'altro lato, l'illimitata retroattività avrebbe sconvolto troppo profondamente i processi ancora pendenti, travolgendo sentenze anche definitive, non passate in giudicato. E' sembrata soluzione preferibile (art. 233, primo comma) estendere ai processi in corso l'applicabilità delle nuove norme, ma in pari tempo circoscriverla all'ipotesi che non sia intervenuta sentenza definitiva (la cui nozione è data dall'articolo 279, secondo comma, del codice di procedura civile), ancorchè di primo grado.

Le più notevoli innovazioni introdotte dal codice, in tema di prove, concernono la prova testimoniale. Superata infatti la distinzione tra materia civile e materia commerciale, per un verso sono stati ampliati i limiti in cui la prova per testi era ammissibile a norma del codice civile del 1865 e, per altro verso, sono stati ristretti quelli in cui era ammissibile a norma del codice di commercio del 1882. Ora, poichè alla circostanza che le parti abbiano omissso di preconstituirsì la prova documentale di un atto non è giusto attribuire una portata diversa da quella che le attribuiva la legge anteriore, il secondo comma dell'art. 233 dispone che, per gli atti seguiti anteriormente all'entrata in vigore del codice, la prova testimoniale rimane ammissibile anche nei casi in cui non è consentita dal codice medesimo, se essa poteva essere ammessa a norma dell'uno o dell'altro dei due codici abrogati». (*Relaz. cit., n. 5*).

Art. 234. — Le disposizioni del codice relative ai diritti dei creditori privilegiati, all'ordine dei privilegi e alla efficacia di questi rispetto al pegno, alle ipoteche e agli altri diritti reali si osservano

anche per i privilegi sorti anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso, se sono fatti valere posteriormente.

« Le perplessità a cui dava luogo la graduazione dei privilegi nella legislazione precedente sono, almeno in gran parte, eliminate dalla disciplina che nel codice si contiene non solo circa l'ordine tra i privilegi previsti dal codice, ma anche circa l'ordine tra questi e quelli previsti dalle leggi speciali. Alcuni privilegi sono poi nel nuovo codice rafforzati dal diritto di ritenzione concesso al creditore sulla cosa oggetto del privilegio, finchè non sia soddisfatto del suo credito. In considerazione di ciò, e poichè, d'altra parte, è giusto che l'efficacia del privilegio sia regolata dalla legge vigente nel tempo in cui essa si esplica, l'articolo in esame dichiara applicabili ai privilegi sorti anteriormente all'entrata in vigore del codice, ma che sono fatti valere posteriormente, le disposizioni del codice medesimo relative all'ordine dei privilegi e ai diritti dei creditori privilegiati. La stessa retroattività, per questa ultima considerazione, è dall'articolo stesso attribuita, in ordine ai privilegi sorti prima dell'entrata in vigore del codice, sempre che si facciano valere posteriormente, alle disposizioni del detto codice relative all'efficacia dei privilegi rispetto al pegno, alle ipoteche e agli altri diritti reali ». (*Relaz. cit.*, n. 6).

Art. 235. — La disposizione dell'art. 2767 del codice si applica anche ai crediti per risarcimento sorti prima della entrata in vigore del codice stesso, se l'indennità dovuta dall'assicuratore non è stata ancora corrisposta.

« Avendo l'art. 2767 del codice concesso al danneggiato, nel caso di assicurazione contro la responsabilità civile, il privilegio sull'indennità dovuta dall'assicuratore, l'articolo in esame, per evidenti ragioni di equità, correlativamente allo scopo a cui si coordina tale disposizione, e cioè di sottrarre il danneggiato al concorso dei creditori chirografari dell'assicurato, estende l'applicabilità del privilegio ai crediti per risarcimento sorti prima dell'entrata in vigore del detto libro, ove l'indennità dovuta dall'assicuratore non sia stata ancora corrisposta ». (*Relaz. cit.*, n. 7).

Art. 236. — Quando un credito al quale le leggi speciali attribuiscono il privilegio del creditore pignoratizio viene in concorso con i crediti indicati dall'art. 2778 del codice, esso è preferito a quelli di cui ai numeri 12 e seguenti dello stesso articolo e posposto agli altri.

« Dato che il diritto di pegno nel nuovo codice, si configura non più come un privilegio, ma come una causa autonoma di prelazione, la quale prevale al privilegio, anche speciale, se la legge non dispone diversamente, occorre regolare l'ipotesi in cui le leggi speciali attribuiscono a un credito il privilegio del creditore pignoratizio. Avuto

riguardo alla natura di tali crediti e di quelli elencati nell'art. 2778 del codice, nonchè al favore della causa nei reciproci rapporti e al grado che, nell'ordine dei privilegi, aveva il pegno nel sistema del codice del 1865, è sembrato giusto (art. 236 delle presenti norme) che i crediti assimilati dalle leggi speciali, nel grado di privilegio, al credito garantito da pegno avessero collocazione dopo i crediti elencati nei numeri da 1 a 12 del citato art. 2778 del detto codice». (*Relaz. cit.*, n. 8).

Art. 237. — Se il pegno è stato costituito anteriormente all'entrata in vigore del codice, le condizioni per l'efficacia della prelazione sono determinate dalle leggi anteriori.

Si osservano invece le disposizioni del codice per ciò che concerne i poteri e gli obblighi del creditore pignoratizio.

Continua tuttavia ad applicarsi la disposizione del secondo comma dell'art. 1888 del codice del 1865, se il secondo credito è divenuto esigibile anteriormente all'entrata in vigore del libro medesimo.

D'intuitiva evidenza è la norma che il *primo comma* dell'art. 237 detta in tema di pegno, secondo la quale le condizioni per l'efficacia della prelazione devono essere determinate con riguardo alla legge del tempo in cui il pegno fu costituito; si è ritenuto tuttavia opportuno dichiarare ciò espressamente, ai fini di eliminare eventuali dubbi.

«Efficacia retroattiva è invece conferita dal *secondo comma* dell'articolo alle disposizioni del nuovo codice che regolano i poteri e gli obblighi del creditore pignoratizio; e l'estensione è giustificata sia dalla più completa disciplina che il nuovo codice detta in proposito — da un lato rafforzando i poteri del creditore pignoratizio, a cui, fra l'altro, concede il potere di rivendicare la cosa ricevuta in pegno, e, d'altro lato, meglio tutelando il costituente contro gli abusi e la negligenza del creditore — sia dalla necessità di eliminare ogni dualismo tra pegno civile e pegno commerciale.

«E' però mantenuta in vita dal *terzo comma dell'articolo*, in ordine ai pegni costituiti anteriormente all'entrata in vigore del codice, la disposizione del secondo comma dell'art. 1888 del codice del 1865, il quale, per il caso in cui il debitore contragga verso lo stesso creditore un nuovo debito e il secondo credito divenga esigibile prima che il debito precedente sia pagato, estende al secondo credito la garanzia. La disposizione continua ad avere applicazione sempre che il secondo credito sia divenuto esigibile prima dell'entrata in vigore del codice. Non sarebbe stato giusto privare il creditore di una garanzia che egli ha *ope legis* acquisita. Si è fatta menzione dell'ipotesi prevista dal citato articolo del codice del 1865, poichè l'art. 2794, secondo comma, del codice detta essa una disposizione diversa, riconoscendo al creditore pignoratizio soltanto il diritto di ritenzione a garanzia del secondo credito». (*Relaz. cit.*, n. 8).

Art. 238. — L'opponibilità ai creditori ipotecari dei diritti costituite sulla cosa ipotecata e delle cessioni o liberazioni di pigioni o di fitti è regolata dalle disposizioni del codice, quantunque si tratti di diritti sorti o di cessioni o liberazioni effettuate anteriormente alla entrata in vigore del codice stesso, sempre che il pignoramento sia eseguito posteriormente.

1. « Mancava nel codice del 1865 una compiuta determinazione dei limiti entro i quali fossero opponibili ai creditori ipotecari i diritti costituiti sulla cosa ipotecata, sì che, ad es., in tema di usufrutto, era opinione prevalente che l'usufruttuario, sebbene avesse acquistato il suo diritto posteriormente all'iscrizione dell'ipoteca, fosse da considerarsi come un terzo possessore a tutti gli effetti, mentre soluzione opposta è data dall'art. 2812, primo comma, del codice. A gravi incertezze dava luogo la disciplina dettata in tema di opponibilità delle cessioni e liberazioni di pigioni e di fitti ai creditori ipotecari, poichè, se la dottrina dominante era orientata nel senso che questa disciplina si dovesse rinvenire soltanto nel codice civile (art. 1932, n. 573), qualche scrittore autorevole riteneva che si dovesse rinvenire anche nel codice di procedura civile (art. 687). Eliminate tali lacune e incertezze dalle disposizioni dell'art. 2812 del codice, non si è dubitato dell'opportunità di assoggettare alle nuove disposizioni anche i diritti costituiti e le cessioni e liberazioni effettuate anteriormente all'entrata in vigore del codice medesimo, se il pignoramento del bene ipotecato segue posteriormente (art. 238 delle presenti norme) ». (*Relaz. cit.*, n. 10).

2. Poichè il libro delle persone più non riconosce validità alle stipulazioni relative ai *lucri dotali* ed è pertanto abolita l'ipoteca legale a garanzia dei lucri medesimi, si chiariva nell'art. 16 delle disposizioni transitorie relative al libro della tutela dei diritti approvato col R. decreto 10 marzo 1942, n. 217, che conservano efficacia le ipoteche legali iscritte a garanzia dei lucri dotali stipulati prima dell'entrata in vigore del detto libro ». Ma nel comporre il nuovo testo del decreto (30 marzo 1942) contenente le disposizioni d'attuazione e transitorie del codice, l'art. 16 non è stato riprodotto.

Art. 239. — Le disposizioni dell'art. 2085 del codice si applicano anche alle ipoteche costituite e alle cessioni effettuate anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso, se la divisione ha luogo posteriormente.

« In tema d'ipoteca su beni indivisi, l'art. 2085 del codice — affermato il principio che l'ipoteca legale costituita sulla propria quota da uno dei partecipanti alla comunione produce effetto rispetto a quei beni o a quella porzione di beni che a lui sono assegnati nella divisione — detta ulteriori norme, al fine di impedire che svanisca o o sia diminuita la garanzia dei creditori ipotecari nel caso in cui segua la divisione e a un partecipante siano assegnati beni diversi da quello da lui ipotecato, disponendo che l'ipoteca si trasferisce su

questi altri beni e che i creditori ipotecari possono far valere le loro ragioni anche sulle somme dovute per conguagli o attribuite in luogo di beni in natura. Nello stesso articolo, la possibilità di far valere le loro ragioni sulle dette somme è altresì riconosciuta ai cessionari di un partecipante, al quale sianò assegnati beni diversi da quelli ceduti. Data la finalità delle accennate norme, non è parso coerente escluderne ogni efficacia retroattiva: i motivi di tutela sussistono a favore di coloro che iscrivano ipoteca contro un partecipante o si rendano cessionari di questo dopo l'entrata in vigore del libro del codice (21 aprile 1942), sussistono del pari a favore di coloro che hanno iscritto ipoteca o si sono resi cessionari in tempo anteriore. Si stabilisce pertanto nell'art. 239 delle presenti norme, che le disposizioni dell'art. 2085 del codice si applicano anche alle ipoteche costituite anteriormente all'entrata in vigore del codice medesimo, sempre che la divisione abbia luogo posteriormente estendendosi oltre il limite indicato dalla norma transitoria, senza sconvolgere situazioni consolidate sotto l'impero del codice precedente». (*Relaz. cit.*, n. 12).

Art. 240. — Le ipoteche iscritte prima dell'entrata in vigore del codice conservano la loro efficacia per venti anni dall'entrata in vigore del codice stesso, a meno che per la cessazione di tale efficacia, secondo le disposizioni del codice del 1865, rimanga a decorrere un termine più breve.

« Ridotta dall'art. 2847 la durata dell'efficacia dell'iscrizione della ipoteca, l'art. 240 delle norme in esame regola l'efficacia delle ipoteche iscritte prima dell'entrata in vigore del codice. In conformità del principio quasi costantemente seguito nei casi in cui la nuova legge riduce un termine stabilito dalla legge anteriore, esso dispone che tali ipoteche conservano la loro efficacia per venti anni dall'entrata in vigore del codice medesimo, a meno che per la cessazione dell'efficacia, secondo le disposizioni del codice del 1865, rimanga a decorrere un termine più breve ». (*Relaz. cit.* n. 13).

Art. 241. — La disposizione dell'ultimo comma dell'art. 2855 del codice non si applica alle ipoteche iscritte prima dell'entrata in vigore del codice stesso. L'estensione degli effetti dell'iscrizione continua a essere regolata dalle leggi anteriori.

« Nel determinare l'estensione dell'efficacia dell'iscrizione ipotecaria, l'art. 2855 ultimo comma, del nuovo codice innova all'art. 2010 del codice del 1865, poichè, al fine di temere il pregiudizio che dal cumulo degli interessi a favore di un creditore ipotecario può derivare ai creditori posteriori, la collocazione degli interessi nello stesso grado del capitale, ove si tratti d'interessi maturati dopo il compimento dell'annata in corso alla data del pignoramento, è circoscritta alla misura legale, mentre per il codice prece-

dente, se gli interessi erano convenuti in misura superiore a quella legale, in egual misura erano collocati, in sede di graduazione, gli interessi successivi all'annata in corso al giorno della trascrizione del precetto. Per non alterare, attenuandoli, gli effetti delle iscrizioni anteriori all'entrata in vigore del codice e per eliminare incertezze al riguardo, nell'art. 241 delle presenti disposizioni si è espressamente esclusa la retroattività della nuova norma ». (*Relaz. cit.*, n. 14).

Art. 242. — Le disposizioni del codice, secondo le quali l'esercizio di determinante facoltà del terzo acquirente dell'immobile ipotecato è subordinato alla trascrizione del titolo, non si applicano a coloro il cui acquisto è anteriore all'entrata in vigore del codice stesso, se a norma del codice del 1865 la trascrizione non era a quell'effetto richiesta.

« Del pari si è esclusa (art. 242) la retroattività di quelle disposizioni del codice (articoli 2858, 2859 e 2889), che, in armonia con il sistema della trascrizione, subordinano in ogni caso alla preventiva trascrizione del titolo di acquisto la facoltà del terzo acquirente di rilasciare i beni ipotecati, di liberarli dalle ipoteche e di opporre al creditore precedente, ove egli non abbia preso parte al giudizio, tutte le eccezioni non opposte dal debitore e anche quelle che spetterebbero a questo dopo la condanna, innovando così parzialmente al codice del 1865, il quale non subordinava la facoltà di rilascio alla trascrizione del titolo (art. 2016) e, per ciò che concerne la liberazione dei beni dalle ipoteche e l'opponibilità delle eccezioni, non esigeva la trascrizione del titolo in rapporto a ogni terzo acquirente, essendone escluso il legatario, in quanto del legato non era ordinata la trascrizione (ordinata invece dall'art. 2648 del nuovo codice), e ammetteva inoltre (art. 2041) che il terzo acquirente potesse istituire il giudizio di purgazione anche se non avesse trascritto il suo titolo anteriormente alla notificazione del precetto, purchè l'avesse fatto trascrivere nei venti giorni successivi. Non è parso giusto aggravare la posizione di coloro che di beni ipotecati si sono resi acquirenti prima dell'entrata in vigore del codice (21 aprile 1942) addossando loro un onere che il codice del 1865 ad alcuni, quali i legatari, non imponeva, e agli altri imponeva ad effetti più limitati di quelli previsti dal nuovo codice ». (*Relaz. cit.*, n. 14).

Art. 243. Le disposizioni degli articoli 2872, secondo comma, e 2873, secondo e terzo comma, del codice si applicano anche alle ipoteche iscritte anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso.

« Efficacia retroattiva è, per contro, dall'art. 243 attribuita alle disposizioni degli articoli 2872, secondo comma, e 2873, secondo e terzo comma, del codice. Si ammette in queste disposizioni che la riduzione dell'ipoteca riguardo alla quantità di beni, si operi anche quando l'ipoteca ha per oggetto un solo bene, se questo ha parti distinte o comoda-

mente distinguibili; che, ove siano stati eseguiti pagamenti parziali per un importo tale da estinguere almeno il quinto del debito originario, l'ipoteca si riduca proporzionalmente per quanto riguarda la somma; che, iscritta l'ipoteca su un edificio e sopraelevato questo successivamente, l'ipoteca stessa sia ridotta in guisa che le sopraelevazioni ne restino esenti in tutto o in parte. La estensione delle nuove norme alle ipoteche iscritte anteriormente alla entrata in vigore del codice è giustificata dal loro fondamento equitativo; e, per ciò che concerne l'ultima delle tre norme, l'estensione è giustificata anche dal fine di pubblico interesse, che la norma persegue, di favorire cioè l'incremento edilizio, facendo sì che l'esistenza di un'ipoteca non dissuada il proprietario dell'edificio dall'eseguire sopraelevazioni. Nè ricorreva nella specie e poteva condurre a soluzione diversa la considerazione dell'opportunità di non pregiudicare i creditori che avessero iscritto ipoteca prima della entrata in vigore del detto libro, dato che un largo margine di garanzia è loro assicurato dal disposto dell'art. 2876 del codice stesso, secondo cui, nell'operare la riduzione si deve rispettare l'ecceденza del quinto per ciò che riguarda l'importo del credito e l'ecceденza del terzo per ciò che riguarda il valore dei beni». (*Relaz. cit.*, n. 14).

Art. 244. — Se il processo di liberazione dei beni dalle ipoteche è in corso all'entrata in vigore del codice, esso prosegue secondo le norme delle leggi anteriori, ma, per quanto concerne l'espropriazione, si osservano le disposizioni dell'art. 222 delle norme di attuazione e transitorie relative al codice di procedura civile, approvate con R. decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.

« Circa il processo di liberazione dei beni dalle ipoteche, essendo questo collegato con il processo di esecuzione nobiliare, nel disciplinare l'ulteriore corso dei processi già iniziati al momento dell'entrata in vigore del codice (21 aprile 1942), occorre coordinare tale disciplina con quella che, in tema di espropriazione d'immobili, dettano le norme transitorie relative al nuovo codice di procedura civile. Al coordinamento provvede l'art. 244 delle disposizioni in esame, il quale, dopo aver stabilito che il corso dei processi già iniziati prosegue secondo le norme della legislazione anteriore, richiama, per quanto attiene all'espropriazione del bene ipotecato, nel caso che l'espropriazione sia richiesta dai creditori iscritti o dai loro fideiussori, alle disposizioni dell'art. 222 delle disposizioni di attuazione e transitorie relative al detto codice. Tale articolo distingue l'ipotesi che, prima dell'entrata in vigore del codice stesso, la vendita sia stata chiesta, ma non ancora autorizzata, dall'ipotesi che la vendita sia stata autorizzata o eseguita in tutto o in parte. Nella prima ipotesi l'autorizzazione a vendere è data a norma della legge precedente, ma le condizioni della vendita sono disposte a norma del nuovo codice; quindi il processo prosegue secondo le disposizioni di questo, salva l'applicazione della legge precedente quanto alla distribuzione della somma ricavata. Nella seconda ipotesi il processo prosegue in conformità della legge anteriore ». (*Relaz. cit.*, n. 15).

Art. 245. — Gli effetti del sequestro conservativo e del pignoramento eseguiti anteriormente all'entrata in vigore del nuovo codice sono determinati dalle disposizioni del codice del 1865.

«La disciplina che il nuovo codice detta in ordine gli effetti sostanziali del pignoramento e del sequestro conservativo diverge notevolmente da quella che si conteneva nel codice anteriore: fra l'altro, nel nuovo codice è più rigorosamente affermato il requisito dell'antiorità della pubblicità perchè taluni atti o diritti di prelazione siano opponibili al creditore sequestrante o pignorante e ai creditori che intervengono nell'esecuzione. Non concorrendo speciali motivi per assoggettare alle nuove norme anche i sequestri e i pignoramenti eseguiti anteriormente all'entrata in vigore del nuovo codice, si è precisato (art. 245) che gli effetti di questi continuano ad essere regolati dalle disposizioni del codice del 1865). (*Relaz. cit. n. 16*).

Art. 246. — Le disposizioni dell'art. 2932 del codice si applicano anche se l'obbligo di concludere il contratto è sorto anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso, purchè l'inadempimento si verifichi posteriormente.

Quanto alle norme che il codice (art. 2932) sancisce in ordine alla esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto, poichè esse sono dirette a rafforzare l'adempimento dell'obbligazione, non si è esitato a estenderne l'applicabilità agli obblighi di contrarre sorti anteriormente all'entrata in vigore del detto codice; ma, per non alterare la situazione dell'inadempiente, quale si è configurata sotto l'impero del codice del 1865, si è circoscritta la retroattività delle nuove disposizioni all'ipotesi in cui l'adempimento si verifichi posteriormente all'entrata in vigore del nuovo codice (21 aprile 1942). La soluzione adottata si adegua a quella già accolta, in tema d'inadempimento, dall'art. 160 di queste disposizioni; sancisce infatti tale articolo che le disposizioni relative all'inadempimento e alla mora del debitore si applicano anche se si tratta di obbligazione sorta prima dell'entrata in vigore del codice, qualora l'inadempimento o la mora si verifichino posteriormente». (*R. R. n. 17*).

Art. 247. — Cessano di avere effetto dalla data dell'entrata in vigore del codice le cause di sospensione della prescrizione che non sono da questo ammesse.

«Avendo il nuovo codice eliminato alcune cause di sospensione della prescrizione, è ovvio che le cause non più ammesse cessano di avere effetto dall'entrata in vigore del codice medesimo (art. 247).

Art. 248. — Rimangono immutate le disposizioni vigenti circa il termine della prescrizione nei riguardi dei buoni del tesoro ordinari e pluriennali, dei titoli del debito pubblico, delle cartelle della sezione autonoma del credito comunale e provinciale, dei libretti postali di risparmio, dei buoni postali fruttiferi e di quelli della cassa depositi e prestiti.

Rimangono parimenti immutate le disposizioni delle leggi speciali che stabiliscono termini di prescrizione diversi da quello ordinario.

« Nell'art. 245, in considerazione della loro speciale natura, si mantiene immutata la durata della prescrizione, quale è stabilita dalle leggi vigenti, per i buoni del tesoro ordinari e pluriennali, per i titoli del debito pubblico, per le cartelle della sezione autonoma del credito comunale e provinciale, per i libretti postali di risparmio, per i buoni postali fruttiferi e per quelli della cassa depositi e prestiti. (R. R., n. 18) e in ogni altro caso in cui sia stabilito un termine diverso da quello ordinario com'è detto nel 2° comma, aggiunto nel nuovo testo.

Capo III. — Disposizioni generali e finali.

Art. 251. — Quando nel codice o in queste disposizioni si fa riferimento a istituti di credito, in data espressione s'intendono comprese, oltre l'istituto di emissione, le imprese autorizzate e controllate, a norma delle leggi vigenti, dell'ispttorato per la difesa del risparmio e l'esercizio del credito.

Tuttavia il deposito prescritto dal n. 2 dell'art. 2329 deve essere eseguito presso l'istituto di emissione.

Art. 252. — Quando per l'esercizio di un diritto ovvero per la prescrizione o per l'usucapione il codice stabilisce un termine più breve di quello stabilito dalle leggi anteriori il nuovo termine si applica anche all'esercizio dei diritti sorti anteriormente e alle prescrizioni e usucapioni in corso, ma il nuovo termine decorre dal 1° luglio 1939 se esso è stabilito dal I libro del codice, dal 21 aprile 1940 se è stabilito dal II libro, dal 28 ottobre 1941 se è stabilito dal III libro e dall'entrata in vigore del codice stesso se è stabilito dagli altri libri, purchè, a norma della legge precedente, non rimanga a decorrere un termine minore.

La stessa disposizione si applica in ogni altro caso in cui l'acquisto di un diritto è subordinato al decorso di un termine più breve di quello stabilito dalle leggi anteriori.

Art. 253. — Le trascrizioni e le annotazioni di vincolo previste dal codice e da queste disposizioni, quando si tratta di rendite del debito pubblico o di altri beni per i quali leggi speciali stabiliscano determinate forme di pubblicità, si eseguono con l'osservanza di dette leggi.

Atr. 254. — Quando nelle leggi e nei regolamenti sono richiamate le disposizioni del codice civile del 1865 e del codice di commercio del 1882 s'intendono richiamate le disposizioni corrispondenti del nuovo codice.



TAVOLA COMPARATIVA

degli articoli del Codice civile del 1865 e del codice di commercio
del 1882 con quelli del Codice civile nuovo

Codice civ. 1865	Codice civ. nuovo	Codice civ. 1865	Codice civ. nuovo
1220	2931	1339	2717
1222	2933	1340	2720
1234	2900	1341	2721, 2722
1235	2901	1342	—
1312	2697	1343	—
1313	—	1344	—
1314	—	1345	—
1315	2669	1346	—
1316	2701	1347	2724
1317	2700	1348	2724
1318	—	1349	2727
1319	—	1350	—
1320	—	1351	2909
1321	—	1352	2728
1322	—	1353	2728
1323	2703	1354	2729
1324	—	1355	2730
1325	—	1356	2730, 2733
1326	—	1357	2730
1327	2704	1358	2735
1328	—	1359	2735
1329	2709	1360	2732, 2734
1330	2707	1361	2731
1331	2708	1362	—
1332	2713	1363	2736
1333	2713, 2715	1364	2739
1334	2713	1365	2739
1335	—	1366	—
1336	2716	1367	—
1337	—	1368	—
1338	2717	1369	2739

Codice civ. 1865	Codice civ. nuovo	Codice civ. 1865	Codice civ. nuovo
1370	2738	1940	2665
1371	—	1941	2666
1372	—	1942	2644
1373	—	1943	—
1374	2736	1944	2667
1375	2336	1945	2668
1376	—	1946	2669
1377	2736	1947	2670
1506	2922	1948	—
1536	2922	1949	2740
1567	2815	1950	2741
1878	2784, 2786	1951	2741
1879	2787	1952	2745
1880	2787	1953	2748
1881	2790, 2800	1954	2782
1882	2784, 2786	1955	2746
	2787, 2801	1956	2751, 2755
1883	2784	1957	2752, 2759
1884	2744, 2796	1958	2757, 2758
	2797, 2798		2760, 2761
1885	2790		2763, 2764
1886	2791, 2792		2765, 2768
1887	2793	1959	2777, 2778
1888	2794	1960	2778
1889	2799	1961	2770
1890	2785	1962	2771, 2772
1932	2643	1963	2775, 2776
1933	2648, 2652	1964	2808, 2809
	2654	1965	2809
1934	2655	1966	2811
1935	2657	1967	2810
1936	2657	1968	—
1937	2659, 2660	1969	2817
1938	2663, 2756	1970	2818
1939	2664	1971	2830

Codice civ. 1865	Codice civ. nuovo	Codice civ. 1865	Codice civ. nuovo
1972	2819	2007	2852
1973	2820	2008	2853
1974	—	2009	2854
1975	—	2010	2855
1976	2824	2011	2856
1977	2823	2012	—
1978	2821	2013	2858
1979	2826	2014	2858, 2861
1980	2813	2015	2859
1981	2827	2016	2860, 2862
1982	2832	2017	2862
1983	—	2018	2863
1984	2833	2019	2861
1985	2834	2020	2864
1986	2743, 2828	2021	2865
1987	2839	2022	2866
1988	2740	2023	2867
1989	2835	2024	2872
1990	2837	2025	2873
1991	2836	2026	2874
1992	2838	2027	2875
1993	—	2028	2877
1994	2843	2029	2878
1995	2842	2030	2880, 2934
1996	2829	2031	2881
1997	2838	2032	2881
1998	2841	2033	2882
1999	2844	2034	2883
2000	2846	2035	2883
2001	2847	2036	2884
2002	—	2037	2885
2003	—	2038	2886
2004	2849	2039	2888
2005	2850	2040	2889
2006	2851	2041	2889

Codice civ. 1865	Codice civ. nuovo	Codice civ. 1865	Codice civ. nuovo
2042	—	2089	—
2043	2890	2090	—
2044	2890	2091	—
2045	2891	2092	—
2046	2893	2105	2934
2047	2892	2106	—
2048	—	2107	2937
2049	—	2108	2937
2050	2896	2109	2934, 2938
2051	2895	2110	—
2052	2897	2111	2937
2053	2898	2112	2939
2066	2673	2113	2934
2067	2675	2114	—
2068	2676	2115	—
2069	2674	2116	—
2070	2677	2117	—
2071	2678	2118	—
2072	2679	2119	2941
2073	2680	2120	2942
2074	2681	2121	—
2075	2682	2122	—
2076	2910	2123	2943
2077	—	2124	—
2078	—	2125	2943, 2945
2079	—	2126	—
2080	2911	2127	—
2081	—	2128	2945
2082	—	2129	2944
2083	—	2130	—
2084	—	2131	—
2085	2912, 2916	2132	—
2086	—	2133	2963
2087	2899	2134	2962
2088	—	2135	2946

Codice civ. 1865	Codice civ. nuovo	Codice civ. 1865	Codice civ. nuovo
2136	—	2142	2960
2137	—	2143	2961
2138	2954	2144	2948
2139	2955	2145	—
2140	2956, 2957	2146	—
2141	2958	2147	—

Codice di commercio	Codice civile nuovo	Codice commercio di	Codice civile nuovo
27	2711	457	2790
28	2711	458	2796, 2797
45	2705	460	2785
46	2706	916	2942
48	2709	917	2946
50	2709	919	2949
53	2721	922	2950
454	2785, 2787	924	2952
456	2786, 2787	926	2951



INDICI



INDICE ANALITICO

TITOLO I. — Della trascrizione.

CAPO I. — *Della trascrizione degli atti relativi ai beni immobili.*

Atti soggetti a trascrizione	Art. 2643
Effetti della trascrizione	» 2644
Altri atti soggetti a trascrizione	» 2645
Trascrizione delle divisioni	» 2646
Costituzione del vincolo dotale, della comunione tra coniugi del patrimonio familiare	» 2647
Accettazione di eredità e acquisto di legato	» 2648
Cessione dei beni ai creditori	» 2649
Continuità delle trascrizioni	» 2650
Trascrizione di sentenze	» 2651
Domande riguardanti atti soggetti a trascrizione. Effetti delle relative trascrizioni rispetto ai terzi	» 2652
Altre domande e atti soggetti a trascrizione a diversi effetti	» 2653
Annotazione di domande o atti soggetti a trascrizione	» 2654
Annotazione di atti e di sentenze	» 2655
Forme per l'annotazione	» 2656
Titolo per la trascrizione	» 2657
Atti da presentare al conservatore	» 2658
Nota di trascrizione	» 2659
Trascrizione degli acquisti a causa di morte	» 2660
Ulteriori trascrizioni in base allo stesso titolo	» 2661
Trascrizione di acquisti a causa di morte in luogo di altri chiamati	» 2662
Ufficio in cui deve farsi la trascrizione	» 2663
Conservazione dei titoli. Trascrizione e restituzione della nota	» 2664
Omissioni e inesattezze nella nota	» 2665
Limiti soggettivi dell'efficacia della trascrizione	» 2666
Atti compiuti per persona incapace	» 2667
Cancellazione della trascrizione	» 2668
Trascrizione anteriore al pagamento della tassa di registro	» 2669
Spese della trascrizione	» 2670
Obbligo dei pubblici ufficiali	» 2671
Leggi speciali	» 2672

CAPO II. — Della pubblicità dei registri immobiliari e della responsabilità dei conservatori.

Obblighi del conservatore	Art. 2673
Divieto di rifiutare gli atti del proprio ufficio	» 2674
Responsabilità del conservatore	» 2675
Diversità tra registri, copie e certificati	» 2676
Orario per le domande di trascrizione e iscrizione	» 2677
Registro generale	» 2678
Altri registri da tenersi dal conservatore	» 2679
Tenuta dei registri	» 2680
Divieto di rimozione dei registri	» 2681
Sanzioni contro il conservatore	» 2682

CAPO III. — Della trascrizione degli atti relativi ad alcuni beni mobili.

Sezione I. — Della trascrizione relativamente alle navi, agli aeromobili e agli autoveicoli.

Beni per i quali è disposta la pubblicità	Art. 2683
Atti soggetti a trascrizione	» 2684
Altri atti soggetti a trascrizione	» 2685
Sentenze	» 2686
Cessione dei beni ai creditori	» 2687
Continuità delle trascrizioni	» 2688
Usucapione	» 2689
Domande relative ad atti soggetti a trascrizione	» 2690
Altri domande ed atti soggetti a trascrizione	» 2691
Annotazione della trascrizione delle domande e degli atti	» 2692
Trascrizione del pignoramento e del sequestro	» 2693
Richiamo di altre leggi	» 2694
Forme e modalità della trascrizione	» 2695

Sezione II. — Della trascrizione relativamente ad altri beni mobili

Rinvio	» 2696
------------------	--------

TITOLO II. — Delle prove.

CAPO I. — Disposizioni generali.

Onere della prova	Art. 2697
Patti relativi all'onere della prova	» 2698

CAPO II. — Della prova documentale.

Sezione I. — Dell'atto pubblico.

Atto pubblico	Art. 2699
Efficacia dell'atto pubblico	» 2700
Conversione dell'atto pubblico	» 2701

Sezione II. — Della scrittura privata.

Efficacia della scrittura privata	Art. 2702
Sottoscrizione autenticata	» 2703
Data della scrittura privata nei confronti dei terzi	» 2704
Telegramma	» 2705
Conformità tra originale e riproduzione del telegramma ..	» 2706
Carte e registri domestici	» 2707
Annotazione in calce, a margine o a tergo di un documento .	» 2708

Sezione III. — Delle scritture contabili delle imprese soggette a registrazione.

Efficacia probatoria contro l'imprenditore	Art. 2709
Efficacia probatoria tra imprenditori	» 2710
Comunicazione ed esibizione dei libri	» 2711

Sezione IV. — Delle riproduzioni meccaniche.

Riproduzioni meccaniche	Art. 2712
-----------------------------------	-----------

Sezione V. — Delle taglie o tacche di contrassegno.

Tacche o taglie di contrassegno	Art. 2713
---	-----------

Sezione VI. — Delle copie degli atti.

Copie di atti pubblici	Art. 2714
Copie di scritture private originali depositate	» 2715
Mancanza dell'atto originale o di copia depositata	» 2716
Valore probatorio di altre copie	» 2717
Valore probatorio di copie parziali	» 2718
Copie fotografiche di scritture	» 2719

Sezione VII. — Degli atti di ricognizione o di rinnovazione.

Efficacia probatoria	Art. 2720
--------------------------------	-----------

CAPO III. — Della prova testimoniale.

Ammissibilità: limiti, valore	Art. 2721
Patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento .	» 2722
Patti posteriori alla formazione del documento	» 2723
Eccezioni al divieto della prova testimoniale	» 2724
Atti per i quali è richiesta la prova per iscritto o la forma scritta	» 2725
Prova del pagamento o della remissione	» 2726

CAPO IV. — Delle presunzioni.

Nozione	Art. 2727
Prova contro le presunzioni legali	» 2728
Presunzioni semplici	» 2729

CAPO V. — *Della confessione.*

Confessione	Art. 2730
Capacità richiesta per la confessione	» 2731
Revoca della confessione	» 2732
Confessione giudiziale	» 2733
Dichiarazioni aggiunte alla confessione	» 2734
Confessione stragiudiziale	» 2735

CAPO VI. — *Del giuramento.*

Giuramento	Art. 2736
Capacità delle parti	» 2737
Efficacia	» 2738
Oggetto	» 2739

TITOLO III. — *Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale.*CAPO I. — *Disposizioni generali.*

Responsabilità patrimoniale	Art. 2740
Concorso dei creditori e cause di prelazione	» 2741
Surrogazione dell'indennità alla cosa	» 2742
Diminuzione della garanzia	» 2743
Divieto del patto commissorio	» 2744

CAPO II. — *Dei privilegi.**Sezione I. — Disposizioni generali.*

Fondamento del privilegio	Art. 2745
Distinzione dei privilegi	» 2746
Efficacia del privilegio	» 2747
Efficacia del privilegio speciale rispetto al pegno e alle ipoteche	» 2748
Estensione del privilegio	» 2749
Privilegi marittimi, aeronautici e privilegi stabiliti da leggi speciali	» 2750

Sezione II. — Dei privilegi sui mobili.§ 1. — *Dei privilegi generali sui mobili.*

Crediti per spese funebri, d'infermità, alimenti, retribuzioni	Art. 2751
Crediti per tributi diretti dello Stato e per tributi degli enti locali	» 2752
Crediti per contributi di previdenza sociale	» 2753
Crediti per contributi di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali	» 2754

§ 2. — *Dei privilegi sopra determinati mobili.*

Spese per atti conservativi o di espropriazione	Art. 2755
Crediti per prestazioni o spese di conservazione e miglioramento	» 2756
Crediti per somministrazioni e lavori occorrenti per la produzione agricola	» 2757
Crediti per tributi indiretti	» 2758
Crediti per imposta di ricchezza mobile	» 2759
Crediti dell'albergatore	» 2760
Crediti del vettore, del mandatario, del depositario e del sequestratario	» 2761
Privilegio del venditore di macchine	» 2762
Crediti per canoni enfiteutici	» 2763
Crediti del locatore di immobili	» 2764
Crediti derivanti dai contratti di mezzadria e di colonia	» 2765
Crediti degli istituti di credito agrario	» 2766
Credito per risarcimento di danni contro l'assicurato	» 2767
Crediti dipendenti da reato	» 2768
Sequestro della cosa soggetta a privilegio	» 2769

Sezione III. — Dei privilegi sopra gli immobili.

Crediti per atti conservativi o di espropriazione	Art. 2770
Crediti dello Stato per il tributo fondiario e altri tributi diretti	» 2771
Crediti dello Stato per tributi indiretti	» 2772
Crediti per concessione di acque	» 2773
Contributi per opere di bonifica e di miglioramento	» 2774
Collocazione sussidiaria sugli immobili	» 2775
Crediti dei comuni e delle provincie per tributi	» 2776

Sezione IV. — Dell'ordine dei privilegi.

Preferenza delle spese di giustizia	Art. 2777
Ordine degli altri privilegi sui mobili	» 2778
Concorso dei privilegi con ipoteche sugli autoveicoli	» 2779
Ordine dei privilegi sugli immobili	» 2780
Concorso di privilegi speciali con crediti pignoratizi	» 2780
Concorso di crediti ugualmente privilegiati	» 2782
Preferenza non determinata dalla legge	» 2783

CAPO III. — *Del pegno.*

Sezione I. — Disposizioni generali.

Nozione	Art. 2784
Rinvio a leggi speciali	» 2785

Sezione II. — Del pegno dei beni mobili.

Costituzione	Art. 2786
Prelazione del creditore pignoratizio	» 2787
Prelazione per il credito degli interessi	» 2788

Rivendicazione della cosa da parte del creditore pignoratizio	Art. 2789
Conservazione della cosa e spese relative	» 2790
Pegno di cosa fruttifera	» 2791
Divieto di uso e disposizione della cosa	» 2792
Sequestro della cosa	» 2793
Restituzione della cosa	» 2794
Vendita anticipata	» 2795
Vendita della cosa	» 2796
Forme della vendita	» 2797
Assegnazione della cosa in pagamento	» 2798
Indivisibilità del pegno	» 2799

Sezione III. — Del pegno di crediti e di altri diritti.

Condizioni della prelazione	Art. 2800
Consegna del documento	» 2801
Riscossione d'interessi e di prestazioni periodiche	» 2802
Riscossione del credito dato in pegno	» 2803
Assegnazione o vendita del credito dato in pegno	» 2804
Eccezioni opponibili dal debitore del credito dato in pegno	» 2805
Pegno di diritti diversi dai crediti	» 2806
Norme applicabili al pegno di crediti	» 2807

CAPO IV. — Delle ipoteche.

Sezione I. — Disposizioni generali.

Costituzione ed effetti dell'ipoteca	Art. 2808
Specialità e indivisibilità dell'ipoteca	» 2809
Oggetto dell'ipoteca	» 2810
Miglioramenti ed accessioni	» 2811
Diritti costituiti sulla cosa ipotecata	» 2812
Pericolo di danno alle cose ipotecate	» 2813
Ipoteca sull'usufrutto e sulla nuda proprietà	» 2814
Ipoteca sul diritto del concedente e sul diritto dell'enfiteuta	» 2815
Ipoteca sul diritto di superficie	» 2816

Sezione II. — Dell'ipoteca legale.

Persone a cui compete	Art. 2817
---------------------------------	-----------

Sezione III. — Dell'ipoteca giudiziale.

Provvedimenti da cui deriva	Art. 2818
Sentenze arbitrali	» 2819
Sentenze straniere	» 2820

Sezione IV. — Dell'ipoteca volontaria.

Concessione d'ipoteca	Art. 2821
Ipoteca su beni altrui	» 2822

Ipoteca su beni futuri	Art. 2823
Ipoteca iscritta in base a titolo annullabile	» 2824
Ipoteca su beni indivisi	» 2825
Indicazioni dell'immobile ipotecato	» 2826

Sezione V. — Dell'iscrizione e rinnovazione delle ipoteche.

§ 1. — Dell'iscrizione.

Luogo dell'iscrizione	Art. 2827
Immobili su cui può iscriversi l'ipoteca giudiziale	» 2828
Iscrizione sui beni del defunto	» 2829
Ipoteca giudiziale sui beni dell'eredità beneficiata e dell'eredità giacente	» 2830
Ipotecche a garanzia di obbligazioni all'ordine o al portatore	» 2831
Iscrizione dell'ipoteca legale della moglie	» 2832
Responsabilità per mancata iscrizione	» 2833
Iscrizione dell'ipoteca legale dell'alienante e del condividente	» 2834
Iscrizione in base a scrittura privata	» 2835
Iscrizione in base ad atto pubblico o a sentenza	» 2836
Atti formati all'estero	» 2837
Somma per cui l'iscrizione è eseguita	» 2838
Formalità per l'iscrizione dell'ipoteca	» 2839
Certificato dell'effettuata iscrizione	» 2840
Omissioni e inesattezze nei titoli o nelle note	» 2841
Variazione del domicilio eletto	» 2842
Annotazione di cessione, di surrogazione e di altri atti dispositivi del credito	» 2843
Azioni e notificazioni	» 2844
Notificazioni relative a iscrizioni per obbligazioni all'ordine e al portatore	» 2845
Spese d'iscrizione	» 2846

§ 2. — Della rinnovazione.

Durata dell'efficacia dell'iscrizione	Art. 2847
Nuova iscrizione dell'ipoteca	» 2848
Durata dell'ipoteca legale della moglie	» 2849
Formalità per la rinnovazione	» 2850
Rinnovazione rispetto a beni trasferiti agli eredi o aventi causa	» 2851

Sezione VI. — Dell'ordine fra le ipoteche.

Grado dell'ipoteca	Art. 2852
Richieste contemporanee d'iscrizione	» 2853
Ipotecche iscritte nello stesso grado	» 2854
Estensione degli effetti dell'iscrizione	» 2855
Surrogazione del creditore perdente	» 2856
Limiti della surrogazione	» 2857

Sezione VII. — Degli effetti dell'ipoteca rispetto al terzo acquirente.

Facoltà del terzo acquirente	Art. 2858
Eccezioni opponibili dal terzo acquirente	» 2859
Capacità per il rilascio	» 2860
Termine ed esecuzione del rilascio	» 2861
Ipotecche e altri diritti reali a carico e a favore del terzo	» 2862
Ricupero dell'immobile rilasciato e abbandono dell'esecuzione	» 2863
Danni causati dal terzo e miglioramenti	» 2864
Frutti dovuti dal terzo	» 2865
Diritti del terzo nei confronti del debitore e di altri acquirenti	» 2866
Terzo debitore di somma in dipendenza dell'acquisto	» 2867

Sezione VIII. — Degli effetti dell'ipoteca rispetto al terzo datore.

Beneficio di escussione	Art. 2868
Estinzione dell'ipoteca per fatto del creditore	» 2869
Eccezioni opponibili dal terzo datore	» 2870
Diritti del terzo datore che ha pagato i creditori iscritti o ha sofferto l'espropriazione	» 2871

Sezione IX. — Della riduzione delle ipoteche.

Modalità della riduzione	Art. 2872
Esclusione della riduzione	» 2873
Riduzione dell'ipoteca legale e dell'ipoteca giudiziale	» 2874
Eccesso nel valore dei beni	» 2875
Limiti della riduzione	» 2876
Spese della riduzione	» 2877

Sezione X. — Dell'estinzione delle ipoteche.

Cause di estinzione	Art. 2878
Rinuncia all'ipoteca	» 2879
Prescrizione rispetto a beni acquistati da terzi	» 2880
Nuova iscrizione dell'ipoteca	» 2881

Sezione XI. — Della cancellazione dell'iscrizione.

Formalità per la cancellazione	Art. 2882
Capacità per consentire la cancellazione	» 2883
Cancellazione ordinata con sentenza	» 2884
Cancellazione sotto condizione	» 2885
Formalità per la cancellazione	» 2886
Cancellazione delle ipoteche a garanzia dei titoli all'ordine	» 2887
Rifiuto di cancellazione	» 2888

Sezione XII. — Del modo di liberare i beni dalle ipoteche.

Facoltà di liberare i beni dalle ipoteche	Art. 2889
Notificazione	» 2890
Diritto dei creditori di far vendere i beni	» 2891
Divieto di proroga dei termini	» 2892

Mancata richiesta dell'incanto	Art. 2893
Effetti del mancato deposito del prezzo	» 2894
Desistenza del creditore	» 2895
Aggiudicazione al terzo acquirente	» 2896
Regresso dell'acquirente divenuto compratore all'incanto	» 2897
Beni non ipotecati per il credito per il quale si procede	» 2898

Sezione XIII. — Della rinuncia e dell'astensione del creditore nell'espropriazione forzata.

Divieto di rinuncia a un'ipoteca a danno di altro creditore	Art. 2899
---	-----------

CAPO V. — Dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale.

Sezione I. — Dell'azione surrogatoria.

Condizioni, modalità ed effetti	Art. 2900
---	-----------

Sezione II. — Dell'azione revocatoria.

Condizioni	Art. 2901
Effetti	» 2902
Prescrizione dell'azione	» 2903
Rinvio	» 2904

Sezione III. — Del sequestro conservativo.

Sequestro nei confronti del debitore o del terzo	Art. 2905
Effetti	» 2906

TITOLO IV. — Della tutela giurisdizionale dei diritti.

CAPO I. — Disposizioni generali.

Attività giurisdizionale	Art. 2907
Effetti costitutivi delle sentenze	» 2908
Cosa giudicata	» 2909

CAPO II. — Dell'esecuzione forzata.

Sezione I. — Dell'espropriazione.

§ 1. — Disposizioni generali.

Oggetto dell'espropriazione	Art. 2910
Beni gravati da pegno o ipoteca	» 2911

§ 2. — Degli effetti del pignoramento.

Estensione del pignoramento	Art. 2912
Inefficacia delle alienazioni del bene pignorato	» 2913
Alienazioni anteriori al pignoramento	» 2914
Atti che limitano la disponibilità dei beni pignorati	» 2915
Ipotecche e privilegi	» 2916
Estinzione del credito pignorato	» 2917
Cessione e liberazione di pigioni e di fitti	» 2918

§ 3. — *Effetti della vendita forzata e dell'assegnazione.*

Effetto traslativo della vendita forzata	Art. 2919
Pretese di terzi sulla cosa mobile venduta	» 2920
Evizione	» 2921
Vizi della cosa. Lesione	» 2922
Locazioni	» 2923
Cessioni e liberazioni di pigioni e di fitti	» 2924
Norme applicabili all'assegnazione forzata	» 2925
Diritti dei terzi sulla cosa assegnata	» 2926
Evizione della cosa assegnata	» 2927
Assegnazione di crediti	» 2928
Nullità del processo esecutivo	» 2929

Sezione II. — Dell'esecuzione forzata in forma specifica.

Esecuzione forzata per consegna o rilascio	Art. 2930
Esecuzione forzata degli obblighi di fare	» 2931
Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto	» 2932
Esecuzione forzata degli obblighi di non fare	» 2933

TITOLO V. — Della prescrizione e della decadenza.

CAPO I. — Della prescrizione.

Sezione I. — Disposizioni generali.

Estinzione dei diritti	Art. 2934
Decorrenza della prescrizione	» 2935
Inderogabilità delle norme sulla prescrizione	» 2936
Rinuncia alla prescrizione	» 2937
Non rilevabilità d'ufficio	» 2938
Opponibilità della prescrizione da parte di terzi	» 2939
Pagamento del debito prescritto	» 2940

Sezione II. — Della sospensione della prescrizione.

Sospensione per rapporti fra le parti	Art. 2941
Sospensione per la condizione del titolare	» 2942

Sezione III. — Dalla interruzione della prescrizione.

Interruzione da parte del titolare	Art. 2943
Interruzione per effetto di riconoscimento	» 2944
Effetti e durata dell'interruzione	» 2945

Sezione IV. — Del termine della prescrizione.

§ 1. — *Della prescrizione ordinaria.*

Prescrizione ordinaria	Art. 2946
----------------------------------	-----------

§ 2. — *Delle prescrizioni brevi.*

Prescrizione del diritto al risarcimento del danno . . .	Art. 2947
Prescrizione di cinque anni	» 2948
Prescrizione in materia di società	» 2949
Prescrizione del diritto del mediatore	» 2950
Prescrizione in materia di spedizione e di trasporto . . .	» 2951
Prescrizione in materia di assicurazione	» 2952
Effetti del giudicato sulle prescrizioni brevi	» 2953

§ 3. — *Delle prescrizioni presuntive.*

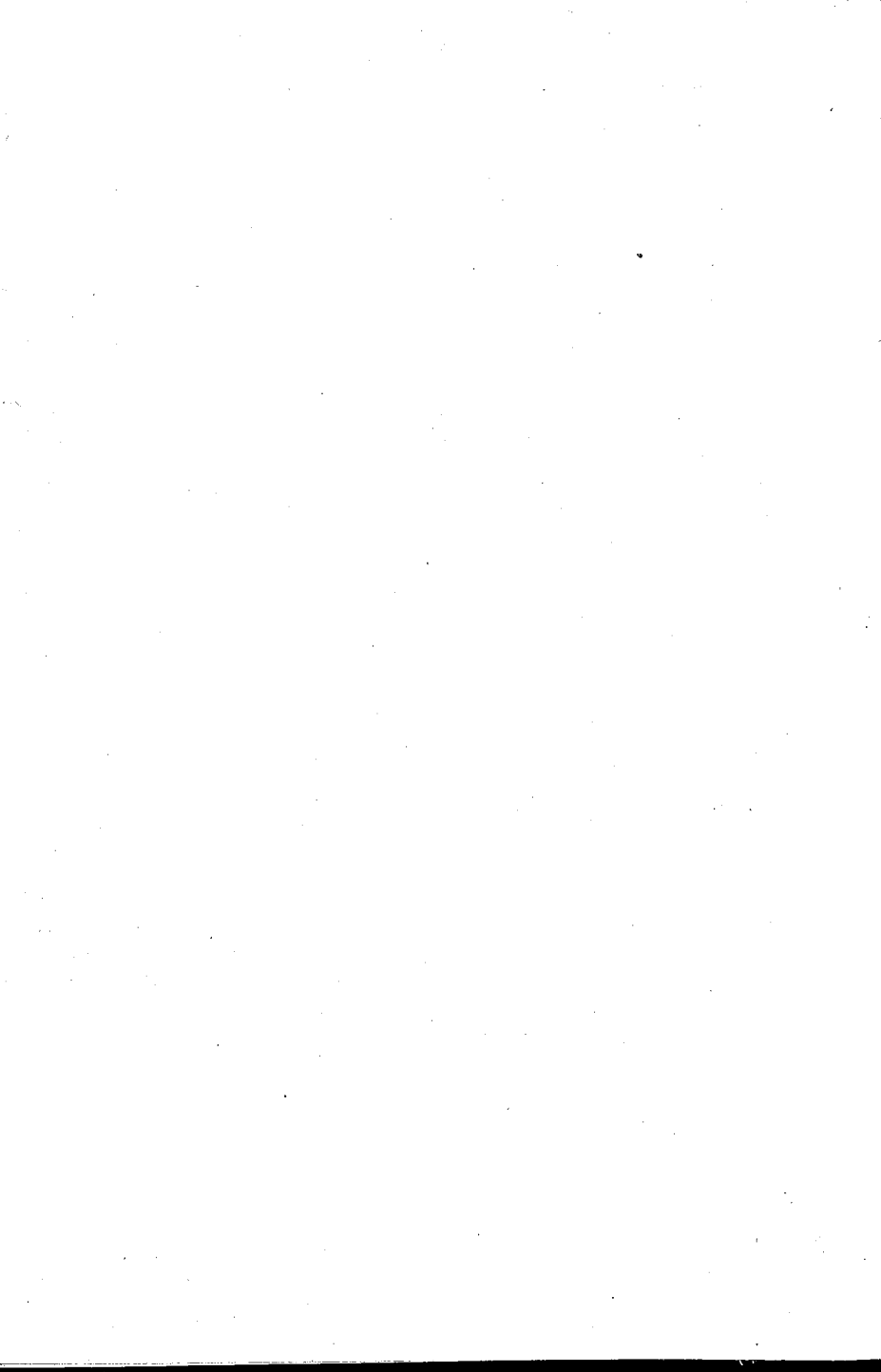
Prescrizione di sei mesi	Art. 2954
Prescrizione di un anno	» 2955
Prescrizione di tre anni	» 2956
Decorrenza delle prescrizioni presuntive	» 2957
Corso della prescrizione	» 2958
Ammissione di colui che oppone la prescrizione	» 2959
Delazione di giuramento	» 2960
Restituzione di documenti	» 2961

§ 4. — *Del computo dei termini.*

Compimento della prescrizione	Art. 2962
Computo dei termini di prescrizione	» 2963

CAPO II. — *Della decadenza.*

Inapplicabilità di regole della prescrizione	Art. 2964
Decadenze stabilite contrattualmente	» 2965
Cause che impediscono la decadenza	» 2966
Effetto dell'impedimento della decadenza	» 2967
Diritti indisponibili	» 2968
Rilievo d'ufficio	» 2969



INDICE ALFABETICO-ANALITICO

(I numeri indicano gli articoli del Codice; seguiti dalle lettere d. a., indicano gli articoli delle disposizioni di attuazione, e seguiti dalle lettere d. t.; indicano gli articoli delle disposizioni transitorie del codice stesso.

Abbandono dell'esecuzione: da parte del terzo acquirente dell'immobile ipotecato, 2863.

Abitazione (diritto di): atti soggetti a trascrizione, 2643; - diritti costituiti, dopo l'iscrizione dell'ipoteca, sulla cosa ipotecata; non opponibilità al creditore ipotecario; estinzione 2812.

Accessioni: estensione dell'ipoteca alle, 2811.

Accettazione dell'eredità: relativa a beni immobili: trascrizione, 2648; formalità; documenti da presentare, 2660-2662; ufficio competente, 2663; - relativa a navi, aeromobili, autoveicoli, 2685.

Acque pubbliche (concessione di): crediti dello Stato per canoni dovuti dai concessionari; privilegi sugli impianti; non opponibile ai terzi, 2774; ordine del privilegio, 2780; somministrazione per irrigazione, privilegio, 2757; ordine del privilegio, 2780.

Acquisto di legato: relativo a beni immobili, trascrizione, 2648; formalità, documenti, 2660-2662; ufficio competente, 2683; relativo a navi, aeromobili, autoveicoli, 2685.

Acquisti a causa di morte, trascrizione; documenti da presentare, 2660-2662; ufficio competente, 2663.

Adempimento delle obbligazioni: responsabilità patrimoniale dell'obligato; limitazioni, 2740.

Aeromobili autoveicoli, navi: trascrizione; pubblicità degli atti relativi, 2683; atti soggetti, 2684-2687; continuità della trascrizione, 2688; esecuzione, 2689; domanda, 2690; altri atti, 2691; condizione e forma della trascrizione, 2692; trascrizione del pignoramento e del sequestro, 2693; richiamo ad altre leggi, 2694; forme e modalità della trascrizione, 2695; - oggetto d'ipoteca, 2810; concorso dei privilegi con ipoteca sugli autoveicoli, 2779.

Affrancazione: ipoteche sul diritto del concedente, nel caso di affrancazione; si risolvono sul prezzo, 2815.

- Albergatore:** crediti per mercedi e somministrazioni; privilegio sulle cose dell'alloggiato, anche in pregiudizio dei terzi, 2760; ordine del privilegio, 2778; - prescrizione semestrale, 2954.
- Alienante:** ipoteca legale, 2817; iscrizione di ufficio, 2834; iscrizione contemporanea all'atto trascrizione dell'atto di acquisti, 2650.
- Alienazione:** dei beni pignorati; inefficacia in pregiudizio dei creditori, 2913; - anteriore al pignoramento di mobili e immobili iscritti nei pubblici registri, 2914, n. 3; di universalità di mobili non di data certa, 2914, n. 1; - di mobili di cui non sia stato trasmesso il possesso prima del pignoramento, 2914, n. 4.
- Alimenti:** crediti per alimenti dovuti per legge; privilegi. generale sui mobili, 2751; collocazione sussidiaria sugli immobili, 2776; ordine del privilegio, 2778.
- Alloggio (somministrazione):** credito, privilegio generale sui mobili, 2751, n. 3; collocazione sussidiaria sugli immobili, 2776; ordine del privilegio, 2778; - prescrizione di 6 mesi, 2954.
- Amministratori:** sospensione della prescrizione, fra essi e i loro amministratori, 2941, nn. 6, 7.
- Ammissioni:** di colui che oppone la prescrizione circa l'estinzione dell'obbligazione, effetti, 2959.
- Annotazioni:** di domande giudiziali e di atti soggetti a trascrizione, 2654, 2692; di atti e di sentenze, 2655; forme, 2656; - in margine all'iscrizione dell'ipoteca, 2843; fatta dal creditore sul documento o su quietanza rimasta in suo possesso; prova agli effetti della liberazione del debitore, 2708; fatta su quietanza o su esemplare del documento del debito posseduto dal debitore, 2768.
- Annullamento:** di atti iscritti o trascritti; annotazione, 2655.
- Antieresi:** trascrizione, 2643, n. 12.
- Arbitri:** esonero dell'obbligo di rendere conto degli incartamenti relativi alle liti, 2691.
- Assegnazione:** al creditore, in pagamento, della cosa ricevuta in pegno, fino alla concorrenza del debito, 2798; del credito ricevuto in pegno, 2804; **forzata**, applicabilità delle norme della vendita forzata, 2928; di beni mobili, diritti dei terzi sulla cosa assegnata, 2926; evizione della cosa assegnata, diritto dell'assegnatario, 2927; di crediti, diritto dell'assegnatario verso il debitore espropriato, 2928; nullità del processo di assegnazione, 2929.
- Assicurazione:** contro infortuni e malattie professionali; credito per contributi; privilegio generale sui mobili, 2754; ordine del privilegio, 2778; - della responsabilità civile, credito per risarcimento dei danni contro l'assicurato, privilegio sull'indennità, 2767; ordine del privilegio, 2778; - crediti per contributi assicurativi per la previdenza sociale, privilegio generale sui mobili, 2753; ordine del privilegio, 2778.
- Associazioni:** atti di conferimento di beni; trascrizione, 2643.

Atti: conservativi; spese di giustizia, privilegio speciale sui mobili, 2775; sugli immobili, 2770; ordine del privilegio, 2777; - di **ricognizione o rinnovazione**, efficacia probatoria, 2720; - **esecutivi**, nullità, 2929; - per i quali è richiesta la prova scritta o la forma scritta, 2725; - **pubblico**, requisiti, 2699; efficacia probatoria, 2670; convenzione, 2671; copie, valore probatorio, 2714; mancanza dell'originale o della copia depositata, 2716; copie rilasciate da pubblici ufficiali, valore probatorio, 2717; copie parziali, valore probatorio, 2718; copie fotografiche, 2719; iscrizioni **ipotecarie**: in base ad atto pubblico, 2836; - **trascrizione**: atti relativi o immobili, 2643; relativi a navi, aeromobili e autoveicoli, 2865; - **scritture private**, efficacia probatoria, 2702; sottoscrizioni autenticata, 2705; data, 2704; telegramma, 2705, 2706; carte e registri domestici, 2707; annotazioni sulle scritture private originali depositate, valore probatorio, 2715; mancanza dell'originale, copia, valore probatorio, 2716; copie rilasciate da pubblici ufficiali, valore probatorio, 2717; copie fotografiche, 2719; **atti formati all'estero**: iscrizione dell'ipoteca, 2837.

Attività giurisdizionale: tutela giuridica dei diritti, 2907; sentenza, effetti costitutivi, 2708; cosa giudicata, 2709.

Attrezzi agricoli: V. **Mutui agrari**.

Autoveicoli: V. **Aeromobili, autoveicoli, navi**, - privilegi, 2810.

Avvocati: esonero della restituzione dei documenti relativi alle liti, termine, 2961.

Azienda agraria: conduzione, crediti degli istituti, privilegio, 2766;

Azioni: revocatoria, condizioni per l'esercizio, 2901; effetti, 2902; prescrizione, 2903; - surrogatoria, condizioni, modalità effetti, 2900; - derivanti da iscrizioni ipotecarie contro i creditori, 2884.

Banche: autorizzate all'esercizio di prestiti con garanzia del macchinario, privilegio, 2762.

Beneficio d'escussione: in caso d'ipoteca o garanzia del debito altrui, 2688.

Beneficio d'inventario: ipoteca giudiziale, sull'eredità, 2830.

Beni: del debitore; garanzia dell'adempimento delle obbligazioni, 2740; da iscrivere nei pubblici registri, **trascrizione (navi, aeromobili, autoveicoli)**, 2683; atti relativi a tali beni, n. 2684; sentenza 2686; cessione, ai creditori, 2687; continuità della trascrizione, 2688; usurpazione, 2689; domande relative a tali atti, 2690, 2691; condizioni e forme di trascrizione della domanda, 2692; pignoramento e sequestro, 2693; richiamo ad altre leggi, 2694; forme e modalità della trascrizione, 2695; altri beni mobili, trascrizione, 2696; - **oggetto di privilegio**, 2751-2776; - **oggetto di pegno**, 2784-2799; **oggetto d'ipoteca**, 2808, 2816; **oggetto d'esecuzione forzata**, 2910, 2911; beni altrui; futuri; indivisi; ipoteca,

2822-2825; - del **defunto**, ipoteca, 2829; - dell'**eredità beneficiata** o giacente, ipoteca, 2830.

Bestiame: mutui degli istituti per acquisto di bestiame: V. **Mutui agrari**.

Bonifica: crediti per opera di bonifica; privilegi sugli immobili, 2752; ordine del privilegio, 2780.

Buoni: del tesoro, postali, delle casse: termine per la prescrizione, 29, d. t.

Calendario: computo dei termini della prescrizione, 2963.

Cancellazione di ipoteche: V. **Ipoteche**; - causa di estinzione dell'ipoteca, 2878.

Cancellazione della trascrizione: della domanda, 2668.

Cancelliere: restituzione degli incartamenti relativi alle liti, esonero, termine, 2961.

Canoni enfiteutici: crediti; privilegio speciale sui mobili, 2763; ordine del privilegio, 2778.

Capacità: per la confessione, 2731; per il giuramento, 2737; per consentire la cancellazione dell'ipoteca, 2883.

Carte domestiche: efficacia probatoria, condizioni, 2707.

Cartelle: del reddito comunale e provinciale: termine per la prescrizione, 248 d. t.

Casi di educazione e istruzione: prezzo della previsione e dell'istruzione, prescrizione, annuale, 2995.

Cause di prelazione: nel concorso di creditori, 2741; - di estinzione delle ipoteche, 2878.

Certificati delle ipoteche: rilascio, obbligo del conservatore, 2673; rifiuto, 2674; omissioni, 2675; diversità dai registri o delle copie, 2676; - certificato di effettuata iscrizione dell'ipoteca, 2840.

Cessione: di beni immobili ai creditori, trascrizione, 2649; 231, d. t. - di navi, aeromobili e autoveicoli, trascrizione, 2687; - del credito ipotecario, annotazione in margine all'iscrizione, 2844; - di crediti, posteriori al pignoramento, inefficacia, 2913.

Cessioni e liberazioni di pignoni e fitti: opponibilità ai creditori ipotecari, 2812; 238, d. t.; anteriori al pignoramento, non opponibilità all'acquirente nella vendita forzata, 2924; inefficacia in pregiudizio dei creditori, 2918.

Cinematografiche (riproduzioni): valore probatorio, 2712.

Citazioni: per l'esercizio delle azioni ipotecarie, 2844, 2845.

Coeredi: ipoteca legale per i conguagli, sui beni immobili assegnati, 2817.

- Colonia e mezzadria:** credito per contratti colonici, privilegio speciale sui frutti e sulle cose che servono a coltivare o fornire il fondo, 2765; ordine del privilegio, 2778.
- Commercianti:** crediti per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio, prescrizione annuale, 2955.
- Comuni e provincie:** crediti per tributi diretti; privilegio generale sui mobili del debitore, 2752; ordine del privilegio, 2778;
- crediti per tributi previsti dalle leggi speciali sulla finanza locale, privilegio sugli immobili cui si riferiscono; inopponibilità ai creditori, 2773; ordine del privilegio, 2780; - crediti per l'imposta di consumo, 2758; ordine del privilegio, 2778;
- crediti per l'imposta sull'industria, i commerci, le arti e professioni, 2759; - ordine del privilegio, 2778.
- Comunicazione ed esibizione:** di libri e della corrispondenza in talune controversie, 2711.
- Comunione:** di beni immobili e di altri diritti, trascrizione dei contratti, 2643; - relativi a navi, aeromobili e autoveicoli, 2684; - fra coniugi, trascrizione atti 2647; relativa a navi, aeromobili e autoveicoli, 2684; annotazione sui libri fondiari, 232, d. t.
- Compimento della prescrizione:** ultimo giorno del termine, 2962.
- Computo dei termini della prescrizione:** calendario comune; momento iniziale e finale del giorno; prescrizione a mesi, 2963.
- Concessione di acque:** credito dello Stato, privilegio sugli impianti, 2774; inopponibilità ai terzi, 2774; ordine del privilegio, 2780.
- Concimi:** somministrazione, credito, privilegio sui frutti, 2757; ordine del privilegio, 2778.
- Concorso:** di creditori a cause di prelazione, 2741; - di privilegi con ipoteche sugli autoveicoli, 2779; di privilegi speciali con crediti pignoratizi, 2781; di crediti egualmente privilegiati, 2782; preferenza non determinata dalla legge, 2783.
- Condividendi:** ipoteca legale per i conguagli sui beni mobili assegnati, 2817; iscrizione di ufficio da parte del conservatore, iscrizione contemporanea alla trascrizione della divisione, 2650.
- Condizione risolutiva** (atti soggetti): dichiarazione, annotazione in margine alla trascrizione o iscrizione, 2655; - causa di estinzione dell'ipoteca, 2878.
- Conduzione dell'azienda agraria:** mutui accordati dagli istituti. V. Mutui agrari.
- Confessione:** nozione, specie, 2730; capacità richiesta, 2731; revoca, 2732; giudiziale, 2733; dichiarazioni aggiunte, valore probatorio, 2734; stragiudiziale, valore probatorio, prova, 2735.
- Conguagli:** ipoteca legale, 2817; iscrizione d'ufficio, 2834.
- Coniugi:** comunione; trascrizione, 2647; relativa a navi, aeromobili e autoveicoli, 2865; - prescrizione, sospensione, 2941.
- Consegna:** della cosa data in pegno, 2786; - esecuzione forzata per consegna o rilascio della cosa, 2930.

- Conservatore dei registri immobiliari:** atti da presentare, 2658; obblighi, 2673; divieti di rifiuto, 2674; responsabilità, 2675; orario dell'ufficio, 2677; registro generale d'ordine, 2678; altri registri, 2679; tenuta dei registri, 2680; divieto di rimozione dei registri, 2861; sanzioni 2682; rifiuto di cancellazione dell'ipoteca, reclamo, 2688.
- Conservazione dei beni:** mobili, spese di giustizia: privilegio, sui medesimi 2755; spese fatte da chi si trova in possesso dei mobili, privilegio, 2756; ordine del privilegio, 2778; immobili, spese, privilegio, 2770; preferenza, 2777.
- Consorti:** atti di costituzione, trascrizione, 2643.
- Consumo (imposta di):** privilegio speciale, 2758; ordine del privilegio, 2778.
- Continuità delle trascrizioni:** effetti delle iscrizioni e trascrizioni successive ad atti di acquisto soggetti a trascrizione, 2650; ipoteca legale e dell'alienante e del dividendo, 2650; - continuità delle trascrizioni di atti d'acquisto di navi, aeromobili e autoveicoli, 2688.
- Contratti:** trascrizione, 2643; relativi a navi, aeromobili e autoveicoli, 2684; - esecuzione forzata specifica dell'obbligo di concludere un contratto 2932; - prova per testimoni, limite di ammissibilità, 2721.
- Contributi assicurativi:** della previdenza sociale; mancato versamento; privilegio generale sui mobili del datore di lavoro, 2753; premi e contributi di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, interessi e penali, privilegio generale sui mobili stessi, 2754; ordine del privilegio, 2778; - per opere di bonifica e miglioramento, privilegio sugli immobili bonificati o migliorati, 2775; ordine del privilegio, 2780.
- Convitti:** credito per prezzo della pensione e dell'istruzione, prescrizione di un anno, 2955.
- Copie di atti pubblici:** V. **Indice alfabetico**, artt. 2714-2719.
- Corso della prescrizione:** anche se non siavi stata continuazione di somministrazioni o prestazioni, 2958.
- Cosa:** consegna o rilascio, esecuzione forzata, 2230.
- Cosa giudicata:** accertamento contenutovi; efficacia, 2209.
- Costituzione dell'ipoteca:** diritti che conferisce al creditore, 2808; oggetto, 2808.
- Costituzione del pegno:** modo; consegna della cosa o del documento al creditore, 2686.
- Costituzione in mora (atto):** interruzione della prescrizione, 2943.
- Costruzioni:** estensione dell'ipoteca, 268.
- Crediti - privilegio generale sui mobili del debitore:** V. **Indice analitico**, art. 2751-2754; - su determinati mobili, v. *ivi*, art. 2755-2755; - Pegno di crediti: v. *ivi*, art. 2800-2806; concorso di privilegi

con crediti pignoratizi, 2781; di crediti egualmente privilegiati, 2782; ordine dei privilegi, 2778, 2790.

Crediti degli istituti di credito agrario: V. Mutui agrari.

Creditori: diritti, concorso e cause di prelazione, 2741.

Curatore: prescrizione, sospensione nei rapporti col minore emancipata o l'inabilitato, 2942.

Danni: pericolo di danni alle cose ipotecate, diritto del creditore, 2813; - dani causati dal terzo acquirente di beni ipotecati, risarcimento, 2864.

Data: di scrittura privata certa e computabile nei confronti dei terzi, accertamento, 2704.

Debitore: responsabilità patrimoniale per le obbligazioni; beni 2740.

Decadenza: V. **Indice alfabetico**, artt. 2964-2969.

Decorrenza: della prescrizione, 2935; delle prescrizioni presuntive, 2957.

Delazione del giuramento: sull'estinzione del debito nelle prescrizioni presuntive, 2960.

Depositorio: crediti derivanti dal deposito, privilegio speciale sui mobili, 2761; ordine del privilegio, 2778.

Deterioramenti: pericolo per i beni ipotecati, diritto del creditore, 2813; - delle cose date in pegno, diritto del creditore, 2795; - delle cose soggette a pegno, privilegio o ipoteca, indennità dovute dagli assicuratori, surrogazione alla cosa; 2742; diminuzione della garanzia, diritto del creditore, 2743.

Diritti: estinzione per prescrizione, 2934; - tutela giurisdizionale, 2907; - sulle cose ipotecate, costituiti dopo l'iscrizione, inopponibilità al creditore ipotecario, 2812; - disponibili, decadenza; indisponibili, 2967-2969.

Disposizione della cosa ricevuta in pegno: divieto, 2792.

Divisione: dei beni immobili, trascrizione, 2646; - di navi aeromobili e autoveicoli, trascrizione, 2685.

Documenti: del credito costituito in pegno, consegna, 2801; prescrizioni presuntive, termine restituzione, 2961.

Domande giudiziali: trascrizione relativa ad atti soggetti a trascrizione, 2652, 2653; annotazione delle domande, 2654; - relative a navi, aeromobili e autoveicoli, 2690; annotazione 2691; - condizione e forma della trascrizione, 2691, 2695; - interruzione della prescrizione, 2943; effetti e durata dell'interruzione, 2945.

Domicilio: indicazione nelle note di trascrizione, 2659, 2660; nella nota di trascrizione degli acquisti e causa di morte, 2660; - nelle note per l'iscrizione dell'ipoteca 2839; variazione, 2842.

Dote: trascrizione, 2647; nel caso di navi, aeromobili e autoveicoli, 2685; - ipoteca legale sui beni del marito, 2817; termine per l'iscrizione; a cura del notaio o del marito, 2832; durata della ipoteca, 2649; annotazione del vincolo sui libri fondiari, 232, d. t.

Eccesso: del valore dei beni ipotecati rispetto alla cautela da somministrarsi; riduzione, 2875.

Eccezioni: opponibili al creditore dal debitore del credito dato in pegno, 2805; dal terzo datore di ipoteca, 2870.

Effetti delle ipoteche: V. **Ipotecche**.

Enfiteusi: trascrizione: degli atti che costituiscono, trasferiscono o modificano i diritti del concedente e dell'enfiteuta, 2643; delle domande di devoluzione del fondo enfiteutico, 2653; annotazione, 2654; sentenza di devoluzione del fondo enfiteutico, annotazione, 2655; - oggetto dell'ipoteca: il diritto del concedente e quello dell'enfiteuta, 2808; acquisto e trascrizione del diritto d'enfiteusi norme relative ai terzi acquirenti, 2812; - ipoteca gravante sul diritto del concedente e sul diritto dell'enfiteuta, nel caso di affrancazione o devoluzione o di cessazione dell'enfiteusi, 2815.

Eredità: trascrizione dell'accettazione 2648; relativa a navi, aeromobili e autoveicoli, 2645; **giacenti e beneficiate, ipoteca giudiziale**, 2830; - beneficiate, sospensione della prescrizione, nei rapporti con l'erede, 2941.

Esecuzione forzata: per consegna o rilascio, 2921; degli obblighi di fare, 2931; e di non fare, 2933; specifica dell'obbligo di concludere un contratto, 2932; 246, d. t.; - infruttuosa sui mobili, collocazione sussidiaria sugli immobili per i crediti di spese funebri, infermità, alimenti e retribuzioni, 2776. V. **Espropriazione**.

Espropriazione: V. **Indice analitico**, artt. 2911-2932; espropriazione di beni da liberare da ipoteche, 2892, 2893; spese di giustizia per atti di espropriazione, privilegi, 2755, 2770.

Estensione dell'ipoteca: V. **Ipotecche**.

Estinzione dei diritti: per prescrizione, 2934.

Estinzione dei rapporti giuridici per effetto di sentenza, 2908.

Evizione: delle cose espropriate, diritto dell'acquirente, 2921; - delle cose assegnate, diritto dell'assegnatario, 2927.

Farmacisti: prezzo dei medicinali; prescrizione, del credito, 2955.

Finanza locale: crediti per tributi, privilegi sui mobili, 2752; ordine del privilegio, 2778; - sugli immobili, 2773; ordine del privilegio, 2780.

Fitti: v. **Cessioni e liberazioni**.

Fonografiche (registrazioni): valore probatorio, 2712.

Formalità: per la trascrizione e la cancellazione, 2658-2671; 2683-2695; - per la iscrizione di ipoteca, 2827-2846; per la rinnovazione, 2850; per la cancellazione, 2882-2886; - per la vendita delle cose date in pegno, 2797.

Fotografiche (riproduzioni): valore probatorio, 2712.

Frutti: dovuti dal terzo acquirente di beni ipotecati, 2865; privilegio sui frutti, per crediti di somministrazioni e lavori agricoli, 2757; per canoni enfiteutici, 2763; per pigioni o fitti, 2764; per crediti derivanti da contratti di mezzadria o colonia, 2765; per crediti degli istituti agrari, 2766; per crediti distribuiti, 2771.

Funebri: (spese): privilegi sui mobili, 108; collocazione sussidiaria sugli immobili, 2776; ordine del privilegio, 2778.

Galleggianti: pubblicità degli atti col mezzo della trascrizione; v. **Aeromobili, navi, autoveicoli.**

Garanzia: diminuzione per perimento o deterioramento della cosa pignorata o ipotecata, 2743; - conservazione, azione surrogatoria, 2900; revocatorio, 2901; sequestro conservativo, 2905.

Garanzia patrimoniale: conservazione, 2741; concorso di creditori e cause di prelazione, 2741; surrogazione dell'indennità dovuta dagli assicuratori alla cosa perita o deteriorata, soggette a privilegio pegno o ipoteca, 2742; divieto da patto commissorio, 2744.

Giuramento: nozione 2736; capacità a prestarlo, 2737; valore probatorio, 2798; oggetto, 2799; - accertamento ai fini della estinzione del debito per prescrizione; delazione, 2960; ai fini della restituzione dei documenti relativi alla lite, 2961.

Grado dell'ipoteca: momento da cui l'iscrizione prende grado, 2853; caso di richieste contemporanee di iscrizione, 2854; ipoteche iscritte nello stesso grado 2855; estensione degli effetti dell'iscrizione, quanto al grado, alle spese e gl'interessi, 2856; surrogazione, 2856, 2857.

Imputato: ipoteca dello Stato sui beni, 2817.

Impedimento della decadenza: cause; effetti, 2966, 2967.

Imposte: privilegio; v. **Tributi.**

Imprese: soggette a registrazione; libri contabili; efficacia probatoria, contro l'imprenditore, 2709; fra imprenditori, 2710; comunicazione ed esibizione, 2711.

Indennità: dovute dagli assicuratori nel caso di deterioramento o perimento di cose soggette a privilegio, pegno o ipoteca, 2742; dovuta al terzo che ha pagato i creditori iscritti. 2866; per cessazione del rapporto di lavoro; prescrizione, 2948.

Indivisibilità: del pegno, 2799; - dell'ipoteca, 2809.

- Inesattezze:** nei titoli o nelle note d'iscrizione dell'ipoteca, 2481.
- Infermità** (spese per): privilegio generale sui mobili, 2751; collocazione sussidiaria sugli immobili, 2776; ordine del privilegio, 2778.
- Infortuni** (assicurazione): crediti per contributi assicurativi, privilegio sui mobili, 2774; ordine del privilegio, 2778.
- Interdetti:** sospensione della prescrizione, 2941-2942.
- Interessi:** riscossione da parte del creditore pignoratizio, 2802; estensione del grado ipotecario del capitale, 2885; prescrizione quinquennale, 2948.
- Insegnanti:** retribuzione per lezioni impartite, 314, prescrizione annuale, 2955; triennale, 2956.
- Interruzione della prescrizione:** v. Prescrizione.
- Ipotecche:** v. **Indice analitico**, artt. 2808-2898; spese, privilegi, 1778; consenso di ipoteche con privilegi sugli autoveicoli, 2779; 244, d. t.
- Iscrizione delle ipoteche:** V. **Ipotecche**.
- Lavori agricoli:** crediti, privilegio speciale sui frutti, 2757; ordine del privilegio, 2788.
- Legato:** trascrizione dell'acquisto, 2648; di navi, aeromobili e autoveicoli, 2685.
- Lesione:** impugnazione nelle vendite forzate, 2922.
- Liberazione dei beni delle ipoteche:** V. **Ipotecche**.
- Liberazione di pigioni o fitti:** V. **Cessioni e liberazioni**.
- Libretti postali di risparmio:** termine per la prescrizione, 248, d. t.
- Libri contabili:** delle imprese soggette a registrazione; valore probatorio, contro l'imprenditore, 2709; tra imprenditori, 2710; comunicazione ed esibizione, 2711.
- Libri fondiari:** 230, 231, d. t.
- Locazioni:** contratti per beni immobili per durata ultranovennale, trascrizione, 2643; fitti e pigioni, privilegi, 2764, 2778; - consentite dall'espropriato, opponibilità, 2923.
- Lucri dotali:** v. **Doti**.
- Macchine:** credito del venditore per il prezzo; privilegio speciale sulle macchine; condizioni, durata, 2762; credito delle banche, privilegi, condizioni, preferenza, 2762, ordine del privilegio, 2778.
- Malattie professionali:** contributi assicurativi, privilegio speciale, 2757; ordine del privilegio, 2778.
- Mandatari:** crediti derivanti dall'esecuzione del mandato; privilegio, 2761; ordine del privilegio, 2778.
- Materie fertilizzanti:** somministrazione, crediti, privilegio sui frutti, 2757; ordine del privilegio, 2778.

Mediatore: diritto al pagamento della provvigione; prescrizione annuale, 2950.

Mese: computo del termine sulla prescrizione, 2963.

Mezzadria: crediti derivanti dal contratto; privilegio, 2765; ordine del privilegio, 2778.

Miglioramenti: ipoteca, estensione, 2811; - agrari, privilegio per le opere, 2756; ordine del privilegio, 2778; - fatti del terzo acquirente dei beni ipotecati, 2864.

Militari: sospensione dalla prescrizione, 2942.

Minori: sospensione dalla prescrizione, 2941, 2942.

Mutui agrari: crediti degli istituti; privilegio speciale sui frutti, bestiame, macchine e attrezzi agricoli, 2766; ordine del privilegio, 2778.

Nav.: V. Aeromobili, autoveicoli, navi.

Nota di trascrizione: contenuto, 2659; adempimento del conservatore, 2664; omissioni e inesattezze, 2665; trascrizione e restituzione, 2664.

Notai: prescrizione triennale dei diritti per gli atti del loro ministero, 2956; - iscrizione di ufficio dell'ipoteca legale della moglie, termine, 2832; responsabilità, 2833; - obblighi per la trascrizione di atti da essi ricevuti o autenticati, 2671.

Notificazioni: relative e iscrizioni di ipoteche, 2844; a iscrizioni per obbligazioni all'ordine o al portatore, 2845; per la liberazione dei beni delle ipoteche, 2890; - interruzitive della prescrizione, 2942; effetti, 2945.

Nullità: di atti trascritti o iscritti; annotazione in margine, 2655.

Obbligazioni: adempimento; responsabilità patrimoniale, 2740; - di fare o di non fare, esenzione forzata, 2931, 2933; di concludere un contratto, esecuzione forzata, 2932; - all'ordine o al portatore, iscrizione di ipoteca, notificazioni, 2845; - estinzione; causa di estinzione dell'ipoteca, 2878.

Omissioni: nei titoli e nelle note di iscrizione ipotecaria, effetti, 2841.

Onere della prova: a chi incombe, 2697; patti delle parti, nullità, 2698.

Ordine dei privilegi: v. **Privilegi.**

Ordine per le ipoteche: v. **Ipoteche.**

Osti: crediti per vitto; prescrizione, 2954.

Pagamento: prova testimoniale; applicabilità delle norme stabilite per i contratti, 2725; debito prescritto; inammissibilità delle ripetizioni, 2940.

Patrimonio del debitore: responsabilità per l'adempimento delle obbligazioni, 2740.

Patrimonio familiare: costituzione con beni immobili; trascrizione, 2947; 231, d. t.; inopponibilità ai terzi, 2647.

Patrocinatori: esonero dell'obbligo di restituire gli atti relativi alle liti, 2961.

Patto commissorio: divieto nel pegno o nell'ipoteca; nullità, 2745.

Pegno: V. **Indice analitico**, artt. 2784-2807.

Pensione: credito per prezzo della pensione (convitto o casa di educazione o istruzione); prescrizione annale, 2955.

Pensioni alimentari: annualità; prescrizione quinquennale, 2948.

Perimento: dei beni ipotecati; pericolo, diritto del creditore, 2813; delle cose soggette a privilegio, pegno o ipoteca; somme dovute dagli assicuratori per indennità, vincolo pel pagamento dei crediti, 2742; - delle cose date in pegno o ipoteca; diminuzione della garanzia del creditore, diritto del creditore, 2743; - del bene ipotecato; causa di estinzione dell'ipoteca, 2878.

Persone incapaci: atti compiuti per esse; trascrizione, 2667.

Pigioni e fitti: crediti, privilegio speciale sui frutti, 2764; ordine del privilegio, 2778; - per iscrizione quinquennale, 2948.
v. **Cessioni e liberazioni**.

Pignoramento: trascrizione, 2693. V. **Indice analitico**, artt. 2911-2917.

Preferenza: crediti per spese di giustizia, 2777; non determinata dalla legge, per un determinato privilegio speciale, grado, 2783.

Prelazione: cause (privilegi, pegno, ipoteche), 2741; su cosa ricevuta in pegno, 2781; per il credito degli interessi, 2788; nel pegno di crediti, 2800.

Prescrizione: V. **Indice alfabetico**, artt. 2934-2963; 247, 252, d. t.

Prestatori di lavoro, d'opera: privilegio: retribuzione, privilegio generale sui mobili, 2751; ordine del privilegio, 2778; collocazione sussidiaria degli immobili, 2780; - prescrizione annale, 2955; triennale, 2956.

Prestazioni periodiche: del credito dato in pegno; riscossione, imputazione da parte del creditore pignoratizio, 2802; - per conservazione o miglioramento dei mobili, privilegio, 2756.

Presunzioni: nozione, 2727; prova per le presunzioni legali, 2728; presunzioni legali, 2728; prescrizioni semplici, omissione, 2729.

Previdenza sociale: credito per mancato versamento dei contributi assicurativi; privilegio sui mobili del datore di lavoro, 2753; ordine del privilegio, 2778.

Privilegi: V. **Indice analitico**, artt. 2745-2783; 234, 236, d. t.

Processo esecutivo: nullità, 2929.

Procuratori: esonero dell'obbligo della restituzione dei documenti relativi alle liti dopo 3 anni, 2961.

Produzione agricola: crediti per somministrazioni, privilegio sui frutti, 2757; crediti degli istituti di credito agrario, privilegio sui frutti, 2766; ordine del privilegio, 2778.

Professionisti: crediti per retribuzioni, privilegio sui mobili, 2751;

collocazione sussidiaria sugli immobili, 2776; ordine del privilegio, 2778; prescrizione triennale, 2956.

Proprietà: nuda; ipoteca; estinzione dell'usufrutto, 2814; - atti che trasferiscono la proprietà di immobili; trascrizione, 2643; navi, aeromobili e autoveicoli, trascrizione, 2684; - domanda di rivedica, trascrizione, 2653; - annotazione, delle trascrizioni, 2654.

Prova: V. **Indice analitico**, artt. 2697-2739; 233 d. t.

Province: crediti per tributi; privilegio generale sui mobili, 2752; ordine del privilegio, 2778; - privilegio sugli immobili, 2773; ordine del privilegio, 2780.

Provvisori e indennità: derivanti da rapporti di agenzia; privilegio generale sui mobili, 2751; collocazione sussidiaria sugli immobili, 2776; ordine del privilegio, 2780.

Pubblicità dei registri immobiliari: V. **Indice analitico**, artt. 2673-2682.

Quietanze: data; accertamento, 2704.

Rapporti di lavoro: cessazione, crediti per indennità; privilegio generale sui mobili, 2751; collocazione sussidiaria sugli immobili, 2776; ordine del privilegio, 2778.

Rappresentazioni meccaniche: di fatti e cose; valore probatorio, 2712.

Reato: crediti dipendenti; privilegio sulle cose sequestrate, 2768; ordine del privilegio, 2778; - ipoteca legale dello Stato sui beni dell'imputato e della persona civilmente responsabile, 2817.

Registrazioni fonografiche: valore probatorio, 69.

Registri: domestici, efficacia probatoria, 2707; - immobiliari, tenuti dal conservatore; pubblicità, 2673; diversità delle copie, 2673; registro generale, 2678; registro delle trascrizioni, iscrizioni e annotazioni, 2679; tenuta dei registri, 2680; divieto di iscrizione, 2681; sanzioni contro il conservatore, 2682.

Registro (imposta di): crediti dello Stato; privilegio sugli immobili, 2772; ordine del privilegio, 2780.

Regresso (diritto di): del terzo datore d'ipoteca che ha pagato i creditori o ha sofferto l'espropriazione, 2781; - del terzo acquirente divenuto compratore all'incanto, 2897.

Remissione del debito: prova per testimoni, 2726.

Rendita: dello Stato, oggetto d'ipoteca, 2810; - perpetua, vitalizia; prescrizione quinquennale, 2948.

Rescissione (di atti): dichiarazione; annotazione in margine alla trascrizione o alla iscrizione dell'atto, 2655.

Responsabile civile: ipoteca dello Stato sui beni, 2817.

Responsabilità del conservatore: per i registri immobiliari, 2675; per mancata iscrizione dell'ipoteca, 2833.

Responsabilità patrimoniale: del debitore per l'adempimento delle obbligazioni, 2740; concorso di creditore e cause di prelazione, 2741;

- surrogazione dell'indennità alle cose, 2742; diminuzione della garanzia, 2749; divieto di patto commissorio, 2744.
- Restituzione:** di documenti da parte di avvocati procuratori, patrocinatori legali, arbitri, cancellieri e ufficiali giudiziari; esonero decorso il triennio, 2961; - della cosa data in pegno; condizioni, 2794.
- Retribuzioni:** credito di professionisti, prestatori d'opera e di lavoro; privilegio generale sui mobili, 2751; collocazione sussidiaria sugli immobili, 2776; ordine del privilegio, 2778; prescrizione annuale, 2955; triennale, 2956.
- Revoca (di atti):** dichiarazione; annotazione a margine alla trascrizione o all'iscrizione dell'atto, 2655.
- Revocatoria:** V. Azione revocatoria.
- Ricchezza mobile (imposta):** crediti dello Stato; privilegio speciale sui mobili, 2759; ordine del privilegio, 2778.
- Ricognizione (atti di):** valore probatorio, 2720.
- Riconoscimento del diritto:** interruzione della prescrizione, 2944; impedimento della decadenza, 2966, 2667.
- Ricupero:** dell'immobile rilasciato da parte del terzo acquirente, 2863.
- Riduzione delle ipoteche:** V. Ipoteche.
- Rifuto:** degli atti del proprio ufficio da parte del conservatore, 2674; sanzioni, 2682.
- Rilascio dei beni ipotecati:** V. Ipoteche.
- Rilievo di ufficio (divieto di):** della prescrizione non opposta, 2938; della decadenza, 2969.
- Rinnovazione (atti di):** efficacia probatoria, 2720; - dell'ipoteca, durata, 2847; nuove iscrizioni, 2848; dell'ipoteca legale, della moglie, 2849; formalità, 2850; rispetto ai beni trasferiti agli eredi, 2851; - mancata; causa di estinzione dell'ipoteca, 2878.
- Rinuncia:** all'ipoteca, forma, 2879; all'ipoteca, in danno di altro creditore, divieto, 2880; causa di estinzione dell'ipoteca, 2878; - alla prescrizione; capacità, condizioni, 2937; alla decadenza, divieto, 2968.
- Riparazioni (credito per):** mancate da parte del creditore; privilegio speciale sui mobili, 2764; ordine del privilegio, 2778.
- Riproduzioni meccaniche (fotografiche, cinematografiche):** valore di prova, 2712.
- Risarcimento dei danni (credito per):** prescrizione del diritto, 2947; contro l'assicurato, privilegio speciale sui mobili, 2767; ordine del privilegio, 2778; 235, d. t.
- Riscossione:** degli interessi del credito dato in pegno, da parte del creditore pignoratizio, 2802.
- Risoluzione:** di atti trascritti o iscritti; relativa dichiarazione; annotazione in margine alla trascrizione o iscrizione, 2655.
- Rivendicazione:** delle cose ricevute in pegno, da parte del creditore pignoratizio, 2789.

- Scrittura privata:** efficacia probatoria, 2702; sottoscrizione autenticata, 2703; data nei confronti dei terzi; 2704; copia di originali depositati; efficacia, 2715; mancanza dell'originale depositato, valore delle copie, 2716, 2717; copie parziali, valore, 2718; copie fotografiche, 2719; - iscrizione dell'ipoteca, 2835.
- Sementi:** somministrate; credito; privilegio speciale sui mobili, 2757; ordine del privilegio, 2778.
- Sentenze:** effetti costitutivi, 2968; - di affrancazione del fondo enfiteutico, di liberazione o cessione di pigioni o fitti; che opera la costituzione o il trasferimento o la modificazione di taluni diritti; trascrizione, 2643; da cui risultano estinti per prescrizione o acquistati per usucapione o in altro modo non soggetto a trascrizione taluni diritti; trascrizione, 2651; - relativi a navi, aeromobili e autoveicoli; trascrizione, 2686; - ipoteca giudiziale (sentenze; arbitrali; straniere), 2818-2820.
- Separazione di immobili dotali:** domanda di trascrizione, 2653; annotazione a margine della trascrizione o iscrizione, 2644.
- Sequestratario: credito;** privilegio speciale sui mobili, 2761; ordine del privilegio, 2778.
- Sequestro conservativo:** provvedimento; trascrizione, 2693; - delle cose soggette a privilegio, 2769; delle cose ricevute in pegno, 2793; - dei beni del debitore, 2905; effetti, 2906; 225 d. t.
- Servitù:** trascrizione degli atti o modificazione, 2645; o di rinuncia, 2643; - costituite dopo iscritta l'ipoteca; non opponibile al creditore ipotecario, 2812; a carico o favore del terzo acquirente dei beni ipotecati, 2862.
- Soci:** conguagli sugli immobili assegnati nella divisione, ipoteca legale, 2817.
- Società:** prescrizione (quinquennale) dei diritti derivanti da rapporti sociali e dell'azione di responsabilità degli amministratori, 2951; - atti di conferimento dei beni in società; trascrizione, 2643.
- Somma:** per cui è eseguita l'iscrizione dell'ipoteca; determinazione, 2838.
- Somministrazione:** di vitto, vesti e alloggio; privilegio generale sui mobili, 2751; collocazione sussidiaria sugli immobili, 2776; ordine del privilegio, 2778.
- Sottoscrizione:** di scrittura privata autenticata; autenticazione, 2703.
- Sovrimposte:** crediti dei comuni e delle provincie; privilegi sugli immobili, 2771.
- Specialità dell'ipoteca:** specificazione dei beni su cui deve essere iscritta; somma determinata in danaro, 2809.
- Spedizione:** diritti derivanti dal contratto; prescrizione annale, 2951.
- Spese:** per infermità, funebri; privilegio generale sui mobili, 2751; collocazione sussidiaria sugli immobili, 2776; ordine del privilegio, 2778; - per la conservazione della cosa ricevuta in pegno, rimborso al creditore, 2760; - per la iscrizione dell'ipoteca, carico,

anticipazione, 2846; per riduzione dell'ipoteca, carico, 2877; - per la trascrizione, anticipo, rimborso, 2760; - di giustizia, preferenza, 2777; - per atti conservativi e di espropriazione di mobili o immobili, privilegio, 2755, 2770; relative alla conservazione o al miglioramento di mobili; privilegio, 2756; - estensione delle iscrizioni dell'ipoteca alle spese dell'atto di costituzione, 2855.

Stato: crediti privilegiati: **sui mobili:** per tributi diretti, 2752; per tributi indiretti, 2758; per imposte di ricchezza mobile, 2759; **sugli immobili:** per il tributo fondiario e altri tributi diretti, 2771; per tributi indiretti, 2772; - ordine del privilegio, 2778, 2780.

Subingresso: del terzo acquirente di beni ipotecati, 2866.

Successione (imposta): privilegio speciale sui mobili, 2758; sugli immobili, 2772; ordine del privilegio, 2778, 2780.

Superficie (diritto): costituzione, trasferimento, modificazione, comunione, rinuncia (atti di); trascrizione, 2643; - oggetto dell'ipoteca, 2710; acquisto sui beni soggetti a ipoteca e trascrizione dopo l'iscrizione, 2812; estinzione dell'ipoteca sul diritto di superficie, 2816.

Surrogatoria (azione): V. **Azione surrogatoria.**

Surrogazione: del creditore precedente nell'ipoteca, 2856; limiti, 2857; dell'indennità alla cosa privata o deteriorata soggetta a privilegio, pegno o ipoteca, 2742; - sull'ipoteca; annotazione, 2843.

Tacche o taglie di contrassegno: valore probatorio, 2713.

Tassa di registro: trascrizione anteriore al pagamento, 2669.

Tasse: dei comuni e delle provincie, privilegio generale sui mobili, 2752; ordine del privilegio, 2778.

Telegrammi: valore probatorio, 2705; sottoscrizione, 2705; conformità fra originale e riproduzione, 2706.

Termini: di prescrizione; computo, 2963; V. **prescrizioni** - della durata dell'ipoteca, 2847; dell'ipoteca legale della moglie, 2849; causa di estinzione dell'ipoteca, 2878.

Terzo acquirente di beni ipotecati: V. **Indice alfabetico**, artt. 2858-2867.

Terzo datore dell'ipoteca: effetti dell'ipoteca; V. **Indice alfabetico**, artt. 2868-2871.

Testimoniale (prova): V. **Indice alfabetico**, artt. 2721-2726.

Titoli all'ordine o al portatore: iscrizione d'ipoteca a garanzia, 2831; restituzioni relative, 2845; cancellazione dell'ipoteca, 2887.

Titoli per la trascrizione: sentenza, atto pubblico, scrittura privata, 2657; conservazione da parte del conservatore, 2664.

Titoli del debito pubblico: termine per la prescrizione, 248, d. t.

Transazioni: atti: trascrizione, 2643; relativi a navi, aeromobili e autoveicoli, trascrizione, 2864.

Trascrizione: V. **Indice analitico**, artt. 2643-2696; 226-232, d. t.; di atti relativi a taluni mobili (navi, aeromobili, autoveicoli) V. **Indice alfabetico**, artt. 2683-2696.

Trasporti: diritti che ne derivano, prescrizione annale, 2951.

Tributi: privilegio per i crediti; - sui mobili; **tributi diretti**, 2752; ordine del privilegio, 2778; **indiretti**, 2758; ordine del privilegio, 2778; - sugli immobili: **tributi diretti**, 2771; ordine del privilegio, 2778, 2780; **indiretti**, 2772; ordine del privilegio, 2780.

Tutela giurisdizionale dei diritti: attività giurisdizionale, 2907; effetti costitutivi delle sentenze, 2908; cosa giudicata, 2909.

Tutore: sospensione della prescrizione per i rapporti con minori e interdetti, 2941.

Ufficiali giudiziari: prescrizione (annale) per i loro compensi, 2955; restituzione dei documenti, 2671.

Ufficiali pubblici: obblighi ai fini della trascrizione degli atti da essi ricevuti o autenticati, 2671.

Uso (diritto di): atti soggetti a trascrizione, 2643, 2646, 2684; - costituito sulla cosa ipotecata, inopponibilità; estinzione, 2812.

Uso: della cosa data in pegno, divieto, 2792.

Usucapione: di diritti su navi, aeromobili e autoveicoli; trascrizione delle sentenze, 2689; - atti e domanda che ne interrompono il corso; trascrizione, 2653; annotazione, 2654.

Usufrutto: di beni immobili, oggetto d'ipoteca, 2810; estinzione, 2814; - costituito dopo iscritta l'ipoteca, 2812; - atti soggetti a trascrizione, 2643, 2684.

Vendita: anticipata della cosa ricevuta in pegno, 2795; - vendita della stessa da parte del venditore pel conseguimento di quanto gli è dovuto, 2795; forma della vendita, 2796; assegnazione della cosa in pagamento, 2797; - del credito dato in pegno, 2804; - forzata, effetti, 2919-2929.

Venditore di macchine: privilegio sulle stesse per il prezzo, 2762; ordine del privilegio, 1778.

Vesti: credito per somministrazione; privilegio generale sui mobili, 2751; collocazione sussidiaria sugli immobili, 2776; ordine del privilegio, 2778.

Vettore: crediti: privilegio speciale sui mobili, 2761; ordine del privilegio, 2778.

Vincolo dotale: su beni immobili, trascrizione, 2647; su navi, aeromobili, autoveicoli, 2685.

Vitto: credito per somministrazione; privilegio generale sui mobili, 2751; collocazione sussidiaria sugli immobili, 2776; ordine del privilegio, 2778.

Vizi della cosa (garanzia per): nelle vendite forzate; non ha luogo, 2922.

FINITO DI STAMPARE

IL 6 LUGLIO 1942 - XX

NELLA TIPOGRAFIA DELLE

TERME - ROMA - VIA

PIETRO STERBINI N. 6

BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

S
1874

6

MSR63299





